



m. 1. 15





# REGOLA DI S. BENEDETTO

E Costituzioni della Congregatione degli  
Eremiti Camaldolesi di Monte Co-  
rona, reuiste, & approuate dal  
Sommo Pontefice

CLEMENTE NONO.



S. BENEDICTVS

S. ROMVALDVS

IN ROMA,  
Appresso Filippo de' Rossi. 1670.

Con Licenza de' Superiori.

*Inam Camaldolis Hic Venerata*

REGOLA

S. BENEDETTO

La Costituzione della Congregazione degli  
Eremiti Camaldoli di Monte Cas.  
fons, renisse, & approuvee dal  
Sommo Pontifice

ELMENE NOVO

IN ROMA

Appresso il tipo de Rossi

*Caro Signore*

# TAVOLA DE' CAPITOLI

## Della Prima Parte.



<i>ROLOGO della Regola. car. 1</i>	
<i>Proemio delle Costituzioni.</i>	4
<i>Della sorte de' Monaci, e vita loro. Cap. 1.</i>	13
<i>Qual debba essere l' Abbate. Cap. 2.</i>	22
<i>Del chiamare i Fratelli à Consiglio. Cap. 3.</i>	27
<i>Quali siano gl' istrumenti delle buone opere. Cap. 4. carte</i>	31
<i>Dell' Vbbidienza. Cap. 5.</i>	37
<i>Della Taciturnità. Cap. 6.</i>	40
<i>Dell' Humiltà. Cap. 7.</i>	44
<i>Degli Offitj diuini da dirsi nelle notti. Cap. 8.</i>	51
<i>Quali Salmi si debbano dire nell' Hore della notte. Cap. 9.</i>	53
<i>Come si dichino le Laudi la notte in tempo di Estate. Cap. 10.</i>	56
<i>Come si debbano celebrare le Vigilie delle Domeniche. Cap. 11.</i>	56
<i>Come si debbano celebrare le Laudi le Domeniche. Cap. 12.</i>	63
<i>Come si celebrino ne i dì priuati. Cap. 13.</i>	64

T A V O L A.

<i>Come si celebrino le Vigilie nelle Feste de' Santi.</i>	
Cap. 14.	66
<i>In quali tempi si dichì Alleluia.</i> Cap. 15.	67
<i>Come si celebrino i diuini Offitj il giorno.</i> Cap. 16.	67
carte	
<i>Quanti Salmi si dichino nell' Hore.</i> Cap. 17.	69
<i>Con che ordine si debbano dire i Salmi.</i> Cap. 18.	77
<i>Del modo di Salmeggiare.</i> Cap. 19	80
<i>Della riuerenza dell' Oratione.</i> Cap. 20.	87
<i>De' Decani del Monasterio.</i> Cap. 21.	89
<i>Come debbano dormire i Monaci.</i> Cap. 22.	90
<i>Della scomunicatione delle colpe.</i> Cap. 23.	93
<i>Qual debba essere il modo della scomunicatione.</i>	
Cap. 24.	94
<i>Delle colpe più graui.</i> Cap. 25.	96
<i>Di quelli, che senza commandamento dell' Abbate si congiungono alli scomunicati.</i> Cap. 26.	99
<i>Come l' Abbate deue esser sollecito circa li scomunicati.</i> Cap. 27.	100
<i>Di quelli, che essendo stati più volte corretti, non si saranno emendati.</i> Cap. 28.	101
<i>Se debbano essere più riceuuti i Fratelli, che partano dal Monasterio.</i> Cap. 29.	104
<i>De' fanciulli di minore età, come deuono correggerfi.</i>	106
Cap. 30.	
<i>Del Cellerario del Monasterio.</i> Cap. 31.	107
<i>De' ferramenti del Monasterio.</i> Cap. 32.	112
<i>De i Monaci deuono hauere alcuna cosa propria.</i>	116
Cap. 33.	
<i>Se tutti egualmente deuono ricenere le cose necessarie.</i> Cap. 34.	120
De'	

T A V O L A.

De' Settimanarij della Cucina. Cap. 35.	122
De' Fratelli Infermi. Cap. 36.	124
De' Vecchi, e de' Fanciulli. Cap. 37.	132
Dell' Heddomadario Lettore. Cap. 38.	133
Della misura de' cibi. Cap. 39.	137
Della misura del bere. Cap. 40.	146
A che hora sia conueniente, che i Fratelli mangino. Cap. 41.	147
Che niuno parli dopo Compieta. Cap. 42.	149
Di quelli che vengono tardi all' Offitio diuino, ò alla Mensa. Cap. 43.	151
Come habbiano à sodisfare gli scomunicati. Cap. 44.	153
Di quelli che fallano nell' Oratorio. Cap. 45.	156
Di quelli che fallano in qualunque altra cosa. Cap. 46.	157
Del significare l' hora del diuino Offitio. Cap. 47. carte.	159
Del quotidiano essercitio manuale. Cap. 48.	160
Dell' offeruanza della Quaresima. Cap. 49.	165
De' Fratelli, che lauorano lungi dall' Oratorio, ò so- no in viaggio. Cap. 50.	167
De' Fratelli, che non vanno molto lungi dal Mona- sterio. Cap. 51.	168
Dell' Oratorio del Monasterio. Cap. 52.	169
Del riceuere i Forastieri. Cap. 53.	171
Se il Monaco deue riceuer lettere, ò ambasciate. Cap. 54.	174
De' Vestimenti, e calceamenti de' Fratelli. Cap. 55. carte.	177
Della Mensa dell' Abbate. Cap. 56.	183
Degli	

T A V O L A.

<i>Degli Artefici del Monasterio. Cap. 57.</i>	184
<i>Del modo di riceuere i Nouitij. Cap. 58.</i>	185
<i>De' figliuoli de' nobili, ouero poueri, che sono offeriti. Cap. 59.</i>	199
<i>De' Sacerdoti, che vorranno habitare nel Monasterio. Cap. 60.</i>	200
<i>Come si debbano riceuere i Monaci peregrini. Ca- pit. 61.</i>	202
<i>De' Sacerdoti del Monasterio. Cap. 62.</i>	204
<i>Dell'ordine della Congregatione. Cap. 63.</i>	206
<i>Dell'ordinatione dell' Abbate. Cap. 64.</i>	211
<i>Del Preposito del Monasterio. Cap. 65.</i>	219
<i>De' Portinari del Monasterio. Cap. 66.</i>	224
<i>De' Fratelli, che si mandano in viaggio. C. 67.</i>	228.
<i>Se al Fratello sono imposte cose impossibili. Cap. 68. carte</i>	231
<i>Che nel Monasterio l'vno non presuma di difender l'altro. Cap. 69.</i>	233
<i>Che nessuno presuma battere l'altro, ò scomunica- re. Cap. 70.</i>	235
<i>Che i Fratelli siano vbbidienti l'vno all'altro. Ca- pit. 71.</i>	236
<i>Del zelo buono, che deuono hauere i Monaci. Ca- pit. 72.</i>	238
<i>Come in questa Regola non si contiene ogni offeruan- za di giustitia. Cap. 73.</i>	239

# TAVOLA

## DE' CAPITOLI

### Della Seconda Parte.



<i>El luogo, e tempo di celebrare il Capitolo Generale. Cap. 1.</i>	243
<i>Quelli, che deuono andare à Capitolo, e che cosa deuono seco portare. Cap. 2.</i>	245
<i>Modo d'incominciare il Capitolo. Cap. 3.</i>	248
<i>Dell'electioni in commune, che si hanno da fare nel Capitolo Generale. Cap. 4.</i>	250
<i>Della rinuntia della Prelatura, e dell'assolutione de' Padri Vocali. Cap. 5.</i>	252
<i>Dell'electione de' Padri Difinitori, e del Padre Presidente. Cap. 6.</i>	254
<i>Dell'electione dello Scriba, e Vicario del Capitolo, &amp; Vffitiali. Cap. 7.</i>	256
<i>Dell'ordine, che deue offeruarsi da i Padri Difinitori nel trattare i negotij. Cap. 8.</i>	259
<i>Dell'electione del Padre Maggiore, &amp; altri Prelati. Cap. 9.</i>	265
<i>Di alcuni requisiti necessarij a' Prelati. C. 10.</i>	269
<i>Della riforma de' Luoghi, e del fare le Famiglie. Capit. 11.</i>	271
<i>Della conclusionone, e publicatione del Capitolo. C. 12.</i>	272
<i>carte</i>	
<i>Dell'</i>	

T A V O L A.

<i>Dell' autorità de' Padri Maggiore, e Visitatori. Cap. 13.</i>	275
<i>Del pigliar Luoghi nuoui. Cap. 14.</i>	282
<i>Conclusione, e confirmatione delle Costituzioni. Cap. 15.</i>	283
<i>Forma di vestire i Nouitij. Cap. 16.</i>	284
<i>Forma di fare la Professione degli Eremiti nostri. Cap. 17.</i>	286
<i>Forma della Professione.</i>	287

---

*Imprimatur, Si videbitur Reuerendiss.  
P. Magist. Sac. Pal. Apost.*


I. de Ang. Archiep. Urb. Vicesg.

*Imprimatur. Fr. Hyacinthus Libellus Ord. Przd.  
Sac. Apost. Pal. Magister.*

I

# REGOLA E COSTITVTIONI

Degli Eremiti Camaldolesi della Con-  
gregatione di Monte Corona .



## PROLOGO.



**SCOLTA** Figliuolo i pre-  
cetti del Maestro, & inchi-  
na l'orecchie del cuor tuo, e  
volentieri accetta l'ammo-  
nitione del pietoso Padre, &  
efficacemente mettila in o-  
pera: Acciòche per la fatica dell'ubbidienza,  
ritorni à Colui dal quale per pigrizia d'in-  
ubbidienza ti eri partito. A Te dunque è in-  
dirizzato il parlar mio, chiunque tu sij, il  
quale rinunziando alle proprie volontadi,  
prendi le fortissime, e lucidissime armi dell'  
ubbidienza, per seruire à Christo Giesù vero  
Rè, e Signore. Ma principalmente fa, che tu  
dimandi con istantissima oratione à Dio, che  
da lui si conduchi à perfettione tutto quello  
A che

*che di bene incominci à fare, affine ch'esso, il quale si è degnato ponerci nel numero de' suoi figli, non si habbia giamai à cōtristare per le nostre male operationi: & in tal modo douemo sempre vbbidire alle sue buone inspirationi, che non solamente come adirato Padre, non priui dell'heredità noi suoi figli; ma nè anco come terribile Signore prouocato da i nostri mali, ci dia, come pessimi serui, alla perpetua pena, non l'hauendo noi voluto seguitare alla gloria .*

*Leuiamoci sù dunque finalmente, destandoci la Scrittura con dire: E'hoggimai hora, che ci leuiamo dal sonno, e che aperti gli occhi nostri al Deifico lume, attentamente vdiamo di che ci auuertisca la diuina voce, la quale ogni giorno ci chiama, dicendo: Se voi hoggi vdirete la voce mia, non vogliate indurare i vostri cuori: & in altro luogo: Chi hà orecchie, oda quello, che dichi lo Spirito alle Chiese. Hor che dice? Venite figliuoli, vдите me, che v'insegnerò il timore del Signore. Correte, mentre hauete il lume della vita, accioche le tenebre della morte non vi comprendino. Et altroue, cercando il Signore fra la moltitudine del popolo il suo Operario, gli parla, dicendo . Chi è quell'*

quell'huomo, il quale vuol hauer vita, e desidera vedere i giorni buoni? *Il che se tu udendo risponderai, io son quello: ti soggiunge il Signore Iddio: Se tu vuoi hauere perpetua, e vera vita, raffrena la lingua tua dal male, e le tue labbra non parlino inganno: Partiti dal male, & opera il bene: Cerca la pace, e seguita quella: E quando queste cose fatto haurete, gli occhi miei faranno sopra di voi, e l'orecchie mie intente a' vostri prieghi: E prima che m'iuochiate, dirò, eccomi à voi presente. Qual cosa adunque, fratelli carissimi, ci può esser più dolce di questa voce del Signore, che à tanto bene c'inuita? Ecco ch'esso per sua pietà ci mostra la via della vita.*

*Succinti adunque di fede, e d'osservanza di buone opcre i nostri lombi, e calzati i piedi nella preparatione dell'Euangelio della pace, caminiamo in modo per le sue vie, che meritiamo vedere colui, che ci hà chiamati nel suo Regno. Nel tabernacolo del cui Regno, se vogliamo habitare, è da sapere, che non vi si peruiene, se non per via di buone operationi. Ma dimandiamo al Signore, dicendo col Profeta: Signore, chi habitarà nel tabernacolo tuo, ouero chi si riposerà nel tuo santo*

monte? Dopo la quale interrogazione, vdiamo fratelli il Signore, che risponde, e ci mostra la via di esso tabernacolo, dicendo: Chi camina senza macchia, & opera la giustizia: chi parla la verità nel suo cuore, nè fece inganno con la sua lingua: chi mai non fece male al prossimo suo, e non l'hà ingiuriato di parole: quello, che discacciando dagli occhi del suo cuore il maligno Demonio con ogni sua cattiuua persuasione, che gli suadeua, e lo ridusse à niente, e prese, e sbattette i principij delle male cogitationi, rompendoli nella pietra Christo. *Quelli ancora, che temendo il Signore, non si leuano in superbia di alcuna buona opera, che facciano, ma pensando i beni che in se sono, non potere essere da loro, ma dal Signore, magnificano lui, che ciò opera in loro, dicendo col Profeta. Non à noi Signore, non à noi, ma dà la gloria al tuo nome. Sì come anco Paolo Apostolo nessuna cosa di sua predicatione attribuiva à se, ma diceua: Per gratia di Dio son quello, che io sono. Et altrove il medesimo dice: Chi si gloria, si glorij nel Signore. Onde anco il Signore istesso nell'Euangelio dice: Chi ode queste mie parole, e le mette in opera, sarà da me affo-*

migliato all'huomo faggio, che edificò la sua casa sopra la ferma pietra: vennero i fiumi, soffiarono i venti, e diedero con impeto in quella casa, e non cadde, perche era fondata sopra la pietra. E così queste cose adoperando il Signore, ogni giorno, aspetta, che noi con fatti buoni, rispōdiamo à queste sue sante ammonitioni: E non per altro ci sono prolungati i giorni della presente vita, e gli indugi, se non perche ci emendiamo; dicendo l'Apostolo: Hor non sai tu, che la pazienza di Dio t' inuita, & aspetta à penitenza? Onde il pietoso Signore dice: Io non voglio la morte del peccatore, ma sì bene, ch'egli si conuertà, e viua.

Hauendo noi dunque, fratelli, dimandato al Signore, chi sarà habitatore del suo tabernacolo, habbiamo udito, che precetti seruare si debbano per poterui andare ad habitare: Però se adempiremo l'ufficio di sì fatto habitatore, saremo heredi del Regno de' Cieli. Dobbiamo per tanto preparare i cuori, e corpi nostri à militare alla santa vbbidiēza de' comandamenti; e quello, che per noi stessi naturalmente non possiamo, preghiamo il Signore, che faccia ci sia somministrato dall' aiuto della sua gratia. E se vogliamo fuggire le

pene infernali, e peruenire alla perpetua vita; hora mentre ce n'è tempo conceduto, e siamo in questo corpo, & habbiamo commodità di fare tutte queste cose, mediante questa vita della luce, ch'è da fare altro, che correre ne' suoi santi precetti, & operar cosa, la quale ci habbia ad esser'utile in perpetuo?

Habbiamo dunque à costituire la scuola del Signore: nel che fare, speriamo non haue-  
re ad ordinare alcuna cosa, nè aspra, nè gra-  
ue. Ma se pure, dettando ciò la ragione, & il  
volere dell'equità, in alcuna cosa si procedes-  
se alquanto più strettamente per emendatio-  
ne de' viti, e conseruatione della carità; non  
ti sgomentare, e non ti perdere di animo per  
questo, nè voler fuggire (spauentato dalla  
paura) la via della salute, la quale non si dee  
altrimenti, che con stretto principio incomin-  
ciare; ma nel processo del viuere spirituale,  
e della fede, dilatato che s'è il cuore, con inef-  
fabile dolcezza d'amore, si corre per la via  
de' comandamenti di Dio; E così perseue-  
rando nella sua dottrina, senza mai partirsi  
dalla scuola, e magisterio suo, ne i Monasterij  
insino alla morte, partecipiamo delle passioni  
di Christo, mediante la pazienza, accioche  
meritiamo esser consorti del suo Regno. Amen.

# PROEMIO<sup>7</sup>

## Delle Costituzioni .



Opo che il beatissimo Padre, nostro S. ROMUALDO Fondatore di tutto l'Ordine Camaldolese hebbe fatta la sua Professione sotto la Regola del glorioso Patriarca S. Benedetto nel Monasterio di Classe, doue trè anni in santissima vita gli piacque habitare, immediatamente di là partitosi, se ne ritirò alla solitudine dell'Eremo; là doue nouanta sette anni con incredibile austerità di vita conuersando, non altro Istituto, e modo di viuere volle lasciare à suoi seguaci, se non gl'esempij della sua santa vita, e spesse esortationi, che faceua loro al ben viuere; non altra cosa scritta gli piacque morendo lasciar loro da offeruarsi, fuori della sola Regola di S. Benedetto: se bene dopo di lui da' suoi discepoli, e massimamente dal Beato Ridolfo (che fù il quarto Priore dell'Eremo dopo S. Romualdo) sauamente fù proueduto, che per lunghezza di tempo i sudetti esempi, & ammonitioni di tanto Padre non andassero in obliuione, e però da lui furono ridotti in forma di Costituzioni. Hor questo nuouo Istituto, e modo di viuer' Eremitico diuinamente trouato da S. Romualdo, è nel mezzo frà quello, ch'è

dimandato Cenobitico, e l'altro che chiamano Anacoritico, in maniera tale, che partecipando di questo, e di quello, rimane dell'vno, e dell'altro assai più degno, e sicuro. Perciò che se bene la vita Claustrale par che da tutti sia sommamente lodata, tuttauia ella non è libera in tutto, e per tutto da quell'incomode, e molte occupationi, le quali ben spesso sogliono non poco distrarre l'animo dalla vera pietà, & interna diuotione. In cōtrario poi, quell'altra vita solitaria, e rimota in tutto dall'humana conuersatione, per li molti incomodi, e pericoli, che là si ritrouano, rispetto alla fragilità dell'humana natura, e sua instabilità che pate; apparisce per questo meno sicura, ed atta da poterli seguitare, massimamente per quella libertà di vita, che già pareua conuenirsi à quelli Solitarij antichi, doue non erano tenuti in particolare à visitar la Chiesa, nè à frequentare i Sacramenti nè erano da verun canonico precetto astretti. Questa è in tutto, e per tutto dalle Costituzioni, & Ordinationi di S. Chiesa, prohibita, e tolta via affatto. Non può esser dunque se non degna di lode la nostra santa Institutione, e modo di viuer' Eremitico Camaldolese, poiche non è tanto pericoloso, e difficile, come era l'antica Anacoritica, e solitaria vita; ma più costoso essendo questa nostra lontana da i sopradetti pericoli, e libera da quell'estreme necessitá, resta sicura, e facile, & à ciaschedun fedele, che abbracciar la vuole soauissima: Si che (con ogni riuerenzia dell'altre) non farà forse errore à dire  
 ch'

Proemio .

9

ch'ella sia più di quelle lodeuole, e sicura; là doue quegli, che dal seculo, ò da altre Religioni fanno à questa passaggio, standosene lontani dalle Cittadi, e rimoti dalla frequenza, e confortio de' secolari, ritirati nelle riposte montagne, e solitarie habitationi, ciascheduno nella sua Cella separatamente dagl' altri, facendo solennemente voto di Pouertà, Castità, e d'Vbbidienza sotto la Regola già detta di S. Benedetto, e della disciplina del suo Prelato, e finalmente sotto le Costituzioni del proprio suo Ordine sono tenuti à viuere in continua Regolare Osseruanza: così però tèperando la predetta forma di viuere, che si godono insieme i commodi della vita Cenobitica, e Sociale, senza le molte loro distrattive occupationi; e parimente abbracciano la lieta, e felice tranquillità della dolce solitudine, senza le fouerchie cure, pericoli, & ansietà, che là si sogliono ritrouare. E questa marauigliosa, e diuinemente ispirata Istituzione di vita Eremitica, è stata fedelmente, e con discreto, e santo rigore offeruata nel sacro Eremo de' Camaldoli posto nella maggiore altezza dell'Alpi di Toscana, là doue la fondò il nostro beatissimo Padre S. Romualdo intorno à gl'anni di nostro Signore 1012. per'infino al presente per lo spatio di 670. anni, & vltimamente da 144. anni sono dalla nostra Cōgregatione degl' Eremiti Camaldolesi di S. Romualdo di Monte Corona per il Venerabile Padre Paolo Giustiniani Eremita, essendo Maggiore del sopradetto sacro Eremo è stata

nuo-

nuouamente istituita, & accresciuta nella medesima inuiolabile offeruanza, si come più distintamente si manifesterà per le Constitutioni, le quali intendiamo al presente formare per confirmatione, & accrescimento di detta Congregatione. Resta finalmente che noi altri, i quali spontaneamente habbiamo eletto l'Eremo per nostro Monasterio, attendiamo con ogni studio à viuere secondo la santa dottrina dataci nel Prologo della Regola del nostro santissimo Padre Benedetto: e come huomini Apostolici ci sforziamo ueramente, e conformi, ad operare sì nel puro seruitio di sua diuina Maestà, in maniera tale, che sia in tutti noi vn sol cuore, & una sola anima in santo legame di carità, e pace. Accioche così perseverando infino alla fine, in questa Regolare & Eremitica strettezza, possiamo esser' in terra compagni di Christo nelle sue Passioni, per douer' essere fatti coheredi seco nel Regno Celeste.



*Confirmatio Constitutionum Heremi-  
tarum Camaldulensium Montis  
Coronæ in forma specifica.*



CLEMENS

PAPAE NONVS

*Ad perpetuam rei memoriam.*

**I**N supremo militantis Ecclesiæ folio,  
meritis licet imparibus, per ineffabi-  
lem diuinæ bonitatis abundantiam,  
constituti, Congregationes Religiosorum  
Virorum, piè, sanctèque institutas, ac vbe-  
riores bonorum operum fructus aspiran-

te Superni fauoris auxilio affiduè proferre fatagentes in visceribus paternæ gerimus charitatis, & illa quæ pro earum felici regimiae, & gubernio, prosperisque in via Domini progressibus prouidè, atq. sapienter constituta esse noscuntur, vt firma semper, atque stabilia persistant, Apostolici muniminis patrociniò, cū id à Nobis petitur, libenter roboramus. Exponi siquidem Nobis nuper fecerunt dilecti filij Maior, ac Procurator Generalis, & alij Superiores Congregationis Eremitarum Camaldulensium Montis Coronæ, quod pro felici, prosperoque eiusdem Congregationis regimine, & gubernio, illiusque salubri, tam in spiritualibus, quam in temporalibus directione factæ fuerunt, & in vnum Volumen collectæ nonnullæ Constitutiones, quæ per Congregationem Venerabilium Fratrum Nostrorum S. R. Ecclesiæ Cardinalium negotijs, & consultationibus Episcoporum, & Regularium, præpositam examinata, recognita, & correctæ sunt, tenoris qui sequitur, videlicet.

Della sorte de' Monaci, e vita loro.

Capitolo. I.



*C O S A manifesta, che si ritrouano quattro sorte di Monaci, la prima delle quali, è quella de' Cenobiti, che militano sotto Regola, ouero Abbate.*

C O S T I T V T I O N E .

**E** Li Eremiti Camaldolesi della Congregatione di Monte Corona, non si ferano ne i Chioftri, nè meno ne i Dormitori de' Monasteri, & in questo ancora differisce la Monastica conuersatione dall' Istituto Eremitico Camaldolese; che quella suol'effere nelle Città, ò Terre, e vicino alla frequenza de' popoli; e questa se ne stà ne i monti, e trà le selue. Laonde seguitando i vestigij de' nostri maggiori, si ordina, che i nostri Eremiti debbano essere lontani dalle Città, ò Terre almeno per vn miglio: E gli Eremiti nostri non possono mai habitare ne i Chioftri, eccetto nella Badia di Monte Corona per causa de' vecchi, infermi, e forastieri: e non solo non possono edificargli; ma se gli saranno offerti, gli debbano subito ridurre in forma di Eremo.

2 Siano i detti Eremi trà le selue folte, quali col piantare, inferire, tagliare, e con altre diligenze si mantenghino, e s'acreschino: e però den-

dentro il circuito dell' Eremo, non farà lecito di tagliar' arbori, per non guastare la bellezza del luogo. E chi taglierà alcun' arbore verde senza licenza del Priore, per ciascun' arbore tagliato debba digiunare vn giorno in pane, & acqua. E se il Priore del luogo senza consenso del Capitolo di casa, dentro la Clausura dell' Eremo farà far tagliata d' arbori, sia penitentiato da i Padri Visitatori, ò dal Capitolo Generale, di vna disciplina circolare. Intendendosi tagliata d' arbori quando passa il numero di quattro, ò cinque arbori, e questo nel corso del suo Priorato: il che non deue farsi senza ragione uole necessità, mentre però non siano arbori, che guastino la bellezza del luogo.

3 Siano gli Edificij degli Eremi nostri con tutto il loro giro chiusi di siepe, e fosso, ò di mura in modo, che non vi si possa entrare, se non per la porta, donde nessuno può uscire senza licenza del Superiore. E posta che vna volta sarà la Clausura negli Eremi, non si potrà alterare, nè con allargarla, nè con restringerla, senza espresso ordine del Capitolo Generale.

4 Le Celle non siano contigue, ma lontane l'vna dall'altra, poco più, ò meno di trenta piedi: se però il sito del luogo lo comporterà; & altrettanto ancora siano lontane dalla Chiesa, e dalle Officine.

5 Et acciò la solitudine sia vera, non si ammetta nel commercio commune pratica di persona alcuna secolare, etiam di gente vicina,

fotto

sotto pretesto veruno, eccetto nelle occasioni di carità; anzi si auuerta, di non dar mai causa alcuna di frequentare i nostri luoghi, e per questo effetto ancora non s'ingerischino ne i negotij de' secolari, ò parenti, il che se li proibisce strettamente, se però il Superiore non giudicherà douersi fare altrimenti per giuste cause.

6 Perciò nè meno à gli Eremiti sarà lecito di frequentare le Chiese de' secolari, nè andare a' funerali, ò altri vffitij: e così è loro proibito affatto essercitare per se stessi cura d'anime. In ogni luogo poi, doue si trouano, fuori, ò dentro dell' Eremo anco nella propria Cella fuggano le vagationi, non solo del corpo, ma anco della mente; le quali sogliono distruggere il proposito della solitudine, & ogni spirituale edificio. E per questo i Superiori deuono auuertire di non esser facili à lasciar' andare i sudditi attorno. anzi, se la necessità non gli astringe, li facciano stare nella Clausura in continua osseruanza, & essi parimente non debbano vscir mai fuori, se non sono forzati.

7 E per maggior' osseruanza della solitudine, non sia lecito all' Eremita, non solo di entrare, ma nè anche di metter la testa nell' altrui Cella, & Officine, senza licenza del Superiore, e questa prohibitione si estende ancora per li forastieri, eccettuato però in caso d' incendio, d'infermità, di confessione, ò d'altra necessità, che verisimilmente haurebbe potuto muouere l' animo del Superiore à conceder detta licenza.

8 Chi ottenuta la licenza, ò douendo altrimenti parlare ad alcun' Eremita, anderà alla sua Cella, debba non aprire, ma picchiare alla prima porta, e dire con voce intelligibile, *Deo gratias*, & aspettar patientemente la risposta di chi stà dentro; il quale intesa la voce, deue risponderli subito con l' istesso tenore, e nella prima stanza parlar con esio: ma nella Cella doue si dorme, ò nel legnaro, non sia lecito di ponerui ne pur il capo, eccetto ne i sopradetti casi: E chi contrauerrà, ò permetterà, che si controuenghi, dichi sua colpa in Capitolo, e digiuni vn giorno in pane, & acqua per ciascuna trasgressione: Chi poi entrerà nell' Officine sia priuato della pietanza.

9 E perche la solitudine molto aiuta la castità, per questo si ordina, che negli Eremi nostri non possino entrare, nè pur auuicinarsi le Donne; onde acciò l' ignoranza non sia cagione di errore, si piantino alcune Croci grandi di legno, di costo alquanto dalla porta, quali Croci è proibito alle Donne di passare, sotto pena di scomunica, *late sententię*, secondo si contiene nel Priuilegio di Paolo Terzo concesso alla nostra Congregatione, e per il Breue d' Innocentio X.

10 Può nondimeno il Capitolo Generale a richiesta de' vicini (conforme al detto Priuilegio) permettere, che vno, ò due, ò al più tre giorni dell' anno, da deputarsi dal detto Capitolo Generale, possino le Donne entrare per loro dinatione nella Chiesa solamente; ma nell' Eremo in nelsun modo; nè meno nelle Sagrestie, e loro Vestiboli

stiboli doue sono, ò rispondono le porte delle habitationi degli Eremiti, potranno bene entrare in quelle foresterie, oue è solito d'introdurle, e nel resto questa prohibitione sia sempre inuiolabile. E se l'importunità de i popoli pretende, altrimenti, e non si possà conuenientemente resistere, più presto si abbandoni li luogo, e si risoluino i Padri andare altroue.

II Si prohibisce ancora strettamente, che gli Eremiti nostri, non piglino à reggere, nè à confessare, nè à tener cura di Donne: Anzi non sia lecito di parlar con esse, senza che vi sia presente vn Compagno; onde se alcuno Eremita nostro permetterà, che Donna alcuna passi le Croci, ò le introdurrà, ò permetterà, che siano introdotte negli Hospitij, ò Case delle nostre possessioni, doue gli Eremiti sogliono habitare, ò le confesserà, eccetto però in caso di estrema necessitá, gli sia dato vna disciplina circolare. Non vadino mai à Monasterij di Monache, nè ardischino ordinariamente celebrar Messe nelle loro Chiese, senza la douuta licenza.

Seguita la santa Regola.



*A seconda è quella degli Anacoriti, cioè degli Eremiti, li quali non per feruore di conuersatione nouiziale, ma per lunga proua prima fatta nel Monasterio hanno imparato (ammaestrati dall'aiuto di molti) à combat-*

B

tere

tere contra il Demonio, e come già bene istrutti nella moltitudine de' Frati, con l'aiuto di Dio, sono sufficienti alla singolare pugna dell' Eremo, senza consolatione, ò aiuto altrui con la sola mano, ouero braccio proprio combattere contra i vitij della carne, e delle cogitationi. La terza generatione di Monaci oscurissima è quella di Sarabaiti, i quali non essendo approuati da Regola alcuna, nè dall'esperienza, maestra di tutte le cose, come oro nella fornace; ma mollicati secondo la natura, e similitudine del piombo, & anco seruando con l'opere fede al secolo, sono manifestamente conosciuti per huomini, che mediante la tonsura, mentono à Dio: i quali Sarabaiti à due à due, ò trè à trè, ouero ancora soli, senza Pastore, standonfi serrati, non negli Ouili del Signore, ma ne i loro proprij, hanno per legge il piacere de i loro desiderij, dicendo tutto, che si hanno pensato, ò eletto, esser santo; e quello non esser lecito, che à loro non piace. La quarta generatione di Monaci, è quella de' Girouagi, i quali tutta la vita loro vanno per diuersè Prouincie albergando trè, ò quattro dì per le Celle di diuersi, e sempre sono vagabondi, instabili, e seruendo à i proprij desiderij, e diletationi della gola, sono in tutto, e per tutto peggiori de i Sarabaiti. Della misera conditione de' quali tutti, meglio è tacere, che parlarne. Lasciando dunque tutti questi addietro, con l'aiuto del Signore veniamo ad ordinar la fortissima generatione de' Cenobiti.

## COSTITVTIONE.

1 **V**N' altro modo di viuere più simile à quello degli Anachoriti fù per diuina ispiratione trouato dal Padre S. Romualdo per quelli , che col mezzo di più stretto silentio , e maggior solitudine , aspirano al sommo della perfectione, e questo è di quelli Eremiti, che anticamente , furono da i Padri nostri nominati, Rinchiusi: percioche volontariamente si rinchiudono dentro il breue spatio di vna Cella, e di vn' Horticello, priuati di ogni conuersatione humana : Secondo il qual modo di viuere fino al presente offeruato, si ordina, che à gli Eremiti Professi, che istantemente domandano la reclusiones, dopo però cinque anni della Professione loro, se gli possa concedere in perpetuo, ouero à tempo , purchè sia nota, à chi farà questa concessione la buona vita, & i religiosi costumi, cioè l'offeruanza, il silentio, il feruore dell' oratione, & altre virtù simili, di quello, che ne farà istanza .

2 L'autorità di concederla in perpetuo, ò per più anni, sia riserbata al Capitolo Generale. Nè si deue concedere questa reclusiones per lungo tempo, se non à quelli , che più volte , ò almeno per vn' anno l' haueranno prouata : Sarà nondimeno lecito al Priore del luogo concederla ad alcuno de' suoi sudditi per lo spatio al più d'vn' anno. E finalmente alli Prelati, durante la prelatura , al Maestro de' Nouitij, al Sagrestano , & al

Cellerario, durante l'vffitio loro, non si potrà concedere tal reclusione.

3 Le Celle per li Rinchiufi, si deputaranno quelle, che sono piu rimote dell'altre quali habbino il loro Oratorio con Altare, ornamenti, e paramenti da celebrare, & habbino gli Horti cinti di mura: E questa sia la legge perpetua di detta reclusione: Che gli Eremiti rinchiufi, non meno, che gli aperti, stiano soggetti al giogo dell'vbbidienza, e pronti sempre a quanto sarà loro comandato. Dal quale volontario carcere, non debbano vscire in modo alcuno sotto graue pena: Ma i Superiori ch' haueranno loro concessa la gratia di entrarui, haueranno autorità di farneli vscir sempre, che parerà à loro, tanto se la reclusione sarà perpetua, quanto à tempo.

4 Sappiano poi i Rinchiufi, che iui deuono offeruare perpetuo, & inuiolabile silentio, di maniera, che non possono ascoltare, nè parlare altrui, senza espressa licenza scritta, e sigillata dal suo Superiore, eccetto i giorni di S. Martino, e la Domenica della Quinquagesima, ne i quali per recreatione, e carità, sarà lecito loro parlare con gli Eremiti per vna volta sola insieme.

5 Non possono mandare, nè riceuere lettere di altri Eremiti, nè di qualsiuoglia persona senza saputa del Priore, e contrafacendo, tanto nel mandare, quanto nel riceuere, siano tenuti alla penitenza di vn digiuno in pane, & acqua.

6 Diranno l' Hore Canoniche nell'Oratorio della propria Cella, non quando essi vogliono,

ma offeruino il segno della Campana commune, tanto nelle diurne, quanto nelle notturne Hore, che si dicono in Choro: e le dichino con tutte quelle cerimonie, & offeruanze, che in queste Constitutioni, e Rubriche del Breuiario si contengono. Nell'Oratorio portino sempre il mantello, e nell'entrare si asperghino d'Acqua benedetta, da benedirsi da essi ogni Domenica, ò da portaruisi bene detta dalla Chiesa. Non si scordino di pigliar l'Indulgenze della Congregatione, & altre, se ve ne siano nelli loro Oratorij.

7 Il Giouedi Santo uscendo alla Chiesa commune, si trouaranno con gli altri alla Messa, e facra Communione, alla Refettione, & al Mandato. Il Venerdì poi, & il Sabato Santo staranno à Nona, & alla Messa insieme con gli altri: viuendo tutto il restante dell'anno riserrati. E se detti Rinchiusi non sono Sacerdoti, debbano stare alla Messa de' Sacerdoti Rinchiusi, & assistendo seruire, e con licenza del Superiore iui comunicarsi; le quali cose potranno ancora esser fatte da vn Sacerdote Eremita Aperto, che deputato dal Superiore, celebrerà nell'Oratorio del Rinchiuso.

8 E perche questo santo otio, desidera ancora le sante occupationi, per questo ciascun giorno oltre all'Officio ordinario, deuono i Rinchiusi recitare cinquanta Salmi di Dauid; nè lascino mai la Lettione quotidiana solita innanzi Còpieta, oltre la quale, & altre Lettioni comuni, ancora à gli Eremiti Aperti, debbano attende-

re per lo spatio di vn' hora alla lettione di qualche buon libro spirituale, e nel medesimo modo con feruor di spirito, duplicheranno la solita oratione di vn' hora, diuisa trà la mattina, e la sera.

9 Finalmente ristringhino il vitto loro più degli altri: Si che in tutto il tempo de' digiuni Regolari, possino duplicare le solite astinenze ciascuna settimana, senza altra licenza. E se con l'aiuto di Dio pensaranno à viuere più fretatamente, debbano ottenerne il consenso del loro Superiore.

10 Sarà in arbitrio di essi Rinchiusi, portare i zoccoli scoperti, di andar scalzi, e di portare il cilicio per mortificatione della carne.

11 Quelli, che si rinchiuderanno à tempo, non haueranno voce attiuà in Capitolo: E quelli che vorranno perpetuamente esser rinchiusi, non l'haueranno, nè attiuà, nè passiuà.

### Qual debba essere l' Abbate. Cap. II.



*L' Abbate, che è degno di esser preposto al Monasterio, sempre si debba ricordare, come è nominato, e con fatti adempire il nome del Maggiore: per cioche si crede, che egli tenga nel Monasterio il luogo di Christo: poiche col pronome di lui, è chiamato dicendo l' Apostolo: Voi hauete riceuuto lo spirito di adottione di figliuoli, nel qual noi chiamiamo Dio Abbate, cioè Padre.*

dre. Per tanto l'Abbate non debba, nè insegnare, nè ordinare, nè comandare alcuna cosa, la quale sia fuori del commandamento del Signore: ma il suo comandare, & il suo insegnare diffonda, e sparga sempre nelle menti de' suoi discepoli, fermento di diuina giustitia. Ricordisi sempre l'Abbate che dinanzi al tremendo Giudicio di Dio si farà esame della dottrina sua, e dell'ubbidienza de' discepoli: E sappia che è imputato a difetto, e colpa del Pastore quel manco di utile, che il Padre di famiglia potrà nelle sue pecorelle ritrouare. Et all' hora solamente sarà libero, quando hauerà posto ogni diligenza d'intorno all'inquieto & inubbidiente gregge, & alle loro inferme operationi. Per il che esso Pastore assoluto nel Giudicio di Dio potrà dire insieme con il Profeta al Signore: Io non hò nascosa la giustitia tua dentro al cuor mio: ma hò detto, e pronunciato la verità tua, & il tuo salutare; ma i miei sudditi non ne facendo conto, m'hanno dispregiato. Et all' hora finalmente alle pecore inubbidienti alla cura del proprio Pastore, sarà data per pena, grauissima morte. Quando adunque alcuno riceue nome di Abbate, bisogna, che con doppia dottrina gouerni, e regga i suoi discepoli, cioè più con fatti, che con parole dimostri tutte le cose buone, e sante; proponendo con parole i commandamenti di Dio a i discepoli, che ne sono capaci; & a i duri di cuore, & a i più semplici, con l'opere, e con effetti. E tutte le cose che dannerà a i suoi discepoli come cattiuè, mostri ancora ne' suoi proprij fatti, ch' elle non si deono fare in alcun modo: acciò che predicando esso ad altri, non sia trouato re-

probo, nè colpeuole, e che peccando lui, Dio non gli  
 habbia à dire: Perche narri tu le mie giustitie, e  
 pronuncij con la tua bocca il testamento mio,  
 hauendo tu in odio la disciplina, gettando dopo  
 te i miei parlari? E tu che vedesti la festuca nell'oc-  
 chio del tuo fratello, e nell'occhio proprio nõ ve-  
 desti la traue? Non sia da lui nel Monasterio fatta  
 differenza da persona, à persona, nè hauuta eccettio-  
 ne di persone. Non sia l'vno più amato, che l'altro,  
 eccetto quello, che egli trouerà essere migliore degli  
 altri nelle opere buone, & vbbidienza. Non sia pre-  
 posto il nobile à quel che si conuertì essendo seruo,  
 se già qualche ragioneuole cagione non richiedesse  
 altrimenti: Il che se parrà all'Abbate, che la giusti-  
 tia ciò ricerchi, faccialo, e facci il medesimo in cia-  
 scun' ordine, altrimenti tenghino tutti i proprij luo-  
 ghi: imperoche, ò seruo, ò libero, tutti siamo vna cosa  
 stessa in Christo, e tutti sotto vn medesimo Signore  
 habbiamo vna vguale militia, e seruitù, perche non  
 è appresso Dio eccettione di persone: ma solamente  
 in questa parte appresso à lui siamo differenti, se mi-  
 gliori degli altri nelle buone opere, & humili sia-  
 mo ritrouati. Egualmente dunque tutti siano amati  
 dall'Abbate, & vna disciplina, e dottrina medesi-  
 ma sia ministrata à tutti vguualmente, secondo i me-  
 riti. Debba dunque l'Abbate nella sua dottrina sem-  
 pre seruare quella Apostolica forma, nella quale si  
 dice: Riprēdi, priega, correggi, cioè mescolando tem-  
 pi con tempi, e lusinghe con minaccie. dimostri la se-  
 nerità del Maestro, & il pietoso affetto di Padre:  
 cioè duramente riprenda gl'indisciplinati, & inquieti.

ti: e dolcemente prieghi gli ubbidienti, e mansueti, & i pazienti: accioche sempre bene operando, vadino di bene in meglio. Ma di questo in particolare l'auuertiamo, che riprenda, e corregga i negligenti, e dispreggiatori, e che non dissimuli; nè faccia vista di non vedere i peccati de i delinquenti, ma tagli, e sbarbi dalle radici meglio che può i vitiij, tosto che cominciano à nascere: ricorrandosi del peccato di Heli Sacerdote di Silo. Per la prima dunque, e seconda ammonitione corregga con parole quelli, che sono di miglior capacità, e di costumi più graui, raffrenando, e castigando con battiture, ouero altre afflittioni corporali, gli improbi, duri, superbi, & inobbedienti, in esso principio del peccato: sapendo che è scritto: Lo stolto non si corregge per parole. Et altroue: Batti il tuo figliuolo con la verga, e libererai l'anima sua dalla morte. Ricordare si debba sempre l'Abbate, chi egli sia, e come è nominato; e sapere, che più si richiede, e si vuole da quello, al quale più è commesso. Sappia ancora, quanto difficile, & ardua cosa ha ricenuto, hauendo tolto à reggere anime, e seruire à i costumi di molti, e che bisogna alcuni correggere con lusinghe, & altri con riprensioni, & altri con persuasioni, e conforti. E sì fattamente à tutti si accomodi, e si conformi secondo la qualità, & intelletto di ciascuno, che non solamente non patisca danno alcuna delle pecorelle à lui commesse; ma habbia più tosto à rallegrarsi dell'accrescimento del suo buon gregge. Ma soprattutto guardi, che dissimulando, ouero poco stimando la salute dell'anime à se commesse, non habbia maggior sollecitudine delle cose

*coſe tranſitorie, terrene, e caduche, che di eſſe anime; ma ſempre penſi, che hà preſo à reggere anime, e che ne debba render ragione. Et accioche forſe non alleghi in ſua ſcuſa la pouertà del Monafterio, ricordifi, che è ſcritto: Cercate la prima coſa il Regno di Dio, e la giuſtitia, e tutte le altre coſe vi faranno aggiunte. Et in altro luogo: Niente manca a coloro, che temono Dio. E ſappia, che chi hà tolto à reggere anime, deue prepararſi à renderne ragione, e quanto numero de' Fratelli vedrà hauere ſotto la ſua cura, ſappia per certo, che nel dì del Giudizio hà da rendere ragione di tutte l'anime loro, e della ſua parimente. E così temendo ſempre la futura eſſaminatione del Paſtore circa le pecorelle à ſe commeſſe, & hauendo cura, e tenendo conto de' fatti d'altri, diuiniene ſollecito circa i fatti proprij: e ſomminiſtrando emendatione ad altri con le ſue ammonitioni, ſi fa egli ſteſſo emendato da i proprij vitij.*

### COSTITVTIONE.

**I** Nella Congregatione degli Eremiti Camaldoleſi di Monte Corona, non è in uſo il nome, nè la dignità d'Abbate; per queſto i luoghi della noſtra Cōgregatione non ſi chiamino Badie, nè Monafterij, ma Eremiti: & i Superiori non Abbati ſi chiamino, ma Priori: e così il ſupremo Prelato di tutta la Congregatione, hà ſolo il nome, ò titolo di Maggiore: nè ſi ſà che gli Eremiti Camaldoleſi habbino mai uſato altrimenti; benchè poco, ò niente importa di che

nome si chiami il Prelato, purchè sia, quale vien circoscritto dalle parole del santo Padre.

2 Sappiano dunque tutti i Prelati della Congregatione, che è stata data loro ad offeruare la dottrina del Padre S. Benedetto, e se la trascuraranno, ne daranno conto nel giorno del Giudicio: E però chi sarà fatto Prelato, deue sforzarsi d'ammaestrare altrui con la dottrina, e con l'esempio, secondo il commandamento dell'Apostolo, che dice: *In tutte le cose porgi te stesso esemplo altrui, delle buone opere.*

### Del chiamare i Fratelli à Consiglio. Cap. III.



*Q*uante volte occorre, che si habbino à fare cose d'importanza nel Monasterio, l'Abbate conuochi tutta la Congregatione, e poi proponga egli stesso quello che si hà da trattare. Et vden-  
do il consiglio de' Fratelli, prudentemente tutto tratti appresso di se, e faccia quello che giudicherà più utile. E per tanto diciamo, che tutti si debbono chiamare al consiglio, perche spesso il Signore, riuela al più giouane quello, che è meglio. Ma sì fattamente i Fratelli diano il loro consiglio, e con ogni soggettione d'humiltà, che non presumino con ostinatione difendere la loro sentenza, e parere: ma più tosto il tutto dipenda, e sia rimesso nell'arbitrio dell'Abbate. Et in quello, che egli giudicherà più utile, tutti l'obbidiscano. Ma si come è cosa conueniente, che il disce-  
polo

polo vbbidisca al Maestro; così a lui conuiene tutte le cose disporre prouidamente, e giustamente. In ogni cosa adunque, seguitino tutti la Regola, come Maestra, nè da lei nessuno si parta temerariamente. Nessuno nel Monasterio segua la volontà del proprio cuore: nè alcuno presuma, nè dentro, nè fuori del Monasterio ostinatamente con il suo Abba: e contendere: E se pure alcuno ciò presumesse di fare, soggiaccia alla disciplina regolare. Nondimeno esso Abbate faccia tutte le cose col timore di Dio, & obseruatione della Regola. Sapendo di hauere senza dubbio à render conto di tutti i suoi giudicij à Dio giustissimo Giudice. Ma douendosi trattare alcuna cosa di manco importanza in utilità del Monasterio, vti il consiglio solamente de i più vecchi, secondo che è scritto; Fà tutte le cose con consiglio, e dopo il fatto non ti pentirai.

## COSTITVTIONE.

1 **Q**uesta conuocatione di Congregatione per antica consuetudine delle Religioni, si hà acquistato il nome di Capitolo, e per Congregatione s'intende quì vn Monasterio, ò Conuento di Religiosa famiglia. Il Capitolo poi è, ò Generale, ò Conuentuale, ouero quello, che si chiama delle Colpe, ciascun de' quali hà bisogno di particolar discorso: poiche ciascuno hà particolar cagione, e modo da farsi. Quì si parla solo del Capitolo Conuentuale.

2 Venendo dunque occasione di trattare  
qual-

qualche cosa importante per l' Eremito , il Priore  
 facci chiamare, come si costuma à suon di Cam-  
 panella , per lo spatio d'vn *Miserere* , con dieci  
 tocchi in fine, tutti i Vocali, cioè i Sacerdoti, &  
 Chierici Professi d'vn'anno, che si trouano in  
 quel luogo di famiglia (che questi sono i Voca-  
 li) & in oltre ancora i Visitatori, quando si tro-  
 uano nel predetto luogo: i quali congregati, di-  
 chino inginocchioni il *Pater noster* , & il Priore,  
*Et ne nos*, &c. con questi Versetti. *Emitte Spiritum tuum*, &c. *V. Domine exaudi*, &c. *V. Dominus vobiscum*, &c. con le risposte, & Oratione ,  
*Affiones nostras*, &c. Il Priore (se però non vi fos-  
 se il P. Maggiore presente, à cui s' apparterrebbe  
 principalmente quest' officio) deue proporre di-  
 stintamente il negotio, di cui si hà da trattare, &  
 inteso il parere di ciascuno, con matura consi-  
 deratione, si termini il negotio per suffragi se-  
 greti. Auuertendo ogn' vno à parlar con ogni  
 modestia, e mansuetudine senza passione, e pro-  
 hibendo espressamente ogni pratica sotto pena  
 di priuatione per sei mesi di voce attiuua, e pas-  
 siua: e quello che sarà approuato dalla maggior  
 parte di detto Capitolo, s'habbia per risoluto, &  
 canonicamente definito, e terminato, & il tutto si  
 noti nel libro degli Atti Capitolari,

3 Le cose importanti, che come si è detto, de-  
 uono così proporri, e risoluersi, sono il riceuere  
 de' Nouitij, così alla proua quadragenaria, come  
 à quella di pigliar l' Habito, e del fare la Profes-  
 sione: il far tagliata de' legnami dentro la Clau-  
 sura

fura dell' Eremo ; l'eleggere il Conseruatore , il Medico, il Procuratore fecolare, & Auuocato : e l'accettare heredità, donationi, e legati, quali però non si possono rinuuntiare, se non col consenso del Capitolo Generale: e se non si può aspettare detto Capitolo, si potranno rinuuntiare infra anno, col consenso delli Padri Maggiore, e Visitatori, ouero della Dieta. Le locationi ancora delle possessioni per più d' vn'anno, e qualunque spetie d'alienatione : circa le quali alienationi, s' offeruino in ogni modo l'infrastrate cose : cioè, che si proponghi prima nel Capitolo Conuentuale distintamente l'alienatione, che si hauerà da fare, & accettato il partito dalla maggior parte de'voti; dopo si porti al Capitolo Generale, ò alla Dieta, ò infra anno al P. Maggiore, e Visitatori; da' quali rispettiuamente approuato, e confermato detto partito, se ne procuri poi in Roma la debita licenza; auertendosi, che non si faccia l'istrumento dell' alienatione prima dell'assenso Apostolico, ò se si fa con la riserva di detto assenso, non si dia il possesso prima che sia ottenuto l'assenso Apostolico.

4 Si dichiara poi, che se alcuno riuelerà quello, che si è trattato ne i Capitoli, onde ne possa nascere odio, ouero scandalo, incorra nella pena di vna disciplina circolare : ma se si riuelerà cosa leggiera, la penitenza sia in arbitrio del Priore.

Quali siano gli instrumenti delle buone  
opere. Cap. I V.



*N*nanzi ad ogni altra cosa , amare id  
Signore Iddio con tutto il cuore , con  
tutta l'anima, e con tutta la virtù, e  
forze . Dipoi amare il prossimo come  
se medesimo . Non uccidere . Non  
fare adulterio . Non commetter fur-  
to. Non desiderare malamente. Non fare falsa testi-  
monianza. Honorare tutti gli huomini . Nè fare ad  
altri quello non vuole sia fatto à se . Abnegare se  
medesimo à se, per seguir Christo. Castigare il cor-  
po . Non abbracciare le delitie . Amare il digiuno.  
Ricareare i poveri. Vestire il nudo . Visitare l'infer-  
mo. Sepellire il morto. Souuenire i tribolati. Consola-  
re gli afflitti. Farfi alieno dalle attioni , e opere del  
secolo . Niuna cosa preporre all'amore di Christo .  
Non mettere in opera l'ira . Nè riservare tempo  
all'iracondia. Non tener inganno dentro al cuore. Nè  
dar la pace falsa. Non lasciar mai la carità . Al tut-  
to non giurare, accioche non incorri in pergiuro. Pro-  
ferire la verità col cuore, e con la bocca. Non rende-  
re male per male. Non far ingiuria, ma con pazienza  
sopportare l'ingiurie fatte . Amare gli nemici. Non  
rimaledire , ma più tosto benedire quelli che ci ma-  
ledicono. Sostenere persecutione per la giustitia. Non  
essere superbo . Non dedito al vino , nè molto gran  
mangiatore. Non sonnolento. Non pigro. Non mor-  
moratore. Non detrattore. A Dio solo commettere la  
sua

sua speranza. Vedendo l'huomo in se alcun bene, non  
 à se, ma l'attribuisca a Dio; ma il male sappia sem-  
 pre essere stato fatto da se, & a se lo reputi. Temere  
 il dì del Giudicio. Hauere spauento del fuoco infer-  
 nale. Desiderare vita eterna con ogni affetto spiri-  
 tuale. Hauere ogni giorno la consideratione della  
 morte innanzi à gli occhi. Ogni hora hauer cura  
 dell'opere della sua vita. Hauere per certissimo, che  
 Dio in tutti i luoghi ci risguarda, e vede. Di subito  
 che vengono le male cogitationi al cuore, alliderle,  
 e percuoiterle a Christo, e manifestarle al Padre  
 spirituale. Custodire la propria bocca da ogni male,  
 e cattiuo parlare. Non amare il troppo parlare. Non  
 dir parole vane, ò atte a far ridere. Non amare il  
 molto, ouero strepitoso ridere. V dire volentieri le  
 sante Lettioni. Frequentemente attendere all' ora-  
 tione. Ogni giorno con lagrime, e con gemiti confes-  
 sare a Dio nell'oratione i passati errori, e peccati, e  
 di quelli emendar sene per l'auenire. Non mettere  
 in opera i desiderij carnali. Hauere in odio la pro-  
 pria volontà. In tutte le cose vbbidire a i cõmanda-  
 menti dell' Abbate, ancora che egli (il che non voglia  
 Dio) il contrario facesse: hauendo sempre in memo-  
 ria quel commandamento del Signore: Fate quelle  
 cose che dicono, e schifate quelle cose, che essi  
 fanno. Non voler' essere chiamato santo, prima che  
 tu sia; ma prima essere, accioche si dica il vero.  
 Adempire ogni dì con fatti i precetti di Dio. Ama-  
 re la castità. Non hauere in odio alcuna persona.  
 Non hauer zelo, nè inuidia. Non amare le conten-  
 tioni. Fuggire la elatione. Honorare i vecchi, e nell'  
 amor

amor di Christo amare i giouani. Pregare per gli nemici. Riconciliarsi, e tornare in pace con i discordanti, prima che tramonti il Sole. Nè mai disperarsi della misericordia di Dio.

### COSTITVTIONE.

1 **B** Enche questa dottrina d' istrumenti delle opere buone sia assai piena, e sufficiente; si è giudicato nondimeno bene, che due altri qui se ne debbano aggiungere: de' quali l'vno è il frequentare la Confessione sacramentale de' peccati; e l'altro il pigliare spesso il santissimo Sacramento dell'Eucharistia.

2 Tutti i nostri Eremiti dunque ogni otto di, ò noue al più, debbano confessarsi: Et i Sacerdoti, che se non sono impediti, sogliono celebrare ogni giorno, secondo il costume della nostra Congregazione, si esortano a frequentare la Confessione più spesso degli altri: e se alcuno fra il sopradetto spatio di tempo, senza causa ragionevole, ò licenza del superiore, non si sarà confessato, sij priuo in tutto della pietanza, finche si confessi.

3 Il Priore elegga due, ò tre Confessori, ò più, hauuta mira al numero della famiglia, à ciascun de' quali potranno liberamente confessarsi gli Eremiti senz' altra licenza del Priore, anchora dopo eletto vno, volessero confessarsi ad vn altro de' gli esposti: a' quali esposti potranno parimente confessarsi gli Eremiti nostri forastieri.

che verranno à quel luogo: & essendo alcuno de' forastieri sudetti Prelato, ouero esposto dal suo Superiore, possono ancora i suoi Compagni confessarsi da lui, senz' altra licenza del Superiore del luogo. Come possono anco i Padri Visitatori in ogni luogo, e tempo, e così i Vocali concorsi al Capitolo Generale, anco dopo rinunziante le cariche:

4 Non si esponga nessun Sacerdote nouello alle confessioni, se prima non sarà stato esaminato, & approuato dal Priore, e Visitatori in tempo di Visita; e doue non faranno Confessori approuati, che bastino per la famiglia, potrà il Priore approuare chi gli parerà fino al tempo della Visita.

5 Li Nouitij si confessino dal loro Padre Maestro: deputi però il Priore del luogo (quando gli parerà) qualche altro Sacerdote Eremita nostro, di zelo, e prudenza, accioche ascolti due volte l'anno le confessioni de' Nouitij.

6 Quelli, che si troueranno in viaggio, ò giungeranno alli nostri Hospitij, & altri luoghi della Congregatione, si possono confessare da qualsiuoglia Sacerdote de' nostri, esposto dal Superiore; e non hauendo commodità di esposti, possano confessarsi da altri Sacerdoti nostri, benché non esposti, ouero da altro Sacerdote, ò Regolare, ò Secolare: dichiarando però, che ciò s'intenda quando si fa per necessità, e non in fraude, perche in tal caso la confessione farebbe nulla.

7 Se oecorrerà, che alcuna persona secolare

voglia confessarsi da' nostri Eremiti (il che si faccia senza retributione, e non per ordinario) il Superiore gli deputi il Sacerdote, che prima sia stato approuato per idoneo dal Diocesano, e che habbia piena notitia de' Casi Riseruati, ne' quali (se il Confiteute sarà innodato) lo rimetta al suo Giudice Ordinario.

8. Si esorta poi per le viscere di Giesù Christo ciascun Prelato, e Superiore, che non sia negligente, ma sollecito, e zelante, circa la cura dell' anime de' Fratelli.

9. Si dichiara poi, che per la medesima autorità di absoluere habbia il Confessore esposto dal Priore, che il Priore istesso; se però questo non si riserua specialmente, & espresamente qualche Caso, ò Censura, nel che si offerui il Decreto di Clemente VIII. circa i Casi Riseruati; ma la Censura per la percossione del Clerico, se sarà publica, s'intenda sempre riserbata al Priore.

10. Quello che si è detto circa la frequenza della Confessione, s'intenda anco della santa Communione; cioè, che gli Eremiti non Sacerdoti, debbano comunicarsi tutti ogni Domenica dell'anno; se però non parerà al Superiore, per l' occorrenza di alcuna Festa solenne vicina, ò altra ragione uol causa preuenire, ò differire la Communione, eccetto nelle Domeniche dell' Aumento, e della Quaresima; ne' quali tempi non si deue tralasciarle in alcun modo.

11. Il Giouedi santo tutti, tanto Sacerdoti, quanto non Sacerdoti, si comunichino dal Su-

periore loro, che in quel giorno dourà celebra-  
re: e quante volte anderanno alla santa Com-  
munionne più insieme, deuono seruare l'ordine  
della precedenza fra loro, secondo il grado, o il  
tempo della Professione, andando à due, à due  
all'Altare, portando tutti il Mantello, & i Sacer-  
dotti la Stuola al collo sopra di quello, e tutti con  
ogni possibil modestia, diuotione, e riuerenza.

12 Chi vorrà più spesso, o più di rado pigliar  
questo santissimo Sacramento, lo potrà fare con  
licenza del suo Superiore, e non altrimenti; e chi  
trasgredirà quest'ordine, sia ripreso, e penitentia-  
to dal Superiore.

13 In ogni Eremo, e luogo della Congrega-  
tione, doue si offitia in Choro, deue conseruarsi  
il santissimo Sacramento nel suo Tabernacolo  
ben custodito, e serrato con la chiaue, & ogni set-  
timana si dourà rinuouare.

14 Sappiano finalmente gli Eremiti nostri,  
che tutta la dottrina degl'istrumenti data qui  
nella santa Regola, e Costituzioni, deue seruire  
alla riforma principalmente del loro interiore,  
& alla mortificatione di loro stessi: percioche  
gli essercitij corporali sarebbono di poco vtile,  
se non fossero con la vera pietà accompagnati.  
E chi viuerà nella solitudine in altro modo, sarà  
à guisa d'vn sepolcro imbiancato, che (come di-  
ce il Saluatore) par bello di fuori, ma dentro è  
pieno di ossa, e cose schife.

## Dell'Vbbidienza . Cap. V.



*L* Primo grado dell'vbbidienza, è vbbidire senza indugio, e questa si conuiene à quelli, i quali niuna cosa stimano essere a se più cara, che Christo, per lo seruitio santo, che hanno promesso, ò per tema, che hanno del fuoco infernale, ouero per la gloria di vita eterna. I quali, subito che alcuna cosa à loro vien comandata dal Maggiore, come se fosse loro comandata diuinamente, non fanno mettere alcuno indugio à farla. De' quali dice il Signore: Per lo solo vditto dell'orecchio mi vbbidisci. E similmente dice alli Dottori, e Maestri: Chi ode voi, ode me. Questi tali a l'unque lasciando subito stare le cose proprie, & abbandonando la propria volontà, subito disoccupate le mani, e lasciando imperfette tutte le cose, che faceuano, co'l pronto piede dell'vbbidienza seguitino con fatti, e con opere la voce di chi loro comanda: e quasi in vn momento insieme, e prestamente si finisce il predetto commandamento del Maestro, e la perfetta vbbidienza del discepolo, nella velocità del timore di Dio, i quali con grande affetto desiderando salire alla vita eterna, prendono la stretta via; della quale dice il Signore: Stretta è la via, che conduce alla vita. E non viuendo à suo modo, nè vbbidendo a i proprij desiderij, e piaceri: ma caminando secondo il parere, e commandamento altrui, desiderano, viuendo ne' Monasterij hauere Ab-

bate sopra capo . Senza dubbio questi tali imitano quella sentenza del Signore, che dice : Io non son venuto a fare la volontà mia , ma di Colui che mi hà mandato . Ma questa sì fatta vbbidienza all' hora sarà accetta a Dio , e grata a gli huomini, quando quello che è comandato non si farà con timore , non tardamente, non tiepidamente , ouero con mormoratione, ò risposta, che non gli piaccia di farla: imperoche l'vbbidienza, che si rende a i maggiori, si rende a Dio : perche egli proprio disse : Chi ode voi, ode me. E bisogua che da' discepoli con buono , & allegro animo sia fatta , perche Dio ama il datore allegro . E per tanto, se il discepolo vbbidisce mal volentieri, e mormorerà, non solo con la bocca, ma anco col cuore , ancorche adempia, e faccia il commandamento; nondimeno non sarà accetto a Dio, il quale risguarda il cuore di quello , che mormora . E per questa tale opera non acquista alcuna gratia; anzi incorre nella pena de' mormoratori : se già soddisfacendo non si emenderà .

### COSTITVTIONE.

**P** Erche dall' offeruanza di quelle cose, che nel presente Capitolo della santa Regola si contengono, pende la conseruatione del buon stato, e disciplina Regolare; douranno perciò i nostri Eremiti con molta diligenza esercitarsi nel praticare i documenti, che il santissimo Padre ci dà, descrinendo le condizioni della perfetta vbbidienza .

2 In tutte le cose siano al loro Superiore debitamente soggetti, nè presuma alcuno di far cosa contra il commandamento, ò volontà loro, essendo cosa molto ragioneuole, che iui debba esser maggiore obseruanza d'vbbidienza, doue è più austerò, e perfetto modo di viuere. E però si ammoniscono gli Eremiti nostri di non far cosa alcuna, se non quelle, che il commune vso comporta; non esercitino arte veruna; non trasportino da vn luogo alcuna cosa propria, a quello d'vn altro; nè di vna Cella ad vn altra; non guastino, ò disfaccino in quelle alcuna cosa; non taglino, ò alterino vestimenti di alcuna sorte; nè faccino straordinario esercizio, benchè spirituale, senza saputa, e permissione del suo Superiore. S'astenghino ancora da quelle cose, che, ò con parole, ò per legge sono loro prohibite, anzi tenghino per piacere il far con licenza del Superiore quelle cose ancora, che senza licenza sarebbe lor lecito di fare; e si sforzino d'adempi- re con ogni loro potere tutto quello, che si contiene, tanto nella santa Regola, quanto in queste Costituzioni.

3 Et à maggior perfectione di dispreggio della volontà propria, sappiano gli Eremiti nostri d'hauer col Voto dell'Vbbidienza rinuntiato affatto à tutti i priuilegi, gratie, indulti, ouero concessioni ottenute per innanzi da essi à proprio fauore dalla Sede Apostolica; ò che habbino mira alla singularità della vita, ò alla promotione à gli Ordini sacri, ò all'essentione della

foggettione; e finalmente à qualunque effetto della propria volontà.

Della Taciturnità. Cap. VI.



Acciamo quello, che dice il Profeta: Io mi proposi di custodire le vie mie, per non peccare con la lingua mia; hò messo la guardia alla mia bocca, diuenni muto, mi sono humiliato, e mi sono guardato da dire anco le cose buone. *Quà dimostra il Profeta, che se alcuna volta si debba tacere, e guardare da i ragionamenti buoni per seruare la taciturnità, e silentio; quãto maggiormente si deue cessare dalle male parole: per la pena del peccato? Per la grauità dunque del silentio, à i perfetti discepoli, di rado si conceda licenza di parlare anco di cose buone, sante, e di edificatione: perche è scritto: Nel molto parlare non scamperai dal peccato. Et altroue: La morte, e la vita è nelle mani della lingua. Imperoche parlare, & insegnare, si conuiene al Maestro; e tacere, & udire, al discepolo. E per tanto se bisognerà dimandare, al Maggiore d'alcuna cosa, dimandisi con ogni humiltà, soggettione, e riuerenza; Ma le scurrilità, ouero parole otiose, ò che muouono à riso, con eterna clausura in tutti i luoghi danniamo, & a così fatto parlare non permettiamo, che il discepolo, in niun modo apra la bocca.*

## COSTITUZIONE.

**L**A taciturnità è santissima, purché non passi il segno della ragione, la quale insegna il tempo di tacere, e di parlare. E perché questa dottrina di S. Benedetto della custodia della lingua, deue offeruarsi secondo il tempo, e luogo, e secondo ricerca la necessità, e carità; però deue alle volte il Superiore concederne dispensa, & altre volte no. Si dichiara dunque, esser giorni affatto indispensabili tutte le Domeniche dell'anno, e tutte le Feste comandate dalla Chiesa, e da queste Costituzioni: Tutte due le Quaresime, i Venerdì di tutte le settimane; e tutti gli altri giorni, ne quali per qualche cagione si trasferisce l'astinenza: e dalla Compieta di ciascun giorno, sino à Prima del giorno seguente. Similmente l'hore deputate per l'Estate al dormire, & all'oratione.

**2** Così sono ancora alcuni luoghi, che non ammettono dispensa alcuna di silentio, come è la Chiesa, il Vestibolo di essa, la Sagristia, il Capitolo delle Colpe, il Refettorio: E di più si proibisce ancora ne i giorni, che si dispensa il silentio, il parlare per le strade, che sono fra le Celle, e nelle piazze auanti le porte della Chiesa, e nel cortile della porta dell'Eremo.

**3** All'incontro si conceda loro qualche licenza di poter parlare in alcuni giorni, & hore di sopra proibite, ricercando così l'humana condizione,

tionone, & anco la carità fraterna : E però la Domenica della Quinquagesima, e la Festa di San Martino (perche douendo cominciarfi le Quaresime, gli Eremiti sogliono in detti giorni con carità ricrearsi insieme) si dispensa il silentio dall' hora di Prima, sino alle quattr'hore di notte, eccettuandone però sempre la Chiesa, Sagristia, Capitolo, e Vestibolo, e purche si dichino all'hore debite i diuini Offitij in Choro.

4 Ottenne poi la laudabile consuetudine, che due volte la settimana nell'Inuerno, e tre volte nell' Estate, il Superiore entrato con i Frati nel Vestibolo della Chiesa, dopo l' hora di Prima, dispensi il silentio, la qual dispensa non deue durare più, che sino all' hora di Compieta: intendendo per l'Inuerno, dalla Festa dell'Esaltatione della santissima Croce, sino à Pasqua di Resurrectione; e l'Estate il restante dell'anno. L'Inuerno dunque facciasi la dispensa del silentio la terza, e quinta Feria; ma nell' Estate vi si aggiungi il Sabbatho, ne i quali giorni, ò in alcuno di essi, se occorrerà Festa di precetto, si trasferisce la dispensa in vn' altro giorno non impedito da Festa; e se fosse Festa ogni giorno della settimana, si faccia nella minor Festa, che vi sarà: di maniera, che non si lasci di dispensare il silentio per due giorni l'Inuerno, e tre l'Estate. Guardinsi però che in questi abboccamenti non si tratti mai di cosa secolare, irreligiosa, ò vana.

5 E perche il silentio si rompe, e distrugge non solo con le parole, ma con ogni altro im-  
por-

portuno rumore, perciò si astenghino da ogni strepito, ò manuale effercitio, tanto vicino alla Chiesa, mentre si celebrano le Mefse, & i diuini Offitij, quanto nelle Celle, vie, e luoghi publichi, mentre si fa oratione, ò si dorme; e fe alcuno al tempo del fientio andarà all' altrui Cella, ò farà strepito notabile, mentre si dicono i diuini Offitij, e si fa oratione, ò si dorme, massimamente di notte; ne dichi sua colpa in Capitolo, e fecondo la qualità della colpa, sia dal Superiore penitentiato. E chi hauerà trasgredito circa il fientio semplicemente, parlando piu à lungo che per il dire d'vn *Miferere*; sia priuato della portione de' frutti, che se li deuono in quel giorno, ouero della prima portione, che gli tocca: così si rimuouono da nostri Eremiti in tutto gli Vecelli, che sono garruli, e delitiosi, e gli Animalì atteggiatori, e iarrabili; si permettono solo i Cani per guardia doue sono necessarij.

6 I Nouitij non deuono parlar mai con Professi senza licenza del loro P. Maestro per quelli, e del Priore per questi. Con forastieri poi, ò secolari, ò Religiosi, parenti, amici, & operari, non sia lecita conuersatione alcuna, se il Superiore, per qualche causa ragioneuole non lo comanderà, ò permetterà.

7 Ricordisi ciascuno, che mentre si suona à Prima, riuolto con la mente à Dio, debba dire ogni giorno questo verso del Salmo *Pone Domine custodiam ori meo, & ostium circumstantie labijs meis*: *Non declines cor meum in verba malitie ad*

*excusandas excusationes in peccatis.*

Dell' Humiltà. Cap. VII.



*A Diuina Scrittura, fratelli, ci chiama dicendoci. Chiunque si essalterà, sarà humiliato, e chi s'humiliarà sarà essaltato. Quando dunque dice così, viene à mostrarci, che ogni essaltatione è specie di superbia: Dalla qual cosa, mostra guardarci il Profeta, quādo dice: Signore, il cuor mio non s'è essaltato, nè gli occhi miei si sono eleuati in alto, nè caminai in cose grandi, nè in cose marauigliose sopra di me: ma che feci? se io di me medesimo non sentiuu humilmente; ma essaltai l'anima mia, retribuisci all'anima mia, sì come à fanciullo dislattato dalla madre sua. Onde fratelli se vogliamo salire alla più alta cima della somma humiltà, e velocemente peruenire a quella celeste essaltatione, alla quale si ascende mediante l'humiltà della presente vita, ci bisogna con l'opere nostre accedenti drizzare quella scala, che apparue in sonno a Giacobbe, per la quale gli erano mostrati gli Angeli, che discendeuano, e saluano; per lo qual discendere, e salire, senza dubbio niuna altra cosa intendiamo se non che per superbia si discende, e per humiltà si ascende. Et essa scala dritta, significa la nostra vita in questo secolo, la quale humiliato che s'è il cuore, è drizzata dal Signore verso il Cielo. Perche i lati di essa scala, dicono, che sono il nostro corpo, e l'anima; ne i quali lati la diui-*

na vocatione hà inserto diuersi gradi d'humiltà, ouero di disciplina, accioche noi per essi ascendiamo.

Il primo grado adunque dell'humiltà è, se ponendosi il Monaco sempre il timore di Dio innanzi à gli occhi, al tutto guarderassi di non mai dimenticarselo, e sempre si ricordi di tutte le cose comandate da Dio: e che quelli i quali dispreggiano Dio, incorrono per i loro peccati nelle pene infernali. E sempre nell'animo suo rinolghi la vita eterna, preparata a quelli che temono Dio, e guardandosi ogn'hora da' vitiij, e peccati, cioè, delle cogitationi, della lingua, degli occhi, delle mani, de' piedi, e della propria volontà, s'affretti di tagliar via tutti i desiderij carnali. Pensi l'huomo di esser sempre, e ad ogn'hora dal Cielo riguardato da Dio; & in ogni luogo i suoi fatti esser veduti dall'aspetto della Diuinità, & ogn'hora esser dagli Angeli annunciati a Dio. E questo ce lo manifesta il Profeta, quando mostrandosi Dio essere sempre presente alle cogitationi nostre, dice: Dio sottilmente cerca, & esamina i cuori, e le reni: Et ancora: Il Signore sà le cogitationi degli huomini, imperoche sono vane. Et ancora dice: Tu hai inteso le mie cogitationi da lontano, e che la cogitatione dell'huomo si confesserà a te. Imperò accioche l'humile fratello sia sollecito circa le cogitationi sue peruerse, dica sempre nel cuor suo: All'hora sarò senza macchia innanzi alla diuina presenza, quando delle mie iniquità mi guarderò. Et in tal modo ci è vietato a fare la propria volontà, quando la Scrittura ci dice: E dalla volontà tu ti guarda. Et ancora preghiamo il Signore nell'oratione, che sia fatta in

noi la sua volontà. Ragioneuolmente adunque ci è insegnato di non fare la propria volontà, quando ci guardiamo da quello, che la Scrittura dice: Sono alcune vie, che paiono a gli huomini diritte, e buone, il fine delle quali ne sommerge nel profondo dell' Inferno. E quando anco ci guardiamo da quello, che è detto de i negligenti: Sono corrotti, e fatti abomineuoli ne i loro piaceri. Quanto a i desiderij carnali, dobbiamo credere, che sempre Dio ci sia presente, dicendo il Profeta al Signore. Innanzi a te Signore, è ogni mio desiderio. Dobbiamo dunque guardarci dal cattiuo desiderio, perche la morte è posta appresso l' entrata della diletatione. Onde ne commanda la Scrittura, dicendo. Non andare dopo le tue concupiscenze, e desiderij. Se adunque gli occhi del Signore veggono sottilmente i buoni, & i rei, e se il Signore sempre dal Cielo risguarda sopra i figliuoli degli huomini, per vedere se si troua alcuno, che conoschi Dio, o che lo cerchi, e se dagli Angeli a noi deputati ogni dì, e ad ogni hora, sono annunciate le opere nostre al Signore, e Creator nostro Dio; per certo fratelli, sempre ci douemo guardare, si come dice il Profeta nel Salmo: Che mentre decliniamo nel male, e diuentiamo inutili, Dio non ci risguardi, e perdonandoci in questo tempo per la sua pietà, & aspettando, che in meglio ci conuertiamo nel futuro secolo, non ci dica; Tu facesti le tali, e tali cose, & io mi tacqui.

Il secondo grado dell' humiltà è, se non amando l'huomo la propria volontà, non si diletta adempire i suoi desiderij; ma seguiti quella voce del Signore, che dice:

dice: Non sono venuto à fare la mia volontà; ma quella di Colui, che mi hà mandato. *Similmente dice la Scrittura.* La propria volontà hà pena, e la necessitá partorisce corona.

Il terzo grado dell' humiltà è, che l' huomo per amor di Dio, e con ogni vbbidienza sia soggetto al suo Maggiore, imitando il Signore, del quale dice l' Apostolo: Che fù vbbidiente sino alla morte.

Il quarto grado dell' humiltà è, se in essa vbbidienza incontrando l' huomo cose dure, e contrarie, ouero essendogli fatte qual si uogliono ingiurie con tacita conscienza, abbracci la pazienza, e sopportando non si stracchi, nè si parta, dicendo la Scrittura: Chi persevererà infino alla fine, sarà saluo: Et altrove: Confortisi il cuor tuo, & aspetta il Signore; e mostrando in che modo il fedele debba sopportare per il Signore tutte le cose, etiam di contrarie, dice in persona di essi sofferenti: Per cagione tua siamo tutto il giorno tormentati à morte, & estimati come pecore da macello; e sicuri della speranza della diuina retributione, con allegrezza soggiungendo, dicono: Ma in tutte queste cose siamo vincitori, per amore di colui, che ci hà amati; e similmente la Scrittura in altro luogo dice: Tu Dio ci hai prouati, & esaminati mediante il fuoco, come si examina l' argento: Tu ci conducesti nel laccio, & hai posto le tribulationi sopra le nostre spalle. E per mostrarme, che ci bisogna stare sotto il Prelato, soggiunge dicendo: Tu hai posto huomini sopra i capi nostri.

Questi tali certamente adempiono anco il con-

mandamento del Signore, mediante la pazienza nelle cose auerse, e nell'ingiurie; peroche essendo percossi in vna guancia, porgono l'altra; & a chi loro toglie la tonica, lasciano anco il mantello, & essendo angariati, e fatti andare per forza vn miglio, di loro volontà vanno due: e con l'Apostolo Paolo sostengono i falsi fratelli, & ogni persecutione, benedicendo quelli, che li maledicono.

Il quinto grado dell'humiltà è, se il Monaco non asconderà al suo Abbate alcuno de i mali pensieri, che gli vengono in cuore, ouero i mali, che occultamente hà commessi; ma humilmente à lui li confesserà: al che fare la Scrittura ci conforta dicendo: Scuopri al Signore la via tua, e spera in lui. Et altrove dice: Confessatiui al Signore, perche è buono, & in eterno dura la misericordia sua. E similmente il Profeta dice: Io ti hò manifestato il mio peccato, e non ti hò nascosto le mie ingiustitie, anzi hò detto con fermo proposito. Io pronuncierò, e confesserò contra me stesso le mie ingiustitie al Signore; e tu perdonasti l'impietà del cuor mio.

Il sesto grado dell'humiltà è, se il Monaco sia contento d'ogni viltà, & estremità, & à tutte le cose à se ingiustamente auenute si giudica come male, & indegno operario, dicendo col Profeta: A nulla son ridotto, e non me n'era accorto; come vn giumento sono diuentato appresso di te, & io sempre te co-

Il settimo grado dell'humiltà è, se il Monaco, non solamente dica con le parole, ma anco creda nel più inti-

intimo del suo cuore, esser' egli inferiore, e più vile di tutti, humiliandosi, e dicendo col Profeta: Io sono vn verme, e non vn'huomo, obbrobrio degli huomini, & abiettione della plebe, essendo esaltato, mi sono humiliato, e confuso. *E similmente*: Buon per me, che mi hai humiliato, accioche io impari i tuoi comandamenti.

*L'ottauo grado dell'humiltà è, se il Monaco niuna cosa faccia, se non quello, che la commune Regola del Monasterio, ò gli essempi de' Maggiori lo confortano, e gli suadono.*

*Il nono grado dell'humiltà è, se il Monaco raffreni la lingua dal parlare, e tenendo silentio, non parli prima, che sia addimandato: mostrandone la Scrittura, che nel molto parlare non si fuggirà il peccato; e che l'huomo loquace non sarà indirizzato sopra la terra.*

*Il decimo grado dell'humiltà è, che il Monaco non sia facile, nè pronto à ridere, perche è scritto: Lo stolto esalta la voce sua nel riso.*

*L'undecimo grado dell'humiltà è, che il Monaco quando parla, parli pianamente, senza ridere, humilmente con grauità, poche parole, ragioneuoli, senza gridare, essendo scritto: Il sauiò si fa conoscere à poche parole.*

*Il duodecimo grado dell'humiltà è, che il Monaco non solamente col cuore, ma con esso corpo dimostri sempre à quelli, che lo veggono, humiltà, cioè nell' essercitio, nel Monasterio, nell' Oratorio, nella via, nel campo. E breuemente douunque si trouerà, sedendo, andando, ò stando in piedi, stia sempre col*

capo chino, e con gli occhi fissi in terra, stimandosi sempre colpeuole de' suoi peccati. E di già pensi essere presentato al tremendo Giudicio di Dio, dicendo sempre nel suo cuore quello, che disse il Publicano Euangelico stando con gli occhi fissi in terra: Signore non son degno io peccatore di leuare gli occhi miei verso il Cielo. E col Profeta ancora: Io mi sono piegato, & humiliato da ogni parte. Poi dunque che il Monaco sarà salito sopra tutti questi gradi d'humiltà, subito peruerrà a quella carità di Dio, la quale essendo perfetta, scaccia via il timore: mediante la quale comincierà ad offeruare per una santa usanza, quasi naturalmente senza fatica alcuna, tutte quelle cose, che prima senza timore non offeruaua: non più per timore dell' Inferno, ma per amor di Dio, e per la buona consuetudine fatta, e diletta- zione delle Virtù: il che il Signore si degnerà dimo- strare nel suo operario mondo da' vity, e da' peccati, mediante la gratia dello Spiritosanto.

### COSTITVTIONE.

**E** Così santa, e di sì grande vtilità la dottrina di questo Capitolo, che da per se sola deue inuitarci allo studio di essa, onde è superfluo ag- giunger' altro, eccetto che raccomandare à cias- cun' Eremita nostro l' esatta offeruanza di quan- to in essa ci si propone.

Degli Offitij diuini da dirsi nelle notti.

Cap. VIII.



*El tempo dell' Inuerno, cioè dalle Calende di Nouembre, insino à Pasqua, secondo vna ragioneuole consideratione, è da leuarsi all' ottaua hora di notte: accioche dormito, che haucran- no i Fratelli poco più della metà della notte, già digesti si leuino, e quel tempo, che resta dopo le Vigilie, si spenda in meditationi; eccetto quelli Fratelli, che hanno anco bisogno d' imparare alcuna cosa circa il Salterio, ouero Lettioni. Ma da Pasqua, sino alle sopradette Calende di Nouembre, così si tempri l' hora di dire le Vigilie, che fatto vn breuissimo intervallo, nel quale i Fratelli possino uscir fuori a' bisogni della natura, subito si comincino le Laudi; le quali si debbano dire; incominciando la luce del giorno.*

COSTITVTIONE.

**I** **Q**uel che ordina qui la santa Regola, che dalle Calende di Nouembre, insino a Pasqua, si habbia da leuare alle otto hore: non si deue intendere, che in tutto questo tempo si habbia da leuare sempre alla medesima hora; ma come si accenna in quelle parole (secondo vna ragioneuole cōsideratione) che conforme la lunghezza, ò la breuità della notte, l' hora si deue anticipare, ò posporre.

2 Onde dalli 13. di Settembre, il primo segno di Matutino si suoni à sett' hore, poi dalli 7. d' Ottobre ascendendo, quasi per suoi gradi, à sett' hore, e mezza. Così al primo di Nouembre si suoni à ott' hore. Al contrario poi dalli 10. di Febraro, ritirandosi à poco à poco, si dia il detto segno à sett' hore, e mezza: Dalli 7. di Marzo à sett' hore: Dalli 2. di Aprile, à sei hore, e mezza; e dalli 25. à hore sei: e dalli 9. di Maggio, à cinqu' hore, e mezza; e dalli 2. di Giugno, à cinqu' hore.

3 In oltre crescendo di nuouo la notte, di nuouo si tiri auanti il segno: onde dalli 10. di Luglio, si suoni à hore cinque, e mezza: e dal primo di Agosto, à sei hore; e dalli 20. del detto, sino alli 13. di Settembre, à sei hore, e mezza: Si eccettua la Notte di Natale, nella quale il Matutino si dice alle sei hore.

4 Il segno di Matutino si suoni due volte, come anco l' altre Hore Canoniche: Il primo segno di Matutino l' Inuerno durerà tanto quanto sia lo spatio del dir cinque *Miserere*: Ma nell' Estate solo di quattro, con l' intervallo di due *Miserere* fra il primo, e l' ultimo segno: ma l' ultimo farà solo d' vn *Pater noster*, & vn' *Aue Maria*.

5 Vdito che si sia il segno di Matutino leuandosi subito tutti, preparinsi à tant' opera, & alzando la mente à Dio, dichino qualche diuota Oratione, ò Salmo, ouero contemplino qualche Misterio della Passione di Christo, ò altro, affrettando il passo con modesta grauità verso la Chiesa, doue arriuato che sarà l' Eremita, scopertosi

tosì primieramente il capo, nell'entrare si asperga con l'Acqua benedetta, dicendo : *Asperges me, &c.* il che deue offeruarsi, non solo entrando; ma anche uscendo dalla Chiesa : dipoi soggiunga; *Introibo in domum tuam, adorabo ad templum sanctum tuum, & confitebor nomini tuo Domine, &c.* Et inginocchiatosi auanti l'Altare, poiche haue- rà fatto alquanto di oratione, e finito il primo segno, si leui, & entrato in Choro, si metta nel suo luogo, aspettando il cenno del Superiore d' incominciare l' Offitio. Nell' altre hore, e tempi, sempre che si entra in Chiesa, si entri col capo discoperto, benche sia grandissimo freddo, e con vn ginocchio solo piegato à terra, innanzi all' Altare similmente s'inchini, e poi entri in Choro.

Quali Salmi si debbano dire nell' Hore  
della notte. Cap. IX.

**N** El tempo dell' Inuerno, detto prima il Verso, Deus in adiutorium meum intende, poi si debba dire tre volte, Domine labia mea aperies, al quale Verso si debba soggiungere il terzo Salmo, e la Gloria: E dopo questo si debba dire, ouero cantare il Salmo nonagesimo quarto, con l' Antifona: Dopo seguiti l' Ambrosiano, & appresso sei Salmi con l' Antifone: i quali Salmi finiti, e detto il Verso, dia la Benedittione l' Abbate; e sedendo tutti nelle loro sedie, siano lette da' Fratelli successiuamente nel Libro sopra il Leggio, tre Lettioni, infra

le quali si cantino tre Responsorij, cioè due senza Gloria, e dopo la terza Lettione, quello che canta detti Responsorij, dica la Gloria, la quale subito che egli incomincia à dire, tutti si leuino da sedere, ad honore, e riuerenza della santissima Trinità. E siano i detti Libri, ne i quali si hanno à dire le dette Lettioni della diuina Scrittura, sì del Vecchio, come del Nuouo Testamento: e le loro espositioni siano fatte da nominatissimi Ortodosi, e Cattolici Padri. E dopo queste tre Lettioni, e loro Responsorij, seguitino gli altri sei Salmi, da cantarsi con l'Alleluia, e detti questi, si recita la Lettione dell' Apostolo, il Verso, la Supplicatione delle Litanie, cioè Kyrie eleison, e così si finischino le Vigilie notturne.

### COSTITUZIONE.

1 **D**ouendosi offeruare à pieno l'ordine del Breuiario Monastico, basta solo mostrar qui il modo, e le cerimonie del celebrare gli Offitij notturni. Alla fine dunque del secondo segno, fatto cenno dal Superiore di cominciar l'Offitio, tutti si leuino in piedi, e profondamente inchinati, dichino in segreto, il *Pater noster*, l'*Aue Maria*, & il *Credo*: il che finito, dando di nuouo il segno il Superiore, tutti s'alzino. Et il Sacerdote Heddomadario cominci il *Deus in adiutorium* &c. il che quando si dice, tutti voltati all'Altare, si faccino il segno della Croce; e quando si dice, *Domine labia mea aperies*, segnino col dito grosso la bocca solamente. Al *Gloria Patri*, di nuouo da

da ambedue i lati del Choro, riuolti l'vno verso l'altro, s'inchinino bassamente, dipoi stando in piedi seguitino il rimanente.

2 Finche si dice il Salmo, *Venite exultemus*, &c. di nuouo voltino la faccia loro all'Altare, il che anco osseruar si deue, quando si legge l'Euangelio all'Altare. Il medesimo faccia il Sacerdote, quando recita i Capitoli, le Antifone, al *Magnificat*, & al *Benedictus*, e l'Oratione: e quando il Chierico pronuntia i Responsorij breui, i Versicoli, e quando recita le Lettioni dell' Offitio piccolo della Madonna, e de' Morti.

3 Le tre Lettioni, che il nostro santo Padre, qui commanda, che si legghino vicendeuolmente in Choro, le deue dire l'ultimo, ò inferiore del Choro opposto all' Heddomadario, dimandata prima la Benedittione, purchè le Lettioni non sian prese dall' Homilia sopra l' Euangelio corrente, percioche in questo caso tocca al Sacerdote Heddomadario il leggerle. I Responsorij poi faranno detti dal Chierico Heddomadario. Quando il Superiore fa lui l' Offitio, come nelle Feste solennissime, non dourà esso leggere le Lettioni dell' Homilia, ma il Sacerdote Heddomadario.

4 Negli Eremiti oue sono sei Sacerdori, oltre il Priore in Choro; il Priore non è obligato far l'Heddomada, se non l'Offitio nelle Feste solennissime: il che però s'intende quando li sei Sacerdoti fanno effectiuamente l' Heddomada da Sacerdoti. Quando poi il Priore farà l' Heddomada,

da, il Sacerdote à lui vicino leggerà le Lettioni dell'Homilia; e così dourà offeruarfi, perche non è conueniente, che il Prelato riceua beneditione dal suddito, il che però non s'intende del Superiore.

Come si dichino le Laudi la notte in tempo di Estate. Cap. X.



*A Pasqua sino alle Calende di Nouembre, si dice tutta la quantità de' Salmi, che si è detta di sopra: ma non si leggono già le Lettioni nel Libro, per la breuità delle notti; ma in luogo delle dette tre Lettioni, se ne dica à mente una del Testamento Vecchio, dopo la quale si soggiunga vn breue Responsorio; e tutte l'altre cose si facciano, come di sopra si è detto: cioè, che alle Vigilie della notte, non si dica mai manco di dodici Salmi, oltre il terzo, & il nonagesimo quarto.*

Come si debbano celebrare le Vigilie delle Domeniche. Cap. XI.



*L giorno della Domenica i Monaci si leuino alle Vigilie più per tempo, & in dirle si tenga quest' ordine: cioè che detti ( come di sopra ordinammo ) sei Salmi, & il Verso, sedendo tutti per ordine distintamente nelle sedie; si leggano nel Libro, come di sopra dicemmo, quattro Lettioni, con i loro*

i loro Refponforij, e folo nel quarto Refponforio, fi dica dal Cantore la Gloria: la quale fubito, che lui comincia, tutti con riuerenza fi leuino sù: dopo le quali Lettioni, fequitino per ordine fei altri Salmi, con l' Antifona, come quelli di fopra, e fimilmente il Verfo: dopo quefto, di nuouo fi legghino altre quattro Lettioni, con i loro Refponforij, fecondo l'ordine fopradetto, dopo le quali fi dichino tre Cantici de' Profeti, fecondo che ordinerà l' Abbate, i quali Cantici fi falmeggino con l' Alleluia: E detto che fi farà il Verfo, e l' Abbate haurà dato la Benedittione fi legghino altre quattro Lettioni del Nuouo Testamento, fecondo l'ordine dato di fopra.

### COSTITVTIONE.

**R** Imettendoci in tutto all'ordine del nuouo Breuiario, quì folo fi hà da trattare delle Lettioni, e modo di leggerle. Ciascheduno dunque preueda, e legga accuratamente quello che hà da dire, fegnando il luogo, accioche poi non disturbi sè, & altrui.

2 Chi è vltimo nella parte del Choro all' incontro dell' Hedomadario, fenza differenza alcuna di Nouitio, ò Profeffo, deue leggere le quattro Lettioni del primo Notturmo, & il Lettore di mandi col capo chino la Benedittione nel principio di ciafcuna Lettione: e riceuuta, che l' hauerà dal Superiore, fedendo gli altri, & effo ftando in piedi, le legga, & ogni volta, che fi chiede la Benedittione, tutti fi deuono leuare, e data

la Benedittione, poi sedere: ma nessuno presume di sedere prima del Superiore .

3 Le Lettioni del secondo Notturmo, si leggino da quello, che stà vicino immediatamente sopra detto Lettore nell'istessa parte del Choro. Ma le Lettioni del terzo Notturmo, che si dicono ordinariamente dell' Homilia, le deve dire sempre il Sacerdote Heddomadario; Tutte le Lettioni si leggeranno da i sudetti Lettori ne i proprij luoghi.

4 Il Sacerdote Heddomadario è quello, che comincia l'Offitio in tutte l' Hore, sì di giorno, come di notte, il quale dirà parimente a tutte l' Hore i Capitoli, l' Antifone al *Magnificat*, e *Benedictus* nell' Offitio regolare. L' Antifone, e Versicoli delle Commemorazioni; & anco il Versetto con la sua Oratione dopo l' Antifone della beata Vergine Maria nel fine dell' Offitio, & anco la *Pratiosa*, dopo Prima, con quel che segue. I Versicoli, e l' Orationi dopo i Salmi Graduali, e Penitentiali, ogni volta, che si hanno à dire con le Litanie, si dichino da esso Heddomadario, il quale è ancora obligato di celebrare ogni giorno la Messa Conuentuale, e nella seguente Domenica, e tutta la settimana, dire la Messa dopo Prima.

5 Il Chierico Heddomadario, che sarà dall' istessa parte del Choro del Sacerdote predetto, dirà l' Inuitatorio col Salmo, *Venite exultemus*, &c. l' Antifone, Versetti, e Responsorij delle Lettioni nell' Offitio regolare: Le lettioni, e Versicoli nell' Offitio piccolo della Madonna, e de' Morti.

ti. La Lettione del Martirologio, la Lettione breue dopo la *Pratiofa*, e la Lettione del Capitolo innanzi Còpieta. Intuonerà tutte l'Antifone del Salterio ne i feriali semplici, e nelle Domeniche, perche quando si dicono intiere, le dice tutto il Choro insieme. In tutte le Domeniche dell'anno, e Feste doppie all' Offitio regolare, e nelli Ann-uerfarij de' Morti, i Chierici Heddomadarij, cioè quello della settimana presente, e l'altro della passata, ambedue insieme, dichino l'Inuitatorio, e li Responsorij breui: così nelle Laudi, come ne i Vesperi in mezzo al Choro, ma ne i semidoppi semplici, e di feria, le dirà l'Heddomadario solo della settimana presente nel suo proprio luogo.

6 Il medesimo Heddomadario, nelle Feste solenni seruirà ancora alla Messa del Padre Maggiore, o del Priore celebrate: & in tutti i giorni di Festa darà a gli altri la pace, hauendola egli presa prima. E doue si trouerà vn solo Chierico, il Sacerdote vltimo di Professione, farà le funtioni solite da farsi da' Chierici, tanto in Choro, quanto nella Lettione à Compieta, & ogn'altra funtione solita da farsi da' Chierici ogni volta che quelli mancaranno, eccetto essendoui vn solo Chierico, quello debba seruire la Messa nelle solennità, dar la pace, & il resto farà l'Heddomadario.

7 Il Conuerso Heddomandario sia sollecito, acciò si ritroui in Chiesa pronto ogni volta, che sarà bisogno. E sfo accenderà le lucerne del Choro à Matutino, e le candele dell'Altare alle Laudi,

Messa,

Messa, Compierà, & anco à Vespro le Feste, e le smorzerà finito l'Offitio con diligenza: porterà la Croce andando auanti a tutti, tanto nelle Processioni, che si fanno in Chiesa, quanto a quelle, che s'indrizzano a comunicare, gl'Infermi, & a darli l'Olio santo, e seppellire i Morti: Seruirà al Sacerdote nelle Messe Conuentuali, purchè non tocchi al Superiore di celebrare nelle Feste doppie di prima Classe; al quale il Chierico Heddomadario deue seruire: Anticipi dunque il tempo, e stia preparato, accioche cominciata l'Hora, che immediatamente precede la Messa, suoni secondo il solito il segno con la Campana, e stando in ordine in Sagristia, aspetti il Sacerdote. Sarà ancora obligato di seruir la settimana seguente alla Messa, che si dice dopo Prima: Et assistere al Sacerdote in Sagristia la Domenica, rispòdendo quando benedice l'Acqua santa: e se non si trouerà presente ogni volta, che sia bisogno l'opera sua, ò se non manderà vn'altro in luogo suo, essendo egli impedito, dichi sua colpa in Capitolo, e si astenghi ciascheduna volta dal beuer vino.

8 Quando alcuno di questi, ò Sacerdote, ò Chierico Heddomadario giustamente impedito, non può trouarsi presente à fare il suo vffitio, quello che dalla medesima banda del Choro gli succede prossimo, dourà supplire per il compagno: ma all'vffitio del Contierò Heddomadario, supplischi chi è immediatamente a lui inferiore di Professione: e così i Sacerdoti nuouamente Professi finito l'anno di Professione, & viciti

vfciti di nouitiato, cominciano à fare l'Heddomada da Sacerdote.

9 Gli Heddomadarij incominciano al Vefpro del Sabbatho, fino a Nona del Sabbatho fequente inclusiue, i quali finita Nona faccino la prostratione a terra in mezzo del Choro, per gli errori, e difetti da loro commeffi in tutta la settimana.

### Seguita la fanta Regola.

**D**Opo il quarto Refponforio l' Abbate incominci l' Hinno, Te Deum laudamus; e quello finito, legga l' Abbate la Lettione dell' Euangelio, con honore, e tremore, stando tutti in piedi: la qual Lettione Euangelica finita che sarà, rifpondino tutti, Amen. E subito l' Abbate soggiunga l' Hinno, Te decet laus; e data la Beneditione, si comincino le Laudi. Il qual ordine delle Vigilie, egualmente si tenga il dì della Domenica in ogni tempo, così di Estate, come d' Inuerno, saluo se à caso ( la qual cosa non sia ) più tardi si leuaffero, imperò che all' hora, si debba abbreuiare alcuna cosa delle Lettioni, ò Refponforij, la qual cosa però al tutto s' auuertisca, che non auuenga: e se pure auuerrà, in Choro degnamente a Dio sodisfaccia quello, per la cui negligenza sarà ciò accaduto.

## COSTITVTIONE.

1 **Q** Vello, che nel Choro è Capo, e Superiore facci l'Assolutioni, che vanno auanti le Lettioni, e dia la Benedittione secondo il solito alli Lettori: intuoni il *Te Deum*; canti l'Euangelio all'Altar maggiore in mezzo con voce alta, e maggior pausa, tenendo al collo la Stuola sopra il mantello, e stando tutti in piedi, riuolti verso l'Altare, e con i lumi accesi sopra di quello. Finito che sia l'Euangelio, dichì, *Te decet laus* e l'Oratione dell'Offitio corrente: e prima che parta dall'Altare, immediatamente cominci le Laudi, dicendo: *Deus in adiutorium meum, &c.*

2 In qualunque luogo della Congregatione si trouerà il Padre Maggiore presente in Choro, esso farà le predette funtioni. Il quale anco in tutte le solennità della prima Classe, e nelle Feste della santissima Trinità, e della Circoncisione del Signore; in quelle ancora della Purificatione, Annunciatione, e Natiuità della beata Vergine Maria, farà, e guiderà l'Offitio ne i primi, e secondi Vespri; al Matutino, Laudi, e Terza; e dirà le Messa Conuentuale. Il che farà ancora ogni volta che si fa Benedittione di Candele, delle Ceneri, e dell'Oline, e quando si vestirà, ò farà Professione qualche Nouitio: Il Sabato santo ancora, e la Vigilia della Pentecoste, offeruando in tutte l'ordine del Messale.

In che

In che modo si debba celebrare l'Offitio  
delle Laudi la Domenica .

Cap. XII.



*L* giorno della Domenica alle Laudi  
in prima si dica il Salmo sessagesimo  
sesto, senza Antifona, e dopo quello,  
si dica il Salmo quinquagesimo, con  
l'Alleluia: poi si dica il centesimo de-  
cimo settimo, & il sessagesimo secon-  
do; dipoi le Benedittioni, e le Laudi, vna Lettione  
dell' Apocalisse, il Responsorio, l' Ambrosiano, il Ver-  
so, il Cantico dell' Euangelio, le Litanie, e così sia  
fornito .

COSTITVTIONE .

1 **Q**uesta parte dell' opera diuina deue esse-  
re trattata con più singolare solenni-  
tà di qualunque altra si sia, cioè con  
più alto tuono di voce, più adagio, & anco con  
lumi sù l'Altare. E perche i giorni Festiui non  
si solennizzano tutti ad vn modo, però nelli lu-  
mi dell'Altare ancora deue obseruarsi diuersità,  
e regola .

2 Nelle Feste principali della prima Classe, &  
in alcune della seconda, nelle quali celebra il Su-  
periore, e guida l'Offitio in Choro, come sopra  
si è detto, si accendono sei candele di quattr'on-  
cie l'vna: Nelle Feste della seconda Classe, se n'ac-

cendono quattro pure dell'istesso peso: ma nelle Feste doppie della terza Classe, e nelle Domeniche, se ne deuono accender quattro di tre oncie l'vna, & ogni volta che si fa l'Offitio di semidoppio, ò di giorno trà l'ottaua, ò della Madonna in Sabbatho, si deuono accendere due sole candele, di tre oncie l'vna. Quali candele, e lumi dourà accenderli il Conuerto Heddomadario, mentre si canta il *Te Deum*, e dureranno accese fino che siano finite le Laudi, e medesimamente quando si celebra la Messa Conuentuale, e mentre si dice il Vespro; ma nelli giorni feriali, ò Feste semplici alle Laudi, & al Vespro, si accende solo vna candela di due oncie auanti l'Altare, e l'istesso si fa à Compieta.

In che modo si debbano celebrare le Laudi ne i di priuati. Cap. XIII.



**N**E i giorni priuati, così si celebra l'Offitio delle Laudi: Cioè dicasi il sessagesimo sesto Salmo senza Antifona alla distesa; prolungandolo alquanto, come si fa la Domenica, accioche tutti si ritrouino al quinquagesimo, il quale si dica con l'Antifona: dopo il quale si dicano due altri Salmi secondo l'usanza, cioè la seconda feria il quinto e il trigesimo quinto. La terza feria il quadragesimo secondo, & il quinquagesimo sesto. La quarta feria il sessagesimo terzo, & il sessagesimo quarto. La quinta feria l'ottuagesimo settimo, e l'ot-  
tua-

ragesimo nono. La sesta Feria il settuagesimo quarto, & il nonagesimo primo. Et il Sabbatho si dica il centesimo quadragesimo secondo, & il Cantico del Deuteronomio, il quale si diuidi in due Glorie; per cioche tutti gli altri Cantici de' Profeti si debbano dire vno per ciascun giorno, sì come salmeggia la S. Chiesa Romana: e dopo queste cose, seguitino le Laudi, dipoi dicasi vna Lettione dell' Apostolo, il Responsorio, l' Ambrosiano, il Verso, il Cantico dell' Euangelio, le Litanie, e così sono finite. Nè mai passi l' Offitio delle Laudi, e del Vespro, che il Superiore in Choro non dica, udendo tutti nell' ultimo l' Oratione del Signore, cioè Pater noster, &c. per le spine degli scandali, che nascer sogliono accioche i conuenuti mediante la conditione promessa, che dicono nelle parole, Dimitte nobis debita nostra, sicut, & nos dimittimus debitoribus nostris: si purghino, & emendino da così fatto vitio; ma nell' altre Hore, l' ultima parte di detta Oratione in tal modo si dica forte, che da tutti si risponda, Sed libera nos à malo.

## COSTITVTIONE.

**I**L modo consueto della Congregatione, nell' intuonare i Salmi è, che quelli, che sono i primi nell' vna, ò nell' altra banda del Choro vicendeuolmente intuonino i Salmi, & i Cantici. Gli Hinni s' intuoneranno da quello, che è primo nella banda dell' Heddomadario: Ma il Superiore del Choro intuonerà nell' Offitio regolare i Cantici Euangelici, cioè il Magnificat,

& *Benedictus*, se però il Superiore predetto non facesse, ò guidasse l'Offitio: percioche douendo dire l'Antifona, non può con decoro supplire all'vno, & all'altro; onde in tal caso dourà intuonare i Cantici chi in Choro farà primo dopo detto Superiore.

2 Il medesimo Superiore reciterà ancora con alta, & intelligibile voce tutto il *Pater noster*, dopo il *Kyrie eleison*, tanto nelle Laudi, quanto nel Vespro; & il *Kyrie eleison*, comincerà sempre dalla banda del Priore, ancorche non sia in Choro, eccetto nelli Salmi Graduali, quando finisce il *Gloria Patri*, dalla banda del Superiore.

3 Intuonerà il Superiore l'Antifone della beatissima Vergine nel fine dell' Hore, cioè la *Salve Regina*, &c. *Alma Redemptoris* &c.

### In che modo si celebrino le Vigilie nelle Feste de' Santi. Cap. XIV.



Elle festiuità de' Santi, & in tutte le solemità, si faccia come di sopra habbiamo detto douersi fare il giorno della Domenica, eccetto che si dicono i Salmi, l'Antifone, e le Lettioni appartenenti a quel giorno, e festiuità; ma il modo sopra detto sia seruato.

In quali tempi si dichi *Alleluia* .

Cap. XV .



*Alla santa Pasqua sino alla Pentecoste, così nelli Salmi, come nelli Responsorij, senza intermissione si dica Alleluia: ma dalla Pentecoste infino al principio di Quaresima, ogni notte si dica solo a i Notturni con li sei ultimi Salmi. E fuori della Quaresima ogni Domenica, i Cantici, le Laudi, Prima, Terza, Sesta, e Nona, si dicano con l'Alleluia: & il Vespro si dica con le sue Antifone: ma li Responsorij mai si dicano con l'Alleluia, se non da Pasqua, sino alla Pentecoste.*

In che modo i diuini Offitij si celebrino il giorno . Cap. XVI.



*Come dice il Profeta, Io ti hò lodato sette volte il giorno. Il qual sacro numero settenario, così sarà da noi adempito, se nel tempo delle Laudi, di Prima, Terza, Sesta, Nona, Vespro, e Compieta, pagheremo il debito di nostra seruitù, perche di queste Hore intese il Profeta, quando disse: Sette volte il giorno ti hò lodato. E delle Vigilie Notturme quando disse: A mezza notte mi leuaua à confessarti. In questi tempi adunque delle Laudi, Prima, Terza, Sesta, Nona, Vespro, e Compieta, rendiamo laude al no-*

stro Creatore sopra gli giuditij della giustitia sua, & à confessarlo, e lodarlo leuiamoci la notte .

## COSTITVTIONE.

1 **S**E bene i Conuersi non son tenuti à recitare i diuini Offitij, nientedimeno per essere ancora essi Religiosi, non possono scularsi in modo alcuno di non hauere come gli altri à lodare Dio sette volte il giorno, e leuarsi à mezza notte à confessarlo. Per questo sì come è antica consuetudine, sono obligati à recitare ogni giorno le sottoscritte Orationi in cãbio dell'Offitio.

2. Diranno dunque giornalmente ottantadue *Pater noster*, & altrettante *Aue Maria*, partendole in questo modo, cioè à Matutino quaranta, alle Laudi dieci, à Vespro sette; à Prima, Terza, Sesta, Nona, e Compieta cinque per ciaschedun' Hora. Auuertendo sopra tutto di far quest' opera con diuotione, e riuerenza .

3. Deuono ogni notte anch'essi al suono della Campana andare in Chiesa, & assistere personalmente alle Laudi Notturme, e Matutine; nè partirsi sin che l'Offitio sia compito ma il giorno per le molte occupationi loro, se sarà feria, ò giorno non festiuo, siano tenuti d' interuenire solamente à Prima, & à Compieta, ma nelle Solennità, e Feste di precetto, deuono stare anche à Vespro, tanto dell' Offitio regolare, quanto de' Morti, quando si dice .

Quanti Salmi si debbano dire nell'Hore predette. Cap. XVII.



*Auendo già ordinato quanto al Sal-  
meggiare delli Notturni , e delle  
Laudi . Hora ueggiamo , nell'Hore  
seguenti che si hà da fare. All'Hora  
dunque di Prima , si dica primiera-  
mente il Verso , Deus in adiutori-*

*um, &c. e la Gloria, e l'Hinno della medesima Ho-  
ra , e poi tre Salmi distintamente , e non sotto vna  
Gloria: i quali finiti, si reciti vna Lettione , cioè il  
Capitolo, il Verso , Kyrie eleison e sia finita .*

### COSTITVTIONE.

**P** Erche importa assai , che quest'Hora Pri-  
ma del giorno si celebri à suo tempo, ac-  
cioche bene succedano tutte l'altre cose che si  
deuono fare in Casa. Però il primo segno di que-  
st'Hora dalli tredici di Settembre , sino alle Ca-  
lende di Nouembre ; e dalli dieci di Febraro , si-  
no alli due di Aprile, deue suonarsi poco innan-  
zi al leuar del Sole ; e dalle Calende di Nouem-  
bre, sino alli dieci di Febraro, si suonerà detto se-  
gno nell'Aurora ; e dalli due di Aprile, sino alli  
tredici di Settembre, si suonerà leuato il Sole . Il  
primo segno durerà per lo spatio di due *Miserere* ,  
e l'intervallo altrettanto. L'ultimo segno farà  
per lo spatio di tre *Miserere* .

2 Finita Prima, il Conuerso, che hà da seruire la prima Messa, douerà suonare per significarla. Et il Sacerdote Heddomadario della settimana passata la deue dire. E questa Messa non deue lasciarsi mai, acciò tutti gli Eremiti possino ascoltarla: E però si esortano tutti, che nessuno sia, che ciascun giorno non dichi, ò non ascolti la Messa: ma se alcuno ne i giorni priuati sarà impedito d'udir la, ne habbi licenza dal Priore.

3 Deuono i nostri Eremiti Sacerdoti sforzarsi di celebrare spesso; non essendo appresso Dio più grato Sacrificio, che quello della santissima Eucharistia; nel quale però non siano troppo lunghi, nè troppo breui; ma più presto tenendo il mezzo trà l'vno, e l'altro estremo, si portino diuotamente in tanto Ministerio.

4 Dopo Prima, sino à Terza, i Sacerdoti vedano di celebrare tutti, e principalmente nella Chiesa commune; ma se non vi sarà luogo, nè tempo, in quel caso potranno con licenza del Superiore farlo ne i priuati Oratorij delle Celle. E chi non può celebrare prima di Terza, non lasci di farlo dopo; mentre non sia tempo d'Oratione, ò della Messa Conuentuale senza espressa licenza.

5 Sia cura del Sacerdote Heddomadario, che finita Terza, ouero à suo tempo Nona, si troui parato innanzi all'Altare per celebrare la Messa Conuentuale; il quale ancora il giorno di Domenica darà l'Aqua benedetta à tutti, che sono in Chiesa, & in Choro, come si hà nel Messale; e  
men-

mentre si fa l'*Asperges me Domine*, &c. tutti in Choro deuono stare in piedi. Nel fine poi della Messa, comunicherà gli Eremiti, secondo il solito, e muterà, ò rinouerà le particole del santissimo Sacramento riserbate nel Tabernacolo.

6 Tra noi non si è riputato mai conuenevole, che si dichi la Messa cantando: ma solo celebrarla con Eremitica semplicità, con voce soaue, e con le debite cerimonie, eccetto il Sabbatho santo, e la Vigilia della Pentecoste.

7 Si ordina poi, che si adoperino solo quelli ornamenti, e parati Sacerdotali, che sono necessarij al Sacerdote per celebrare, senza Piuiale, Tonicella, & altri vestimenti, & ornamenti, e che non possa nelle Messe, benchè solennissime, seruir più che vn solo Ministro, il quale nelle Messe della solennità, che celebra il Padre Maggiore, ò Priore farà Chierico; nell'altre tutte basta vn Conuerso, & il Chierico sarà aiutato dal Conuerso Heddomadario nel ministrare il Turibolo, & in Sagrestia seruirà al Sacerdote mentre si para, e si spoglia.

8 Nelle solennità tutte della prima Classe, nelle quali celebra il Superiore, e si fa la Messa comune in Refettorio, e nelle tre Messe del dì di Natale, e ne i tre vltimi giorni della Settimana santa, s'incensa l'Altare nella Messa Conuentuale, e nel dar l'incenso si deue seguire il modo, & ordine del Messale Romano: l'Euangelio poi si dice senz' altra cerimonia, eccetto che con l'incenso nelle feste predette.

9 L'Hinno del *Gloria in excelsis Deo*, quando si dichì, ò nò, si hà nella Rubrica del Breviario Monastico.

10 La Pace si dà tutte le Domeniche dell'anno, & in tutte le Feste comandate. il Chierico Heddomadario la darà à baciare al Sacerdote che celebra, e poi agli altri Assistenti, cominciando dal Superiore, ò più vecchio, sino all'ultimo, dicendo à ciascheduno, *Pax tecum*, e rispondendo l'altro, *Et cum spiritu tuo*.

11 Ogni Domenica si douerà benedire l'Acqua da quel Sacerdote che celebra la prima Messa, deposta prima la Pianeta, & il Manipolo, ma con la Stuola: e questo in Sagrestia: Auuertendo, che in altre occasioni, che occorrono di adoperar la Stuola, come mostrar Reliquie, ò altro, il Sacerdote piglierà il suo Mantello, ò Cotta, e se la porrà sopra. Nel ministrar poi à gl' Infermi i santissimi Sacramenti dell' Eucharistia, ò Estrema vntione, si offerui il Rituale.

12 Quando si doueranno celebrar Messe private in Chiesa all' Altar maggiore ne i dì Festiui, prima che il Sacerdote vadi all'Altare, si suoni il segno almeno per lo spatio di vn' *Aue Maria*, con cinque tocchi in fine. Ma alla Messa di Prima, & alla Conuentuale, oltre al detto segno, se ne darà vn' altro per lo spatio di vn' *Pater noster*, & vn' *Aue Maria*, con cinque tocchi in fine, auanti che il Sacerdote si vesta.

13 Quando nella Messa si dice il *Sanctus*, ò si alza la santissima Hostia, ò il Calice col Sangue

gue di nostro Signore Giesù Christo, se la Messa sarà priuata, si dia segno con la picciola Campanella à ciò deputata: Ma se la Messa è Conuentuale, si dia il segno di vn' *Aue Maria* per ciascuna volta con la Campana grande: Al qual segno tutti in qualunque luogo si troueranno, inginocchiati, e con la testa scoperta adorino humilmente Iddio in tanto Sacramento. E quando nelle Feste principali celebra il Padre Maggiore, ò Priore, si faccino detti segni con la Campana grande, e con la picciola insieme, il che medesimamente si offerui, quando si dice il *Gloria in excelsis Deo, &c.*

14 Li Sacerdoti che doueranno celebrare à tempo prefisso, se non si trouano presenti à hora opportuna, si chiamino con cinque tocchi della Campana grande; & i Ministri con tre tocchi soli: Al che ciascuno deue esser sollecito, e massimamente i Ministri deuono sforzarsi di preuenire.

15 E perche nel celebrare si ricercano i lumi, si dichiara, che alla Messa Conuentuale nelle Feste doppie, e semidoppie, e nelle Domeniche, e frà l'Ottaua, si accendono quelle candele, che si sono accese alle Laudi. E nelle Feste semplici, e giorni feriali, & in tutte le altre Messè priuate, si accendono due candele di peso di due oncie: Ma nella Vigilia della Pentecoste, e nella Messa della Domenica delle Palme, si accendono quattro candele di quattr'oncie l'vna.

16 Si tengono ancora innanzi all'Altar maggiore

giore continuamente due cerei sopra due candelieri grandi, quali si accendono nelle Messe Conuentuali all'eleuatione del santissimo Sacramento, nè si smorzano fin dopo la Comunione, e questo si offerui ancora in tutti gli altri Oratorij,ò Cappelle; ma con vn cereo solo.

Segue la Regola .



*Terza, Sesta, e Nona, si dichino con il medesimo ordine, cioè il Verso, & Hinno di ciascuna di dette Hore, e tre Salmi, il Capitolo, il Verso, Kyrie eleison, e saranno finite. Ma se la Congregatione sarà maggiore, dicansi detti Salmi con l' Antifone; ma essendo minore, si salmeggino alla distesa. L' Offitio del Vespro si termini con quattro Salmi, e con l' Antifone, dopo i quali Salmi, si dichi il Capitolo, il Responsorio, l' Hinno, il Verso, il Cantico dell' Euangelio, e Kyrie eleison, l' Oratione del Signore, e sia finito. Compieta sia terminata con dire tre Salmi, li quali si debbano dire senza Antifona alla distesa, poi si dichi l' Hinno di detta Hora, il Capitolo, il Verso, Kyrie eleison, e la Benedittione, e sarà finita.*

## COSTITVTIONE.

**I**L suono dell' Hora di Terza dalli tredici di Settembre fino a Pasqua deue essere mezz' hora dopo la prima Messa: e se a caso non si celebrasse

lebrasse dopo Prima, si prolunghi il suonare allo spatio di vn'hora: da Pasqua poi sino alli tredici di Settembre, quando non si digiuna, si suonerà vn' hora, e mezza dopo la prima Messa; ma se si digiuna, si suoni mezz' hora più tardi.

2 Il primo segno di Terza, sia lungo vn *Miserere*, e l'interuallo due, & il secondo segno sia parimente due. Nel giorno poi del Natale di nostro Signore, e nella Festa di S. Romualdo, si diano tre segni della sopradetta misura.

3 Il segno di Sesta, per essere vn solo, durerà vn *Pater noster*, & vn' *Aue Maria*, la quale Hora di Sesta in tempo di Quaresima, si dice subito dopo finita Terza, e nella Vigilia della Pentecoste, e sempre che manca la Messa ordinaria di Terza. Nelle Feste doppie, nelle Domeniche, semidoppi, semplici, e Ferie, dopo detta la Messa ordinaria di Terza, si dice Sesta.

4 Nona si dirà poi in tutto l'anno in tal'hora che essa finita, quando si dice sola, e quando seguita, o la Messa, o il Vespro, finiti detti Offitij sia il mezzogiorno; ma in tempo del digiuno regolare sia finita mezz' hora innanzi. Si eccettuano però da questo tutte le Domeniche dalle Calende di Nouembre sino a Pasqua, e gli altri giorni di Estate, ne quali si fa la dormitione innanzi Nona. Et in questo tempo, Nona deue suonarsi all' hora di mezzogiorno; e così il primo segno quando si farà la dormitione auanti Nona, sarà due *Miserere*; e ne gli altri tempi vn solo *Miserere*; ma l'interuallo sarà due: & altrettanto sarà il secondo segno.

5 Il Vespro dalli tredici di Settembre, fino a Pasqua, si suoni à ventiv' hora, eccetto le Domeniche di Quaresima grande, nelle quali, & in tutto il resto del tempo da Pasqua insino à santa Croce di Settembre, si suonera à hore venti. Il primo, e secòdo segno sarà di due *Miserere*, & altrettanto sarà l' interuallo, eccetto ne i giorni di digiuno di Quaresima, che all' hora per trouarsi tutti gli Eremiti presenti, basterà vno segno solo di vn *Miserere*. Nelle Feste doppie però detti segni deuono tenersi alquanto più lunghi, che nell' altre, e nella Festa del Natale del Signore, e quella di S. Romualdo, deuono darfi tre segni della sopradetta misura.

6 A Compieta si dourà suonare circa le ventitre hore: ma s' habbi auuertenza dal Sagrestano mentre attende a questo, massimamente nell' Estate, che dalla Compieta finita, fino al suono dell' *Aue Maria*, vi entri il tempo della solita Oratione: ma nell' Inuerno, dalle Calende di Novembre, fino a i dieci di Febraro, finita Compieta, subito si suoni l' *Aue Maria*: e la medesima auuertenza si hauerà, quando si dice l' Offitio de' Morti, cioè che subito finito, si suoni l' *Aue Maria*. Il segno della Compieta durerà tre *Miserere*, ò quattro al più, e quando si vedranno gli Eremiti essere in Chiesa tutti, all' hora si potranno fare i segni più breui, ma se alcuno ve ne mancasse, si tenghi lungo il segno della debita misura.

7 Il segno della Cāpanella dopo la Lettione auanti Compieta, non si tralasci, che sarà per lo  
spa-

spatio di vn *Pater noster*, & vn' *Aue Maria*. Il venerabil segno dell' *Aue Maria*, si suonerà subito dopo il tramontar del Sole detta *Compieta*, ò finita l'Oratione. E la notte nel fine delle *Laudi* dell' *Osfitio* regolare: ma nel mezzogiorno si suoni dopo *Nona*, ò *Vespro*, secondo i tempi.

8 Il segno sarà di tre tratti di suono, ciascuno lungo quanto il dire di vn' *Aue Maria*, con li suoi debiti internalli, qual segno inteso, ciascuno s'inginocchi, eccetto nelle *Domeniche* dal primo *Vespro*, e tutto il tempo *Pasquale*, e con la testa scoperta dichi l' *Aue Maria* con li suoi *Verfetti*, *Angelus Domini* &c.

Con che ordine debbano esser detti  
i *Salmi*. Cap. XVIII.



*Rimieramente nell' Hore del dì sempre si dichi il Verso, Deus in adiutorium meum, e la Gloria, & l' Hinno di ciascun' Hora. Dipoi all' Hora di Prima, la Domenica, si debbano dire quattro Capitoli del Salmo centesimo decimo ottauo; & alle altre Hore, cioè Terza, Sesta, e Nona, si dichino tre Capitoli per ciascuna Hora del sopradetto Salmo. A Prima della seconda Feria si dichino tre Salmi, cioè il primo, il secondo & il sesto; e così per ciascun giorno infino alla Domenica, si dichino à Prima per ordine tre Salmi infino al decimo nono, in tal modo però, che il nono, e decimo settimo si diuidino in due Glorie; e così si facci*

facci che alle *Vigilie* la *Domenica* si incominci sempre dal *vigesimo Salmo*. A *Terza*, *Sesta*, e *Nona* della *seconda Feria*, si dichino *noue Capitoli*, che restano del *Salmo centesimo decimo ottauo*, cioè *tre Capitoli* per ciascuna delle *Hore* predette. Finito dunque il detto *Salmo centesimo decimo ottauo* in questi due giorni, cioè della *Domenica*, e *seconda Feria*; nella *terza Feria* a *Terza*, *Sesta*, e *Nona* si salmeggino *tre Salmi* per *Hora*, cominciando dal *centesimo decimo nono*, insino al *centesimo vigesimo settimo*, che sono *noue Salmi*, li quali stessi sempre insino alla *Domenica* alle medesime *Hore* si replichino ogni giorno, seruando però ogni dì *una stessa*, & *uniforme dispositione d' Hinni, Versi, e Capitoli*, di maniera che sempre la *Domenica* si cominci dal *centesimo decimo ottauo Salmo*.

Al *Vespro* ogni giorno si cantino *quattro Salmi*, i quali comincino dal *centesimo nono*, continuando insino al *centesimo quadragesimo settimo*, eccetto quelli, che si sequestrano in diuerse *Hore*, cioè dal *centesimo decimo settimo*, insino al *centesimo vigesimo settimo*, eccetto anco il *centesimo trigesimo settimo*, & il *centesimo quadragesimo secondo*, gli altri tutti si debbano dire a *Vespro*. Ma perche vengano a mancare *tre Salmi*, però si debbano diuidere quelli, che nel sopradetto numero sono più lunghi e maggiori, cioè il *centesimo trigesimo ottauo*, & il *centesimo quadragesimo terzo*, & il *centesimo quadragesimo quarto*, & il *centesimo sesto decimo*, perche è piccolo, si congiunga con il *centesimo quarto decimo*. Accommodato dunque l'ordine de' *Salmi Vespertini*  
l'altre

l'altre cose, cioè Capitoli, Responsorij, Hinni, Versi, e Cantici, si dicano nel modo, che habbiamo ordinato di sopra. Et all' Hora di Compieta ogni giorno si replichino i medesimi Salmi, cioè il quarto, il nonagesimo, & il centesimo trigesimo terzo.

Disposto l'ordine della Salmodia del giorno, tutti, gli altri Salmi, che restano, egualmente si diuidano nelle Vigilie di sette notti in tal modo, che diuidendo quelli, che sono fra loro più lunghi, ne siano ordinati dodeci per ciascuna notte. Ma sopra tutto ammoniamo, che se per sorte questa distribuzione de i Salmi dispiacesse ad alcuno, ordini quello secondo, che altrimenti giudicherà esser meglio: purché per ogni modo a questo si attenda, che ogni settimana si salmeggi tutto il Salterio, di numero cento cinquanta Salmi. Et il dì della Domenica alle Vigilie, sempre si cominci da capo. Imperoche i Monaci, i quali per il circolo della settimana non salmeggiano tutto il Salterio con i soliti Cantici, mostrano troppo pigro il seruitio di loro diuotione; conciossiache noi leggiamo che i nostri santi Padri feruentemente questo hauere adempiuto in un giorno; che piaccia a Dio che noi tiepidi, per tutta la settimana perfettamente facciamo.

## COSTITVTIONE.

**P**Er sodisfare intieramente all' ordine della santa Regola, atteso che non sempre si dice l'Offitio della Feria: si ordina, che ciascun Sacerdote, ò Chierico dichi priuatamente tutto  
il

il Salterio di Dauid ogni settimana, recitandolo, ò con la voce, ò mentalmente.

Del modo di salmeggiare .

Cap. XIX .



*In ogni luogo crediamo essere la diuina presenza, e gli occhi del Signore per tutto sottilmẽte considerare i buoni, & i rei; nondimeno senza alcun dubbio, questo crediamo, che massimamente auuenga, quando noi stiamo all' Offitio diuino, e però sempre ricordiamoci di quello, che dice il Profeta: Seruite al Signore con timore; & in altro luogo: Salmeggiate sapientemente. E nel cospetto degli Angeli salmeggierò à te. Consideriamo adunque, in che modo ci bisogni stare alla presenza di Dio, e degli Angeli suoi; e stiano in modo à salmeggiare, che la nostra mente si accordi con la voce.*

### COSTITVTIONE.

**I**N tutt' i luoghi della Congregatione i Sacerdoti, e Chierici, tanto Professi; come Nouitij, inteso che haueranno il segno dell' Offitio diuino, debbano andare in Chiesa all' Hore, tanto Notturmo, quanto Diurno, & iui sodisfare al debito loro innanzi al santissimo Sacramento con diuotione, e riuerenza come si deue. E questo è da osseruari in modo, che se alcuni pochi, ò à caso due, ò vn solo si trouassero presenti nell'

nell'Eremo, deuono andare nella Chiesa à compire queſt'Offitio, ma però (ſe bene ſenza canto, ſecondo l'antico ſtile, e conſuetudine della Religione) con bella diſtintione di parole, con voce ſonora, e concorde, incominciando, e terminando tutti inſieme, con le debite pauſe, e punti, come è coſtume de' Monaci; e però habbiano auuertenza quelli, a' quali s' aspetta d' intuonare, di far queſto uſſitio ne i Salmi, Reſponſorij, e Verſicoli, con voce mediocrementemente alta, e ſonora. E coſi quelli, che leggeranno le Lettioni, ò altro, comincino, e finiſchino ſempre in quel tuono medefimo, che finiſce il Choro; accioche gli altri ripiglino commodamente l'ieſſo tuono, e maſſimamente quando occorre, che due ſoli cantino il Reſponſorio, ò l'Inuitatorio.

2 E per nõ perturbare il bell'ordine del culto diuino, tutti gli Eremiti in Choro debbano ſtar fermi fino al fine dell'Offitio, ſe qualche neceſſità non li ſforzi ad uſcir fuori. Nè il Prelato, ſe non per negotio uigente, mentre aſſiſte con gli altri alle diuine laudi, poſſa eſſer diſtrato, nè eſſo diſtraer gli altri dal Choro.

3 L' Offitio piccolo della beatiffima Vergine Maria, ſi dirà ogni giorno, ma quando non ſi dice in Choro, il Padre Maeſtro con ſuoi Nouitij lo dirà in Capitolo, ò in Sagreſtia, con honeſta pauſa; gli altri lo diranno priuatamente doue piu gli piacerà.

4 In Choro poi ſi dirà ſempre, eccetto che nelle Feſte doppie, Domeniche, Triduo della

Settimana santa, infra l'Ottaue della Madonna, e nella Vigilia del Natale, dell'Epifania, della Pentecoste, dell'Assunta, e ne' semidoppi il Matutino solo: e lo stesso si offerui doue si fa il Capitolo Generale, quando si fa al suo tempo ordinario, per il tempo che dura il detto Capitolo, per rispetto della breuità delle notti.

5 I' Offitio de' Morti si dirà in Choro con debita pausa vna volta la settimana, eccetto quelle della Settimana santa, Pasqua, e Pentecoste, & infra l'Ottava dell'Epifania, douendosi però sempre applicare la Messa, ancorche non si faccia l'Offitio; con il quale Offitio si sodisfa ancora à quello che ordina il Breviario ogni prima feria del mese non impedita; dichiarando, che ogni volta che in Choro si farà qualche Anniuersario, s'intenda con quello sodisfare, agli oblighi di dir l'Offitio de' Morti ogni prima feria di mese, ò di ogni settimana nelle Quaresime.

6 E perche la modestia, e riuerenza esteriore è di molto giouamento alla diuotione interiore, procuri ciascheduno di offeruare le cerimonie puntualmente, e massimamente quelle, che s'vñano in Choro: E primieramente è cosa disdiceuole, se stando alcuno Eremita in Choro s'appoggi con la schiena, ò con i cubiti à i seggi, se però non fosse scusato per la vecchiaia, ò infermità. Il che però si faccia con modestia per non causar'ammirazione, ò scandalo a' Nouitij, e Giouani. E quando è tempo di stare inginocchioni, conuiene, che si risguardi l'vn Choro con l'altro.

7 Il Superiore quando dopo il *Magnificat*, ò *Benedictus*, pronuntia con voce alta tutto il *Pater noster*, deue stare in piedi riuolto verso l'Altare. Similmente starà in piedi quando darà le Benedittioni. Stà ancora in piedi il Sacerdote Heddomadario, quando dice le Orationi.

8 L'Inchinationi profonde col capo, si fanno sèpre al *Gloria Patri*, &c. e negli vltimi Versi degli Hinni; al *Sanctus*, *Sanctus* &c. & al *Fiat misericordia tua Domine* &c, nel *Te Deum laudamus* &c. al *Te decet laus* &c. dopo letto l'Euangelio à Matutino; à Prima nel secondo Verso dell'Hinno, *Deum precemur supplices* &c. A Terza quando si dice, *Nunc sancte nobis* &c. & *veniat super nos misericordia* &c. al Vespro quando si dice, *Sit nomen Domini benedictum*. Quando si dice, *O gloriosa Domina*, e *Maria Mater gratia* &c. e finalmente sempre che si nomina GIESV e MARIA, s'inchini la testa.

9 Quando nell'Hinno *Pange lingua* &c. si dice, *Tantum ergo Sacramentum*, e nel *Te Deum laudamus* &c. si dice. *Te ergo quæsumus* &c. e nelle Festiuità della Madonna di prima, ò seconda Classe, quando s'intuona, *Aue maris stella* &c. e nella Pentecoste, al *Veni Creator Spiritus* &c. si deue inginocchiare alli primi quattro Versi dell'vno, e l'altro Hinno, come anco all'Hinno della Croce a i Versi, *O Crux aue spes vnica* &c. e questo però à i primi soli due Versi, e così si deue vsare tutto il tempo di Passione; e sempre nel Salmo, *Venite exultemus* &c. alle parole. *Venite ado-*

*remus, & procidamus ante Deum, &c.*

10 Sederanno poi à tutte le Lettioni, e Responsorij, eccetto che dell' Offitio piccolo della Madonna, e nel principio degli Euangeli, che si leggono all' Homilie.

11 Staranno col capo coperto ciascun tempo dell' anno, mentre si cantano i Salmi, & i Cantici del Vecchio Testamento, e si leggono le Lettioni all' Offitio regolare, & anco de' Morti, eccetto i Lettori, che staranno col capo tutto, ò mezzo scoperto, secondo la qualità de' tempi; e così nell' Inuerno stiano col capo tutto coperto in  
\* Choro trà vn segno, e l' altro; l' Estate scoperto.

12 In tutte l' altre cose, che appartengono al culto diuino, ò sue cerimonie, & osseruanze tanto in Chiesa, & in Choro, quanto fuori, dalli tredici di Settembre, sino a Pasqua di Resurrectione, si deue tener la testa mezza scoperta: si eccettua però in ogni tempo il principio dell' Offitio diuino, sino al cominciare de' Salmi, e quando si legge l' Euangelio, ò si fa l' Eleuatione del santissimo Sacramento, sinche il Sacerdote, & altri ( se vi sono ) siano comunicati: Quando suona il segno dell' *Aue Maria*; quando si dice la *Salve Regina*, ò altra Antifona simile, ne i quali tempi si deue stare con la testa tutta scoperta.

13 All' osseruanza però di queste cose, non sono tenuti gl' Infermi, se non per quanto piacerà loro: purchè tutto facciano con saputa, e licenza del Superiore senza scandalo, & ammiratione. Potrà bene il Superiore, e dopo Pasqua, &

auanti

auanti i tredici di Settembre, se fosse molto freddo, dispensare che si stia col capo mezzo scoperto, come nell'Inuerno.

14 Al far poi bene le cerimonie vi si appartiene l'uniformità, cioè che tutti insieme nell' istesso tempo scoprino, e coprino la testa, nell'inchinarsi, nel drizzarsi, nel cominciare, e nel finire qualche cosa: nell'inginocchiarsi, nel leuarsi in piedi, e finalmente in ogni attione offeruino il medesimo tempo, modo, e forma.

15 Finito l'Offitio, nessuno si leui prima del Superiore, ò che questi habbia dato il segno di non volersi partire: Procurino in oltre non solo essere conformi nelle cerimonie ma anco nel vestire, nel caminare, & in tutto il resto.

16 In Chiesa entrino con modestia, e con l'habito composto, e con le vesti solite, specialmente con il mantello, senza il quale nessuno Eremita, benchè forastiero, presume di entrare in Choro, nè in Refettorio: e se qualche forastiero secolare, ò Religioso sarà entrato in Choro, sia prima modestamente auuisato dal Sagrestano, e menato fuori di là, se però non fosse stato introdotto dal Superiore, ò di sua licenza.

17 Le Processioni, se bene appresso di noi non sono così in uso, come nelle Chiese de' secolari; nondimeno si deuono fare, quando vengono comandate dal sommo Pontefice per acquistare l'Indulgenze, e quelle che vengono ordinate nel Messale, nelle quali si dourà offeruare l'ordine del Rituale.

18 Nelle Processioni poi, che si deuono fare il Giouedi, e Venerdì santo, che ciascuno Eremita porterà in mano vna candela accesa di due oncie, il che per honore del santissimo Sacramento, si offeruerà inuiolabilmente: così deue farsi ancora, quādo si portano à seppellire i Morti. Dell' istesso peso di due oncie faranno le candele che la Settimana fanta si accendono al Matutino nel Triangolo (cosi detto) delle Tenebre; ma quelle che si pongono nell' Altare all' adoratione della Croce, faranno di tre oncie; e del medesimo peso deuono esser' quelle tre, che si accendono prima dell' altre nella canna con il fuoco nuouo benedetto il Sabato santo. E tali faranno ancora, quelle, che si benedicono il giorno della Purificatione, e si danno agli Eremiti da tenersi nelle loro Celle.

19 Il Cereo Pasquale sarà di sei libre in circa, il quale arderà sempre nella Messa Conuentuale, nelli Vespri, & alle Laudi, dal giorno del Sabato santo, fino all' Ascensione del Signore, detto che sia l' Euangelo di essa Festa.

20 La cera che si adopera nelle Chiese nostre, deue esser bianca, eccetto quelle candele, che ne i tre giorni della Settimana fanta arderanno alli diuini Offitij, & il Venerdì santo alla Messa, ☪ nell' Anniuersario di tutti i Morti, che doueranno esser di cera gialla.

21 All' adoratione della Croce il Venerdì santo, il Sacerdote celebrante, deposte le pianelle solamente; e gli altri Eremiti con i piedi nudi, vadino

dino vno dopo l'altro ad adorare la Croce, secondo il grado loro; il che parimente offeruino nel Giovedì santo al Mandato nel lauar de' piedi. Le Profetie del Sabbatho santo, e della Vigilia della Pentecoste, si diuideranno trà i Chierici, e Sacerdoti, secondo che ordinerà il Superiore; ma deuono cominciarfi sempre dagli vltimi.

Della riuerenza dell' oratione.

Cap. XX.



*E volendo noi suggerire à gli huomini potenti alcuna cosa, non presumiamo ciò fare, se non con humiltà, e riuerenza; quanto maggiormente dobbiamo pregare, e supplicare à Dio, e Signore di tutte le cose, con ogni humiltà, e pura diuotione? E sappiamo, che non in molto parlare, ma in purità, e nettezza di cuore, & in compuntione di lagrime noi douer' essere essauditi. E per tanto l'oratione debba esser breue, e pura: saluo se per affetto d'inspirazione della diuina gratia, non fosse prolungata. In Conuento nondimeno al tutto si abbreui l'oratione, e fatto segno dal Maggiore, tutti insieme si leuino.*

COSTITVTIONE.

**B** Enche la vita Eremitica debba essere vna continua oratione, nondimeno quella commune, che qui commanda la santa Regola, sarà breue, cioè per lo spatio d'vn' hora, ma par-

tita in due volte, cioè mezz'hora la mattina, e mezz'hora la sera dopo Compieta. L'Oratione nel tempo dell'Estate, cioè da Pasqua di Resurrectione, fino alli tredici di Settembre per la breuità delle notti, si farà dopo Nona, se non si digiuna; ma se è giorno di digiuno, dopo Sesta. Nell'Inuerno poi si farà dopo Matutino.

2 Il segno dell'Oratione tanto il primo, quanto il secondo, sarà per lo spatio di vn' *Aue Maria*, con cinque tocchi in fine, con la Campanella; e questo si facci sempre in ogni tempo, benchè subito finita l'Oratione si douesse suonar l'*Aue Maria*; la qual oratione dourà farsi in commune, cioè subito finito il Matutino nell'Inuerno, e subito finita Nona, ò Sesta rispettiuè nell'Estate, e subito finita la Compieta tutto l'anno, non douendosi gl'Eremiti partire di Choro, ò di Chiesa, ò dalle Cappelle, se non finita l'Oratione, se qualche necessitá non gl'astringesse: il che non possono fare senza la venia del Superiore, & i Conuersi alle Hore, che non stanno assistenti in Chiesa debbano venire nel medesimo luogo alla commune Oratione, anticipando mentre si dice l'hora, tanto che suonandosi l'Oratione siano in Chiesa, e l'Offitio della beatissima Vergine si dirà dalli Nouitij immediatè dopo.

3 Siano solleciti i nostri Eremiti di pigliar l'Indulgenza chiamata volgarmente *Exaudiat*, che è stata specialmète concessa alla nostra Congregatione da Papa Urbano VIII. e quelle di Paolo V. e se ve ne sono dell'altre ancora, e procurino

rino tutti oltre questa forma, e tempi prefissi, di orare, e di attendere all'Oratione con breui, ma frequenti aspirationi, & eleuationi di mente a Dio, perche così si adempirà quello, che è scritto: *Bisogna sempre orare, e non mancar mai.* E quello; *Orate senza intermissione.* Questo in somma è il proprio studio, & esercizio della vita Eremitica.

## De' Decani del Monasterio.

## Cap. XXI.



E la Congregatione sarà maggiore, eleggansi di essa Fratelli di buon testimonio, e di santa conuersatione, e costituiscansi Decani, i quali habbiano sollecitudine, e cura delle loro Decanie in tutte le cose, secondo i commandamenti di Dio, & i precetti del loro Abbate. I quali Decani siano eletti tali, che à loro sicuramente possa l'Abbate compartire i suoi pesi. E si elegghino non per ordine, ma per merito di vita, e di dottrina, e di sapienza. Ma se alcuno di essi enfiato forsi di superbia, sarà trouato riprensibile, & essendo corretto vna, due, ò tre volte, non si vorrà emendare, sia deposto, & vn'altro che ne sia degno, sia in luogo suo sostituito, & il medesimo ordiniamo si faccia del Preposito.

## COSTITVTIONE.

**B** Enche appresso di noi non sono in vso i Decani; nondimeno si deue tener cura, e sollecitudine particolare delli nouellaméte Professi. Però si ordina, che i Nouitij dopo fatta la Professione, restino per vn' altr' anno ancora sotto la cura, e disciplina del Padre Maestro; nè in detto tempo, benché siano Sacerdoti, possino hauer voce in Capitolo, e diranno la colpa loro insieme con li Nouitij stessi; E finito che sarà detto tempo, sia cura particolare del Priore del luogo ogni settimana due volte farli andare alla sua Cella, e dar conto delli loro essercitij spirituali; & essendo Chierici, istruirli ancora nella materia de' Sacramenti, e non potendo il Priore, ne dia esso il carico ad vn'altro Sacerdote idoneo per questo effetto; e se in ciò mancaranno i Priori, siano penitentiati dalli Padri Visitatori.

Come debbano dormire i Monaci.

## Cap. XXII.



**C**iascheduno delli Fratelli dorma in vn letto da per se, & habbiano i letti, e suoi forniméti, secondo il modo della conuersatione, & ordine dell' Abbate. Tutti ( se si può fare ) dormino in vn luogo medesimo; ma se la moltitudine non lo permette, dormino a dieci a dieci, ouero a venti a venti, e

con i più vecchi, e seniori, che di loro habbiano cura, e sollecitudine. E nella medesima Cella continuamente insino alla mattina stia il lume acceso. Dormino vestiti, e cinti con cingoli, ouero funi, e mentre dormono, non habbiano coltelli à canto, accioche per caso dormendo non si facessino male. Et i Monaci sempre siano apparecchiati al diuino seruitio, accioche fatto il segno, e leuatisi, senza dimora s'affrettino (però con grauità, e modestia) di preuenirsi l'vn l'altro all' Offitio diuino. Li Fratelli più giouani non habbiano letti l'vno appresso l'altro; ma stiano mescolati con i più vecchi, e leuandosi all'opera di Dio, moderatamente si eccitino, e confortino l'vn l'altro, per l'escusationi de' sonnolenti.

### COSTITVTIONE.

**I** Dormano i nostri Eremiti nelle loro Celle sempre soli, se non li sforza la necessitā, per viaggio, e fuori dell'Eremo di dormire accōpagnati: Dormino vestiti, e cinti con li medesimi vestimenti, che vanno vestiti il giorno (eccetto il mantello, e calzette, che si lascia in loro arbitrio) nè di questi è lecito spogliarsi, nè per occasione di viaggio, nè per caldo; sì che non sia mai lecito portar la Tonica senza il Tonichino, nè il Tonichino senza la Tonica; e chi farà il contrario, digiuni trè volte in pane, & acqua. Procurino giacer nel letto con ogni modestia, e compositione, e di non dormir supini. E siano solleciti nell'andare à dormire auanti vn'hora di notte, che  
più

più oltre non è lecito di vegliare senza licenza del Superiore, e contrafacendo, se ne dichi la colpa in Capitolo .

2 I letti siano di tavole di legno lauorati con semplice fattura, e siano vniformi, e vi si ponghi vn saccone di paglia , e se à qualch' vno piacerà più vna stora gli si conceda in cambio del saccone, negandosi però in tutto, e per sempre, matrazzi di lana, o piuma, e così i lenzuoli ancora.

3 Le coperte dianzi a tutti vniforme, cioè quelle pelose , & aspre , che volgarmente si chiamano Schiauiue, e non si permettino mai più delicate : a chi però non basta vna coperta, gli se ne aggiunghi vn'altra, e non più .

4 Per capezzale si metta à ciaschedun letto vn sacchetto pieno medesimamente di paglia ; perche hauerlo di piuma, o lana, ad vn' Eremita strettamente si proibisce .

5 Queste cose che sono qui dette dell'austerità de letti, non si estendono agl' Infermi, deboli, e vecchi, con i quali il Superiore secondo la loro necessitá, douerà ad arbitrio suo dispensare .

6 Nella Foresteria ancora douranno essere, apparecchiati letti della medesima forma , e con i medesimi fornimenti .

## Della scomunicazione delle colpe.

## Cap. XXIII.



*E alcun Fratello sarà trouato contumace, ouero inubbidiente, ò superbo, ò mormoratore, ò in cosa alcuna contrario alla santa Regola, ò dispregzatore delli commandamenti de' suoi maggiori: questo tale, secondo il precetto di nostro Signore, sia ammonito la prima, e seconda volta da' suoi maggiori segretamente, e se non si emendera, sia in presenza di tutti publicamente ripreso: e se anco così non si correggerà ( se intende quale, e quanta sia la pena della scomunicazione ) sia scomunicato. Et essendo pure ancora improbo, & ostinato, sia punito di afflittione, e pena corporale.*

## COSTITVTIONE.

**I**N questo Capitolo, & in altri seguenti, tratta il santo Padre della scomunica, e del castigo da darsi alle colpe: e perche tra noi non è in vso la regolare, e l'ecclesiastica ricerca maggior trattato: però qui si dirà solo del castigo da darsi alle colpe.

2 Si auerte alli Superiori, che con molta prudenza considerino, non solo la qualità delle colpe, e loro circostanze; ma ancora le condittioni, l'ingegno, e la natura di quelli, che le commettono, per saperci applicare conueniente rimedio; perche

perche spesso quella medicina, che gioua ad vno, nuoce ad vn' altro, e perciò in vn modo conuie-  
ne correggere vn giouane, & in vn' altro vn vec-  
chio; in vn modo chi pecca per malitia, in vn al-  
tro chi per fragilità. Con queste, & altre confide-  
rationi deue procedere il Prelato alla correttio-  
ne delle colpe, sapendo perdonare agli humili,  
& humiliare i superbi .

Quale debba essere il modo della scom-  
municatione. Cap. XXIV.



*Secondo il modo della colpa, si debba estendere la misura della scōmuni-  
ca, ouero correttione: il qual modo, e  
misura di essa colpa, penda, e sia nel  
giuditio dell' Abbate. Se dunque al-  
cun Fratello sarà trouato in più lie-  
ui colpe, sia solamente priuato della participatione  
della mensa; e questa sarà la pena del priuato del  
consortio della mensa; che nell' Oratorio non impon-  
ga Salmo, ò Antifona, e non reciti Lettioni insino che  
non hauerà sodisfatto: e dopo che i Fratelli haueran-  
no mangiato, solo, e da per se prenda la refettione  
del cibo, dopo la commune refettione de' Fratelli, con  
quella misura, & a quell' hora, che l' Abbate hauerà  
giudicato conuenirsegli, come, se verbi gratia, i Fra-  
telli desinano a Sesta, quel tale debba desinare à No-  
na, e se i Fratelli a Nona, e quello a Vespro: e così  
faccia insino a tanto, che con sodisfattione conuenien-  
te consegua perdono.*

## COSTITUZIONE.

1 **S**Apeua molto bene il santo Padre eſſere ſcritto, che ſecondo la qualità del peccato, deue eſſere la qualità della penitenza : Però conuiene per non errare dal dritto camino della giuſtitia, conoſcere la qualità delle colpe; per cioche alcune ſono leggieri, alcune graui, altre più graui, & altre grauiffime.

2 Colpe leggieri ſi dichiara eſſer quelle traſgreſſioni di Regola, ò Coſtitutioni, che ſono di poco momento, come à dire, venir tardi in Chieſa, mancare nelle cerimonie, come nell'inginocchiariſi, coprirſi, ò ſcoprirſi la teſta, rompere il ſilentio per poco tempo, rompere qualche coſa inauedutamente, e ſimili : Ma ſe queſte coſe leggieri ſi faceſſero per mala conſuetudine, poſſono riputarſi graui. Sarà dunque conueniente, che le colpe leggieri, ſi corregghino con penitenze leggieri, le quali, ſe bene ſono arbitrarie, farà però bene per la prima volta ammonire ſegretamente chi traſgrediſce : la ſeconda (ſe farà biſogno) correggerlo publicamente : & alla terza dargli qualche pena leggiera, cioè, ò che dichi il Salmo quinquageſimo, ò la Corona del Signore, che laſci i frutti, ò la pietanza, che facci la proſtratione auanti à tutti, che baci la terra, e ſimili.

3 Colpa graue è, ſe vno Eremita hauerà lite, ò differenza con l'altro, dentro, ò fuori dell'Eremo. Se alcuno dirà ingiuria ad vn'altro. Se farà

trouato bugiardo volontario. Se farà solito à non offeruare il silenzio, ò romperlo sfacciatamente in Chiesa, in Sagrestia, ò nel Capitolo. Se non offeruerà i digiuni regolari senza causa, ò licenza, & altre colpe simili. La pena sia, che dichi il delinquente sua colpa in Capitolo, digiuni in pane, & acqua, vna, ò più volte ad arbitrio del Prelato, baci i piedi agli Eremiti, dichi vna, ò più volte i Salmi Penitentiali, & altre pene simili. Dichiarando, che doue nelle Costituzioni viene ordinato, che alcuno sia punito, ò corretto grauemente, senza aggiungere altro, s'intenda di simili pene qui sopra dette.

### Delle colpe più graui. Cap. XXV.



*Vel Fratello, che è obligato à pena di più graue colpa, sia sospeso dalla mensa, e dall' Oratorio. Niuno delli Fratelli, in cosa alcuna si accompagni, nè ragioni seco. Stia solo all' opera à lui imposta, perseuerando in pianto di penitenza, ricordandosi di quella terribile sentenza dell' Apostolo, che dice: Vn si fatto huomo effer dato a Sathana in morte di carne, accioche nel giorno del Signore lo spirito sia saluo. Solo prenda la refettione del cibo in quella misura, & a quell' hora, che l' Abbate giudicherà essergli conueniente. Non sia benedetto da niuno che passi, nè anco il cibo che gli si dà.*

## COSTITVTIONE.

**S**I tratta in questo Capitolo delle colpe più graui, quali sono: se l'Eremita con animo risoluto non dubita di far quello che gli è proibito publicamente, ò priuatamente dal Superiore; ò al contrario, non vorrà far quello che gli è comandato.

2 Colpe più graui faranno ancora la contumacia, percuotere altrui, le bestemmie, il dispregio della santa Regola, e delle Costituzioni; ma molto più delli Commandamenti di Dio, e di santa Chiesa, le quali cose non possono esser senza peccato mortale, e queste bastano per esēpio.

3 Ma accioche i Superiori col creder tal'hora troppo a'mormoratori, non procedino con poca prudenza, senza offeruare il debito ordine: Si determina, che quando si dourà venire alla correctione per questi casi, il Superiore, ò à chi spetta, fatta prima diligente inquisitione, se però il Re o non confessà spontaneamente, con la depositione almeno di due Testimonij, & altri termini necessarij, proceda al castigo con timore, e carità; hauuta la debita consideratione al delitto, & alla persona; e questi casi si mettano in scrittura, per far poi costare al Capitolo Generale, ò alla Dieta, che i Superiori hanno giustamente proceduto contro alli delinquenti.

4 Le pene che à queste colpe più graui si doueranno dare, se bene si rimettono all' arbitrio

de' Superiori, se ne pongano qui alcune per esempio: come farebbe il far mangiar pane, & acqua in terra nel Refettorio, quando si fa la refettione in commune, quante volte parrà al Prelato: vna disciplina circolare, ò fare che il Delinquente se la dia più volte da se stesso, ò farlo giacere auanti la porta della Chiesa, ò del Choro, e ciascuno che passa lo calchi sopra; ma però destramente: sequestrarlo nella propria Cella, degradarlo, cioè farlo star'ultimo tra tutti del grado suo; deporlo se è Prelato; metterlo in prigione, & iui affliggerlo con discipline, astinenze, ò con ferri à' piedi, e pene simili, dichiarandosi, che la pena della carcere non apporta infamia; nè priuatione, ò inhabilità ad Vffitij, se il delitto per lo quale sarà imposta, non porta seco tale infamia, ò inhabilità.

5 E se alcuno hauerà peccato ( che Dio non voglia) contro la Castità, sia posto in prigione, & iui con astinenze, e discipline castigato; e se il peccato sarà manifesto à secolari, sia punito con l'istesse pene, e con altre di più, ad arbitrio delli Padri Maggiore, e Visitatori. E se il Delinquente sarà Prelato, sia deposto, e punito con altre pene ad arbitrio de' Padri Superiori, come sopra.

6 Ma per ouiare che sotto pretesto di giustizia non nascano scandali, si ordina che sempre alle colpe leggiere, si diano segrete penitENZE.

Di quelli, che senza commandamēto dell' Abbate si congiungono alli Scomunicati. Cap. XXVI.



*E alcun Fratello senza commandamento dell' Abbate, presumerà di congiungersi in alcun modo co'l Fratello scomunicato, ò parlargli, ò mandargli ambasciate, incorra in simile vendetta di scomunicatione.*

### COSTITVTIONE.

**C**onforme all' ordine della santa Regola nessuno parli con li Carcerati, nè li dia aiuto, ò fauore; dichiarando, che tutti quelli, che esorteran no detti Carcerati alla fuga, ò daranno loro in alcun modo aiuto, ò consiglio, anzi se sapranno, che essi tentino di fuggire, e non lo riueleranno à i Superiori, siano castigati con l'istessa pena della carcere: Gli altri poi (dal Ministro delle carceri in fuori) che solamente gli haueranno parlato, siano puniti grauemente: il che ancora s'intenda esser ordinato delli sequestrati nella Cella, e di quelli, à chi è stato imposto per pena il silentio.

Come l' Abbate deue esser sollecito circa  
i Scommunicati . Cap. XXVII.



On ogni sollecitudine habbia cura l' Abbate de' Fratelli, che peccano: per-  
cioche, non quei, che sono santi, ma  
gl' infermi hanno bisogno del Medi-  
co: E per tanto deue come sauo Me-  
dico usare ogni rimedio, e mandare (ma che non paia  
venghi da lui) quasi occulti consolatori, alcuni de'  
Fratelli più vecchi, e sauij, i quali quasi segretamen-  
te consolino il tranagliato Fratello, prouocandolo ad  
humile sodisfattione, e consolandolo, accioche non sia  
assorto da maggior tristitia: ma come dice l' Apostolo  
confermisi in lui la carità, e sia per lui pregato da  
tutti. Imperoche grandissima sollecitudine deue ha-  
uere l' Abbate, e con ogni sagacità, & industria cura-  
re, che non si perda alcuna delle pecorelle, à se com-  
messe, e sappia hauer riceuuto cura delle anime in-  
ferme, e non tirannide sopra le sane, e tema le mi-  
naccie del Profeta, per lo quale dice Iddio: Voi pi-  
gliauate quello, che vedeuate esser grasso, e quel-  
lo, che era debole scacciauate via. Non faccia di-  
co così; ma anzi imiti l' essemplio del buon Pastore, il  
quale lasciate nonantanoue pecore sopra i monti, an-  
dò à cercare vna sola, ch'era smarrita, e se ne an-  
daua errando; all' infermità della quale hebbe tanta  
compassione, che si degnò ponerla sopra le sue sacra-  
te spalle, e riportarla alla gregge.

## COSTITVTIONE.

**S**Eguino la dottrina qui della fanta Regola tutti quelli, che commandano agli altri, & imparino di cercar l'errante pecorella, e ponerla sù le proprie spalle: O quanto peruersamente fanno quei Pastori, che con piacevolezza accarezzano le pecore cõtagiofe: e le feconde, e manfiete irritano sempre, e percuotono! ma guai à loro, che hauranno à render conto rigoroso dell'anime di quelle, che periscono per loro colpa, e negligenza.

Di quelli che eſſendo ſtati più volte corretti, non ſi faranno emendati.

## Cap. XXVIII.



*E alcun Fratello per qualunque colpa, più volte corretto, & anco ſcommunicato, non ſi emenderà, ſia di nuouo aſpramente corretto; cioè con punitione di battiture, contro di eſſo lui ſi*

*proceda: E ſe ne anco à queſto modo ſi correggerà, ouero forſi inſuperbito, vorrà difendere l'opere ſue (il che non piaccia a Dio) all'hora l'Abbate faccia come il ſauio Medico, il quale hauendo uſato fomentationi, & unguenti di eſſortationi, medicamenti di ſcritture diuine, & in ultimo il fuoco delle ſcommunioni, e battiture, quando finalmente vede niente giouare l'industria ſua, uſi, & adoperi quella coſa, la*

quale è maggiore di tutte, cioè l'orationi sue, e di tutti i Fratelli per colui, accioche il Signore, il quale può tutte le cose, dia salute all'infermo Fratello. E se ne anco per questo modo sarà risanato, all'hora finalmente adoperi il ferro da tagliare come dice l'Apostolo: *Leuateui d'innanzi l'huomo maluaggio; Et altrone: Se l'infedele si parte, partasi, accioche vna pecora inferma non contamini tutto il gregge.*

### COSTITVTIONE.

**I** Vi si tratta delle colpe grauissime, e trà esse la prima è l'incorrigibilità, circa la quale si offerui la Bolla di Urbano VIII *de Apostatis, & eictis*: Grauissime colpe ancora sono il ferir grauemente à morte altrui, percuoter il suo Prelato, partirsi più volte dalla Religione, e tanto più, se hauerà fatto questo con scandalo, ò infamia della Religione, da quali delitti, sarà facil cosa conoscer gli altri simili.

2 Se alcuno dunque sarà conuinto di sì fatte colpe, si procuri la sua salute, purgandolo con pene, & affittioni di carcere, e di discipline, ò di ergastoli: e se la grauezza del delitto (il che Dio non voglia) lo richiede, si potrà condannare à perpetua carcere: ma questi vltimi giudicij di spogliare, ò cacciare, ò condannare agli ergastoli, ò à perpetua carcere, si riserbano solo alli Definitori nel Capitolo Generale, ò alla Dieta, e frà l'anno al Padre Maggiore, e tutti i Visitatori: ne quali giudicij si pigli il consiglio de' periti nel  
dar

dar la fentenza; e nello fpogliare, e cacciare, fi offerui il Decreto di Urbano VIII. *de Apoflatis, & eieftis.*

3 Deuono poi i Superiori de' noftri luoghi contro tali Delinquenti procedere; e trouatili in colpa, carcerarli; ma non potranno in modo alcuno dar fentenza nella lor caufa: ma si bene douranno notificare quanto prima il tutto alli fopradetti Superiori.

4 In fimili caufe di grauiffime colpe, fi proceda per quanto fi puo, con feruare l'ordine delle leggi circa le cofe foflantiiali del giuditio, lafciate da parte le follennita, e fottigliezze; ma fe hauerà intereffe, o parte il Prelato medefimo, non fi apparterrà a lui l'inquifitione, & il giuditio; ma à due Padri feniori d'ordine dell'ifteffo Priore, e poi compilato il proceffo, e date le difefe al Reo, fi haurà da mandare fedelmente, ben chiufo, e fignillato alli Giudici competenti, cioe al Capitolo Generale, o alla Dieta, o infra anno alli Padri Maggiore, e Vifitatori: qual ordine, fe il Priore non vorrà offeruare, fia grauemente punito dal Capitolo Generale, o dalla Dieta, o da Vifitatori in Vifita, fecondo la qualita della colpa: ma contro quelli che confefseranno il loro delitto, & accetteranno la penitenza, hauendo rinunciato alle difefe, fottofcriuendofi à queffo in prefenza di due Testimonij, quali ancora fi fottofcriueranno, non fi formi proceffo,

5 Et accioche fotto preteffo di giuffitia non fi dia occasione al Demonio di malignare, fi or-

dina, che se l'Accusatore non prouerà il delitto imputato al Fratello, ò sarà conuinto hauerlo accusato per malignità, sia punito grauemente, secondo la qualità del delitto, ò soggiaccia alla pena del Talione, se così parerà espediente. Onde nelle Visite i Frati sottoicriueranno tutte le loro depositions, ò denuntie, il che facciano ancora i Priori. E chi non sà scriuere faccia il segno della Croce.

Se debbano esser più riceuuti i Fratelli, che si partano dal Monasterio.

Cap. XXIX.



*L* Fratello che per proprio vitio si parte, ouero è cacciato dal Monasterio, volendo ritornare, prometta prima ogni emendatione del vitio, per lo quale si partì. E così sia poi riceuuto nell'ultimo grado, accioche per questo si proua la sua humiltà. E se di nuono si partirà, sia in questo modo sino alla terza volta riceuuto. Ma dall'hora in poi, sappia ogni via di ritornare douergli essere denegata.

COSTITVTIONE.

**I** SE alcuno hauerà appostatato, o sarà fugito, non siano negligenti i Superiori à cercarlo, e procurare, che torni, e tornando fra vna settimana, sia riceuuto, e se le dia vna disciplina

plina circolare, e posto in prigione per vn mese; e se tornerà frà vn mese, oltre le sudette pene, perda il luogo della Professione per due anni, e sia priuo per detto tempo ancora di voce attiva, e passiva; Ma tornando passato detto tempo in alcuno de' nostri luoghi, deue il Superiore riceverlo, e se hauesse deposto l'Habito, l'affolui dalla scomunica incorsa, secondo la forma posta nel Rituale, con auuissarne subito il Padre Maggiore, e Visitatori, i quali ordineranno, che, ò nel luogo donde è partito, ò doue è ritornato, dichi la colpa alla presenza di tutti in Capitolo, della sua fuga, e sia punito cò vna disciplina circolare: e spogliatoli lo Scapolare lungo, se gliene ponga vn' altro corto sino alla cintura, quale porti discinto; & in questa penitenza starà Nouitio sotto tutti gli altri Professi vn' anno, se sarà fuggito vna volta sola; se sarà fuggito due volte, due anni; e se tre volte, tre anni: cominciandoseli a computar detto tempo dal dì che se li darà l'Habito corto, & in tutto questo tempo come Nouitio, non hauerà voce alcuna in Capitolo, e si noti il giorno della sua partita nel solito Libro.

2 Finito il tempo di questo Nouitiato, sia vestito con lo Scapolare lungo, e si cinga sopra, come prima, e da quel giorno cominci l'antianità della sua Professione, senza speranza d'ascendere più al grado, e luogo di prima, nè di poter hauer grado di Prelatura, se non sarà dispensato dopo otto anni da due Capitoli Generali.

3 Ma se innanzi che partisse, commesse qualche

che delitto, ouero se dopo la partita depose l' Habito Eremitico, ò visse irreligiosamente, oltre le sopradette pene, sia posto anche in prigione, e castigato con digiuni di pane, & acqua, e discipline ad arbitrio del Superiore.

4 Se alcuno anderà à Roma senza licenza debita de' Superiori, sia immediatè posto in prigione, e subito ne sia dato auuiso alli medemi Superiori, i quali ordineranno ciò che si debba fare, oltre la pena costituita da Papa Clemente VIII. di priuatione di voce attiuua, e passiuua per due anni per i Chierici, e di vn mese di prigione per i laici, la qual pena può esser rilasciata solo dal Pontefice: Chi senza licenza partirà da alcuno de' nostri luoghi, & anderà ad vn altro; sia posto in prigione per vn mese, & ad arbitrio de' Superiori punito d'altre penitenze.

5 Ma se alcuno anderà per ricorso al Padre Maggiore, senza sua licenza, soggiaccia all' istessa pena, se non haurà giustificata la causa del suo ricorso, da giudicarsi dall' istesso P. Maggiore.

De' fanciulli di minore età, come deuono correggerli. Cap. XXX.



*Q*ui età, ouero intelletto deue hauere le proprie misure: e per tanto quante volte i putti, ouero i giouanetti d'età (i quali non intendono quanto sia grande la pena della scomunicazione) commettono alcun delitto, siano afflitti con gran digiun-

*digiuni, ouero raffrenati con aspre battiture, accioche si emendino.*

COSTITVTIONE.

**E**ssendo che nella nostra Congregatione si riceuono i Nouitij di età adulta, non occorre trattar de' fanciulli, o giouanetti; de' quali si tratta in questo Capitolo della Regola: perche questi non hanno forze naturali per soffrir le fatiche dell'Eremo, nè discretione di mente per superare i flutti delle tentationi.

Del Cellerario del Monasterio.

Cap. XXXI.



*L* Cellerario del Monasterio, sia eletto da essa Congregatione, sauiο, di maturi costumi, sobrio, non gran mangiatore, non superbo, non turbolento, non ingiurioso, non tardo, non prodigo, ma che tema Dio. Il qual Cellerario à tutta la Congregatione sia come Padre, habbia cura di tutte le cose, niente faccia senza commandamento dell' Abbate, offerui le cose à se imposte, e non contristi i suoi Fratelli. E se alcun Fratello gli dimandasse alcuna cosa non ragioneuole, non lo contristi, facendosene beffe; ma ragioneuolmente, e con humiltà gli dineghi quello, che malamente dimanda. Custodisca esso Cellerario l'anima sua, ricordandosi sempre di quel precetto dell' Apostolo: Che chi hauerà ben  
mini-

ministrato, si acquisterà buon grado. Con ogni sollecitudine habbia cura degl' Infermi, de' Fanciulli, de' forastieri, e de' poveri, sapendo, che di tutti questi, senza dubbio è per douer render ragione nel dì del Giudizio.

Di tutti i vasi del Monasterio habbia cura, e di ogni altra sostanza, come fossero vasi sacrali dell' Altare. Non stimi di cosa alcuna, douersi far poco conto: non attenda all' auaritia, & anco non sia prodigo, nè dissipatore della sostanza del Monasterio: ma ogni cosa faccia misuratamente, e secondo il commandamento del suo Abbate. Sopra tutto, habbia humiltà, & à chi non hà da dare sostanza temporale, dia almeno buona risposta; Perche è scritto. Il buon parlare, ouero la buona risposta è sopra il dono ottimo. Habbia sotto la sua cura tutte le cose à se imposte dal suo Abbate, e non presuma, nè s'impacci di quelle, le quali gli proibirà. Senza indugio alcuno dia alli Fratelli l'ordinata prouisione del vivere, acciò che non si scandalizzino, ricordandosi, secondo il parlar diuino, qual pena meriti, chi scandalizzerà un de' piccolini. Se la Congregatione sarà maggiore, si angli dati Compagni, da i quali aiutato ancor egli con buono, e quieto animo, adempia l'uffitio à se commesso. All' hore competenti si diano quelle cose che si hanno à dare, e si chieggano quelle cose, che si debbano chiedere, di maniera, che niuno nella Casa di Dio si perturbi, ò contristi.

## COSTITVTIONE.

1 **L**E qualità, e pesi del Cellerario, tanto essattamente ci hà descritte qui il santo Padre, che deuono tutti i Cellerarij de' nostri luoghi, non solo leggere spesso con attentione, questo Capitolo della santa Regola, ma sforzarsi ancora di adempire quanto in esso si contiene.

2 Eleggasi dunque il Cellerario, che sia Sacerdote, & almeno di cinque anni di Professione, e si elegghi dal Capitolo istesso Conuentuale (eccetto il Cellerario, e Censurario dell'Abbadia di Monte Corona, quali si eleggono dal Capitolo Generale) qual Cellerario proporrà il Priore del luogo, & in caso che non passi, ne proporrà vn'altro, e non passando ancor questo, si dia auviso à i Superiori, & essi prouederanno opportunamente; & occorrendo far prouisione frà l'anno la possi fare il Priore, con il consenso de' Superiori.

3 Sia il Cellerario tale, che se non tutte, almeno habbia le principali condittioni, che nella santa Regola si ricercano. E perche à lui con autorità però del Superiore, si commette la cura, & amministrazione di tutte le cose, però è tenuto à fare vn Libro, nel quale fedelmente apparischino da lui notate tutte le partite dell'introito, & esito dentro espresse in scritto, e fuori in abbaco. Et vn'altro, nel quale pure apparisca il dare, e l'hauere, e lo stato della Casa, a' quali Libri aggiungerà

gerà vn Giornale, done breuemēte, & esattamente scriua le spese, e le esattioni di ciascun giorno .

4 In sua mano saranno tutti li beni dell'Eremo, mobili, & immobili, redditi, & entrate, ò siano in danari, ò in frutti. Suo vffitio sarà riscuotere i crediti, e pagare i debiti à suoi tempi senza tardanza, auuertendo di non esser duro, e rigido esattore con poueri, che non possono sodisfare: Fugga le liti, e controuersie di cose temporali; ma quando sarà necessario trattare di qualche interesse, si procurino prima con i debiti modi tutti i rimedij, e mezzi di concordia, & accomodamento. Di più sarà sua cura comprar le cose necessarie, vendere le superflue, che auanzano: cercare, e prouedere l'abbondanza di quanto fa bisogno al virto degli Eremiti, e collocando le cose ne i luoghi opportuni, prudentemente conseruarle.

5 Le cose poi appartenenti alli bisogni della Famiglia, ò quanto al vestire, ò quanto alle massaritie delle Celle, ò quanto al viuere; deue egli prouedere diligentemente, non comprandole per ciascun giorno à minuto, ma in somma, e quantità grande, vna, ò due volte l'anno, à i tempi, e luoghi opportuni, dando prima nota delle robbe, che si deuono comprare, al Padre Superiore, e secondo il suo beneplacito fare il tutto.

6 Habbia cura ancora, che tutti i vasi, tanto quelli, che seruono alla Mensa, quanto quelli, che s'adoprano in Cella, ò priuati, ò communi à ciascun' vso, e massime le tazze da bere siano di ter-

ra, ò di legno, nè possono mai vsarsi di vetro, ò altra materia; e questo ancora si offerui in Foresteria; e come buon padre di famiglia habbia cura di fornirsene, accioche per l'inopia delle cose, non sia sforzato di negare à quelli, che dimandano le cose giuste.

7 Sopra ogni altra cosa poi, farà sollecito il Cellerario di far tagliare le legna prima di Capitolo à tempo debito, al crescer della Luna; & al più lungo al mese di Settembre darne vna giusta quantità à ciascuno. Auuertisca però, che nel tagliar le legna non venghino estirpate le selue; ma più tosto si conseruino: e vicino alle strade maestre si lascino sempre alcuni arbori per ornamento, & ombra di quelle. Dall'altra parte vedino gli Eremiti di non brugiar superfluamente questa abbondanza di legna, accioche essi per questo ancora non prouino più lungo tempo il fuoco del Purgatorio.

8 E come il Cellerario è obligato fare ogni cosa con il consento del suo Superiore, così douerà al medesimo, ò à chi lui ordinerà, render conto fedelmente, e distintamente per ciascun mese dell'amministrazione sua. E se il Cellerario vorrà far di suo capo, e non vbbidire al suo Superiore; possa il Superiore, con due altri Padri più vecchi della Casa mutarlo, benché fosse eletto dal Capitolo Generale.

9 E perche il Cellerario solo non può portare tutto il peso dell'amministrazione della Casa; se gli aggiungerà vn Fratello Conuerso per Dispen-

pensiero, il quale ancor esso sij atto ad essercitare quest'vfficio. A lui sono fidate tutte le cose necessarie per vso della Casa, e degli Eremiti, tanto nel vitto, quanto nel vestire; onde dene vsar molta diligenza, che bene acconcie, e nette si ponghino à i loro luoghi, e cautamente si custodischino, e più cautamente si distribuiscino, conforme però l'ordine del Priore.

10 Se gli aggiungerà ancora vn Canauaio, che habbia buona cura, e custodia della Cantina, e che porti il vino à tempo debito per ciascheduna Cella, e distribuisca i frutti, e gli agrumi, secondo l'ordine del Superiore, hauendo l'occhio, che la massa de' frutti, & agrumi non si marcisca, e guasti.

### De'feramenti del Monasterio .

#### Cap. XXXII.



*Irca la sostanza del Monasterio, in feramenti, ò vestimenti, ò altra qual-siuoglia cosa, prouegga l'Abbate di Fratelli ( della vita, e costumi de' quali sia sicuro ) e secondo che giudicherà esser'utile à essi, ciascuna di dette cose consegna, accioche da loro siano custodite, e rassettate. Delle quali tutte cose, tenghi l'Abbate vn Inuentario; accioche succedendo i Fratelli l'vno all'altro nel custodire le dette cose assegnate, sappia che cosa dà, e che cosa riceue. Ma se alcuno sporcamente, e negligeramente trattavà le cose del Monasterio,*

*sia*

*sia ripreso, e non si emendando, sia sottoposto alla correctione della Regola.*

## COSTITVTIONE.

**I** Otto nome di sostanza in questo luogo pare, che il santo Padre voglia appunto intendere tutti i mobili di che sorte si siano; per il che vengono custoditi, non da vno, ma da più Ministri, quali si deuono ogn'anno tutti eleggere dal Capitolo Conuentuale in ciaschedun luogo, subito dopo l'ingresso del nuouo Priore. Tra questi sarà il primo il Sagrestano, come più degno, al quale si dà cura di custodire, maneggiare, e dispensare i vasi sacri, le vesti, e gli ornamenti degli Altari, e della Sagrestia; e però sarà tenuto à farne vn'Inuentario, & in capo dell'anno render conto d'ogni cosa: il che se non farà, sia castigato dal Superiore. Quali ornamenti, e robe di Sagrestia, non sarà lecito imprestare à secolari, e loro Chiese, senza licenza del Capitolo Conuentuale.

**2** Vffitio del Sagrestano farà ancora, accomodare l'Horologio, e di significare l'Hore Canoniche, tanto del giorno, quanto della notte, con il suono della Campana, e così ancora altre cose, che hanno pur bisogno del suono di Campana; e quando occorre, ch'egli passi, ò anticipi l'hora debita del suonare; ne sia corretto dal Priore: Sua cura sarà di custodire diligentemente la Chiesa, Sagrestia, e Capitolo, tenendo bene ac-

H

concia,

concia, e ben posta à i suoi luoghi tutta la lor supellectile. Terrà ben nette le lampade, che sogliono ardere in Chiesa, tanto innanzi del santissimo Sacramento, quanto altroue, e riuederle spesso, accioche di continuo stiano accese: e doue non sono i Nouitij, terrà preparate ogni notte le lucerne in Choro, disponendole à suoi luoghi: Muterà à suoi tempi, e secondo la qualità degli Offitij, i paramenti degli Altari: & in somma farà con ogni esattezza, quanto si appartiene ad vn buon Custode, e Ministro della Chiesa, e Sagrestia, procurando con l' aiuto de i Nouitij, tenerle ben pulite, e nette; e se farà di bisogno, se li dia vn Compagno, che l'aiuti.

3 Sopra il tutto poi habbia cura, e custodia particolare delle sacre Reliquie esposte, & autentiche, delle quali nessuno potrà leuarne, ò portarne via dalli loro luoghi, sotto pena di vna disciplina circolare. Dichiarando, che il Reo non può essere assoluto, se prima non farà la restituzione.

4 Il secondo Custode, ò Ministro delle cose di Casa, farà il Libraro, il quale haurà cura della Libreria commune, tenendola ben pulita, e custodita dalla poluere, e da' tempi humidi, con altre diligenze necessarie per la cōseruatione di quella. In essa porrà tutti i Libri, con ordine conueniente, e distinto, secondo le loro materie, ouero nomi di Autori, accioche più facilmente si troui quello, che si cerca: e sopra tutto si auuertirà, che in quella non si tenghino Libri contra bonos

*mores*, ò che trattino di cose lasciuue, ò di caualleria, ò simili; e molto più i Libri prohibiti, e sospesi, se non vi sarà licenza di poterli tenere, e leggere.

5 Auuerta il Libraro, che per sua negligenza non vadi à male qualche Libro: il che, acciò possa meglio adempire, faccia vn Catalogo, ouero Indice, done scriua tutti i Libri, così quelli che sono nella Libreria commune, come quelli, che si adoperano priuamente dagli Eremiti nelle Celle, delle quali farà vna nota, ò indice à parte; e quando occorrerà, che alcuno parta dal luogo, leuerà tutti i Libri, che quello hauerà lasciati in Cella, e li riporterà nella Libreria.

6 Ci sia ancora il Ferramentario, che tenghi cura di tutti gl'istrumenti, & ordegni di opere manuali, riponendoli in vna stanza deputata a questo effetto, la quale si debba ferrare, e cauarli poi fuori quando sarà bisogno, e li dia à chi vuol lauorare; ma finito il lauoro, si tornino nella medesima stanza; e chi hauerà cura, che siano ben trattati, procuri ancora, che i ferri necessarj si faccino, se ne mancano, & i rotti, e guasti si rancino.

7 Molto importa, che le Selue de' nostri Eremiti siano ben guardate, e cōseruate: e però si habbia l'occhio chi sia, e di che conditione il Custode di quelle: percioche deue essere gionane, e robusto, che possa vna volta, & ancor due bisognando; ogni giorno circondare le Selue, e cacciarne via gli animali de' vicini, e procurare, che

non si faccia danno. Onde il Guardiano delle Selue, sempre farà vn' Oblato, ouero (il che è più conueniente) vn mero laico, condotto à prezzo, che non porti in alcun modo l'Habito della Religione.

8 Nè solo i sopradetti Ministri, ò Custodi; ma tutti che haueranno qualche istrumento di qualfiuoglia sorte per loro seruitio, habbiano cura di tenerlo, racconciarlo, e custodirlo: perche le cose del Monasterio, tutte deuono hauerfi per fare, e che si hà da render conto à Dio della negligenza, che si commette circa la cura, e custodia di quelle. Ma se infrà il tempo d'vn mese, dopo che alcuno hauerà hauuta tale vbbidienza, & vffitio non farà l'Inuentario delle cose, che hà in cura, e nel fine dell' anno non renderà conto, sia punito dal Superiore.

Se i Monaci deuono hauere alcuna cosa propria. Cap. XXXIII.



*Sopra tutto il vizio della Proprietà, debba esser dalle radici estirpato dal Monasterio, di modo, che nessuno presume, nè di dare, nè di riceuere cosa alcuna, senza il cōmandamento dell' Abbate: nè hauere alcuna cosa di proprio: nessuna cosa al tutto, nè Libri, nè tauoletta, nè stilo, ma niente totalmente, non essendo non che altro lecito à Monaci hanere i proprij corpi in volontà, e potestà propria: ma tutte le cose à loro necessarie, debbano sperare dal*

*Padre del Monasterio: e però niuna cosa sia loro le-  
cito di hauere, la quale non gli habbia dato, ouero  
permessa l'Abbate, e tutte le cose à tutti sieno com-  
muni: come è scritto: Nè alcuno presuma di dire al-  
cuna cosa esser sua: E se alcuno si trouerà dilettarsi  
di questo pessimo vitio, sia ammonito la prima, e la  
seconda volta; e non si emendando, sia sottoposto alla  
correttione.*

## COSTITUZIONE.

**L**A generale prohibitione di questo Ca-  
pitolo, si conosce che leua in tutto al Re-  
ligioso ogni Proprietà, onde questo precetto si  
deue strettamente offeruare dalli nostri Eremiti,  
di maniera, che nessuno ( eccetto il Cellerario, ò  
non essendoui egli, l'istesso Priore ) possa tenere  
danari, nè anco in minima quantità, nè in Cella,  
nè fuori, nè per sè, nè per altri: non in nome di  
deposito, ò sotto qualsiuoglia altro titolo, ò co-  
lore. E chi farà altrimenti, sia posto in prigione,  
& ini con digiuni in pane, & acqua, e con disci-  
pline, secondo la qualità della colpa, sia punito,  
ad arbitrio del Superiore.

**2** Se alcuno ( il che Iddio non voglia ) sarà  
trouato in alcun modo esser Proprietario, oltre  
le penitenze contenute in questo Capitolo, e Co-  
stituzione, soggiaccia anco alla pena Ecclesiasti-  
ca di priuatione di voce attiva, e passiuua per due  
anni, posta nel sacro Concilio di Trento nella  
Sessione 25. al Capitolo 2.

3 E se il Cellerario nella sua amministrazione commetterà qualche fraude in danno del luogo, sia priuato dell'vffitio, e foggia accia alla medesima penitenza. Ma il Prelato macchiato di tal vitio, sia punito da' Visitatori, & il Visitatore, ò Maggiore, dal Capitolo Generale.

4 Anzi, le cose istesse necessarie, cōcesse à ciascheduno per proprio vso, tanto per vitto, e vestito, quanto per altre occorrenze, e bisogni; tutte s'intendono permesse agli Eremiti à cenno del Prelato; ma guardino i Priori di non concedere in nessun modo cose superflue, curiose, e di prezzo: come ornamenti di Riliquiarij, ò Agnus Dei con oro, argento, ò perle, christallo di montagna, &c. Horologi che battono, ò mostrano, e simili: nè meno quadri di pittura à olio, eccetto che nelle Cappelle.

5 Et accioche questo vitio non possa pigliar piede, spesso, ò almeno due volte l'anno il Priore, col Cellerario, ò qualcheduno de' più vecchi, visiti le Celle di ciascun' Eremita, e cerchi con diligenza; e se vi troua cosa superflua, subito la cacci fuori, e se vi trouerà qualche cosa pretiosa, che sia stata ascola, ò conseruata malitiosamente, per la prima volta facci il Delinquente vn digiuno in pane, & acqua: la seconda volta habbi vna disciplina circolare: e la terza sia posto in prigione e punito come si è detto di sopra.

6 Onde accioche il Priore possi sempre entrare in tutte le Celle, farà à tutte vna ferratura di vna medesima forma; sì che possi vna sola  
chia-

chiaue aprirle, e ferrarle tutte: eccetto l'Officine, Sagrestia, Cella del Priore, del Cellerario, e Visitatori.

7 Sappiano poi gli Eremiti, che non possono il giorno ferrar la porta della Cella, ò dentro, ò fuori, che stiano, con chiaue particolare (dato che per qualche causa vi fosse à qualche Cella) se però essi essendo usciti dall'Eremo, non fossero per tornare quel giorno: nel qual caso si deue dar la chiaue al Priore; il che osserueranno ancora gli Vfficiali, delle chiaui tanto delle loro Celle, quanto delle loro vbbidienze.

8 Non pensino i nostri Eremiti, che la Benedittione delle cose concesse loro vna volta sia perpetua, ma è necessario ogni anno nell'ingresso del nuouo Priore (benche sia il medesimo) dimandare humilmente nuoua Benedittione; & il Priore potrà confermarle tutte, se le parrà bene, ò sminuirne anco alcuna delle già concesse.

9 Studinsi però sempre i Prelati di essere in tutte le cose più poveri de i loro sudditi; accioche i Discepoli vedendo le opere del Maestro, glorifichino il Signore; potranno ben pigliarsi per se quelle cose, che agli altri sono giustamente permesse.

10 Quando gli Eremiti vanno da vn luogo all'altro di Famiglia, portino seco solo quelli vestimenti che hanno addosso, e qualche Libro di diuotione ad arbitrio del Priore; e chi porterà, ò vestimenti, ò altra cosa, che non habbia hauuta licenza dal Priore, sia castigato con penitenza,

secondo la qualità della colpa : E si rimandi il tutto al luogo onde è partito . E sia tenuto chi parte, dar nota al Priore di quanto porta , e dal medesimo, viste che hauerà prima dette robbe, riceuerne la sottoscrizione : il che non possa il Priore trascurare, sotto pena d'esser penitentiato dalli Visitatori . Si proibisce anco strettamente, che nelle mutationi da vna Cella all'altra, non portino niente senza licenza del Superiore .

11 Quelli che fanno viaggio , non debbano spendere danari hauuti per loro viatico, se non nelle cose necessarie per detto viaggio; e se alcuno comprerà qualche cosa di più senza licenza, sia priuato di quello, che hà comprato, e punito ad arbitrio del Superiore .

12 Quelli che sono destinati ad vn'altro luogo della Religione, subito, che vi saranno giunti, e quelli che saranno mandati fuori à negotij, subito che saranno tornati, restituischino i danari, che gli auāzano al Cellerario, ouero in sua assenza al Priore, non serbandosi cosa alcuna affatto.

Se tutti egualmente deuono riceuere le cose necessarie. Cap. XXXIV.



*I come è scritto: Si diuideua à ciascuno, secondo che faceua di bisogno. Per le quali parole, non diciamo, che nel Monasterio sia eccettione di persone (il che non piaccia à Dio) ma consideratione dell'infermità, di maniera, che chi hà bisogno-*

*sogno di manco, ringrati Dio, e non si contristi. E chi hà bisogno di più, si humili per l'infermità, e non si insuperbisca per la misericordia, e così tutte le membra saranno in pace: Sopra tutto il male della mormoratione per qualsiuoglia causa in alcuna, quantunque piccola parola, ò segno, non apparisca: e se alcuno sarà trouato in questa colpa, sia punito di più graue pena.*

### COSTITVTIONE.

**I** Sotto queste parole di vguaglià, viene strettamente ordinato, non solo à' Prelati, ma ancora à tutti i Ministri, che si mostrino benigni, e piaceuoli à' bisognosi, che gli dimandano qualche cosa, non negando mai, quel che possono dare; e dando à tutti vguualmente, secondo la necessità di ciascheduno; e quelli che non possono soddisfare con effetti, consolino almeno con buone parole.

**2** Chi dunque farà trouato parziale con alcuno, ò sia Superiore, ò Cellerario, ò Dispensiero, ò qualsiuoglia altro Ministro, che dia à chi non hà bisogno, ò à chi hà di bisogno nieghi quel, che può lecitamente dare, ò gli risponda con parole aspre; sia punito da' Visitatori in Visita, ò dal Capitolo Generale, ò dalla Dieta.

## De' Settimanarij della Cucina.

## Cap. XXXV.



*I Fratelli così seruino l'vno all' altro, che nessuno sia scusato dall'offitio della Cucina, saluo che per infermità, ò per occupatione in cose di maggiore utilità, perche da questo maggior mercede si acquista. Alli deboli siano procurati aiuti, accioche non facciano questo con tristezza, ma tutti habbiamo aiuto, secondo il modo della Congregatione, e postione del luogo. Se la Congregatione sarà maggiore, il Cellerario sia scusato della Cucina, e così se altri (come habbiamo detto) fossero occupati in cose di maggiore utilità, tutti gli altri, con carità si seruino l'vno all'altro. Quelli che debbono uscire della loro Settimana, il Sabbatho nettino il tutto, lauando i panni, con i quali i Fratelli si rasciungano le mani, & i piedi; e così quello, ch' esce di Settimana, come quello, che entra, lauino i piedi à tutti, e riconsegnino i vasi del loro essercitio mondi, e sani al Cellerario, & esso Cellerario, similmente gli consegnino à quello, che entra, accioche sappia, che cosa dà, e che cosa riceue.*

*Li Settimanarij vn' hora innanzi alla refettione, pigliano oltre la loro parte ordinaria, vn poco di pane, & alquanto di bere, accioche all' hora della refettione, seruino alli loro Fratelli senza mormoratione, e graue fatica: nondimeno ne' giorni solenni aspettino infino che siano dette le Messe. Li quali Settimanarij,*

narij, così quelli che entrano, come quelli che efcono, la Domenica subito finite in Choro le Laudi, fi gettino à i piedi di tutti li Fratelli, dimandando, che fia pregato per loro. Quello, che efce dalla Settimana dirà questo Verfo: *Benedictus es Domine Deus, qui adiuuifti me, & confalatus es me; e ciò detto tre volte, vfcendo pigli la Benedittione. E quello, che entra, fequiti, e dica: Deus in adiutorium meum intende, Domine ad adiunandum me feftina: e replicato detto Verfo tre volte, vfcendo pigli la Benedittione, & entri al fuo vffitio.*

### COSTITVTIONE.

1 **P** Erche l' iftituto Eremitico non ammette Refettorio in commune, non può così facilmente fuccedere, che la Cucina fia fatta da' Settimanarij, ò varij Miniſtri: però il Cuoco vna volta eletto, continui nella ſua vbbidienza per vn'anno intiero.

2 Vffitio del Cuoco farà preparare, e cuocere i cibi, e viuande, che deuono darſi agli Eremiti, & alli Foraftieri, & hauerle apparecchiate anticipatamente, accioche all'hore competenti poſſa portarle, ſenza tardanza, per le Celle, come è folito, à ciaſcheduno la ſua parte de' cibi, che gli tocca. A lui ancora ſi appartiene di dare, quando fà di biſogno per le Celle, olio, aceto, e fale.

3 Suo vffitio ancora è, offeruare i tempi, & i giorni, accioche, ſecondo la loro diuerſità, ſappia ancora mutare la qualità de' cibi, ſecondo l'

offeruanza nostra Eremitica & hauerà cura particolare, che tutti habbiano parte vguale, eccetto gl'infermi, deboli, e vecchi: à quali con saputa, e consenso del Priore, non manchi di compiacere, e seruire con carità. Sarà ancora diligente di riportare ogni mattina dalle Celle i piatti, ò vasi, quali se gli hanno da restituire ben netti, e polito da ciascheduno Eremita.

4 Sia anco sollecito à suoi tempi farsi procedere dal Cellerario, non solo le cose da mangiare; ma ancora i vasi, e panni lini, e gli altri utensilij necessarj per tale vbbidienza.

5 Doue il numero della Famiglia è grande, gli si aggiunghi vn Compagno, come ordina la santa Regola, e se gli dia ogni altro aiuto opportuno, e sempre il Cuoco ritenga questo nel suo cuore, di seruire non agli huomini, ma à Christo il quale hà detto: *Se alcuno ministrerà à me, il Padre mio honorerà lui.*

### De' Fratelli Infermi. Cap. XXXVI.



*Innanzi à tutto, e sopra tutte le cose, si deue hauer cura degl' Infermi, che così siano loro seruiti, come à Christo, come in verità egli si serue; perche lui proprio disse: Io fui infermo, e voi mi visitaste, e tutto quello, che faceste à vno di questi miei minimi, faceste à me. Et anco dall'altra parte essi Infermi considerino, che à loro si serue ad honor di Dio, e non contristino i Fratelli, che gli seruo-*

seruono, con le loro superfluità, le quali però patientemente si debbano sopportare: perche de' tali si acquista più copiosa mercede, e merito. L' Abbate dunque habbia grandissima cura, che in nessuna cosa circa loro sia commessa negligenza; alli quali Fratelli Infermi, sia deputata vna camera da per se, & vn seruitore, che tema Dio, e che sia diligente, e sollecito. L' uso de' bagni, sia offerto agl' Infermi quante volte fà bisogno: ma alli sani, e massimamente alli giouani, sia più difficilmente concesso. Similmente il mangiare della carne, sia concesso agl' Infermi, & al tutto deboli, accioche si riabbino: ma poiche saranno migliorati, tutti secondo il solito, si astenghino dalla carne. Et habbia l' Abbate grandissima cura, che gl' Infermi, nè dà' Cellerarij, nè dà' seruitori siano dispregzati. Imperoche ciò che si fà di delitto dà' discepoli à lui è imputato.

## COSTITVTIONE.

**1** LA Cella quale il pijissimo Padre nostro quì vuole che sia deputata per gl' Infermi, s' intende per la commune Infermeria; nella quale siano, non vna sola, ma più stanze, accioche più Infermi essendoui, sia consegnata vna camera per vno, e l' vno non sia d' impedimento all' altro.

**2** Questa Infermeria dunque quanto prima si facci in ogni nostro Eremito, in luogo salubre, e rimoto dal concorso di quelli di Casa. Siaui vna Cappella per celebrare: Vi sia ancora vna  
stan-

stanza, ò Spetieria, doue si conseruino diuerse medicine, come dire, vnguenti, varie forti di ogni composti, e distillationi d'herbe buone, sughi, e mazzetti di esse; zuccaro, e confettioni, & altre cose per vso, e seruitio d'Infermi; vi sia ancora vna Cucina per cucinare i cibi per gli Infermi. Ogni camera habbia il suo camino con letto all' vsanza Eremitica, senza lenzuole, però aggrauandosi il male, si può concedere il capezzale di piuma, & il materazzo di lana.

3 Chi poi farà posto alla cura degl'Infermi, non solo deue seruirli con diligenza, e gran carità; ma s'affaticherà anco virilmente nell'apparecchio delle cose necessarie. Sopra il tutto non manchi agl' Infermi la visita di buoni Medici, ò almeno quando l'infermità viene, se gli mandi vna piena informatione, con le qualità, così dell'Infermo, come del male, e secondo il lor consiglio si facci ogni cosa, non guardando à spesa.

4 Ma si come i Superiori, e gl'Infermieri deono esser solleciti in chiamare, e dimandar parere à i Medici; così nessuno potrà andar à trovare il Medico, & informarlo della sua infermità, senza licenza de' Superiori: Anzi in ciascun Eremo si elegga per Capitolo Conuentuale vn Medico particolare, dal quale siano medicati tutti della Famiglia, e luogo: nè si possi seruire d'altro Medico, se non per occasione di consultare nelle infermità graui.

5 Questo ancora si ordina più strettamente, che nessuno degli Eremiti sia medicato nelle ca-

se de' secolari, etiandio loro parenti, nè anco ne i publici Hospedali, nè meno negl' Hospitij nostri. E chi farà altrimenti, & il Superiore, che l' haurà permesso d'andarui, faranno grauemente castigati dalli Visitatori.

6 Il Priore poi visiti spesso gl' Infermi, e solleciti i Ministri; e quando bisognerà dar Compagno all' Infermiero, che notte, e giorno assista à i letti degl' Infermi, secondo il bisogno, non lo neghi mai.

7 Di più, per consolatione degl' Infermi, e per far la carità à ciascuno, farà lecito quante volte vorrà il giorno, eccettuati i tempi prohibiti, andare à visitarli, & iui con ogni modestia rompere il silentio per rallegrar meglio che saprà, l' affitto animo dell' Infermo: Guardinsi però gl' Eremiti di non abusare questa caritatiua indulgenza, peruertendo il fine, il che sarebbe, se alcuno ( il che à Dio non piaccia ) andasse all' Infermeria non con oggetto principale di carità, mà per rompere senza rispetto il silentio, e se introducessero ragionamenti vani, curiosi, e quel che sarebbe peggio di mormoratione: il che per ouuiare, non farà lecito à fermarsi più di due in vna volta nella Cella dell' Infermo, oltre l' Infermiero, e chi vi anderà per terzo, soggiaccia alla penitenza di vn' astinenza in pane, & acqua, e ne dica la colpa in Capitolo; e se vi farà alcuno, che trapassi il termine della discretione col fermarsi troppo lungamente, e troppo frequentemente, nell' Infermeria, sì che gli altri ne venghino impediti,

pediti, debba il Superiore inuigilare à ciò, e prohibire ancora à questi tali, se stimerà necessario, l'ingresso dell'Infermeria per quel tempo, che gli piacerà, accioche la poca discrezione di alcuno, non impedisca quest'opera di carità: Nessuno però potrà visitare gl'Infermi rinchiusi, senza licenza del Superiore, nè meno senza detta licenza, visitare quelli, che stanno indisposti nelle Celle proprie, doue però è l'Infermeria.

8 L'uso de' bagni, di rado, ò mai si conceda: ma se la necessità vrgente constringe, facciasi col consiglio di tre, ò almeno di due Medici, di consenso però del Capitolo Generale, ò della Dieta, ò frà anno del Padre Maggiore, e Visitatori ( se però l'vsar acque di bagni non si fa in Casa ) e chi farà altrimenti, & il Superiore, che l'hauerà permesso, siano puniti da' Visitatori. A quelli, che deuono andare a' bagni, si dia loro sufficiente, prouisione di danari, con vn Compagno prudente, & esemplare.

9 Il mangiar carne agl'Infermi per consiglio de' Medici, si conceda solamente nell'Infermeria. E doue non è Infermeria, ò sarà piena, si possi mangiare nella propria Cella, ò in altro luogo, doue parerà più espediente al Superiore.

10 Quelli, che mangiano carne, si astenghino da' cibi, soliti prohibirsi agl'Infermi: e però quelli, che hauranno bisogno di carne, deuono regularsi con l'istruzione del Medico, circa la qualità, e quantità, nè gli sia dato per quel tempo che mangia la carne altro, che quello, che specif-

cificatamente ordinerà il Medico: e questa fia incumbenza del Priore, il quale non poffa permettere ch'vno mangi carne, e peſce nel medefimo tempo, & altra coſa nociua all'Infermo: e douranno i Padri Viſitatori far ſopra di cio inquititione per penitentiare chi haurà ciò permeſſo. Ricordando però agli Priori la carità, e che ſecondo la qualità dell'Infermità non manchino doue ſi può compatire la grauezza del male. Auuertendo ancora, che mentre compiaccono à conualeſcenti, deboli, e vecchi e queſto con gran ragione non faccino danno à' ſani.

11 Ma più d'ogni altra coſa auuerta il Superiore, che l'anima dell'Infermo non ſia priuata delle ſue conſolationi, & aiuti ſpiritali, perſuadendoli, e commandandoli (ſe farà biſogno) che ſi confeſſi, e comunichi: E quando vedrà auuicinarſi il pericolo della morte, gli dia l'Olio ſanto. E finalmente, come ſi contiene nel Rituale della Chieſa, l'eſorterà al felice fine, e l'aiuterà quanto farà poſſibile.

12 E veramente, ſe agl'Infermi mentre viuono, ſi deue la cura, che ſi è detta: molto maggiormente ſi deue à i medefimi, quando ſono morti; onde ſe li deue far la carità dell'eſſequie, e de' ſuffragij. Morto dunque l'Infermo, ſi dourà ſubito ſuonare il ſegno dell' *Aue Maria*, accioche ſia noto à tutti, che debbano cominciare à pregar per lui. Si fanno ancora tre ſegni con tocchi, con la medefima Campana, che duri ciaſcun ſegno per quattro *Miferere*. Il primo, ſubito dopo l'*A-*

ue Maria il secondo, quando si porta alla Chiesa; il terzo, durerà fin che sia seppellito.

13 Di più la mattina seguente ( se così far conuiene ) altrimenti l'istesso giorno, sia portato alla Chiesa il corpo nella Bara, come è costume in processione, andando tutti gli Eremiti che sono presenti à due per due, accompagnando il corpo morto; & iui se gli facciano i funerali, con pietà, e diuotione, secondo le Rubriche poste nel fine del Breuiario: E se si fa la mattina, si celebri vna Messa presente il corpo, qual finita, deposti dal Sacerdote la Pianeta, e Manipolo, seguirà il rimanente dell'essequie.

14 In oltre per li Defonti si celebrano quattro Anniuersarij communi ogni anno. Il primo de' quali è quello che ordina la Chiesa al principio di Nouembre. Il secondo si farà la seconda feria dopo la Festa di S. Martino per gli Eremiti, e Benefattori della Congregatione. Il terzo per i Padri, e Madri degli Eremiti, la seconda feria dopo la prima Domenica di Quadragesima. Il quarto si farà in ciascun luogo la seconda feria dopo l'Ottaua dell' Epifania, per l'anime degli Eremiti morti in quell'anno; & essendo detti giorni impediti da Feste doppie, si trasferischino in altri giorni opportuni; ne i quali Anniuersarij, ogni volta che si fanno, dourà ogni Sacerdote celebrare vna Messa quanto prima potrà, per la salute di quell' anime, per le quali si fa l'Anniuersario. Dichiarandosi, che à quest' obbligo di dir le Messe, si sodisfa con applicarle per loro.

I Fratelli Chierici recitino vn Salterio per volta di quelli, che deuono dire priuataméte per quelli, per i quali si fanno gl'Anniuersarij, con il *Requiem eternam* nel fine de i Salmi. Et i Fratelli Couerfi cinquanta *Pater noster*, e cinquanta *Aue Maria*.

15 E perche si celebrano questi Anniuersarij, come le Feste doppie, arderanno sopra l'Altare quattro candele di tre oncie, mentre si dicono le Laudi, e la Messa; il che si offerua anco nella sepoltura, ouero essequie de' nostri Fratelli morti; si aggiungono due candele, l'vna al capo, l'altra a i piedi nel Cataletto del morto, le quali non si smorzano, finche sia seppellito, così ancora nelli Anniuersarij alla Cassa posta in mezzo alla Chiesa sogliono ardere due candele.

16 Quando morirà qualcheduno della nostra Congregatione, benche sia degli Oblati, faranno obligati tutti, tanto Sacerdoti, quanto Chierici di quel luogo, doue egli è morto, dire per lui tutto l'Offitio de' Morti, cioè Vespro, con i tre Notturni, Inuitatorio, e Laudi, e questo alla presenza del corpo attorno la Bara, inuanti che si seppellisca, con l'Oratione in fine: *Absolue quesumus Domine, &c.* con quell'ordine, che si hà nel Breuiario, e celebrare ancora vn Trentesimo per l'anima sua.

17 Di più saranno obligati tutti trà lo spazio di due mesi alla più lunga, da computarsi dal giorno, che si è hauuta notitia della morte d'alcuno, i Sacerdoti celebrare per l'anima del De-

fonto, se era priuato, tre Messe: i Chierici tre Salterij, terminando ogni Salmo con il *Requiem æternam*, &c. : i Conuersi, & Oblati dugento *Pater noster*, e dugento *Aue Maria*. Se era Prelato, quando mori, ouero era stato già diciootto anni Prelato, i Sacerdoti diranno cinque Messe: i Chierici cinque Salterij: & i Conuersi trecento *Pater noster*, e trecento *Aue Maria*. Se era Maggiore, i Sacerdoti diranno dieci Messe: i Chierici dieci Salterij: i Conuersi cinquecento *Pater noster*, & altrettante *Aue Maria*. E chi non farà trà il detto termine quello, à che è tenuto, si asterrà dal vino fin che habbia sodisfatto.

18 Di più nel luogo doue morirà alcuno, oltre le consuete elemosine, si darà alli poueri per l'anima di quello quindici giulij, ò cosa equiualente, e si potrà questa elemosina distribuire, ò tutta insieme, ò in più volte ad un solo, ò à più persone: e questo si eseguisca al più lungo trà lo spatio di vn mese; douendo hauere la cura di questo il Superiore di quel luogo.

### De i Vecchi, e de i Fanciulli.

#### Cap. XXXVII.



*A*ncorche per se stessa la natura humana sia impiegata, e si muoua à misericordia verso queste etadi de i Vecchi, e de i Fanciulli; nondimeno l'autorità della Regola è bene, che à i loro bisogni pronegga. E per tanto sia sempre in essi

essi considerata la loro imbecillità, e debolezza, & in niun modo negli alimenti, e nel loro viuere sia con essi offeruato il rigore, e strettezza della Regola; ma si habbia intorno al loro bisogno pietosa consideratione, e preuenghino l' Hore regolari.

COSTITVTIONE.

**P** Erche la vecchiaia è vna perpetua infermità, è cosa ragioneuole, che i Vecchi siano trattati come infermi, e deboli: Onde i Vecchi che passano sessant'anni, non sono obligati al digiuno in pane, & acqua. Per questo nelle viscere di Giesù Christo, si esortano tutti quelli, à chi spetta la cura loro, e Prelati, e Ministri, che vogliono esser misericordiosi, e compassioneuoli verso i Vecchi, accioche essi ancora conseguiscano misericordia, e non permettino, che gl'inhumani, e senza pietà, e quei, che trattano male i Vecchi, se la passino senza castigo, anzi si ordina, che siano puniti grauemente.

Dell' Hedomadario Lettore.

Cap. XXXVIII.



**A**lle mense de' Fratelli, quando si cibano, non debba mancare la Lettione, nè quello che à caso hauerà preso il libro, habbia ardire di leggere in quel luogo: ma chi hà da leggere tutta la settimana, entri la Domenica. Il qual Lettore dopo

la Messa, e Communione, dimandi humilmente à tutti, che sia pregato per lui, accioche Dio tolga via da lui ogni spirito di elatione, e di superbia: e dicasi nell' Oratorio questo Verso tre volte da tutti, esso però Lettore incominciando: Domine labia mea aperies, & os meum annunciabit laudem tuam: E così presa la Benedittione entri a leggere, e sommo silentio sia tenuto à mensa, di maniera, che non vi si oda voce d'altri, che di quello, che legge; e le cose, che sono necessarie à quelli, che mangiano, e beono, così si porghino i Fratelli l'uno all'altro, che niuno habbia bisogno di chiedere alcuna cosa: e se pure farà bisogno d'alcuna cosa, sia dimandata più presto per suono di qualche segno, che per voce. Nè quini presuma alcuno di dimandare della Lettione, nè ricercare d'alcun'altra cosa, accioche non si dia occasione di ragionamento; saluo se il Superiore non volesse dire alcuna cosa breuemente per edificatione. Il Fratello Heddomario, prima che cominci à leggere, prenda il misto per la santa Communione, accioche non gli sia forse graue sostenere il digiuno; e dopo mangi con li Settimanarij della cucina, & altri seruitori. Li Fratelli non legghino, e non cantino per ordine: ma quelli che siano atti ad edificare gl'Vditori.

## COSTITVTIONE.

**G**ia fin da principio del nostro Ordine fu statuito dal santissimo Padre Romualdo Fondatore di esso, e fin' hoggi si troua strettamente osseruato dalli nostri Eremiti, che  
ogni

ogni vno nella Cella, oue habita, mentre stà nell'Eremo, mangi da sè solo: Percioche in questo modo il seruente Eremita potrà meglio offeruare il silentio, & vsar piu stretta parsimonia, senza ammiratione altrui, e senza propria vanagloria.

2 Sono eccettuati da questo alcuni giorni di Feste principali, nelli quali tutti si radunano al Refettorio commune: cioè il giorno della Resurrectione del Signore, della Pentecoste, dell'Assunzione della Madonna, di tutti i Santi, della Natiuità del Signore, dell'Epifania, del Giouedi santo, di S. Romualdo nell'vna, e nell'altra Solennità, di S. Benedetto, della Festa della Dedicatione, e del Titolo della propria Chiesa, & anco durante il Capitolo Generale, nel luogo doue si fa. Nelli quali giorni al Chierico Hedomadario tocca di leggere alla mensa, il quale assolutamente dimandata, & hauuta la Benedittione cominciarà à leggere: ma alla seconda mensa, non si dimanda, nè si dà la Benedittione, se bene si rendono le gratie. Lettore della seconda mensa sarà il Chierico Hedomadario della settimana passata.

3 Si diano due segni tanto al pranzo, quanto alla cena, quando si mangia in commune; ciascuno de' quali sarà di venti tocchi rari di Campanella, e lo spatio frà l'vno, e l'altro segno, sarà di due *Miserere*: ma della seconda mensa, sarà vn segno solo della medesima misura; e se sarà giorno di digiuno, si porti per le Celle il vino, e qualche frutto per la colectione; il che si facci in ogni

tempo, eccetto doue si fa il Capitolo Generale.

4 Negli altri giorni di tutto l'anno, all'hora di pranzo, ò di cena, riceuuta la parte de' cibi portatagli da' ministri, l'Eremita benedichi al solito la mensa da sè stesso; e finita la Beneditione, legghi diuotamente vn poco della Bibbia, ò d'altro Libro spirituale, e poi pigli il cibo à gloria di Dio; non lasci per questo (mentre pasce il corpo) di leuare la mente à Dio, e come se hauesse à tauola innanzi à sè Christo, di ricrear lo spirito con la meditatione; e finita la refettione, legghi di nuouo vn poco, e dopo la Lettione renda le gratie.

5 Quando occorre il digiuno in pane, & acqua, non à tauola, ma sedendo in terra sopra vna tauoletta, con i piedi nudi, ò mezzi nudi, senza nessuno apparecchio mangi il pane, quasi cenere con humiltà, e con vera contritione beua l'acqua, quasi beuanda di lagrime.

6 Da questo modo di mangiare sono eccettuati due giorni, cioè quello di S. Martino, e la Domenica della Quinquagesima, ne quali douendo gli Eremiti cominciare la Quaresima con carità fraterna, sogliono mangiare più allegramente, e lautamente, e benche insieme, e nell'istessa mensa, non però nel Refettorio, ma in qualche altro luogo separatamente apparecchiato per questo effetto; la qual recreatione si deue fare con modestia Religiosa, cacciata via in tutto, anzi espressamente prohibita ogni superfluità, strepito, e licenza profana, e secolare; e però non sarà lecito

lecito pigliare instrumenti da suonare in prestito da' secolari.

7 E perche sogliono i Priori la settimana precedente mandare gli Eremiti vna volta, in due parti però, non tutti in vn giorno, à qualche membro del luogo: Sappiano questi tali, che iui deuono usare l'istessa modestia, come se fossero nell'Eremo, e che deuono tornare l'istesso giorno verso la sera, e cenare nel detto luogo della ricreatione.

8 Si guardino però di andare à mangiare alle case de' secolari, nè anche alli luoghi de' Religiosi. E se alcuno farà altrimenti, sia grauemente punito, come ancora quelli che resteranno nel luogo della ricreatione, dopo partito il Priore, e quelli, che in tali ricreationi faranno, ò permetteranno, che si faccia qualche cosa, che non stia bene, e che non conuenga al stato Religioso.

9 Ma doue non sarà luogo, che sia membro dell' Eremo da mandare i Fratelli à ricreatione, doueranno i Priori concederla in Casa. Si suole ancora ogni anno mandare gli Eremiti per ricreatione alle vendemmie per vn giorno.

### Della misura de' cibi. Cap. XXXIX.



*Rediamo, per la refettione d'ogni giorno, così di Sesta, come di Nona à tutte le mense bastare due viuande cotte, per l'infermità di diuersi, accioche quello, che per sorte non potrà mangiare*

giare dell'vna, mangi dell'altra. Due viuande dunque cotte bastino alli Fratelli, & hauendo oltre queste, pomi, ò legumi, s'aggiunga la terza.

## COSTITVTIONE.

**1** Perche l'austerità Eremitica ricerca maggior rigore nel vitto, però la dispositione de' cibi sarà nell'infra scritto modo. Dalla Pasqua di Resurrettione, sino all'Essaltatione della fanta Croce (eccetto il Mercordi, & il Venerdì, ne' quali sempre si digiuna) si darà la mattina vna sola minestra: Ma se si celebra vna Festa doppia di prima, ò seconda Classe, si darà di più la pietanza. La sera à cena si darà la pietanza, oltre la quale, potrà darsi, quando parerà alli Superiori l'insalata cotta, il che s'intende ancora nelle Domeniche dell' Inuerno nella sera.

**2** E lecito agli Eremiti condirsi à cena vn'insalata d'herbette, quale ancora è permessa, quando si digiuna fuori delle Quadragesime, & astinenze, e ne i digiuni, quando viene dalla cucina vna sola viuanda: ma nõ è lecito à nessuno mangiar insieme l'insalata portata dalla cucina, e quella, che si hauerà apparecchiata da sè, perche in tal caso deue lasciarne vna delle due.

**3** Se qualch'vno quando non si digiuna, voglia come per digiuno mangiare vna volta sola, gli si darà la mattina all'hora solita tutto quello, che si hà da portare agli altri in quel giorno.

**4** Il digiuno del Mercordi nell'Estate, se si fa  
l'Of-

l'Offitio feriale, si farà con vna minestra Quadragesimale, e con l' insalata: ma se si fa di vna Festa, ancorche semplice, ò di vn giorno frà Ottana, ò doue si celebra il Capitolo Generale, all' hora si deuono dare due polmenti grassi, cioè minestra, e pietanza: Il medesimo si offeruerà nelle ferie delle Rogationi, ancorche del semplice Offitio si facesse solo commemoratione; nelle quali ferie, si deuono dagli Eremiti digiunare nel modo che si fa il Mercordi come sopra.

5 Il Venerdì ancora nell' istesso tempo di Estate si digiuna in pane, & acqua con l'aggiunta de' frutti, & herbe cō sale, senza nessun condimento. Ma se nel Venerdì occorre qualche Festa doppia, si danno due polmenti Quadragesimali, cioè minestra, e pietanza; il che si offerui in tutti i Venerdì dell'anno: e l'astinenza si trasferischi in altro giorno di digiuno che non sia doppio: & essendo doppio ogni giorno di digiuno, si faccia il Venerdì ancorche doppio; e questo si offerui inuiolabilmente, che nessuna settimana passi in tutto l'anno, senza vn giorno di astinenza in pane, & acqua.

6 Chi vorrà fare l'astinenza il Venerdì, ancorche nelle Feste dispensate, se non si mangia in commune, la faccia in nome del Signore; dichiarando, che quando si fa per penitenza, si deuono fare con frutti, fuori delle Quaresime: ma nelle Quaresime si fa senza frutti.

7 Dalli tredici di Settembre, sino à Pasqua (come commanda il santissimo Padre) si offerui  
per-

perpetuo digiuno, eccetto le Domeniche, nelle quali si lascia à piacer di ciascuno; e però la mattina si dà la minestra con la pietanza, accioche chi vuol mangiare vna volta sola, possi liberamente farlo. ma se alcuno vorrà cenare la sera, in quel caso la pietanza se li dia la sera, e la mattina la minestra, se così gli piacerà.

8. Dall' istessa Festa di S. Croce, fino alla Festa di S. Martino; e dal Natale di N.S. fino alla Quinquagesima, tre volte la Settimana si dà agli Eremiti la pietanza con la minestra di grasso; cioè la Domenica, Martedì, e Giovedì: il che si offeruerà in tutte le Feste doppie, che occorrono trà i detti tempi; e quando si celebrano gli Anniversarij con i tre Notturni. Il Lunedì, & il Sabato si dà vna minestra grassa con l' insalata, & il Mercordì altrettanto, ma di magro; il Venerdì si fa l' astinenza, come si è detto.

9. Finalmente nell' vna, e nell' altra Quadragesima, ogni Domenica, e Giovedì con le Feste doppie ogni vno deue hauere la pietanza con vn'altra viuanda: il Martedì, & il Sabato la minestra, e l' insalata. Il Lunedì, Mercordì, e Venerdì si digiuna in pane, & acqua, e sale; si può ancora aggiungere qualche herbeta cotta d' vna sola forte; E chi vorrà pan cotto senza condimento, il Cuciniere glielo dourà portare, nelle quali ferie, ò in alcuna di esse, se occorrerà Festa doppia, si rilassi l' astinenza, purchè si faccia vna volta la settimana; ma in giorno d' astinenza in tutto l' anno à i Conuersi per le continue fatiche, si concede

cede il vino, e i frutti, che hanno in Cella.

10 Nella Vigilia del Natale di N. S. se non verrà in giorno d'astinenza, & il Sabato santo, il digiuno si farà con vino, e frutti, con vn solo polmento.

11 Oltre le Quaresime, & altri digiuni comandati della sanca Chiesa per special diuotione della Religione nostra, si digiunino le Vigilie dell'Epifania, della Purificatione, e Natiuità della Madonna, e del Padre nostro S. Romualdo li sette di Febraro, nella qual Solennità si celebra l'Ottaua; Ma non nell'altra Festa di Giugno. In queste Vigilie si digiuna in cibi Quadragesimali, con le viuande, che si douerebbono dare quel giorno.

12 Quando nel Venerdì occorrerà il Natale del Signore, ò la Festa di S. Romualdo, si mangiano oua, e formaggio, ma non si lascia il digiuno; qual digiuno del Venerdì, non si dispensa mai dentro l'Eremo, nè meno quanto alla qualità de' cibi, eccetto come sopra; nè à forastieri, nè ad operarij, ò seruitori è lecito darli oua, ò latticini in detti giorni, se non fossero infermi, ò deboli, ò persone nobili, ò molto delicate, ò per altro che paresse al Superiore: non douendo li nostri Eremiti il Venerdì, nè dentro, nè fuori di Casa mangiar di grasso, cioè nè oua, nè formaggio.

13 Finalmente, se nel Venerdì occorrerà di celebrarsi la Festa di S. Martino; la recreatione solita di quel giorno, si facci nel dì precedente.

14 La pietanza dell'oua non ecceda due, e di pesce

pesce fresco sei oncie, e di salume ancor netto quattr'oncie. Nel condire poi le viuande, per ogni Frate si metta vn'ono, e formaggio, quanto è necessario.

15 E perche le viuande sono disposte alle volte sotto nome di grasso, e di magro si dichiara, che magro si dice quel che si dà condito senz'oua, ò latticinij; e grasso quello che è mescolato con oua, formaggio, butiro, ò latte; e si può ben dare di magro per il grasso, quando mancano l'oua; ma il grasso per il magro mai è lecito.

16 E proibito ancora strettamente, che nessuno nella sua Cella cuoca cosa alcuna, che habbia specie di polmento; potrà ben cuocere frutti, come sono pomi, & agrumi; e chi farà altrimenti, sia castigato con digiuno in pane, & acqua.

17 Oltre le viuande, che vengono dalla cucina agli Eremiti, ogni settimana, si porterà per ciascheduna Cella vna giusta portione di frutti, i quali, quando ve n'è abbondanza, si daranno due volte la settimana, e più spesso, se bisognerà, massimamente l'Estate, nè si manchi almeno darne vna volta la settimana, oltre quelli, che si danno il giorno, nel quale si fa l'affinenza. Si fogliono ancora alle volte dare, agrumi, radici, & altre cose simili; in somma non passi settimana senza dar qualche parte di queste cose.

18 Si darà ancora fuori delle Quaresime ogni Domenica la pietanza del formaggio, quale di secco sarà di peso di sei oncie, da compartirsi per tutta la settimana, secondo la discrezione di ciascuno.

19 Tut-

19 Tutto quello che non mangia l'Eremita delle viuande cotte, non può in modo alcuno serbarlo per il giorno seguente; ma è obligato l'istesso giorno metterlo fuori: così i piatti, che hà adoperati li metterà ben netti nell'armario, quali poi porterà via il Cuoco.

20 E proibito parimente il cogliere, ò carpire senza licenza del Superiore dagli Horticelli delle Celle, ò communi, agrumi, e frutti; sellari, finocchi, ò altra cosa simile: potrà nondimeno ciascheduno per suo bisogno, pigliare dell'herbe, per insalata dagli Horti proprij, ouero communi: solo il Cuoco potrà per vso della cucina pigliar da tutti.

21 La coletione si fa la sera con frutti, ò pane, con la Benedittione innanzi, e con render le grazie dipoi: ma nell'vna, e nell'altra Qua refima nell'Astinenze alla coletione della sera, non si possono mangiar frutti, ma solo pane.

Segue la Regola.



*V*na libra di pane il dì basti à ciascuno, ò sia per vna sola refettione, ò sia per desinare, e per cena: e se hanno à cenare sia di detta libra riseruata dal Cellerario la terza parte per darla loro à cena: ma essendosi forse durata maggior fatica, sarà in arbitrio, e potestà dell' Abbate, parendogli espediente, aggiungere alcuna cosa, pur che si fugga sopra tutto il mangiar superfluo, accioche mai al Monaco

non

*non interuenza indigestione: imperoche niuna cosa è così contraria ad ogni Christiano, come la crapula, & il troppo mangiare, come dice il Signor nostro: Guardate, che i vostri cuori non siano aggrauati dall' ebrietà, e crapula. Ma alli Fanciulli di minore età, non sia seruata la medesima quantita, ma minore, che à i maggiori, seruata però in tutti la parcità.*

### COSTITVTIONE.

**P** Erche son varie le complessioni degli huomini, però non si troua, che i nostri Maggiori habbiano costituita certa misura di pane; anzi, secondo l'vso antico, si porta dal ministro alla Cella di ciascuno ogni volta, che si fa il fresco, tanta quantità di pane, quanta ragioneuolmente possi bastare, sin che se ne porti dell'altro pur fresco: ma quando il pane gli manca, metta l' Eremita fuori dell' armario vn boccone di esso pane per segno; e subito dal medesimo ministro hauerà il supplimento. Il pane poi deue farsi buono, e ben conditionato, ma non troppo dilicato, o esquisito.

Segue la Regola.



*Tutti si astenghino dal mangiare della carne di animali quadrupedi, eccetto quegli al tutto deboli, & Infermi.*

## COSTITVTIONE.

**S**otto il nome di animali quadrupedi in questo luogo, non si dubita, che sono ancora comprese le carni di animali di due piedi. E per tanto s'intende agli Eremiti essere proibito il mangiare di tutte le carni di animali di quattro, e di due piedi, e di uccelli; anzi di tutte quelle cose, che hanno mistura con carne, ò cotte col brodo di essa. La quale proibitione è perpetua in Casa, e fuori di Casa, per viaggio, & in ogni luogo indispensabilmente; se però necessitò di malattie, non ricercasse altrimenti. Nel che i Superiori col consiglio del Medico, se si può hauere, deuono esser facili à concederla, nel modo di sopra espresso.

2 E per questa proibitione, nè anco à i secolari di qualunque stato, ò conditione si siano, dentro alle Croci dell' Eremo, si può concederne; il che si osseruerà negli Oblati ancora, e ne' seruitori.

3 I trasgressori poi, che ne mangieranno, ò permetteranno, che se ne mangi dagli Eremiti, siano castigati con vna disciplina circolare, e digiunino tre giorni in pane, & acqua; E se il Delinquente sarà Prelato, sia da' Visitatori punito con la medesima pena; e se sarà Visitatore, ouero Maggiore, dal Capitolo Generale, ò dalla Dieta; e quelli, che permetteranno, che si mangi da' secolari, digiunino tre giorni in pane, & acqua.

## Della misura del bere. Cap. XL.



*C*iascuno hà qualche proprio dono da Dio, chi in vn modo, e chi in vn'altro: e però noi con qualche scrupolosità poniamo la misura dell'altrui viuere: nondimeno hauendo riguardo all'imbecillità, e debolezza degl' Infermi, crediamo bastare à ciascuno vna Emina di vino il dì. E quelli à quali Dio dona gratia di astinenza, sappiano di hauerne à ricenere propria, e particolare mercede. Ma se la necessitá del luogo, ò la fatica, ouero l'ardore dell' Estate ne richiedesse più, sia nell' arbitrio del Prelato, il quale consideri in tutti i detti casi, che non vi sia satietá, ouero ebrietá; benche leggiamo, il vino in nessun modo conuenirsi à i Monaci. Ma perche à i nostri tempi questa cosa non si può persuadere; almeno à questo solo acconsentiamo, di non bere insino alla satietá, ma più parcamente; perche il vino fa apostatare anco i sauui. Ma doue la necessitá del luogo fosse tale, che nè anco la sopradetta misura si potesse ritrouare, ma molto minore, o al tutto niente; quelli che quiui habitano, benedichino Iddio, e non mormorino; perche noi sopra tutte le cose gli ammoniamo, che siano senza mormoratione.

## COSTITVTIONE.

**P**erche trà gli Eremiti nostri si troua diuersità nel bere del vino. Però il vaso, che ciascu-

ciascuno tiene in Cella di consenso del Priore, gli si deue in ciascun giorno non prohibito empire dal ministro.

2 Ma auuertischino diligentemente i Prelati, che i vasi non eccedino la modestia, e sobrietà Eremitica: & auuertischino anco maggiormente i sudditi, di ritener sempre costantemente la parsimonia religiosa, nè beuano mai il vino, se non inacquato. E mentre che beuono (secondo che offerua l'antica consuetudine degli Eremiti) siano à sedere, tenendo con ambedue le mani la tazza.

A che hora sia conueniente, che i Fratelli mangino. Cap. XLI.



*Alla santa Pasqua, sino alla Pentecoste, i Fratelli mangino à hora di Sesta, e la sera cenino. Ma dalla Pentecoste in poi, tutta l'Estate digiunino la quarta, e sesta feria insino à Nona, se già non haessero ad affaticarsi à lauorare ne' campi, ouero non gli molestasse il troppo caldo dell'Estate; ma gli altri giorni mangino à Sesta; il qual desinare di Sesta, lauorando loro ne' campi, ouero essendo il caldo dell'Estate troppo eccessiuo, sia continuato: e tutto ciò consista nella prudenza dell'Abbate, il quale in tal modo temperi, e disponga ogni cosa, che l'anime si saluino, e che i Fratelli facciano ogni cosa senza mormoratione: Ma dalli tredici di Settembre, insino al principio di Quaresima, i Fra-*

telli mangino sempre à Nona, e nella Quaresima, infino à Pasqua mangino à Vespro; ma esso Vespro in tal modo si pigli, che quelli che mangiano non habino bisogno di lume di lucerna: ma sia finito ogni cosa con la luce del giorno; e in ogni tempo si temperi in modo l' hora, ò di cena, ò di refettione, che con la luce del giorno si faccino tutte le cose.

### COSTITVTIONE.

1 **N** El tempo dell' Estate, quando non si digiuna, l' hora del pranzo farà dopo Sesta; e l' hora della cena dopo Vespro, & innanzi Compieta.

2 Nell' Inuerno, chi vorrà le Domeniche cenare la sera, per la breuità de' giorni, e per conseruare la sanità, gli sia lecito farlo finita Compieta, dopo l' Oratione ( come anco negli altri giorni il fare la coletione) ma fra pranzo, e cena non si può mangiare, nè bere cosa alcuna.

3 Quando si digiuna, si mangi dopo Nona, ma nella Quaresima dopo Vespro.

4 Questa è la forma del viuere della nostra Congregatione, la quale sono tenuti ad offeruare tutti i Professi, e Nouitij; nè ci possono nè in parte, nè in tutto senza licenza del Superiore, aggiungere, nè sminuire.

5 Ma se qualch' vno infiammato dallo Spirito Santo, desidera far maggiore austerità, facciala con la Benedittione del Superiore; purchè con la sua singularità, non dia ammiratione agli altri,

tri, e molestia alli Ministri.

6 I Superiori poi hauranno autorità di dispensare con discretione, tanto con se stessi, quanto con gli altri, e principalmente con gl'Oblati, come quegli, che non sono tenuti à tanta osservanza, come i Professi.

Che niuno parli dopo Compieta.

Cap. XLII.



*N* ogni tempo deuono i Monaci attendere all'osservatione del silenzio, e massimamente nell'Hore della notte; e per tanto di ogni tempo, ò di digiuno, ouero di desinare, se sarà tempo che non si digiuni; subito che si saranno leuati da cena, pongansi tutti à sedere in vn luogo, & vno di loro legghi le Collationi, ouero le Vite de' Santi Padri, ò altra cosa, la quale edifichi gli Vditori; ma non si leggino già i primi sette Libri della Bibbia, ouero i Libri de' Rè, percioche à tale hora non sarebbe utile à gli intelletti infermi udire questa Scrittura, ma legginsi nelle altre Hore. Ma essendo giorno di digiuno, detto che sarà Vespro, e fatto alquanto d'intervallo, subito vadino alla Lettione delle Collationi (come habbiamo detto) e letti quattro, ò cinque fogli, ouero quanto l'hora permette; ragunandosi tutti insieme (per lo spatio che si legge la Lettione) etian- dio quelli che per auuentura fossero in alcuna cosa à se commessa occupati, dicasi Compieta, & uscendo da Compieta, à niuno sia più lecito di parlare con

nessuno di alcuna cosa: e se si trouerà, che alcuno sia preuaricatore di questa regola di taciturnità, e silenzio, sia con più graue pena castigato; eccetto però, se soprauenendo forastieri, bisognasse parlare; ouero l'Abbate comandasse alcuna cosa; il che nondimeno si faccia con somma grauità, e modestia honestissimamente.

## COSTITVTIONE.

1 **L'**Ordine della Lettione della fera, che il santo Padre commanda, che si faccia, è stato sempre nella nostra Congregatione, e sarà nell'infrascritto modo: cioè, che suonandosi il segno della Compieta, tutti gli Eremiti con decoro si radunino in Chiesa, doue staranno inginocchiati innanzi al santissimo Sacramento; e finito detto segno, essendo tutti entrati nel luogo del Capitolo, e stando ad udire: il Chierico Heddomadario legga con alta, & intelligibile voce per vn quarto di hora in circa (sin che sarà dato segno dal Superiore) il Libro delle Collationi, ouero altro simile volgare, accioche ancora i Laici l'intendano.

2 Di li leuandosi, e ritornati in Chiesa, diranno Compieta, e sino à Prima del giorno seguente offerneranno continuo, & inuiolabile silenzio.

3 Se alcuno non si trouerà à questa Lettione, dichi sua colpa, e siane ripreso dal Superiore.

Di quelli che vengono tardi all'Offitio diuino, ò alla mensa. Cap. XLIII.



*L' Hora del diuino Offitio, subito che si sarà udito il segno, lasciandosi stare ogni cosa, che il Monaco facesse, con somma prestezza si corra, con grauità però, accioche la scurrilità non troui occasione: nessuna cosa adunque sia preposta all' opera di Dio. E se alcuno anderà all' Hore nella notte dopo la Gloria del Salmo nonagesimo quarto (il quale vogliamo per questo rispetto, che si dica al tutto adagio, e distintamente) non stia in Choro nell' ordine suo, ma nell' ultimo dopo tutti, ò separatamente in qualche luogo assegnato dall' Abbate à simili negligenti, done sia veduto dall' Abbate, ouero da tutti, infino à tanto, che finito l' Offitio, con publica sodisfattione si penta. E perciò giudichiamo douere questi tali stare nell' ultimo, ò in disparte, accioche essendo veduti da tutti, almeno per essa loro vergogna, si emendino. Imperoche se rimanessero fuori di Choro, sarebbero forse tali, che ouero si ricercherebbono, e dormirebbono, ouero standosi di fuori, attenderebbono alle fauole, e così si darebbe occasione al Maligno; e per tanto entrino dentro, accioche non perdano il tutto, e per l' auenire si emendino.*

## COSTITVTIONE.

1 **I**L modo prescritto dalla Regola, hoggi si offerua da noi in questa maniera. Ogni volta, che alcun Sacerdote, ò Chierico mancherà in Choro, ò Conuerso fuor di Choro, essendo cominciato l'Offitio di Matutino, ò Prima, subito l'Heddomadario lo chiami: ma nell'altre Hore del giorno il Sagrestano, à cui si appartiene, suonar gli Offitij, hauerà anco pensiero di chiamare li negligenti. Sarà tuttauia vigilante il Superiore, mancando alcuno nel Choro, presto darne il segno (come è vsanza) di farlo chiamare.

2 Quello poi, che verrà tardi, cioè dopo finito il *Venite exultemus*, &c. à Matutino, & alle altre Hore, dopo che sarà cominciato il primo Salmo, non vada al luogo suo, ma fuori delle sedie del Choro, da quella parte doue egli risiede, profondamente inchinato se ne stia, sin che il Superiore li darà segno, che si leui; e fatto ciò se ne vada alla sua sedia. Il che si offerui anco dalli Conuersi nelle Hore, che deuono assistere in Chiesa: e però saranno obligati quando verranno tardi, ò si partiranno prima, che finischi l'Offitio, pigliar la venia dalla portella del Choro, aspettando il segno del Superiore.

3 Se alcuno per negligenza non verrà à Matutino, digiuni vna volta in pane, & acqua.

Come habbiano à sodisfare gli scomunicati. Cap. XLIX.



*Vello, che per graue colpa è scomunicato dall' Oratorio, e dalla mensa, nel tempo che nell' Oratorio si celebra l' opera di Dio, giaccia prostrato innanzi alla porta dell' Oratorio, niente dicendo; ma solamente posto il capo in terra, sia prostrato, & inchinato alli piedi di tutti quelli, ch' escono dall' Oratorio; e questo faccia, sino à tanto che l' Abbate giudicherà, che habbia sodisfatto: il qual Reo, essendo dimandato dall' Abbate, subito andandoni, si getti innanzi alli piedi di lui, e di tutti gli altri Fratelli, accioche preghino per lui. Et all' hora se l' Abbate lo commanderà, sia riceuuto in Choro, ouero in quell' ordine, e grado, che il detto Abbate ordinerà: in tal modo però, che non presumi nell' Oratorio d' imporre Salmo, dir Lettione, ò far' altra cosa, se di nuouo l' Abbate non gli lo commanderà: Et à tutte l' Hore in fine dell' Offitio, si getti in terra nel luogo doue stà, e così sodisfaccia insino à tanto, che l' Abbate di nuouo gli comandi, che hormai resti da questa sodisfattione. Ma quelli, che per lieue colpe sono scomunicati solamente dalla mensa, sodisfacciano nell' Oratorio, insino à quanto piace all' Abbate, e questo sempre facciano, insino à tanto che gli benedica, e dichi basta.*

## COSTITVTIONE.

1 **L'** Eremita che in qualunque modo sarà dichiarato nel foro esteriore essere incorso in scomunica, secondo la facoltà de' nostri Priuilegij, fatta che hauerà prima la debita sodisfattione, si deue assoluere dal suo Superiore, offeruandosi in ciò la forma posta nel Rituale Romano; qual forma non deue in modo alcuno tralasciarsi.

2 In oltre per prouedere ad ogni caso, che potesse occorrere, si ordina, che cinque volte l'anno cialcun Priore nel suo Eremo dia l'assolutione generale alli suoi sudditi. Ma doue si trouerà il Padre Maggiore douerà esso darla; il quale atto si deue fare nel Capitolo delle Colpe, la sera auanti Completa, le Vigilie del santo Natale, di Pasqua di Resurrectione, della Pentecoste, dell' Assuntione della Madonna; e finito il Capitolo Generale dopo letta la tauola, e si farà in questa forma. Tutti gli Eremiti radunati in Capitolo inginocchiati, & il Superiore stando in piedi, il primo Sacerdote dichi il *Confiteor Deo &c.* qual finito che sia, il Superiore dirà il *Misereatur, &c.* & *Indulgentiam, &c.* poi soggiungerà l'assolutione in questa forma, tenendo la Stuola sopra del mantello

3 *Si tenemini aliquibus vinculis, siue sententijs excommunicationis maioris, vel minoris, suspensionis, vel interdicti siue pœnis quibuscumque tam à Iure, quam*

quàm ab homine latis, vel aliàs quotiescumque, & quomolibet incurfis, auctoritate Apostolica mihi commiffa, & vobis cōceffa in quantum fe extendunt gratiæ, & priuilegia noſtra. Ego abſoluo vos omnes Iuriſdictioni meæ ſubiectos, tam præſentes, quàm abſentes, ab omnibus vinculis, cenſuris, & pœnis prædictis, & reſtituo vos ſacroſanctæ Eccleſiæ gremio, ac vnitati Fidelium, & diſpenſo vobiſcum ſuper omni irregularitate, ſiue irregularitatibus, ſi quam, vel ſi quas contraxiſtis, & abſoluo vos ab omnibus deſectibus, & negligentijs commiſſis in adminiſtratione Ordinum, & Sacramentorum, & Officiorum veſtrorum, & à tranſgreſſionibus Regule, & Conſtitutionum, admonitionumq. Maiorum veſtrorum, & earum pœnitentijs incurfis; non tamen ſub huiusmodi abſolutionis prætextu, vel expectatione commiſſis, vel dimiſſis: Aboleoq. à vobis omnem in famiæ, & inhabilitatis maculam, vnde cumque contractam; & reſtituo, ac habilito vos ad ſtatus, famam, & executionem Ordinum, & Officiorum veſtrorum, necnon ad omnes gradus dignitatum, & honorum, ad participationem quoque Priuilegiorum omnium, & Beneficiorum Eccleſiaſticorum in quantum poſſum, & indigetis. In Nomine Patris & Filij & Spiritus ſancti Amen. Poi imponga a ciascheduno vn Pater noſter, & vn Ave Maria.

Di quelli, che fallano nell' Oratorio.  
Cap. XLV.



*E alcuno pronuntiando Salmo, Respon-  
sorio, ouero Lettione, fa qualch' errore,  
se non si humiliera iui alla presenza  
di tutti, sia più grauemente punito,  
perche non vuole con humiltà correg-  
gere quel difetto; che hà per negligenza commesso.  
Ma i Fanciulli siano per così fatti errori battuti.*

COSTITUZIONE.

**I**Ntorno all' emendatione degli errori, che  
sogliono occorrere ne' diuini Officij, vi è  
la consuetudine antica della nostra Congrega-  
tione. Chi dicendo Versetto, Responorio, Anti-  
fona, Capitolo, Lettione, ò Oratione, non dirà  
quello, che deue dire, ò in ciò farà errare altri, ò  
perturbare il Choro; Finito l' Offitio, uscendo in  
mezzo del Choro prostrato à terra, aspetti im-  
mobile il segno, ò penitenza dal Superiore. Ma  
chi in parole solo, ò nelle cerimonie erra, secon-  
do la qualità dell' errore, subito ò s'inginocchi,  
ò almeno nel suo luogo inchini profondamen-  
te il capo: e se per superbia, ò per negligenza non  
lo vorrà fare, sia costretto per commandamen-  
to del Priore, finito l' Offitio, uscir fuori, e pigliar  
degnà penitenza.

*E se auuerrà, che alcuno erri in quelle co-  
se,*

se, che si hanno da dire, ò fare nel Choro, ò altrove, se quello che gli stà vicino può rimediare tacitamente con segno, ò altro modo al difetto, l'auuertischi sotto voce. Ma bisognando più manifesta correctione, all'hora, se sarà Professo toccherà al Superiore solo il correggerlo. Ma i Nouitij possono esser ammaestrati, e corretti dal loro Maestro; se bene non è vietato al Priore di correggere, e riprendere anco i Nouitij nel Choro, e per tutto: In somma à nessun priuato è lecito riprendere, ò emendare alcuno, che facci errore alla presenza de i Superiori; se tale errore non fosse per recare scandalo, ò disconuenienza, non accorgendosene il Prelato, ò trascurandolo: poiche in questo caso, tal correctione non sarà disconueniente, ma opportuna.

3 Auuertino però tutti, che simili correctioni nelli diuini Offitij, si faccino più tosto con cen- ni, ò segno, che con voce alta, accioche non ne segua disturbo. Onde sarà meglio nelle cose di poco momento il passarle, che interrompere l'Offitio, ò recar marauiglia altrui.

Di quelli che fallano in qualunque altra cosa. Cap. XLVI.



*E alcuno in qualsiuoglia cosa lauorando in Cucina, in Caneua, nel Forno, nell'Horto, in qualsiuoglia arte, ò in qualunque luogo si sia, mentre lauora, sarà qualche difetto,*

*ò rom-*

ò romperà, ò perderà alcuna cosa, ouero douunque sia, farà qualche errore, e non verrà subito innanzi all' Abbate, ò al Conuento à manifestare spontaneamente il suo difetto, & à sodisfare, sia punito di maggior penitenza, quando per altri si sarà saputo. Ma se la causa del peccato dell' anima sarà segreta, la manifesti solamente all' Abbate, ouero alli Padri spirituali, che sappiano curare, e guarire le loro proprie, e l'altrui ferite, e piaghe, e non scoprirle, e publicarle.

### COSTITVTIONE.

**1** Discretamente il santo Padre (come fagace Medico dell' anime) ordinò, che ciascuno ammalato discuopra l' infermità sua; per cioche la malattia occulta non si può curare. Per tanto si ordina, che gli Eremiti nostri, dichino nel Capitolo alla presenza di tutti la colpa loro, tanto delle trasgressioni della santa Regola, quanto delle Costituzioni e de' difetti manifesti, accioche il Superiore possa applicare opportuni rimedij à ciascheduno.

**2** Douranno anco gl' Oblati dir la colpa in Capitolo, come fanno i Professi, ma auanti tutti, & anco auanti i Nouitij, e detta la colpa debbano partirsi tutti insieme.

Del significare l' hora del diuino Offitio .  
Cap. XLVII.



*La cura dell' Abbate di giorno, e di notte, di annunciare l' hora dell' Offitio diuino, ò che egli stesso l' annuncij, ò commetta questa cura ad vn Fratello, il quale sia talmente sollecito, che tutte le cose à hore compententi siano finite. E dopo l' Abbate, secondo l' ordine, imponghi i Salmi, ouero l' Antifone quelli, à quali sarà commandato. Ma niuno presuma nè di cantare, nè di leggere, se non chi può adempire detto vffitio, accioche si edificino gli Vditori: il che si faccia con humiltà, grauità, e tremore da quello, al quale ciò l' Abbate commandarà.*

COSTITVTIONE.

**1** *SE* bene, come si è detto sopra nel Capitolo trentesimo secondo, tocca al Sagrestano suonare il segno del diuino Offitio; pure sarà peso del Superiore hauer mira, che ciò si facci à debiti tempi. Et accioche questo possa, come conuiene, eseguirsi; si ordina, che in tutti gli Eremiti nostri sia vna sola Campana grossa, per suonare l' Hore Canoniche, e due altre più piccole, per significare l' altre vbbidienze dell' Eremo.

**2** *E* ancora necessario vi sia l' Horologio, e perciò doue egli non vi è, vi si faccia subito, accioche i seruitij dell' Eremo passino con ordine.

Al Sagrestano poi, bisognando, se li dia Compagno dal Capitolo di Casa, ò dal Priore.

3 Quanto poi all'intuonare de' Salmi, & Antifone, si è già detto al Capitolo decimoterzo.

Del quotidiano essercitio manuale.

Cap. XLVIII.



Otiosità è inimica dell'anima, e però à certi tempi si debbano occupare i Fratelli in qualche lauoro, & opera di mano, & à certe hore nella Lettione diuina. E però crediamo questi due tempi douersi con questa dispositione ordinare; cioè, che da Pasqua insino alle Calende di Ottobre, la mattina uscendo da Prima, lauorino quello sarà necessario, insino à quasi l'hora quarta, e dall'hora quarta, insino appresso à Sesta attendino alla Lettione.

## COSTITVTIONE.

1 **C**onsiderando, che ciò, che si ordina qui nella santa Regola, non si può adempire, ouero offeruare per le continue occupationi degli Offitij, e Messe; si ordina che gli Eremiti non passino senza vn' hora almeno di essercitio corporale ogni giorno, che impedito non sia da Festa di precetto, ò da mal tempo, ò da graui caldi di Estate, cioè nel Sol Leone.

2 Dal giorno dunque di Pasqua di Resurrectione, sino alla Festa dell'Essaltatione della Croce,

ce,

te, dopo la seconda Messa, tutti gli Eremiti, suonata che sia la Campanella, concorreranno à la-  
 tuorare al luogo destinato dal Padre Superiore ,  
 doue hauendo prima detto inginocchioni l' *Aue-  
 Maria* , continueranno l' opera per vn' hora ; ma  
 nel resto dell' anno è stato solito di farsi l' istesso, e  
 col medesimo ordine dopo Sesta. Finita poi l' o-  
 pera, cominciando il Superiore , si dica il Salmo  
*De profundis, &c.* per i Morti con i Versetti , &  
 Oratione, *Deus venia largitor, &c.*

3 E solito poi che i Nouitij con i loro Mae-  
 stri separatamente faccino l' essercitio, se non pa-  
 rerà altrimenti al Superiore .

4 I pigri, e negligenti, ò renitenti di andare al  
 detto essercitio, siano corretti . E chi vorrà di sua  
 spontanea volontà passar l' hora dell' essercitio ,  
 non gli sia negato . Ma quando si terrà il Capi-  
 tolo delle Colpe , ò gli Eremiti vanno à fare il  
 pane , ò la barberia commune , in quel giorno  
 non sono obligati à fare l' essercitio manuale . E  
 mentre si fa il pane, sempre ci deue essere la Let-  
 tione, se il numero de' Fratelli basta .

5 Il segno dell' essercitio, e di fare il pane farà  
 di venti tocchi di Campanella .

6 In oltre possono, anzi deuono tutti nelle lo-  
 ro Celle, ò altroue priuatamente , far qualche o-  
 pera, come è scriuere, legar Libri , far corone ,  
 cucchiari, sporte, e cose simili . E prohibito però  
 far cucchiari, ò corone d' Auorio, ò materie pre-  
 ziose .

## Segue la Regola .



**D**Opo Sesta, leuati che saranno da mensa, riposinsi à i letti loro con ogni silentio; ouero chi per auentura uolesse leggere da sè, legghi in tal modo, che non inquieti gl'altri. Dichisi Nona più per tempo circa l'hora ortana: e poi di nuouo operino quello, che si hauera da fare infino à Vespro. Ma richiedendo la pouertà del luogo, che i Monaci per loro medesimi si occupino à raccorre le biade, non si contristino, perche all'hora sono veramente Monaci, quando uiuono delle fatiche delle proprie mani, come i nostri Padri, e gli Apostoli. Tutte le cose nondimeno si facciano discretamente, e con misura, per rispetto de pusillanimi. Ma dalle Calende di Ottobre infino al principio della Quaresima, diano opera alla Lettione, infino all'hora seconda, nella quale si dichisi Terza, e poi tutti infino à Nona, lauorino nell'opera loro, secondo che gli è comandato; e fatto il primo segno dell'Hora Nona, partendosi tutti dall'opera loro, stiano apparecchiati, infino che suonerà il secondo.

## COSTITVTIONE.

**P**Erche è cosa naturale all'huomo il desiderar riposo dopo la fatica, perciò nel tempo dell'Estate, dalla Pasqua di Resurrettione, fino all'Essaltatione della Croce, per la breuità delle notti, si ordina, che gli Eremiti dopo desina-

finare si riposino alquanto. Si che il sonno della notte con questo del mezzogiorno faccia lo spatio di sett'hore almeno.

2 Onde il Sagrestano dopo pranzo (cioè vn hora, e mezza in circa detta Sexta, ouero Nona) darà il primo segno di dormire con la solita Campanella, che sarà per lo spatio di vn *Pater noster*, con cinque tocchi.

3 Ogn'vno udito il segno del dormire, si ritiri nella sua Cella, e si riposi sedendo, ò nel letto: Ma chi non vuol dormire, stia da se in silentio, accioche egli non disturbi, ò impedischi gl'altri; al che deuono i Superiori hauer auuertenza.

4 Il fine della dormitione sarà il segno di Nona; ma se si digiuna, si darà il segno con la stessa Cāpanella per due *Pater noster*, cō cinque tocchi.

5 Chi dopo Matutino desidera riposarsi, bisogna che ne dimandi licenza al Superiore.

### Segue la Regola.



A dopo desinare, attendino alle loro Lettioni, ouero à i Salmi. Nelli giorni poi di Quaresima, dalla mattina insino à tutta l' Hora di Terza, attendino alla Lettione, e poi insino à tutta la decima operino; e facciano quello, che à loro sarà imposto. Nelli quali giorni della Quaresima, prendino tutti vn Libro per vno dalla Libreria, e gli leggino per ordine intieramente: i quali Libri si debbano dare nel principio della Quaresi-

na. Ma sopra tutto si ordini, che uno, ò due delli più vecchi vadino attorno per il Monasterio, quando i Fratelli attendono alla Lettione, & habbiano cura che forse non si troui qualche Fratello accidioso, il quale sia in otio, ò attenda à fauole, e non attenda alla Lettione, il quale, non solamente non fà bene a se stesso, ma disturba, & inquieta gli altri, e trouandosi alcun tale ( il che à Dio non piaccia ) sia ripreso la prima, e seconda volta; e non si emendando, soggiaccia alle correzioni della Regola, di modo che gli altri ne temano. Non si accompagni, nè congiunga l'vn Fratello all'altro nell'hore incompetenti. Il giorno della Domenica tutti attendino alla Lettione, eccetto quelli, che à varij vffitij sono deputati. Ma se alcuno sarà sì negligente, e pigro, che non voglia, ò non sappia, meditare, nè leggere, siagli imposto qualche cosa da fare, accioche non stia otioso. Et alli Fratelli infermi, ouero delicati, tale opera, & arte gli sia imposta, e data à fare, che non siano otiosi, nè anco in tal modo siano oppressi dalla grauezza della fatica, & opera, che s'habbiano à ritirare addietro: la debolezza, & infermità di questi tali, deue essere molto bene considerata dall' Abbate.

## COSTITUZIONE.

**P**ER adempimento di quello, che qui ordina la santa Regola circa la Lettione, in ciascun'Eremo si deputi vn Padre sufficiente, che habbia peso di leggere Theologia morale due giorni la settimana, cioè Lunedì, e Giovedì, e facci fa-

ci fare la conferenza sopra la materia che leggerà in vn' hora, ò prima, ò dopo il Vespro; il che non si lasci, benche sia l' Auuento, ò la Quaresima, per due giorni la settimana, e se vn giorno delli sopradetti sarà impedito, si legghi in vn altro giorno. Et in quell' Eremiti, doue non potrà hauerfi commodità di Lettore, sia cura del Padre Priore nell' istessa hora di far fare vna conferenza delle istesse materie morali, doue assisterà ancora esso, insieme con tutti gl' altri Choristi, secondo il Decreto di Clemente VIII.

2 Oltre la qual Lettione, non dourà nessun Sacerdote, e Chierico lasciar di leggere almeno vn Capitolo della sacra Scrittura, ò altro dinoto Libro; poiche la Lettione, che si fa innanzi, aiuta molto l' oratione.

Dell' offeruanza della Quaresima.

Cap. XLIX.



*N*corche in ogni tempo debba la vita del Monaco tenere offeruanza Quaresimale, nondimeno, perche questa virtù è di pochi, confortiamo che in questi giorni di Quaresima, custodisca la vita sua con ogni purità, e nettezza, purgando insieme in questi santi giorni tutte le negligenze degli altri tempi. Il che all' hora degnamente si fa, se astenendoci da tutti i vitij, attendiamo all' oratione con pianti, alla Lettione, alla compuntione del cuore, & all' astinenza: In questi giorni adunque, ag-

giungiamo da noi stessi alcuna cosa di più al solito debito della nostra seruitù, cioè orationi particolari, & astinenza di mangiare, e bere, e ciascuno di propria volontà, con gaudio di Spiritosanto, offerischi à Dio alcuna cosa, sopra quello che deue, e che gli è ordinato, cioè sottotragga al proprio corpo del cibo, del bere, del sonno, del parlare, e della leuità: e con allegrezza di spirituale desiderio, aspetti la santa Pasqua. Quel tanto però, che ciascuno offerisce, lo manifesti al suo Abbate, & il tutto si faccia con sua oratione, e volontà: imperoche, quello che si fa senza licenza del Padre spirituale, è imputato à presuntione, e vanagloria, e non à mercede: adunque tutte le cose si deuono fare con volontà dell' Abbate.

### COSTITVTIONE.

**S**E à Monaci è tanto espediente nella Quadragesima aggiungere qualche cosa alli precetti Regolari, par bene, che sia necessario à noi habitatori dell' Eremo; di esercitarci con qualche aggiunta di opere pie tutto l'anno, non che le Quadragesime; E però gli Eremiti ogni Venerdì, per tutto l'anno à quell' hora, che gli parerà piu commoda, si battano con la disciplina, nella loro Cella per due *Miserere*: qual disciplina nella Settimana santa la faranno tre volte, cioè il Mercordì, Giovedì, & il Venerdì tanto in memoria della Passione del Signore. Di più si effortano tutti, che in honore della Quadragesima, non ricusino fare la medesima disciplina ogni giorno

giorno d'astinenza; e chi vorrà frequentarla tutto l'anno, se sarà Professo, lo faccia senz'altra licenza: ma i Nouitij ricerchino il consenso del loro Padre Maestro.

2 E se alcuno vorrà portare il Cilicio per qualche tempo, o sempre, come molti Santi Padri hanno fatto (il che particolarmente si suol fare la Quadragesima) lo possi fare con licenza del suo Padre spirituale, & il Nouitio del suo Padre Maestro,

De' Fratelli che lauorano lungi dall' Oratorio, o sono in viaggio. Cap. L.



*I Fratelli che al tutto di lungi stanno a lauorare, e non possono ritrouarsi all'hore competenti all' Oratorio, e l' Abbate sa certo essere così, dichino nell'istesso luogo, doue lauorano, l'Of-*

*fitio diuino con timore di Dio, inginocchiandosi: & il simile faccino quelli, che sono mandati in viaggio, nè trapassino il tempo ordinato, ma facendo come loro possono, non siano negligenti in render il debito della loro seruitù.*

COSTITVTIONE.

1 **D**A questa essortatione del nostro santo Padre, sappiano tutti i Religiosi, che nessuno è disobligato dall' Offitio, ouero Hore Canoniche, o da altro debito d'Oratione, fat-

to di commandamento della Chiesa, ò di Voto, ò di Professione, per rispetto dell' opere manuali, nè per la fatica del viaggio. Sempre dunque, così fuori come in Casa, i nostri Eremiti Choristi paghino il debito intieramente del diuino Offitio, & i Laici delle loro Orationi.

De' Fratelli che non vanno molto lungi dal Monasterio. Cap. LI.



*I Fratelli che per qualsuoglia rispetto, ò cagione vanno fuori, e sperano quel giorno medesimo ritornare al Monasterio, non presumino di mangiare fuori, ancorche ne fussero pregati da qualsuoglia persona, saluo se l' Abbate gli lo commandasse, e se altrimenti faranno, frano scommunicati.*

### COSTITVTIONE.

**I** Vello, che si dice della Scommunica, si deue intèdere della Regolare, però quelli, che vanno fuori di Casa, nè possono tornare à tempo della refettione, potranno farla nelli nostri Hospitij, ouero altroue, se non ve ne sono, con licenza del Prelato tacita, ò esprefsa; e se sono astretti à pernottare fuori di Casa, doue sono nostri Hospitij, non possono dormire fuori di quelli, nè anche i Superiori, nè meno fuori di essi mangiare senza licenza, e chi farà altri-

trimento dourà per vna volta far vn'astinenza in pane, & acqua.

2 Nè può il Priore dare altra licenza di andare fuori di Casa per più di cinquanta miglia lontano, nè pigliarla per se: ma solo il Padre Maggiore, ò chi tiene il suo luogo lo potrà concedere; e se il Padre Maggiore fosse molto lontano, & il tardare tornasse à qualche danno notabile, in questo caso il Priore con il suo Capitolo Conuentuale potrà conceder la licenza: e chi contrauerrà à quest' ordine, sia punito di pena di carcere per vn mese.

## Dell'Oratorio del Monasterio.

### Cap. LII.



Oratorio sia quello, che è nominato, nè altra cosa in esso si faccia, ò vi si rpongghi. Finita l'opera di Dio, tutti con sommo silentio eschino fuori, facendo riuerenza à Dio; accioche il Fratello, che forse vuole orare priuatamente, non sia impedito dall'altrui importunità. E volendo per auuentura alcun' altro segretamente orare, semplicemente entri dentro, & ori, non con alta voce, ma con lagrime, & intentione di cuore. Chi dunque simile opera non fa, non sia permesso finito l'Offitio diuino, rimanere nell'Oratorio, accioche (come si è detto) ad altri non sia dato impedimento.

## COSTITVTIONE.

1 **L**A Chiesa è Casa di Dio, la quale vien detta, Casa di Oratione ; onde S. Benedetto la chiama Oratorio ; e perche l'Oratione richiede silentio, e quiete, si offerui vn sommo, e perpetuo silentio in tutta la Chiesa, e massimamente nel Choro, in maniera che, non solo ogni superfluo parlare s'intenda qui prohibito, ma anco ogni strepito, che possa venire alle orecchie, ò distrahare la mente, come l'abbassare, & alzare delle sedie, & il voltar de' Libri indiscretamente, l'immodesto raschiare, e sbadigliare, e cose simili: specialmente, quando si dice qualche Lettione, Antifona, o altro; & anco alla Messa, quando si dice l'Euangelio, ouero il Canone, e l'altre Segrete.

2 Appresso hà da tener cura il Sagrestano, che nessuno vada passeggiando per Chiesa : Nè in essa è lecito parlare con altri, ò fare Oratione con voce alta. Chi dunque sarà trouato in Choro à ragionare à qualunque hora del giorno, ò della notte, facci astinenza in pane, & acqua quel giorno, ò l'altro, ma negli altri sopradetti difetti, si lascia la correptione, ò penitenza à discretione del Priore.

## Del riceuere i Forastieri .

## Cap. LIII.



*T*utti i forastieri, che soprauengono, siano riceunti come Christo, imperoche egli stesso è per douer dire: Io fui forastiero, e voi mi riceuete. Et à tutti sia fatto conueniente honore, e massimamente alli domestici della Fede, e Peregrini. Subito dunque, che s'intenderà alcun forastiero essere arriuato, se gli vada incontro dal Prelato del Monasterio, ouero dalli Fratelli, con ogni ufficio di carità; e primieramente faccino insieme oratione, e così in pace si accompagnino, il qual bacio di pace, non sia prima offerto, che sia fatta l'oratione, per rispetto delle diaboliche illusioni; & in essa salutatione si usi ogni humilta, & à tutti i forastieri, che vengono, ouero si partono, col capo chino, ò col corpo al tutto prostrato in terra, si adori Christo, il quale in essi è riceunto.

Riceunti dunque che saranno i forastieri, siano menati all'oratione, e dipoi segga con loro il Prelato, ouero altri à chi egli commanderà: e per edificatione, legghisi in presenza delli forastieri la Legge diuina, e dopo queste cose, gli si usi ogni humanità. Il Prelato rompa il digiuno per cagione delli forastieri, saluo se quel dì fosse vno delli principali digiuni, che non si potesse rompere: ma i Fratelli seguitino la consuetudine de i loro digiuni. L'Abbate dia l'acqua alle mani à i forastieri, e così l'Abbate, come tutta la

Con-

Congregatione, laui i piedi à tutti i forastieri, e lauati che saranno, dichino questo Verso. Suscepimus Deus misericordiam tuam in medio Templi tui. Ma sopra tutto s'habbia sollecita cura circa il riceuere i poueri, e peregrini, perche in loro più si riceue Christo; conciosiacche la grandezza de' ricchi per se stessa si fa rendere honore.

La Cucina per l' Abbate, e per i forastieri sia da per se, acciocche i forastieri (che mai non mancano nel Monasterio) soprauenendo à hore incerte, non inquietino i Fratelli. Al seruitio della qual Cucina entri- no due Fratelli per anno; li quali bene adempino il detto vffitio, e bisognando, gli sia dato aiuto, accio- che seruino senza mormoratione: e similmente quan- do sono quelli meno occupati, vadino à lauorare, do- ue à loro sarà comandato, e non solo in questi, ma anco in tutti gli altri vffitij del Monasterio si hab- bia questa consideratione, che quando hanno bisogno, siano aiutati, e quando non hanno che fare, faccino quello che à loro è comandato.

La stanza delli forastieri sia consegnata ad un Fratello che habbia il timore di Dio, doue siano let- ti forniti sufficientemente, e la Casa di Dio sia da sapienti sauiamente gouernata. Niuno al quale non è imposto, si accompagni, ò parli con i forastieri, ma scontrandoli, ò vedendoli, li salutino humilmente (co- me si è detto) e dimandando la Benedittione, passi- uia, dicendo, à se non esser lecito parlare con fora- stieri.

## COSTITVTIONE.

1 Siano le Forefterie in luogo commodo, e per i foraftieri, e per quelli, che gli ricue-  
ranno, alquanto però feperate dall' Vfficine, e  
dalla Chiefa, e molto più dalle Celle folitarie.  
In quelle i foraftieri, che vengono, maffimamen-  
te difcofto, fiano benignamente trattati: Siano  
quini letti fimili à quelli degli Eremiti; ma quan-  
do la dignità; ò infermità dell' hospite haurà bi-  
fogno di più morbidezza, il Priore lo potrà con-  
cedere.

2 Il Fratello deputato à queft' vffitio di cari-  
tà, habbia le qualità defcritte nella Regola; ad ef-  
fo apparterrà di apparecchiare la menfa, e pro-  
uedere le cofe neceffarie per effa, e darle agli  
Hospiti. Nè folo fodisfarà alli padroni, ma an-  
co alli bifogni de' feruitori, e caualcature, fecon-  
do la poffibilità del luogo: à quefti fi darà vn  
Compagno, anco effo diligente, fe n' haurà bi-  
fogno.

3 Si deputi anco vn Sacerdote, che faccia  
compagnia à' foraftieri, menandoli in Chiefa, e  
per l'Eremo, come fi vfa, e non s' ingerifca più  
oltre, fe non gli vien comandato dal Superiore.

4 Sopra tutto però ciascheduno attenda con  
diligenza nell' vffitio fuo, accioche non offenda  
in qualche cofa i foraftieri; ma più tofto fi ftudij  
di edificarli, tanto in parole, quanto in fatti, mo-  
ftando fempre alla prefenza loro effempi di di-  
uotione, e virtù.

5 Agli

5 Agli stessi Ministri tocchi il lauar delle mani, e de' piedi, poiche hoggidi il Priore non può per le varie occupationi degli vsitij, e negotij di Casa. Aggiungendo questo, che insieme col lauar de i piedi dichino, oltre il Versicolo, *Susccepimus Deus, &c.* il Salmio *Miserere mei Deus, &c.*: ò altri, ouero qualch' Hinnò: E se alcuno lascerà di lauare i piedi, digiuni vna volta in pane, & acqua.

6 Non si deue negare in nessun modo alli forastieri nel partirsi la guida, se essi altrimenti non fanno la strada.

7 Guardinsi i Priori di non dar ricetto negli luoghi loro à' Banditi, Debitori, ò Contumaci della Corte per qualsuoglia rispetto. se però non sono sforzati, e chi farà altrimenti, sappia, che sarà grauemente punito, secondo la qualità della colpa.

Se il Monaco deue riceuer lettere, ò ambasciate. Cap. LIV.



On sia lecito in niun modo al Monaco, senza commandamento dell' Abbate, nè da suo padre, nè da sua madre, nè da qualunque altra persona; nè li Fratelli l' vno dall' altro riceuere, ò dare, nè lettere, nè ambasciate, nè qualunque presente, benchè picciolo sia. Ma se alcuna cosa gli sarà mandata da qualcheduno, etiamdio dal padre, ò madre, non presuma di riceuerla, se prima non haurà fatto

fatto auuisare l'Abbate, il quale contentandosi, che tal cosa si riceua, sia in suo arbitrio, e potestà di ordinare à chi dare si debba; nè si contristi il Fratello, al quale era stata mandata, accioche non si dia occasione al Demonio. E chi altrimenti presumesse di fare, sia punito, secondo l'ordine della Regola.

## COSTITVTIONE.

**I** Non potendo stare l'inofferuanza di questo Capitolo, senza il vizio di Proprietà, e disubbidienza: si ordina, che tutte le cose, in esso contenute, si offeruino, tanto di dar lettere, ò ricenerle, quanto nel pigliare, ò dar presenti: Eccettuandosi sempre i frutti, i quali si possono scambievolmente dare, e riceuere trà gli Eremiti.

**2** E per maggiore offeruanza della pouertà, si ordina, che i Priori non possino dar licenza, ad alcun Eremita di dimandare danari alli parenti, ò amici, sotto qualsiuoglia pretesto, etiam di elemosine di Messe, per comprarsi cose particolari. Il che sia così strettamente prohibito, che si tenga per Proprietario quello, che compra cose particolari con tale elemosina di Messe, non hauendo il Superiore autorità di dare tal licenza; ma debba ogni elemosina di tal sorte, essere consegnata al Cellerario, e debba notarsi in cassa all'entrata, e tutto quello si comprerà qualsiuoglia Eremita, sia posto nell'uscita: & il Priore, che permetterà altrimenti, sia penitentiato dalli Padri

Padri Visitatori, & il suddito soggiaccia alla pena della Proprietà.

3 Et accioche quest' ordine più facilmente habbia l'effetto suo, siano strettamente tenuti i Priori aprire, e leggere le lettere de' sudditi prima, che le diano in mano loro; e li Visitatori in atto di Visita, debbano diligentemente inquire sopra di ciò, e se non l'hauranno aperte, debbano penitentiali; se però non fossero mandate dal Padre Maggiore, o Visitatore, quali non possono aprire, sotto pena di disciplina circolare, se fanno, che da essi vengano, il che si conoscerà facilmente, se fuori vi sarà nella soprascritta M. o. V. I' istesso offerueranno trà di loro, il Padre Maggiore, & i Visitatori, di non aprire le loro lettere l'vno all'altro.

4 Così medesimamente, i Superiori de' luoghi, habbino l' istesso obbligo, come di sopra, di leggere le lettere, che i loro sudditi scriueranno fuori, e dopo lette, parédogli, quelle sigilleranno, e manderanno à loro recapiti: & i sudditi che scriueranno lettere furtiue, e le inuieranno fuori, senza consegnarle al loro Superiore, trouandosi in fraude, debbano esser degradati sotto tutti per dieci giorni, per ciascuna volta, mentre però vi sia trasgressione graue, il che sia rimesso alla discrezione del Priore, e ciò s' intenda anco nel riceverle.

5 Sia punito grauemente chi ardirà di aprire le lettere di qualsuoglia Eremita, e molto più grauemente, chi ardirà di aprire quelle del suo

Prio-

Priore: Nè meno il Superiore in assenza del detto Priore potrà aprire le sue lettere, se prima non ne hauerà hauuta licenza .

6 Tutte le lettere, che verranno nel luogo doue si trona il Padre Maggiore, si portino in mano sua, il quale pigliate le sue lettere, l'altre senza aprirle, le farà consegnare in mano del Priore, se però per qualche ragione uole rispetto, non parrà à detto Padre Maggiore di aprire le lettere di alcun priuato di quella Famiglia .

7 Non può alcuno adoperare il Sigillo comune della Congregatione, ouero il particolare di qualche luogo di quella, eccetto i Superiori rispettiuamente .

### De' Vestimenti, e Calceamenti de' Fratelli. Cap. LV.



*I Vestimenti si diano alli Fratelli secondo la qualità de' luoghi, doue habitano, ouero secondo il temperamento dell' aere . Imperoche nelli paesi freddi si hà bisogno di più , e nelli caldi di manco. Sia dunque questa consideratione nell' arbitrio, e discretione dell' Abbate . Noi nondimeno crediamo, che ne' luoghi mediocri, basti à ciascun Monaco la Cocolla, e la Tonica: e la Cocolla per il Verano sia appannata, e grossa, e per l' Estate leggiera, ouero vecchia, e lo Scapolare per gli essercitij, e le Calzette, e le Calze per vestimenta delli piedi. Del colore di tutte le dette cose, ouero della grossezza, non*

si curino, nè facciano conto i Monaci: Ma siano di quella qualità, che si potranno trouare nella Prouincia, nella quale habitano, ouero delli più vili che comprare si possono.

Circa la misura, prouegga l' Abbate, che i detti Vestimenti non siano corti à chi se ne hà da seruire, ma in modo fatti à misura, che stiano bene. Quelli che prendono i Vestimenti nuoui, rendino subito i vecchi, i quali si debbano riporre in Vestiario per i poveri. Imperoche basta al Monaco hauere due Toniche, e due Cocolle per rispetto della notte, e poter lauar quelle, e ciò che si hauerà più di questo, è superfluo, e si debba toglier via. E similmente i Calzetti, & ogni altra cosa vecchia rendino, quando riceuono le nuoue. Quelli che si mandano in viaggio, prendino dal Vestiario le Mutande; e ritornati, che saranno, ve le riponghino lauate: e parimente quelli che vanno in viaggio toglino dal Vestiario le Cocolle, e Toniche, che siano alquanto migliori di quelle, che sono soliti di hauere, e ritornati le rendino.

Per fornimento de' letti, basti la stora, il saccone, la bianchetta, la schiauina, & il capezzale: i quali letti però, si debbano cercare spesso dall' Abbate diligentemente, per rispetto del vitio della Proprietà, la quale in nessun modo si ritroui nel Monaco: e se ad alcuno sarà trouato alcuna cosa, la quale non habbia riceuuto dall' Abbate, sia sottoposto à grauisima punitione. Et accioche questo vitio della Proprietà sia tagliato, e tolto via dalle radici, dia l' Abbatè tutte le cose necessarie, cioè la Cocolla, e la Tonica, le Calzette, e le Calze, la Cintura, il Coltello,

lo

lo Stilo, l'Ago, il Fazzoletto, e le Tauolette, accioche ogni scusa di hauer necessità sia tolta via. Il quale Abbate sempre però consideri quella Sentenza degli Atti Apostolici, che à ciascheduno si daua, secondo che haueua bisogno; così dunque l'Abbate consideri l'infermità de' bisognosi, e non la mala volontà degli inuidiosi, & in tutti i suoi giudicij pensi alla diuina retributione.

## COSTITVTIONE.

**I** Due il Priore, & il Cellerario hauer cura particolare, che à suo tempo si facci la prouisione de' panni, & altre cose necessarie per i Vestimenti degli Eremiti, di maniera che innanzi la Festa di Tutti i Santi, ò al più lungo à S. Martino, ciascheduno habbia i Vestimenti che gli bisognano.

**2** A quest'effetto si visiteranno dal Priore del luogo nel mese di Agosto, così le Celle, come gli Eremiti, ricercando che cosa manchi à ciaschedun luogo, e persona, facendone vna nota. Nefuno però ne dia fastidio à' Prelati, ò Ministri, importunandoli innanzi tempo; ma con pazienza al petto, che si scuopri la loro negligenza, & all' hora, come astretto da necessità, humilmente chieda in gratia quanto gli manca.

**3** Tutti gl'Eremiti della nostra Congregatione portino l' Habito bianco, senza mistura di alcun' altro colore, accioche per mezzo della candidezza delle Vesti di fuori, venghino auuisati

dell'innocenza interiore, che deuono hauere .

4 La materia de' Vestimenti, si deue sempre procurare vile, grossa, e di poco prezzo, come la Raschia Schiauona grossa, ouero Zegrina, della quale si facciano i Tonichini, e Scapolari: quali à ciascheduno si deuono dare ogni anno .

5 Il Tonichino arrini à mezza gamba, lo Scapolare sia più corto della Tonica quattro dita, al quale però intorno al collo sia cucito il Cappuccio .

6 La Tonica ancora essa di panno grosso, e basso, e non d'altra materia, si deue dare ad ogni vno, se bene non ogni anno; ma quando, & à chi parerà al Prelato, che faccia bisogno la qual Tonica, se farà per Choristi, deue arriuare infino alla congiuntura de' piedi; e quella delli Conuersi farà vn poco più corta, cioè quattro dita .

7 Si darà il Mantello à chi ne hauerà bisogno, non douendosi sempre dare ad ogni vno: Il Mantello non deue farsi del panno della Tonica, ma di quel grosso, e peloso Griso, vn palmo più corto della Tonica, che con vn bottone di legno si porti serrato auanti il petto .

8 Possa anco l'Eremita tenere vn'altro Mantello vecchio per commodità di lauare, e possa anco attaccargli il Cappuccio per occasione di pioggia, e viaggio; con questo però, che nè in Chiesa, nè in Choro, nè in Refettorio, possino mai portare detto Cappuccio, che si veda, quale anco non possono mai portare distaccato dal Mantello .

9 Dell' istessa maniera sarà il Mantello de' Conuerfi col Cappuccio; ma vn palmo più corto della loro Tonica.

10 Si concede ancora vn' altra veste à chi la vuole, detta comunemente, Guardacore, del panno della Tonica, da portar sotto quella l'Inuerno, lunga sino al ginocchio. e se alcuno hauesse più gusto di tenere il Tonichino in luogo del Guardacore, sia in libertà del Priore il concederlo.

11 Si diano i Calzetti, che arriuinno sopra il ginocchio, perche gli Eremiti non vsano Cofciali, ma si bene le Mutande, le quali non possono esser d'altro, che di tela, & aperte di sotto.

12 Habbiano ancora i Scarpini di Griso, ò Lazzo, sorte di panno grossissimo, e le Punte cõforme l'vso, & i Choristi la Cintura dell'orlo del panno, con la quale si cingono i Professi sopra lo Scapolare, & i Nouitij di sotto di esso; & i Cõuerfi la Cintura di corame, con fibbia d'osso, non più larga di vn dito grosso, nè più lunga dello Scapolare.

13 Si diano sempre che ne sia bisogno, i Zoccoli di legno coperti. Habbia anco ciascheduno vn paro di Scarpe da Eremita non troppo alte. Possono ancora gl'Eremiti hauer Cappelli bianchi, ma non possono esser di lana fina, e pretiosa, ma di ordinaria, e commune; auuertendo, che nõ vadino mai con il solo Berrettino.

14 Si proibisce poi strettamente agli Eremiti, che non portino Guanti, Stinali, ò altra for-

te di Vestimenti, e di più, conforme la Regola, riceuute che habbino le Vesti nuoue, subito consegnino le vecchie al Dispensiero, essendo tuttaua loro concesso benignamente, che per la nettezza habbino due Tonichini, e due Toniche, cioè vna nuoua, & vna vecchia, il che si offerui in tutto'l resto due Scapolari, con due Berrettini, e due para di Punte, non potendo hauer altro duplicato: Auuertendo, che non possono mai gl'Eremiti adoprar tela per scarpini, ò solette di calzette, nè per altro, che per la semplice faccoccia, quale debba farsi conforme l'vso nostro antico, e non mai nelli fianchi, nè d'auanti, come l'vso de' secolari.

15 Gli Oblati si vestino del medesimo panno, e Rascia: ma la loro Tonica sia con il Collare alzato, e più corta di quella delli Conuersi, e lo Scapolare senza Cappuccio sopra detta Tonica, ma più corto quattro dita, e si cingano con Cintura di corame come i Conuersi. Il loro Mantello ancora sarà della forma di quello de' Conuersi, ma più corto.

16 Quale Habito d'Oblati, non sia lecito dare, ò concedere à persona alcuna da portarsi, sotto qualsiuoglia pretesto, ò causa, nè meno di diuotione.

17 Quello che hauerà l'Vbbidienza del tagliare i panni, deue essere intendente dell'arte del Sartore (nell'esercizio del quale, nessun secolare deue esser messo, saluo che nel tagliare, e cucire le calzette.) Nel tagliare i panni vfi giusta  
misu-

misura, e nel consegnarli vgnalità, senza contristar nessuno; il che non facendo, ne venghi graueamente corretto dal Priore; ò d' Visitatori, se il Priore non ne farà risentimento. E quel che nelle Vesti hà bisogno di emendatione, senza dilatione si emendi, e si riduchi nella debita forma, e misura. Che l'Eremita non possi mai adoprare i panni nuoui, se prima non ne prende la Beneditione dal Priore, ò Superiore.

Della Mensa dell'Abbate. Cap. LVI.



*A Mensa dell'Abbate sia sempre con i Forastieri, e peregrini: nondimeno tutte le volte, che mancano forastieri, sia in sua potestà chiamare chi à lui piace de' Fratelli: Prouegghi nondimeno, che con i Fratelli rimanghino sempre vno, ò due delli più vecchi, per loro guardia, e disciplina.*

COSTITVTIONE.

**P** Erche appresso di noi, nè i Priori, nè anco il Padre Maggiore hanno mensa particolare, ma hanno anch'essi vna parte de' cibi, come i Ministri, ò Seruenti, e mangiano soli nella loro Cella, come tutti gli altri; però non possono osseruare quelle cose, che qui commanda il santo Padre, essendo diuersè dallo stato Eremitico: Nè meno conuiene, che i nostri Prelati mangino con forastieri per la loro moltitudine: Tuttauia se l'

hospite fosse Prelato, ò Religioso, ò persona segnalata, potranno mangiare con esso nella Foresteria, per carità, e riuerenza .

### Degli Artefici del Monasterio .

#### Cap. LVII.



*E nel Monasterio sono Artefici, con ogni humiltà, e riuerenza essercitino le loro arti, se però, se ne contenterà l' Abbate. Ma se alcuno di loro s'insuperbisse per la scienza della sua arte, parendogli fare qualche utile, ò comodo al Monasterio, questo tale sia da essa arte rimosso, & in quella più non s'impacci, salvo però, se essendosi humiliato, di nuouo non gli lo comandasse l' Abbate. Et hauendosi à vendere alcuna cosa delle opere di essi Artefici, quelli per le mani de i quali haueranno à passare dette cose, non presumino di fare alcuna fraude, ò inganno, ricordeuoli sempre di Anania, e Safira, accioche la morte, che quegli sostennero nel corpo loro, tutti gli altri, i quali nelle cose del Monasterio faranno alcuna fraude, non patiscino nell'anima: & in essi prezzi non si adopera occultamente il peccato dell' auaritia, ma sempre si diaño per alquanto più vile, e minor prezzo, che non si fa dalli secolari, accioche in tutte le cose sia glorificato Iddio .*

## COSTITVTIONE.

**P**Er osseruanza di questa dottrina della santa Regola, si ordina, che nessuno esserciti alcuna arte senza saputa del P. Priore, aggiungendo, che tutto quello, che gli Eremiti faranno, siano Corone, Cucchiari, ò altro: l'appresentino al Superiore, ò di ordine suo al Cellerario, per metterlo nella commune Dispensa; nè ardischino prometterle ad alcuno, non che donarle, ò venderle, senza ordine espresso del P. Priore. E chi farà il contrario, sia castigato grauemente, secondo la qualità della colpa: & il Priore deue esser in ciò accurato, e lo facci offeruare infallibilmente.

Del modo di riceuere i Nouitij.

Cap. LVIII.



*Quello, che nuouamente viene à conuertirsi, non così facilmente sia concessa l'entrata; ma come dice l'Apostolo: Prouate gli spiriti, se sono da Dio. Se adunque quello che viene, persevererà nella propria dimanda, e si vedrà che patientemente sopporti l'ingiurie, che gli sono fatte, e la difficoltà dell'entrare, e che stà forte nella sua dimanda, dopo quattro, ò cinque giorni gli sia concesso l'entrare. E per alquanti dì stia nella stanza delli forastieri: e dopo stia nella camera delli Nouitij, doue stando in meditationi, iui mangi, e dorma.*

CO-

## COSTITUZIONE.

**I** Ntorno à questa consideratione , ò proua, che il santo Padre desidera nel riceuere i Nouitij, à molte cose hoggidi si deue hauer l'occhio ; delle quali la prima sia l'età : percioche quelli , che hanno manco di venti anni cominciati, e di aspetto puerile, ò più di quaranta cinque, non si possono riceuere, come non sufficienti, e deboli per la vita Eremitica , ancorche dal Capitolo Generale si possa dispensare nelli maggiori infino alli cinquant'anni ; la qual consideratione di età, si deue fare anco negli Oblati.

2 Si hà da fare diligente inquisitione, se sono Rei, ò sospetti di delitti commessi, per i quali siano stati condannati, ò si dubita, che siano per condennarsi : se sono grauati da' debiti sopra le loro facultà, ò obligati di render conto, ò ragione di qualche amministrazione ; sì che per tal causa si sia mossa lite, ò si dubita, che le sia mossa ; e che non per humano rispetto, ma per feruore di diuotione, e spirito spontaneamente elegghino vita Religiosa, conforme la Bolla di Sisto V. e sua moderatione . Se sono obligati à Matrimonio, se sono notati di publica infamia, e sospetti di heresia ; quali non potranno esser riceuti ; si facciano esatta diligenza del loro legittimo nascimento, costumi e vita passata .

3 E finalmente non si riceuano Professi di altra Religione , se non con hauer prima informa-

matione della vita, e costumi loro, e della licenza dimandata à loro Superiori, benchè non ottenuta, e che non partino dalla loro Religione per disgusti in quella hauuti, ma per desiderio di maggior perfectione; nel qual fatto si caminerà con prudenza, e maturità; sì che ne sia riserbata l'autorità al solo Capitolo Generale di riceuere detti Professi; e così anco si offerui nelli Nouitij.

4 Se qualcheduno si riceuerà, che non habbia palesato di essere stato Nouitio di altra Religione, ò taciuto, che habbia alcuna infermità graue, & incurabile, ò contagiosa, ancorche facesse Professione; si dichiara tal Professione nulla, come fatta contro la volontà, e consenso di quelli, che l'hanno riceuuto; e si ordina, che subito sia mandato via; seruata la forma del Decreto del Sacro Concilio di Trento nel Cap. 19. Sess. 25. *De Regularibus*, in conformità della dichiarazione fatta dalla Sacra Congregatione del Concilio sotto li 23. di Gennaro 1666. il che s'intende, quando da i Padri sarà stato interrogato, & intimato, che la sua Professione sarà nulla, s'haurà negato alcuna delle sudette cose nel Capitolo, nel quala si ammette all'Habito, & alla Professione; le quali intimationi, e proteste, sempre siano registrate dallo Scriba nel solito Libro degli Atti Capitolari dell'Eremo.

5 Non essendoui dunque gl' impedimenti di sopra narrati, si congregino insieme li Padri Maggiore, Priore, Visitatori, e Maestro de' Nouitij, ò la maggior parte di essi; essendo assenti gli altri,

altri, sì che la minor parte assente, non pregiudichi; ma negli altri luoghi, doue non fa residenza il Padre Maggiore, si radunino insieme nel medesimo modo il Priore, & il Maestro de' Nouitij, con due Sacerdoti eletti dal Capitolo di Casa, à tale effetto, e costituito auanti à quelli il Nouitio, sia interrogato diligentemente sopra la sufficienza delle lettere, se deue il Nouitio esser ammesso nell'ordine de' Chierici; al qual grado non si ammetta alcuno, che non sia ritrouato hauere sufficiente intelligenza della lingua Latina, e del rimanente come sopra.

6 Quelli poi, che si deuono riceuere per Conuersi, deuono esser ancora essi esaminati del vigore dell'ingegno, dell'industria, & attitudine all'vbbidienza, e delle forze del corpo; ma più d'ogni cosa tanto i Chierici, quanto i Conuersi, dello spirito che hanno, se sia da Dio, se lasciano il Mondo per zelo di perfettione, ò per qualche necessità, ò leggierezza, se hanno fatto Voto di Religione, se sono apparecchiati, e pronti all'vbbidire, e patire, e cose simili.

7 Di più con sagace prudenza sia interrogato, se hà qualche segreta infermità, se lascia il Padre, Madre, Figliuoli, ò Sorelle, che habbino bisogno della sua industria, e presenza. Finalmente se gli manifestino le difficoltà, e fatiche, che bisogna patire nella Religione, e se così esaminato, sarà trouato idoneo, libero, e costante, e dall'istessi Padri in tal modo approuato, si conuochi il Capitolo di Casa, e sia proposto dal Padre Maggiore,

giore, ouero in sua assenza dall' istesso Priore, e se messo à partito la maggior parte de' Voti, gli farà stata in fauore, s'intenda riceuuto, e s'introduchi in Nouitiato; il che non succedendo, gli si dia honesta licenza.

8 Chi poi farà vna volta riceuuto, non può esser mandato via da qualsuoglia Prelato, ma solo dal Capitolo Generale, ò Conuentuale, ò dalla Dieta.

9 Questa prima accettazione, non s'intenda fatta per pigliar subito l'Habito, ma per la proua di quaranta giorni; dopo i quali per nuoua accettazione del Capitolo, gli si conceda l'Habito, hauutane prima licenza dalli Padri Maggiore, e Visitatori, alli quali si deue mandare prima informatione delle qualità del Nouitio.

10 In questo mentre, per lo spatio di questi quaranta giorni, innanzi che si spogli l'habito secolare, come ammonisce il santo Padre, diligentemente legghi questa Regola, con le Costituzioni, ò almeno, se non sa egli leggere, gli sia letta da altri, ò gli sia raccontata la sostanza sua sommariamente. Il quale procuri accortamente di attendere, che cosa gli tocchi di fare, & adempire in quel grado, nel quale egli è stato riceuuto: e gli siano più di vna volta replicate le cose dure, che deue sostenere, accioche non possi più allegare ignoranza.

11 Deue anco sapere, che hà da perseverare in quello stato, e grado, nel quale è stato accettato vna volta, ò almeno, che non può ascende-

re à più alto grado, benchè l'autorità di dispensare à grado inferiore, come è di Chierico, diuentar Conuerso, si riserbi al Capitolo Generale.

12 Oltre di ciò, deue il Nouitio, prima che pigli l' Habito far la Confessione generale con il suo Padre Maestro, ouero con vn' altro Padre esposto, acciò sia più libera la Confessione. Fate tutte queste cose, con la gratia di Dio, se gli dia l' Habito secondo il solito, per nuoua approbatione del Capitolo, come di sopra è detto.

13 In virtù del Decreto della santa mem. di Alessandro VII. ogni quattro mesi debba il Nouitio esser di nuouo posto à partito con il Capitolo Conuentuale, e se hauerà la maggior parte de' Voti contra, sia licenziato; ma se faranno la maggior parte fauoreuoli, ò vguali, debba continuare il Nouitiato, il che s'intende delle due ballottationi intermedie, perche all'accettatione dell' Habito, & alla Professione debbano esser la maggior parte de' Voti fauoreuoli; auuertendo, che le due ballottationi intermedie, si sogliono fare di tutti li Nouitij in vna volta, benchè tutti non fossero in punto delli quattro mesi; secondo la discretione del Padre Maggiore, ò Priore, *respectiue*, purchè auanti la Professione precedino le tre ballottationi.

14 Gli Oblati si riceuono dal Capitolo Conuentuale, con licenza però del Padre Maggiore, e Visitatori, in qualunque tempo, e luogo, doue siano, sotto la disciplina di vn Padre, finche haueranno imparato i costumi Religiosi, e tutte quelle

quelle cose, che sono necessarie ad ogni Christiano per la salute dell'anima. Auuertischisi poi, che nel riceuerli, si pigli informatione de' loro costumi, e vita, & anco della sanità del corpo, e forze, & anco se hanno qualche impedimento .

15 Riceuuti che saranno, & essendo stati vn' anno nella Religione, non possano esser mandati via, se non con ordine del Capitolo Generale, ò della Dieta, ò del Padre Maggiore, e Visitatori, e con causa molto graue, benche essi possano partire, quando vogliono .

16 Portandosi bene, possano esser riceuuti per Conuersi dal Capitolo Generale, e questo dopo sette anni, che saranno stati nella Religione, con questo, che non possano ciò pretendere per giustitia, ma solo per gratia; si che sarà in arbitrio del Capitolo Generale riceuerli per Conuersi, dopo il detto tempo, ouero lasciarli in habito di Oblati per quanto tempo gli piacerà, ò per tutta la loro vita. Auuertendo, che quando sono posti à partito per esser riceuuti per Conuersi, se non hauessero la maggior parte de' Voti fauoreuoli, non si intendono perciò licenziati dalla Religione, ma restino Oblati come prima.

17 Di più nel loro ingresso, mediante l'istrumento, e contratto, si offeriranno à Dio, e prometteranno di seruir *gratis*, alla Religione, rinunciando con giuramento qualsiuoglia salario, ò remunerazione delle loro fatiche; e quelli, che non vorranno fare detto istrumento, siano mandati via . E se nell'ingresso loro haueranno dato

alla

Congregatione alcuni beni, ò siano mobili, ò danari contanti, partendosi da essa, gli si restituiranno senza frutto alcuno del tempo passato. Ma se qualche Oblato si partirà, ò sarà mandato via dalla Religione, non possa più essere riceuuto.

18 Nò possano però gl'Oblati tenere appreso di loro danari, nè cosa propria di alcuna sorte, ma deuno depositarli in mano del Cellario, per esser conseruati come sopra, e se hauranno beni, che rendano frutti, non possano goderli, e raccogliere il frutto, mentre stanno in Religione, ma nel termine del primo anno deuno disporre di detti frutti, & entrate à chi loro piacerà, e parerà per tutto'l tempo che staranno nella Religione, nel qual tempo non possano hauer alcuna cosa di proprio.

### Segue la Regola.



*Siali deputato vn vecchio di tale conditione, che sia atto à guadagnare le anime, il quale al tutto curiosamente, e diligentemente consideri gli andamenti di quello, e sollecitamente cerchi di vedere, s'egli veramente cerca Dio, se è sollecito all'Offitio diuino, & all'vbbidienza, e se sopporta l'ingiurie.*

## COSTITUZIONE.

**P**Er adempire questo documento del Santo Padre, si ordina, che il Maestro de' Novitij sia eletto solo dal Capitolo Generale, quale sia, non giouane, ma vecchio, non solo di tempo, ma di costumi, e di scienza; nell'andare, & in tutte le sue attioni eisèplare, & amatore del Santo silenzio, e che sia stato nella Religione almeno quattro anni Professo; se però non sarà altrimenti ordinato dal Capitolo Generale, per qualche giusta cagione, e finalmente, che sia sufficiente ad insegnare altrui.

2 Procuri sempre, che i suoi Discepoli facciano profitto nella perfettione spirituale. riprenda con carità, e spesso biasimi i loro naturali affetti, e corrotte consuetudini, mortificandole, e fradicanandole con continue correzioni, e facendo ogni opera di piantare in luogo de' vicij, Virtù; massimamente l'humiltà, & vbbidienza. Gli ammaestri poi in quelle cose, che toccano al culto diuino, sì nel dir bene l'Hore Canoniche, conforme alle regole del Breuiario, sì nelle consuete cerimonie da farsi con humil gesto, e modestia, e con sollecitudine, e diuotione: sì anco nella solitudine della Cella, in custodire la lingua, e nella modestia degli occhi, & in tutte l'altre cose, nelle quali consiste il vero ornamento interno, & esterno dell'huomo Religioso; e particolarmente l'istruischi nell' Oration mentale.

3 In oltre detto Maestro visiterà almeno vna volta il giorno essi, e loro Cella, & hauerà l'occhio à suoi tempi di dar loro quelle cose, che sono necessarie; & hauendo diligente cura dell'anime loro, li paschi spesso volte con qualche esortatione, & esercizio spirituale. E dopo Compieta finalmente, chiamati detti Discepoli da parte, dichino la colpa delle trasgressioni di quel giorno, e data la penitenza, e fatta vna leggiera ammonitione, li benedichi, dicendo: *Benedictio Dei omnipotentis, &c.*

4 Et habbia à memoria perpetuamente il Maestro de' Nouitij, che tali saranno fino alla morte i suoi Discepoli, quali gli hauerà fatti al tempo della probatione con le sue istruzioni, & essempli, e che ne deue sperare da Dio molta mercede delle sue fatiche.

5 Ma all'incontro non portandosi bene, possa il Priore del luogo, con l'interuento di due Padri seniori, sospenderlo dall'vffitio, e sostituire vn'altro, fin che da' Padri Superiori si faccia altra prouisione.

### Segue la Regola.



Siangli proposte, & esposte tutte le cose dure, & aspre, per le quali si va à Dio. E promettendo quello la perseveranza di sua stabilita, dopo per spatio di due mesi, gli sia letta per ordine questa Regola, e siagli detto: *Ecco questa è la Legge,*

sotto

fotto la quale vuoi militare, se tu la puoi offeruare, entra: ma non potendo, liberamente ti parti. E se anco à questo starà forte, sia menato nella Sopradetta camera delli Nouiti, e sia di nuouo pronato in ogni patientza, e dopo lo spatio di sei mesi, gli sia riletta la Regola, accioche sappia, che entra à fare, & offeruare. E se ancora stà perseuerando, dopo quattro mesi, di nuouo gli si rileggi la medesima Regola, e se deliberandosi, prometterà di adempire il tutto, & offeruare tutte le cose, che gli saranno comandate; all'hora sia riceuuto nella Congregatione, sapendo egli esser sottoposto alla legge, & ordine della regola, e che da quel giorno in poi, non gli sarà lecito uscire dal Monasterio, nè di leuare il collo di sotto il giogo della Regola, la quale con sì lunga deliberatione potè, ò rifiutare, ò riceuere. Quello adunque, il quale hà da essere riceuuto, prometta nell' Oratorio in presenza di tutti, la sua stabilità, mutatione de i suoi costumi, & obbidienza imanzi à Dio, & à tutti i suoi Santi: accioche se mai altrimenti facesse, sappia douer essere dannato da Dio, del quale egli si fa beffe, della quale sua promessa, faccia di sua propria mano peritione in nome de' Santi, le Reliquie de' quali sono in quel luogo, e dell' Abbate presente; ouero non sapendo egli scriuere, la scrina vn' altro pregato da lui, & esso Nouitio vi faccia sì il segno, e con la sua propria mano la ponghi sopra l' Altare. E posta che egli ve l'hauerà, incominci subito esso Nouitio questo Verso: Suscipe me Domine, secundum eloquium tuum, & viuam, & non confundas me ab expectatione mea. Al qual Verso tutto il Conuento rispon-

da infino à tre volte, aggiungendoui: Gloria Patri, &c. All' hora effo Nouitio si getti in terra à piedi di tutti i Fratelli, che preghino Dio per lui, e da quell' hora in poi, sia annumerato nella Congregatione.

### COSTITUZIONE.

**D**Opo che si farà fatta la proua del Nouitio con varij essercitij, e corretioni, e sarà bene essercitato nel grado suo, di nuouo legghi, o gli sia letta la Regola, e le Costituzioni, come si disse di sopra, accioche possa deliberare, se vorrà partite, ò perseuerare; E se interrogandolo sarà trouato esser costante; & il Capitolo haurrà hauuta informatione dal suo Maestro, e da altri de' suoi costumi, e buon progresso nella Religione, con il solito Scrutinio si ammetterà alla Professione, come idoneo, e degno; il quale fatta prima di nuouo la Confessione generale, almeno di quell' anno, farà la Professione secondo la forma posta nel fine delle Costituzioni, qual Professione sottoscriuerrà il medesimo Nouitio in presenza di due Testimonij secolari, ò Frati, quali ancora si sottoscriuerranno. La qual Professione, s'intenderà fatta sotto l' istessa vita commune, & al prescrito della nostra Regola, e Costituzioni, senza che possa pretendere per qualunque più larga consuetudine d' esser libero da qualsiuoglia osseruanza in queste Costituzioni espressa, quali tutti vsi, e consuetudini introdotte che fossero, si chiamino abuso, e corruttele.

Segue

## Segue la Regola.



*Se hà alcuna cosa, ò la distribuischi prima à i poveri, ouero facendone solennemente donatione, la dia al Monasterio, niente al tutto riseruandosi, come quello, che da quel giorno in poi sa di non hauer potestà, nè anco del proprio corpo. Subito dunque in esso Oratorio sia spogliato delli propri vestimenti, delli quali era prima vestito, e sia vestito di quelli del Monasterio, e quelli vestimenti, delli quali fù spogliato, si riponghino, e siano conseruati nel Vestiario, accioche, se mai, per diabolica persuasione deliberasse partirsi dal Monasterio (il che à Dio non piaccia) sia all'hora spogliato delle cose del Monasterio, e mandato via. Non gli sia però resa quella petitione, che l' Abbate prese di sopra l' Altare, ma si riserui nel Monasterio.*

## COSTITVTIONE.

**A**ccioche l'ordine della Regola habbia più schiettamente effetto, i vestiti, & i danari, che hauranno portati i Nouitij, siano depositati in mano del Cellerario, preso che hauranno l' Habito della Religione; quali cose in, nessuna maniera prima, che habbiano fatta la Professione, si denono cauare dalla Dispensa, nè da' Superiori deuono alienarsi, nè dal Cellerario, nè meno dall' istessi Nouitij, nè à loro richiesta,

sotto qualsiuoglia pretesto, ò nome di vendita, ò di prestito, nè pure di elemosine; Ma esso Nouitio innanzi della Professione sua pienamente, e liberamente disponga delle cose sue.

2 Nè alcuno ardischi dimandar per sè, ò per altri cosa veruna, sotto pena di vna disciplina circolare, qual pena incorrerà ancor quello, che ne farà dimandare, ò che ne disponerà innanzi la Professione di esso Nouitio.

3 Nondimeno se esso ricuserà di disporre delle cose sue, in tal caso, tutto quello, che delle sue spoglie resterà in Casa, si conuertà in vso, e seruitio della Chiesa, come in ornamenti di Altare, e della Sagrestia; il che deue farsi similmente dell'elemosine, che sono lasciate nella Chiesa.

4 Chi conuertirà le cose sudette ad altro vso, digiuni tre volte in pane, & acqua. Et i Legati lasciati alla Congregatione, non si conuertino in altro vso di quello haurà disposto il Benefattore.

5 Quanto poi all' accettare oblighi perpetui di Messe, si offerui il Decreto della Congregatione del Concilio, *De Celebratione Missarum*, e si sodisfaccino à suoi tempi: e delle Messe quotidiane non se ne ricenino, se non si possono frà tempo sodisfare. Non si applichino anticipatamente per persone, ò elemosine incerte: Nè si graui no di celebrare continuamente per obbligo i Sacerdoti; ma almeno gli si diano due giorni la settimana da celebrare, secondo la loro intentione, restando l'altre cinque Messe à disposizione del Superiore, secondo l'intentione del quale sia-

no obligati celebrare; quali due giorni però non hauranno nelle settimane, nelle quali sodisfanno à gli oblighi ordinari degli Eremiti.

6 Se alcun Nouitio si trouerà bugiardo in palefare i suoi impedimenti di cosa importante, gli sia data licenza, prima che facci la Professione: ma se si scuoprirà dopo la Professione, si punisca grauemente; purchè la Professione non sia nulla.

De' figliuoli de' nobili, ouero poueri, che sono offeriti. Cap. LIX.



*E alcuno de' nobili, per auuentura offerisse il suo figliuolo à Dio nel Monasterio, se esso fanciullo è di minore età, il suo Padre, e Madre facciano la petitione, che habbiamo detto di sopra; e con l'oblatione, rinnuolghino essa petitione, e la mano del fanciullo nella Palla dell' Altare, e così l'offerischino: e circa le cose sue, promettino con giuramento nella presente petitione, che mai, nè per se, nè per sospetta persona, nè in alcun modo, gli daranno cosa alcuna, ouero occasione di hauere: ma se non vorranno far questo, e vorranno pure offerire alcuna cosa al Monasterio in elemosina, per sua mercede, gli facciano donatione di quelle cose, che voglino; riservandosi (se così parerà loro) l'usufrutto: e così si seruino tutte le vie, che al fanciullo non rimanghi alcuna suspitione, dalla quale ingannato, possa capitar male (il che non piaccia à Dio) sì come habbiamo per*

*esperienza imparato . Et il simile faccino i poueri .  
Ma quelli che al tutto non hanno cosa alcuna , sem-  
plicemente faccino la petitione, e con l'oblacione, of-  
feriscbino il suo figliuolo in presenza de' Testimonij .*

## C O S T I T V T I O N E .

**S**I è detto nel Capitolo precedente, douersi  
ricenere nella nostra Congregatione sola-  
mente quelli , che sono di venti anni cominciati,  
però non occorre dir' altro quì di quelli, che so-  
no di minore età .

### De' Sacerdoti che vorranno habitare nel Monasterio. Cap. LX.



*E alcuno dell' ordine de' Sacerdoti,  
pregherà di esser riceuuto nel Mo-  
nasterio, non gli sia così presto accon-  
sentito; nondimeno perseuerando lui  
in tale humile dimanda, siagli fatto  
sapere, ch'egli hà da offeruare tutta  
la disciplina, & ordine della Regola, e che non gli sa-  
rà rilassata cosa alcuna: Accioche sia fatto come è  
scritto . Amico à che fare sei venuto ? Siagli però  
concesso stare dopo l' Abbate, e benedire, e celebrare la  
Messa, se l' Abbate però gli lo commanderà : Altri-  
mente per niun modo presuma alcuna cosa , sapendo  
lui essere sottoposto alla disciplina della Regola, e più  
presto dia à tutti essempio di humiltà . E se per au-  
uentura nel Monasterio , ò per ordinatione dell' Ab-  
bate,*

bate, ò per causa di qualsivoglia cosa, lui hauerà qualche preeminenza, consideri sempre quel luogo, che gli toccò, quando lui entrò nel Monasterio, e non à quello, che è à lui concesso per riuerenza del Sacerdotio. E se alcun Chierico mosso dal medesimo desiderio, si vorrà accompagnare al Monasterio, sia collocato in luogo mediocre, se però promette dell'osservanza della Regola, e della propria stabilità.

COSTITVTIONE.

1 **L**I Sacerdoti che verranno da noi, con animo di perseverare nella Religione, subito che haueranno preso l' Habito di Eremita, siano posti sopra tutti i Chierici, e sotto i Sacerdoti, non solo Professi, ma ancora Nouitij. Ma quando i Chierici saranno ordinati Sacerdoti, ricupereranno il loro luogo sopra detti Sacerdoti.

2 Li Sacerdoti Nouitij, nell'anno della probatione, non possino fare l'Heddomada, come Sacerdoti, nè dire la Messa Conuentuale, e per lo spatio almeno di tre anni faccino tutte le altre funtioni, che fanno i Chierici Professi, nè si diano loro per detto tempo altre Ybbidienze, che le solite darli alli Chierici.

3 Li Chierici di qualunque grado, benchè siano Diaconi, dopo preso l' Habito, non precederanno ad alcun Nouitio ricenuto prima, ma ritengono il luogo inferiore, sino che habbiano preso l'ordine Sacerdotale.

4 **Q**uelli Sacerdoti, che per diuotione, ò altre cause visiteranno i nostri Eremi, mètre vi staranno, se sono Vesconi, ò altri Prelati, in ogni luogo precedano alli Priori. Gli altri che sono in qualche Dignità Ecclesiastica, ò scienza, ò nobiltà, sogliono cedere solo alli Priori, & hauere il primo luogo dagli altri,

5 Il medesimo si suole offeruare con gli altri hospiti Religiosi. Finalmente quest' honore di precedenza, che si dà agli hospiti, dipende assolutamente dall' arbitrio, e discretione de' Superiori.

Come si debbano riceuere i Monaci peregrini. Cap. LXI.



*E* alcun Monaco peregrino di lontane Prouincie soprauerrà, e vorrà come forastiero habitare nel Monasterio: & essendo contento della consuetudine del luogo, la quale inui trouerà; non perturberà il Monasterio con alcuna sua superfluità, ma semplicemente si contenterà di tutto quello che trouerà; sia riceuuto per quanto tempo gli piace. E riprendendo, ò mostrando egli alcuna cosa ragioneuolmente, e con humiltà di carità, consideri l' Abbate prudentemente, che forse Dio non l' habbia quiui mandato per tale effetto. E se poi vorrà fermare la sua stabilità, e far sua Professione, non sia ricusata sì fatta volontà; e massimamente, che nel tempo della sua hospitalità, sarà stata potuta conoscere molto bene la sua vita. Ma se in detto

detto tempo di sua hospitalità, sarà trouato superfluo, ò vitioso, non solamente non si deue accompagnare, nè congiungere al corpo della Congregatione; ma anco gli sia detto honestamente, che se ne vadi via; accioche gli altri per la sua miseria, non diuenghino vitiosi, e cattiu. Se anco non sarà tale, che meriti di esser mandato via, non solamente sia riceuuto per accompagnarlo, e congiungerlo alla Congregatione, chiedendolo egli stesso, ma anco sia confortato à voler stare; accioche dal suo essempio gli altri siano edificati, & ammaestrati, perche in ogni luogo si serue ad vno istesso Signore, & ad vn Rè medesimo si milita. Sia anco lecito all' Abbate, conoscendolo esser degno, e che meriti, di costituirlo in luogo alquanto più alto, e maggiore di quello della sua Professione. E non solamente ordiniamo questo de' Monaci, ma ancora de' sopradetti gradi delli Sacerdoti, e Chierici, che l' Abbate gli può porre in maggiore, e più alto luogo, che quello di sua conuersione, se manifestamente vedrà la vita loro essere tale, che lo meriti. Guardisi però l' Abbate di non ricener mai ad habitare Monaco alcuno di altro noto Monasterio, senza consenso, ouero lettere di raccomandatione del suo Abbate: percioche è scritto: Non fare ad altri, quello che non vuoi sia fatto à te.

### COSTITVTIONE.

**C**ome i Religiosi di altra Congregatione si accettino trà di noi, già si è detto di sopra. Quelli poi, che verranno per vedere i nostri luoghi,

ghi, si deuono trattar con molta carità, si per esser peregrini, si per esser Religiosi; ma non si trattenghino più che per tre giorni, accioche non stiano otiosi nell' Hospitio, & la casa sia gra-  
uata di spese.

De' Sacerdoti del Monasterio .

Cap. LXII.



*E alcuno Abbate dimanderà, che gli sia ordinato alcuno, ò Prete, ò Diacono, elegga de' suoi tale, che sia degno di fare quell' vffitio di Sacerdote, e quello ordinato che sarà, guardisi dalla elatione, e superbia; nè presuma di fare alcuna cosa, se non quanto gli è comandato dall' Abbate, sapendo egli, essere molto più sottoposto alla disciplina Regolare: Nè per occasione del Sacerdotio si dimentichi l' obbidienza, e disciplina della Regola: ma molto più faccia profitto nella via di Dio. E sempre tenga quel luogo che gli toccò, quando entrò nel Monasterio, eccetto all' vffitio dell' Altare; saluo però, se per electione della Congregatione, e per volontà dell' Abbate, secondo i meriti di sua vita, sarà promosso à più alto grado: ma nondimeno questo tale offerui la Regola ordinata dalli Decani, ò altri suoi Maggiori: e se altrimenti presumerà, sia giudicato, e trattato come ribelle, e non come Sacerdote. E se spesse volte ammonito, non si emenderà, sia anco chiamato il Vescouo in testimonio: e se anco per questo non si emenderà, essendo chiare, e manifeste le colpe, sia cacciato dal*

dal Monasterio, se però sarà tale la sua contumacia, che nõ voglia esser soggetto, & ubbidire alla Regola.

### COSTITUZIONE.

1 **L**A promotione de' Chierici agli Ordini, stà solo in potere del Capitolo Generale, e della Dieta; il quale innanzi che promuoua veruno, s'informi diligentemente da' Padri Visitatori, s'egli hà le parti che si ricercano: Quali Visitatori nell'atto della Visita insieme col Priore del luogo, con diligenza considerino, se il giovane, che si deue ordinare sia sufficientemente instrutto nelle lettere: Esaminino poi i costumi, e principalmente, se regni in lui humiltà.

2 Nessuno si ordini da Messa, se non cinque anni dopo la sua Professione: benchè in questo può il Capitolo Generale dispensare, se la qualità della persona sia giudicata degna.

3 Chi si farà ordinare senza licenza del Capitolo Generale, ò della Dieta, e del suo Superiore, sia punito con vna disciplina circolare, sospeso dagl' Ordini, e degradato, cioè, posto sotto tutti gli altri ordinati Professi. E chi senza le dette licenze farà ordinare alcuno, sia punito pure di disciplina circolare, & altre pene graui, ad arbitrio del Superiore.

4 Procurino diligentemente i Superiori, che i Chierici promossi dal Capitolo Generale, ò dalla Dieta agli Ordini, siano ordinati alli debiti tempi.

5 Con ogni diligenza attendino i Priori, che i Chierici, prima che siano promossi agli Ordini sacri, s'instruischino nella dottrina de' Sacramenti; e quelli, che hanno da esser Sacerdoti imparino esattamente le cerimonie, e casi, che facilmente possono occorrere, con le loro resolutioni: di più si sforzino acquistar buona cognitione de' Casi di coscienza.

6 Benche i nostri Eremiti possino predicare per la facultà concessa da Paolo III; nondimeno ciò non si faccia da nessuno, senza licenza del Capitolo Generale.

7 Li Fratelli Laici si guardino, che per causa del leggere non siano negligenti all'Vbbidienza; e per ciò si ordina, che non possino tenere più, che due Libri, oltre l'Officio della Madonna, Dottrina Christiana, e le presenti Costituzioni, sotto pena di vn digiuno in pane, & acqua.

## Dell'ordine della Congregatione.

### Cap. LXIII.



**I** Fratelli del Monasterio, così conseruino gli ordini loro, come discerne il tempo della conuersione, & il merito della vita; ouero secondo che l'Abbate ordinerà. Il quale Abbate non perturbi però il gregge à se commesso, nè quasi in ciò usando libera potestà, disponghi alcuna cosa ingiustamente: ma sempre pensi, che di tutti i suoi giudicij, & opere, hà da rendere ragione à Dio. Adun-

dunque i Fratelli secondo gli ordini loro, ouero secondo che ordinerà l'Abbate, vadino alla Pace, alla Communione, imponghino i Salmi, e stiano in Choro. Et al tutto, in tutti i luoghi l'età non discerna, nè pregiudichi nell'ordine; imperoche Samuele, e Daniele fanciulli giudicarono i Vecchi. Eccoerto adunque quelli, i quali (come habbiamo detto) l'Abbate per più alto consiglio hauera esaltati, ouero per certi rispetti deposti; tutti gli altri stiano, secondo che si conuertono, come (verbi gratia) quello che venne nel Monasterio alla seconda hora del dì, sappia di essere inferiore à quello, che venne alla prima, di qualunque età, ò dignità si sia. Ma alli fanciulli sopra tutto da tutti sia tenuta cura.

### C O S T I T V T I O N E .

**C** Onciosia cosa che dalla dignità, ò antichità de' luoghi, spesse volte suol nascere la precedenza trà' Prelati, conuiene sapere sopra tutto, che il sacro Eremo di Monte Corona, è Capo di tutta la Congregatione: dopo il quale conuiene che seguitino i Priori dell'infra scritti Nonitiati delle Nationi; che perciò il secondo sarà quello di S. Maria di Rhua il terzo di S. Maria dell' Incoronata; il quarto il Monte di Argentino, e gl'altri tutti, secondo l'ordine della loro erettione, e conforme la loro antichità, e priorità.

2 Così il Capo della Congregatione, chiamato Padre Maggiore, tiene il primo luogo sopra

pra tutti i Prelati della Religione in ogni luogo, e tempo, il quale suol fare principalmente residenza nel predetto sacro Eremo di Monte Corona, se li negotij, e necessità non l' inuitano andare altroue.

3 Iui stanno ancora i Padri Visitatori, i quali insieme con il Padre Maggiore, hanno l'vniuersal gouerno, e reggimento della Congregatione; e questi precederanno alli Priori in tutti i luoghi, eccetto che nelle loro residenze, cioè dentro la Clausura, nelle quali anco gli precederanno, mentre vi si trouano per occasione di Visita.

4 Trà i Visitatori precederà quello, che sarà fatto dal Definitorio primo Visitatore, ancorche sia inferiore di Professione.

5 Ogni Priore nel suo Eremo (benche altri Prelati vi siano) precede tutti gli altri, come sopra, quali, quando si congregano insieme, l'vno cede all'altro, conforme all'ordine, e priorità de' loro luoghi, e dopo questi, segue il Maestro de' Nouitij.

6 Trà gli altri Sacerdoti, o Chierici, o Conuersi, ouero Obiati, si obseruerà in caso di precedenza, il tempo, che haueranno fatta la Professione in questa, e non in altra Congregatione.

7 I Priori, e Visitatori hospiti, è solito, che precedino à tutti i Superiori de' luoghi non graduati, & i Vicepriori: ma ciò s'intende quanto al luogo della Mensa, e Benedittione di essa, e nelle funzioni Ecclesiastiche; restando sempre salua l'amministrazione della Casa, e la superiorità della

la Famiglia sua a' Superiori, e Vicepriori sopradetti.

8 Nessuno occuperà la prima sedia dell'vno, e dell' altro Choro, dal Prelato di esso luogo in fuori.

### Segue la Regola.



**L**i giouani adunque honorino i loro maggiori, & i maggiori amino i loro inferiori, e nel nominare l'vn l'altro, à nessuno sia lecito chiamare l'altro per suo semplice nome; ma i maggiori chiamino l'inferiori Fratelli: e gl'inferiori chiamino i loro maggiori Donni; per il che s'intende riuerenzia paterna. Ma l'Abbate, perche pare che tengbi il luogo di Christo, sia nominato Donno, & Abbate, non per sua vsurpatione, ma per riuerenzia, & amor di Christo. E esso Abbate però pensi, e faccia di essere tale, che sia degno di sì fatto honore. Douunque i Fratelli si scontrino, il giouane dimandi la Beneditione al suo maggiore: e passando il maggiore, l'inferiore si leui sù, e gli dia luogo da sedere, nè presuma esso giouane di sedere insieme con il suo maggiore, se esso però non glie lo commanda, acciò si faccia quello che è scritto: Preueniteui l'vn l'altro in farui honore. Li fanciulletti, ouero giouanetti, nell'Oratorio, & alla Mensa con disciplina seguitino i loro ordini, e di fuori ancora, douunque si trouano, siano custoditi, & ammaestrati, insino che peruenghino all'età della discretione, & intelletto.

## COSTITVTIONE.

1 **D**A questo testo della Regola imparino tutti gli Eremiti d'inginocchiarsi al Padre Maggiore sempre che gli parleranno, ò lo scontreranno per l' Eremo; medesimamente al Presidente in tempo del Capitolo. Il che anco deuono fare verso il Priore; ma solo però nella Cella; e così ancora faccino i Nouitij verso il loro Maestro.

2 Ma alli Prelati, e Sacerdoti basterà di scoprirsi la testa, & humilmente inchinarsi, e l' inferiore sempre alla presenza del più antico si licui, e scoprendo la testa, alquanto si humilij.

3 Generalmente non solo i Nouitij, & i più giouani; ma tutti deuono usare scambievolmente quei termini, che ci vègono comandati nella Regola; come sono inchini, scoprir di testa, & altri segni simili di riuerenza, e ciuità.

4 E' ancora antica vsanza della nostra Congregatione, che il chiamare, ò nominare Prelati, si faccia così, cioè, Padre Maggiore, Padre Presidente, Padre Priore; & i semplici Sacerdoti, Frà Romualdo, &c. e tutti gli altri poi si chiamino semplicemente Frati, e gl' Oblati Fratelli; la qual semplicità si deue osseruare sempre.

Dell' ordinatione dell' Abbate .  
Cap. LXIV.



Ell' ordinatione dell' Abbate si habbia sempre tal consideratione , che quello sia ordinato , il quale secondo il timor di Dio, da tutta la Congregatione di vno stesso volere, ouero da vna parte di essa, ancorche picciola , con più sano consiglio sarà stato eletto. Quello dunque che si debba ordinare , si elegga per merito di vita, e per dottrina, e sapienza, se anco fosse l'ultimo nell' ordine della Congregatione . E se etiandio tutta la Congregatione di commune parere, e consiglio, si eleggerà per Abbate persona consentiente alli suoi vitij (il che non piaccia a Dio) & essi vitij per alcun modo verranno à notitia del Vescouo, sotto la cui Diocesi sarà detto luogo, ouero in notitia ad altri Abbati, e Christiani vicini, non comportino, che il consiglio de' rei vadi innanzi; ma costituischino nella Casa di Dio vn degno dispensatore, sapendo douerne riceuere grande, e buona mercede da Dio, se ciò faranno sinceramente , e per zelo di Dio; si come per contrario incorrono in peccato , se di ciò fare terranno poco conto .

Ordinato adunque che sarà l' Abbate , pensi sempre, che carico hà riceuuto, & à chi ha da render ragione della sua amministrazione, e sappia, che più gli conuiene giouare, che dominare. Bisogna che sia dotto nella Legge diuina , accioche sappia, onde proferisca cose nuoue, & vecchie di detta Legge; e che pacifica-

mente sia casto, sobrio, e misericordioso, e nel giudicare sempre sopraessalti, e sopra ponga la misericordia al giudicio, accioche ancora lui consegua il medesimo. Habbia in odio i vitij, ami i Fratelli, & in essa correctione gouernisi prudentemente, affinche in niuna cosa passi i termini, accioche volendo egli radere troppo la ruggine, il vaso non si rompa. Sempre habbia sospetto la sua propria fragilita, e si ricordi, che la canna spaccata non si deue al tutto rompere; nelle quali cose, noi non diciamo, che lui permetta, che i vitij si nudrischino, ma che con prudenza, e carita siano da esso tagliati, secondo che vedrà à ciascuno essere di bisogno, & utile, come di sopra habbiamo detto. Ingegnisi di essere più presto amato, che temuto; non sia turbulento, ansio, non superfluo, & ostinato; non geloso, e troppo sospetto, perche mai si riposerebbe. Nelli suoi commandamenti, ò siano secondo Dio, ò siano secondo il mondo; sia prouido, e considerato. Discerna, e tempri l'opere, che commanda, pensando la discretione del santo Giacobbe; che diceua: Se io andando darò troppa fatica al mio gregge, moriranno tutti in vn giorno. Pigliando dunque queste, & altre sentenze di discretione, madre delle virtù, così tempri tutte le cose, che à quelli che sono forti, resti alcuna cosa da desiderare, e gli infermi non si ritirino indietro. E sopra tutto offerui in tutte le cose la presente Regola; accioche dopo che haueà bene amministrato, oda dal Signore quello, che udì quel Seruo, il quale al tempo suo distribuì il frumento alli suoi conferui: In verità vi dice (disse) che lo costituirà sopra tutti i suoi beni.

## COSTITVTIONE.

1 **P**rima di ogni altra cosa fa di mestiere, che il Priore diligentemente offerui la precedente dottrina del santissimo Padre, accioche sappia reggere il suo gregge.

2 Subito dunque, che il nuouo Priore arriuerà nel suo Eremo, visiti in prima tutte le Celle, accioche sappia quello deue concedere, ò prohibire; e poi penserà all'elettione de' Ministri, & ad ordinare la Casa. Et ammoniti tutti, che con diuote orationi raccomandino il negotio à nostro Signore, esso con gli altri, à i quali si appartiene, almeno per vn giorno, premediteranno quali siano habili per esser Vffitiali della Famiglia.

3 Et all' hora fatto Capitolo, come si costuma, & assoluti gli Vffitiali passati dalle sue Vbbidienze, eleggeranno con il solito Scrutinio Ministri diligenti, e timorati di Dio à fare le cose dell'Eremo.

4 Delli quali il primo farà il Sagrestano, il secondo il Libraro, il terzo lo Sc riba del Capitolo, il quarto l' Archiuista, il quinto il Cellerario, il sesto il Dispensiero, il settimo l'Infermiere, l'ottauo il Fornaro, il nono il Canauaro, il decimo il Fruttaio, l'vndecimo il Cuoco, il duodecimo il Portinaro, il decimoterzo il Foresterario, il decimoquarto il Barbieri, il decimoquinto il Veltiario, il decimosesto il Pannaio, il decimo-

settimo il Ferramētaro, il decimoottauo l'Hor-  
tolano, il decimonono il Custode delle Selue. E  
fatta la deputatione predetta, auanti la Compie-  
ta in presenza di tutto in Capitolo si leggerà di-  
stintamente quello, che si è disposto, e tutti con  
prontezza di spirito piglieranno l'Vbbidienza  
impostagli senza mormoratione: e con tutte le  
forze loro cercheranno fare, quanto li vien com-  
mandato: sicuri che l'vbbidienza è quella, che li  
rēderà grati à Dio. E la detta deputatione d'Vb-  
bidienza si farà, non solo, quando il Priore tor-  
nerà dal Capitolo, ma ancora quando hauerà  
hauuto auviso, che sia finita la Dieta.

II

5 Se vi sarà minor numero de' Fratelli, potrà  
vn Frate idoneo, e sufficiente hauer due, ò più  
Vbbidienze; e per il contrario, doue il numero è  
maggiore, vna si diuida in due, se bisogna.

6 Ma se trà l'anno conuerrà, che alcuno sia  
priuato dell' vffitio per sue negligenze, ò difetti,  
e bisogna far nuouo Ministro, in tal caso il Prio-  
re con il consiglio almeno de' vecchi, faccia la  
nuoua provisione.

7 Disposta dunque in tal modo la Casa, &  
ordinata la Famiglia, procuri il Prelato con di-  
ligenza, secondo il costume di buon Pastore, di  
riconoscere spesso le sue Pecorelle, e di dar loro  
il pascolo salutare. Il che certo si farà, se ogni  
Sabbato (ò essendo impedito il Sabbato) vn' al-  
tro giorno, farà il Capitolo, detto delle Colpe,  
dopo Prima, nel quale si premetta qualche pia-  
esortatione agli Eremiti, cauata da qualche au-  
torità

torica della sacra Scrittura, ò del Vangelo della seguente Domenica, ò anco dalla dottrina della santa Regola, ò dalle Costituzioni: Non resti però il Priore di tener il Capitolo delle Colpe in ogni Sabato infallibilmente, se non fosse impedito da causa vrgentissima; e particolarmente non resti per non hauer forsi pronto il ragionamento spirituale, di sopra accennato, perche doppio errore farebbe, il tralasciare il tutto per tal causa, & il Priore, che in ciò sarà negligente, sia penitentiato da i Padri Visitatori.

8 E poi particolarmente annunciij quelle cose, che si hanno da offeruare, ò fare nella seguente settimana, come à dire, le Feste di precetto, i Digijni delle Vigilie, e Quattro Tempora, così gli Anniuersarij da dirsi, la Communione da farsi, la commune Refettione, la mutatione dell' offeruanze, & Offitio, cò la dichiarazione de' dubbij occorrenti, e così dell'altre cose, che occorrer sogliono.

9 Di più disponghi tutte le cose, che bisognano per il gouerno, e conseruatione della Casa, e della Famiglia: Parimente esorti tutti generalmente con feruore all' offeruanza della santa Regola, & à fare le cerimonie con efficace riprensione de' difetti commessi, e con esortatione all' emendatione, & aumento del santo proposito.

10 Non si scordi mai di raccomandare in generale all' oratione de' Fratelli, i bisogni di santa Chiesa Cattolica, l' Anime de' morti, gl' Infermi, Benefattori viui, e morti; e tutti quelli, che so-

no in necessità, & altre cose, che spesso accadono.

11. E se il giorno lo ricercherà, dispensi il Silentio, e poi ogni vno, secondo il suo grado, dichi con alta, & intelligibile voce humilmente, & inginocchioni le colpe delle negligenze, trasgressioni, e tutte quelle cose, nelle quali conosce hauere errato, e ciò alla presenza del Priore (con la faccia però verso l'Altare) e con breuità, lasciandolo però i peccati segreti alla Confessione.

12. I Professi, che stanno ancora in Nouitiato con i Nouitij, doueranno esser i primi, i quali subito, che haueranno detto la colpa, tutti insieme deuono vscir fuori, poi seguono i Sacerdoti, e gli altri, secondo l'ordine della Dignità, e Professione; i quali hauendo finito di dir la colpa, si gettino in terra distesi, voltando la faccia verso il Superiore, e tanto stiano così, finche gli darà il segno, il quale udito, che haueranno, si lenino inginocchioni, sin tanto che sia loro data la penitenza, & all'altro segno siano licenziati.

13. Ma il Superiore hauendo maturamente considerato le circostanze delle cose, e delle persone, dia il suo rimedio à ciascheduno, secondo il suo male, frequentando quelle penitenze, che più tosto humiliano l'anima, che affliggano il corpo, e potrà mutare, & alterare, moderare, e rilasare in tutto, o in parte le penitenze tassate in queste Costituzioni, & imporne anco dell'altre, come le parerà, che vtil sia per la salute dell'anime.

14. Sia in questo luogo diligente il Priore in

ammonire ogn'vno , e correggere secondo i demeriti loro , e dia loro la debita penitenza , la quale tutti deuono adempire fedelmente senza dilatione.

15 Non lasci il Superiore di far chiamare da qualcheduno i negligenti , ò quelli che ricusano venire al Capitolo; e seueramente li punischi; se non allegheranno legittima causa.

16 Se il Fratello ripreso, ò corretto si vorrà scusare di coscienza monda, sia vdito per vna volta, ma se dopo la scusa resterà colpeuole, ne riporti doppio castigo. Nè tardi punto il Prelato, se bene il Reo nel medesimo tempo s'appellasse al Padre Maggiore, ò al supremo Tribunale, ma sicuramente, non ostante l'appellatione, eseguisca quel che haurà preuisto esser necessario.

17 Questo s'intende delle penitenze Regolaris; ma se il castigo sarà di pena graue, come disciplina circolare, ò simile, ò di carcere (purché non sia per custodia, ò contumacia, ò che sia più di quindici giorni) se il suddito appellerà, il Priore douerà sospendere l'esecutione della pena, fin che datone auuiso, così dal Priore, come dal Reo, la causa non farà veduta dal Superiore, à chi si è appellato.

18 Li Priori nel modo istesso, che sono tenuti tutti gli altri, adempischino anco essi quello, che significa il nome di Eremita, facendo residenza continua nell'Eremo, e rarissime volte vscendone, se non gli sforza estrema necessitá.

19 In oltre li Priori per la conseruatione della

la robba, e del patrimonio del luogo, procurino di hauere, ricuperare, e conseruare in qualche Archiuio, o Cassa ben ferrata, e custodita, le Scritture, Contratti, Istrumenti, Bolle Apostoliche, e tutte quelle cose, che fanno à proposito. E similmente faranno vn Libretto, nel quale si contenghino i Sommarij delle dette scritture, del che habbia cura l'Archiuista.

20 Appresso notino, & habbiano seco quelli Atti Capitolari, che appartengono al luogo loro, & alle comuni obseruanze. Et anco si faccia copia di tutti gli Atti del Capitolo Conuentuale, con le sue circostanze, notandoui il giorno, e l'anno.

21 Vi sia anco in ciascun' Eremo nostro vn altro Libro detto de' Professi, doue si noti il nome, & età de' Professi, il giorno dell'ingresso, e della Professione, e della Patria loro, col nome, e cognome, che haueua prima al secolo: In esso ancora si notino i fuggitiui, & espulsi, accioche da tutti siano conosciuti: Vi si notino ancora i nomi de' Fratelli defonti, & il giorno del loro transito, quali dal Priore del luogo con diligenza sia fatto intendere agli altri Prelati della Religione, accioche per essi si faccino con diligenza i soliti suffragij.

22 Vi sia vn Libretto ancora appartato, doue si registrino di anno in anno i ricordi, che si danno del Capitolo Generale à ciaschedun Priore, e da' Visitatori in atto di Visita.

23 Nessun Priore potrà fare nuove fabriche,  
fe

se l'entrate del luogo non superano le spese, si che si possino fare del sopravanzo, altrimenti si faccino con l'elemosine, o altro aiuto; auuertendo sopra tutto, che per l'ambitione del fabricare, la Famiglia non sia defraudata in modo alcuno del vitto, e vestito; nè la Casa sia grauata di alcun debito, benchè picciolo per tal conto.

24 Non si fondino nuoui edifizij, sinche quelli, che sono cominciati non siano condotti al debito fine, senza licenza de' Superiori. Per far poi qualche nuoua fabrica, due cose prima bisogna ottenere; cioè, la licenza de' Superiori, & il consenso del Capitolo Conuentuale.

25 Non tralascino i Priori almeno ogni due mesi dar ragguaglio al Padre Maggiore, e Visitatori delle loro Famiglie.

## Del Preposito del Monasterio.

### Cap. LXV.



*Pesse volte auuiene, che per l'ordinazione del Preposto graui scandali nascono nel Monasterio, conciosia che si trouano alcuni enfiati di maligno spirito di superbia, i quali stimandosi esser secondi Abbati, & usurpandosi tirannide, nutriscono gli scandali; e nel Conuento fanno dissensionni, e discordie; e massimamente in quei luoghi, doue detto Preposto è ordinato dal medesimo Vescouo, ouero Abbati, i quali ordinarono ancora esso Abbate; il che quanto sia fuora di ogni ragione, apertamente si vede;*

vede; imperoche dal principio di sua ordinatione gli è data materia d' insuperbire, essendogli messo in capo, e persuaso dalli suoi proprij pensieri, se essere libero dalla potestà del suo Abbate, per esser stato ordinato da quelli medesimi, che ordinarono l' Abbate; e di qui nascono inuidie, risse, detractioni, emulationi, dissension, e disordini. E mentre l' Abbate, & il Preposto sono insieme di contrarij pareri, è forza, che sotto questa loro dissensione, l' anime siano in pericolo, e quelli i quali sono sotto di loro, mentre che alle parti compiacciono, e favoriscono, vadino in perdizione. la  
 X colpa del qual pericolo à quelli è imputato principalmente, che furono autori dell' ordinatione di così fatte persone

E per tanto habbiamo giudicato, esser' utile per custodia di pace, e carità, che tutta l' ordinatione del Monasterio dipenda, e sia nell' arbitrio dell' Abbate; e potendosi fare ogni utilità del Monasterio ( come di sopra dicemmo) secondo la dispositione dell' Abbate, sia ordinata per li Decani, accioche essendo commessa à più persone, uno non insuperbisca. Ma se il luogo lo richiede, e la Congregatione con humiltà lo dimanderà, e l' Abbate giudicherà così esser meglio, lui medesimo ordini suo Preposto quello, il quale lui harrà eletto con il consiglio delli Fratelli, che temono Dio. Il quale Preposto però con riuerenza faccia le cose, che gli saranno imposte dal suo Abbate; niente facendo contra la sua ordinatione, e volontà, imperoche quanto esso è più preferito à gli altri, tanto bisogna che più sollecitamente offerui i precetti della Regola.

Ma se detto Preposito sarà trouato vitiofo, ò farà ingannato da elatione di Superbia, ouero sarà conuinto effer difprezzatore della fanta Regola, fia ammonito con parole infino alla quarta volta; e non fi emendando, fia corretto fecondo l'ordine della Regola. E fe per quefto ancora non fi correggerà, all' hora fia depofto d' vffitio della Prepositura, e vn' altro che ne fia degno, fia pofto in fuo luogo. Ma fe dipoi ancora nella Congregatione non farà quieto, nè vbbidente, fia etiandio cacciato dal Monafterio. Pensi nondimeno l' Abbate, che hà da render ragione à Dio di tutti i fuoi giuditij, accioche per auuentura, fiamma d' inuidia, ò zelo, non gli arda l' anima.

## COSTITVTIONE.

**1** Vello, che il fantiffimo Padre in quefto luogo chiama Preposito, noi lo nominiamo Superiore, il quale folo in afenza del Priore tiene il fuo vffitio, & in fua vece regge, e gouerna il luogo, e la Famiglia.

**2** Quefto deue il Priore notificare nominatamente alli Fratelli ogni volta, che parte dall' Eremito, cioè, quãdo vâ al Capitolo Generale, ò à far altro, accioche tutti i fudditi fappiano à chi de uono vbbidire, ò à chi ricorrere ne i loro bifogni.

**3** E quefta fteffa nominatione di Superiore, il Priore può, anzi deue fare in cafo, che fteffe à pericolo di morte; nondimeno fe il Priore, ò partendo dal luogo, ò morendo, non haurà ciò fatto; all' hora il Sacerdote più antico di Professione,

ne,

ne, ò più tosto il primo in Dignità, se vi sia, s'intenda di ragione Superiore.

4 Hauerà tuttanìa libera facultà il Priore di nominare chi vorrà, senza hauer riguardo all'antichità, ò Dignità; ma solo considerata l'habilità, e sufficienza, ouero la qualità del merito.

5 Il Superiore dunque hauerà la medesima autorità in spirituale, e temporale, che il Priore istesso haueua, & à lui tutti quelli, che sono nel luogo vbbidischino, come à vero Priore, e gli si mostrino veramente sudditi, e soggetti.

6 L'autorità del Superiore tanto duri, fin che ritorna à Casa il vero Priore, ò farà mandato vn altro legittimamente eletto in luogo suo: perche all'arriuò di questo nell'Eremo, tutta la potestà del detto Superiore s'intende cessare.

7 E non solo cessata, che sia l'autorità, ma anco mètre ella dura, resti il Superiore affatto soggetto al suo Priore, il quale potrà rimuouerlo, ò mutarlo à bocca, ò per mezzo di lettere, come gli parerà, e piacerà; & in questo caso non resterà al detto Superiore autorità, ò precedenza alcuna; & in caso che non habbia vbbidito, & eseguito gli ordini suoi, sia da esso corretto, e castigato.

8 Non può il Superiore sostituire altro in luogo suo: ma uscendo di Casa, quello che è più antico di Professione tenghi il luogo suo, se il Priore non hauerà altrimenti ordinato.

9 E' vietato al Superiore mandar fuori i Fratelli in tempo di Capitolo, senza vrgente causa; e  
gli

gli è tolta affatto ogni facultà d'innouare qualsiuoglia cosa, sì che in nessun modo possi fabricare, nè vendere, nè comprare, ò cambiare, ò alterare, ò guastare, ò far cose simili, se il Priore partendo, ò morendo, non hauesse comandato, che si facessero questi negotij; onde si come è obligato sempre vbbidire il suo Priore, così anco ogni volta che il Priore l'elegge, deue in scritto, ò almeno à bocca alla presenza de' Testimonij, lasciare ordinato tutto quello, ch'egli vorrà che si faccia.

10 Perche il Superiore della Badia di S. Salvatore di Monte Corona, viene eletto dal Capitolo Generale per due anni, come gli altri Prelati, non ostante tale elettione, tanto esso, quanto la sua Famiglia, sempre, & in ogni cosa, senza eccectione, sia sottoposto al Priore di detto Eremo, e gli debba sempre vbbidire. Anzi detto Priore, come proprio Prelato di quel luogo, non solo quando bisogna, ma spesso ancora, per debito del suo vffitio, deue visitare la medesima Casa col Superiore, e Famiglia iui dimorante, e correggerla, & instruirla. Similmente disporre, & ordinare tutte le cose, che nell' istesso luogo sono necessarie, ò vi si deuno fare, alla qual dispositione, & ordinatione tutti quelli, che vi sono, siano tenuti come veri sudditi di vbbidire. Non haierà però detto Priore autorità di mutar detto Superiore, come eletto dal Capitolo Generale; ma occorrendo necessità di ciò fare, si ricorra al Padre Maggiore, e Visitatori, quali con giusta

causa possono mutarlo. Ma la riprensione, e castigo di detto Superiore, si lascia al proprio Priore, con piena autorità (come la santa Regola dice.) E se il Priore sarà in ciò negligente, il Padre Maggiore, e Visitatori nella Visita, o fuori, seueramente lo castigano de' suoi errori; & occorrendo, che il Priore dell' Eremo di Monte Corona partendo di Casa, o morendo, lasci vn Superiore nell' Eremo, questo preceda, e commandi à quello della Badia.

## De' Portinari del Monasterio.

## Cap. LXVI.



**A**lla porta del Monasterio sia posto vn vecchio sanuo, il quale sappia ricevere, e rendere le risposte; la maturità del quale non lo lasci andare vagando. Il qual Portinaro deue hauere la camera appresso la porta, accioche quelli che vengono, sempre lo trouino presente; e da lui riceuino risposta. E subito che alcuno picchierà, ò il pouero chiamerà, risponda; Deo gratias; ouero dica; Benedetto sia il Signore, e con ogni mansuetudine di timor di Dio, renda risposta prestamente con seruore di carità; & hauendo detto Portinaro bisogno d' aiuto, stagli dato vn Fratello più giouane.

## COSTITUZIONE.

1 **A** Pena si può aggiungere cosa alcuna à quello che qui auuertisce il santo Padre dell' Ostiario, ò Portinaro. Basterà che à chi tale Vffitio vien dato, adempischi questa pijissima dottrina con l'opera.

2 Sia il Portinaro diligente, che nessuno dia fastidio agli Eremiti senza causa, con ispedire quelli, che non vi hanno che fare, il che però si faccia senza scandalo, e con vrbanità. E quelli che non hanno che trattare con il Superiore, ò Cellerario, vdito, che habbino Messa, se ne vadino via, se sono di luogo vicino, accioche non disturbino la quiete del luogo con il passeggiare per l'Eremo. Ma con quelli che vengono di lontano, offeruisi la Regola; e subito nell'entrar di essi, facciasi sapere al Priore, & al Foresterario.

3 Sia sempre la porta ferrata, nè si facci il contrario senza necessità; e però ogni volta, che il Portinaro vedrà, che alcuno sia entrato, non per la porta, ma di altroue, lo riprenda modestamente, e lo mandi fuori, accioche si dia essemplio agli altri.

4 Nessun'armato entri nell'Eremo, ma auuertito, che nella Casa di Dio non si deue entrare con l'armi, le lasci nell'ingresso istesso, delle quali il Portinaro habbi cura, e le custodischi.

5 Siano auuifati i stranieri, che non fanno l'vfanza del luogo, che vadino con silentio, e che

totalmete si astenghino da ogni grido, e strepito.

6 Non comporti mai il Portinaro, che le bestie d'altri vadino per l' Eremo, nè vi entrino da quelle di Casa in fuori, e di quelli forastieri, che desiderano stare vn poco nel luogo, le quali bestie però non si lascino andar vagando.

### Segue la Regola.



**L** Monasterio, se è possibile, si debba in tal modo edificare; Et ordinare, che habbia dentro a se tutte le cose necessarie; cioè Acqua, Molino, Horto, e Forno, ouero in esso si esercitino diuerse Arti, acciò che i Monaci non habbiano necessitade di andar fuori vagando; imperò che al tutto non è utile all'anime loro. E questa Regola spesso vogliamo si leggha in Conuento, acciò che niuno de' Fratelli si possa scusare d'ignoranza.

### COSTITUZIONE

**C**onsiderate l'utilità che sono nell' hauere il Molino in Casa, conforme dice la santa Regola, si loda, che nelli nostri luoghi vi si faccia, secondo l'uso d'hoggi di.

2 Benche ogni Cella habbia il suo Horto, tuttauia conuiene, che nell' Eremo sia anco vn Horto commune di capacità sufficiente, per lo spesso uso, e necessitade degli herbaggi. La cura del quale Horto, si deuè dare à persona pratica di ogni

cultura, che sappia à suoi tempi coltivarlo, e sia diligente à raccogliere i semi, & i frutti, e riporli nella commune Dispensa, e faccia tutte quelle diligenze, & industrie, che si appartengono à tale effercitio, e se hauerà bisogno, gli sia dato aiuto.

3 Il Forno parimente, senza il quale ciaschedun' Eremo nostro non può stare; habbi vn buon Fornaro che l'efferciti, e sia sollecito in far bene il pane, in conseruarlo, e distribuirlo agli Eremiti per le Celle: E tenghi in ordine tutte quelle cose, che sono appartenenti à tal ministero, come sono varij istrumenti, e panni di lino ben conditionati, e netti.

4 Sia anco in ogni nostro Eremo la Barberia in luogo appartato, & esso edificio sia quale conuiensi à tale effercitio, cioè imbiachato, e ben fornito di tutte quelle cose, che sono necessarie ad effercitar quell'Arte: La cura della quale, si dia ad vn Fratello intendente del mestiere, il quale si sforzi con diligenza, e carità eseguir l'uffitio suo.

5 Ogni tre settimane tosi i Sacerdoti, & i Chierici con le forbice, ò gli rada con il rasfoio, lasciandogli vn giro di capelli attorno il capo in forma di corona, secondo l'uso Monastico. Agli altri Fratelli Conuersi, & Oblati nel medesimo termine, ò rada, ò tosi à tutti il capo: E chi passerà il predetto tempo, senza licenza del Superiore, sia priuato del uino. Tutti gli Eremiti portino la barba conforme alla concessione Apostolica, tagliando però spesso le superfluità de' peli intorno alla bocca, per rinuerenza del santissimo Sacramento.

6. Li giorni deputati all'effercitio della Barberia, nella Quaresima faranno tutti quelli, che non sono Festiui, e che in essi non si digiuni in pane, & acqua: offeruandosi però il Silentio; negli altri tempi dell'anno, faranno i giorni, che si dispensa il Silentio, purchè non s'impedischi l'Offitio diuino.

7. Fuori di questi giorni, non sarà lecito di effercitare la Barberia, se non in caso di qualche necessit , & all' hora con licenza del Superiore, senza la quale il Barbieri non potr  radere, o tofare alcuno, ch  non sia della nostra Congregatione,

8. L'istesso   tenuto   fare la lisciuia, accendere il fuoco alla caldara del lauatorio per comodit  degli Eremiti, che vorranno lauare i loro panni, il quale, se non potr  da s  supplire   tutto, se gli dia aiuto. La cura per  di dette cose, deue toccare   lui principalmente, il quale terr  sempre il lauatorio ben inetto.

**De' Fratelli che si mandano in viaggio.**

**Cap. LXVII.**

**L** Fratelli che deuono andare in viaggio, si raccomandino all' orationi di tutti gli altri Fratelli, ouero dell' Abate: e sempre nell'ultima Oratione dell' opera di Dio, si faccia memoria di tutti gli assenti e ritornati che saranno i detti Fratelli di viaggio, l'istesso giorno che torneranno,   tutto

te l' Hore Canoniche, detto l' Offitio diuino, prostrati sopra il pauimento dell' Oratorio, dimandino da tutti oratione per gli eccessi, che forse per la via, il vedere, ò l' udirne qualche mala cosa, ò il parlare otioso, gli hauesse loro fatto commettere. Nè presuma alcuno di riferire agli altri le cose, che hauera vedute, ò udite fuori del Monasterio, perche ne risulta grauissimo danno; il che se alcuno presumerà di fare, sia sottoposto alla correctione della Regola. E similmente sia ancora punito, chi presumerà di uscire fuori della Clausura del Monasterio, ò di andare in alcun luogo, ò fare alcuna cosa ( benchè picciola ) senza commandamento dell' Abbate.

COSTITVTIONE.

**A** Quanto pericolo si esponga il Religioso uscendo dal Monasterio, e con quanta cautela circa questo deue gouernarsi, facilmente si può comprendere da questo Capitolo della santa Regola. Però i nostri Eremiti, che doueranno far viaggio, non ardischino di andar mai soli, nè lontano, nè vicino. E questa Constituzione comprende tanto i Superiori di qualsuoglia grado, quanto i sudditi: chi contrauerà, digiuni in pane, & acqua nel mezzo del Refettorio.

2. Compagno del viaggio esser deue vn' altro Eremita, ouero Oblato; ma se occorre andare non molto lontano, e fra persone conosciute, nè si possi hauere vn' Eremita, in tal caso potrà supplire vn' seruitore, ò qualche familiare, con licen-

za però del Superiore.

3 Per qualsiuoglia rispetto dunque, che douerà vscir fuori l'Eremita, prima di ogni altra cosa, dimandi la Benedittione dal suo Priore, il che deue fare ancora nel ritorno, prima che entri in Cella. E se hà d'andar lontano, chieda ancora le lettere testimoniali.

4 Nel dipartirsi, & in tutto il tempo, che sarà in viaggio, non lasci di dire ogni mattina l'Offitio degli Itineranti; posto per ciò nel fine del Breniario; in luogo del quale Offitio, i Conuerfi, & idioti diranno il *Pater noster*, e l'*Aue Maria*.

5 Non si mettano i nostri Eremiti in viaggio di Domenica, ò di Festa, se non sono astretti dall'vbbidienza, ò necessità, e sollecitino di spedirsi da quanto gli sarà stato imposto più presto che possono, per ritornarsene subito alla loro quiete, e solitudine; e chi non vada molto lontano, procuri tornar la sera all'Eremo, se è possibile.

6 Per strada schiuino andare agli Hospitij publici, & all'Hosterie, & anco alle Case de' secolari: vadino più tosto ad alloggiare, potendosi, ne i Monasterij, e luoghi de' Religiosi.

7 Il Priore, e tutta la Famiglia che resta in Casa, si ricordi di pregare continuamente per gli assenti, che si trouano in viaggio, come in pericoli continui del corpo, e dell'anima.

8 Guardinsi gli Itineranti di non riferir fuori cosa alcuna delli fatti di Casa, nè dopo che saranno ritornati, di raccontare agli altri, quello che

che haueranno visto, ò sentito di fuori, che non sia di edificatione.

9 E se bene in viaggio non sono tenuti alli digiuni della Regola, nè all' astinenza, nè alla priuata Salmodia, nondimeno in quello che possono, procurino di non mancare; perche i Religiosi solitarij, sono posti come specchi à Popoli, e bisogna à loro dare essempi di molta virtù, così in fatti, come in parole à tutti quelli, che gli vedono.

10 I Superiori con ogni carità deuono dare à quelli che si mettono in viaggio (massimamente essendo deboli, ò vecchi) oltre il viatico, le calzature, e le cose necessarie; e doue sono riceuuti caritatiuamente, non deuono cercar molte, ò esquisite cose, ma contenti del poco, accertino con humiltà, e ringratiamento quel seruitio, ò cibo, che si dà loro, come dalla mano di Dio; accomodandosi in ogni cosa alla pazienza, e semplicità Eremitica.

Se al Fratello sono imposte cose impossibili. Cap. LXVIII.



E ad alcun Fratello sono per auuentura imposte cose graui, ò impossibili, riceua il commandamento del Maggiore con ogni mansuetudine, & ubbidienza; e vedendo che il peso di tal opera al tutto trapassi la misura delle sue forze, patientemente dica al Prelato le cagioni della sua im-

possibilità; non con superbia, ouero con resistenza, contradicendo in alcun modo. E se dopo la detta notificazione il commandamento del Maggiore persevererà nella sua sentenza, sappia detto suddito, che così gli è utile, e che così gli bisogna fare, e per carità confidandosi nell'aiuto di Dio, vbbidisca.

### COSTITUZIONE.

1 **A** Ciascuno deue esser manifesto, che non si suole anmettere scusa alcuna contro gli ordini de' Superiori, e tanto meno esser lecito replicare dopo la scusa, stando il Prelato fermo nel suo proposito: Però si esortano tutti gli Eremiti, che piglino semplicemente, e con pazienza il peso loro imposto, e ciascuno secondo le sue forze, inuocando l'aiuto di Dio, si sforzi di portarlo, imperoche mai Dio mancherà al vero vbbidiente.

2 La sãta Regola nõ nega, che il suddito proponghi la sua ragione uole scusa con modestia, & humiltà, quando stima, che se gli ordini cosa sopra le sue forze: ma non approua che si replichi, quando il Superiore starà fermo nel suo parere.

3 Accioche dunque il tutto siegua con il merito, e frutto della vera vbbidienza, si esortano gli Eremiti nostri à pigliare semplicemente, e con pazienza il peso, che verrà loro imposto, e ciascuno, secondo la sua possibilità, si sforzi di portarlo, inuocando l'aiuto di Dio, che nõ manca mai al vero vbbidiente.

4 Ben vero s'auuertono qui i Presati, che non imponghino pesi graui sopra gli homeri de' sudditi, quali essi nè mieno col dito vogliono muouerli. E però quelli, che indiscretamente grauaranno i loro sudditi, quali deuono riputare fratelli, e figliuoli, e come tali trattarli con benignità, e carità, siano castigati leueramente dalli Visitatori in atto di Visita, ò dal Capitolo Generale, ò dalla Dieta.

Che nel Monasterio l'vno non presuma di difender l'altro. Cap. LXIX.



*S*ommamente è da guardarsi, che per qualsiuoglia occasione, non presuma l'vno difendere l'altro nel Monasterio, ò quasi assicurarlo, etiamdico che fossero congiunti per qualunque propinquità di sangue: nè tal cosa in alcun modo si presuma da i Monaci, perche da questo potrebbe nascere grauissime occasioni di scandali. E se alcuno trasgredirà queste cose, sia più aspramente punito.

### COSTITUZIONE.

**L**A difesa, quale qui il santo Padre reprobata, non è quella, con la quale alcuno procura sfuggire il castigo, ò liberarne il Fratello per mezzo d'humili, e ragioneuoli scuse, ò per via di preghiere; perche questa per essere ragioneuole, non è causa di scandalo alcuno: Ma è quella,

quella, con la quale alcuno per mezzo di ripugnanza, e contesa imprende liberar se stesso, o altri dal castigo, o da altra cosa, che gli dispiaccia, contro il decreto del Superiore; o mormorando contro il Prelato, l'incolperà d'ingiustizia, e crudeltà, o farà il Reo innocente, e cose simili.

2. E perche da questa possono nascere molti scandali, e perturbationi: poiche i cartiui con tali aiuti sogliono insuperbirsi, e diuenir peggiori, & i Prelati perderfi d'animo, & auuilirsi, e per ciò non fare la debita giustitia. Però ciascuno vedendo il suo Fratello bisognoso di correctione, se veramente l'ama, si studij d'indurlo all'humiltà, vbbidienza, & emendatione: e se vede, che sia traugiato in qualche modo, o per diuina permissione tribolato, deue indurlo a pazienza, & a rassegnatione nel diuino volere.

3. Et accioche tal vitio non sia trà noi, seueramente si castigahino, secondo la qualità della colpa, questi falsi defensori, o più tosto mormoratori, che con la lingua contro il Prelato, & il loro Fratello, in vn medesimo tempo si riuoltano.

4. Quelli, che scriuono al Capitolo Generale, o alla Dieta, o fra anno alli Padri Superiori lettere, che contengono false infamie contro chi si sia, soggiacciano, se sono Choristi, alla pena di priuatione di voce attiuu, e passiuu per due anni; e se sono Conuersi, di due mesi di carcere. E non potendosi in tempo di Capitolo, o Dieta trouar la verità, rimettasi la causa alli Padri Vi-

sitatori,

sitatori, ò chi giudicherà il Capitolo Generale,  
ò Dieta.

Che nessuno presume battere alcuno, ò  
scommunicare. Cap. LXX.



Ccioche sia tolta via dal Monasterio  
ogni occasione di presuntione, ordi-  
niamo, e costituimò, che à nessuno sia  
lecito scommunicare, ouero battere  
alcuno de' suoi Fratelli, eccetto quel-  
lo, al quale l' Abbate hauerà data tale potestà. Quelli  
che commettono alcun difetto, siano ripresi in presen-  
za di tutti, accioche gli altri ne temano. E da tutti sia  
hauuta cura, e diligente disciplina alli Fanciulli in-  
fino al quinto decimo anno di loro età, e questo però  
con misura, e ragione. Ma chi presumerà in alcun  
modo impacciarsi in quelli di maggiore età, senza  
commandamento dell' Abbate, ouero che circa detti  
Fanciulli si porterà senza discrezione, sia punito se-  
condo l'ordine della Regola, percioche è scritto: Non  
fare ad altri, quello che non vorresti, che fosse  
fatto à te.

**C O S T I T V T I O N E .**

**L**o scommunicare è atto di giurisdittio-  
ne, che quelli solo possono farlo, che han-  
no la giurisdittione ordinaria, ouero commessa, e  
delegata ne i loro luoghi, come sono i Priori, i  
Visitatori in atto di Visita, & il Maggiore sopra  
tutti gli Eremiti.

2 Quelli che per istigatione del Diauolo batteranno, ò percuoteranno il Fratello, oltre la scomunica, che incorrono, siano puniti con prigionie, ò astinenze di pane, & acqua, ad arbitrio del Superiore, il quale douerà considerare la qualità, e grauità della percossa: Ma chi solo hauerà detto parole brutte, ò ingiuriose contro il suo Fratello, dichi sua colpa in Capitolo, e digiuni vna volta in pane, & acqua: E se vi hauerà giunte minaccie con segni, ò parole di volerli dare, sia molto più grauemente punito. E finalmente tutti i perturbatori della pace, comunque ciò si faccia, subito grauemente siano corretti da' Superiori.

Che i Fratelli siano vbbidenti l'vno all' altro. Cap. LXXI.



*L* bene dell' vbbidienza da tutti si deuere rendere, & usare, non solamente verso l' Abbate, ma anco i Fratelli s' vbbidiscino l'vn l'altro: sapendo, che per questa via dell' vbbidienza anderanno a Dio. Oltre dunque il commandamento dell' Abbate, e delli Superiori, che da lui sono ordinati, alli quali non permettiamo, che i commandamenti delle persone priuate siano preferiti; da questo in poi, tutti gl' inferiori con ogni carità, e sollecitudine vbbidiscino alli maggiori, e trouando alcuno contenzioso sia corretto. Se qualunque Fratello sarà ripreso dall' Abbate, ò da qualunque altro suo maggiore in qual-

qualsiuoglia modo, ouero si auuederà, che l'animo di qualunque suo maggiore, sia contro sè adirato, ò commosso, ancorche poco, subito senza indugio giaccia tanto in terra prostrato à i piedi di quello, sodisfacendo; chè per la Benedittione sia sanato quel mouimento d'ira. Il che se alcuno dispreggerà di fare, sia punito di afflittione corporale, ouero, se sarà contumace, e ostinato, sia cacciato dal Monasterio.

COSTITVTIONE.

**C**hi honora il Prelato, e Superiore suo, honora Iddio; e chi lo sprezza, viene à sprezzare Iddio; hauendo così detto à Prelati: *Chi ubbidisce voi, ubbidisce me; Chi disprezza voi, disprezza me.* Per tanto bisogna, che gli Eremiti sianò ubbidienti, & humili verso i loro Superiori. Ma se alcuno (che non piaccia à Dio) contrasterà con essi, ò gli porterà poco rispetto, digiuni vna volta in pane, & acqua, e dichi la sua colpa alla presenza di tutti, e se più insieme haueranno congiurato contro il Prelato, siano puniti di disciplina circolare, oltre la sudetta pena.

Del zelo buono che deuono hauere i Monaci. Cap. LXXII.



*S*icut come si troua vn zelo di amaritudine cattiuo, che separa l'huomo da Dio, e lo conduce all'Inferno, così se troua vn zelo buono, che separa l'huomo da' viti, e lo conduce a Dio, & alla vita eterna. Li Monaci dunque con feruentissimo amore in questo zelo si effercitino, cioè con honore si preuenghino. l'vn l'altro, sopportando patientissimamente l'vno le infermità dell'altro; così de' corpi, come de' costumi, & vbbidendosi insieme fra loro a chi più può. Niuno cerchi seguiti quello, che giudica gli sia utile; ma più presto quello, che sia utile ad altri. In carità fraterna, e casto amore seruino l'vno all'altro. Temano Dio con sincera, & humile carità; amino il loro Abbate; niente al tutto preponghino a Christo, il quale tutti insieme ci condachè a vita eterna. Amen.

COSTITUZIONE.

**I** A I zelo, al quale il santo Padre ci esorta, appartiene, non solo caminar bene con Dio nell'huomo interiore, ma anco nell'esteriore, con non mostrare cosa alcuna vitiosa, che possi offendere il prossimo, anzi darli di continuo essemplio di viuere diuotamente.

**2** Siano dunque i nostri Eremiti nel caminare

re graui, con gli occhi bassi, vergognosi, & humili: Si sottomettino à tutti, parlando con voce bassa, massimamente à i loro Superiori, alla presenza de i quali meglio sarebbe tacere, che parlare, non essendo richiesti.

In tutte le loro attioni siano modesti, e ben composti; e mostrandosi amatori della pouertà, habbiano le Vesti più tosto rappezzate, che sporche. E come essi deuono essere sempre netti, così anco sempre hanno da tener bene accommodata, e polita la lor Cella, senza affettazione alcuna però, ò curiosità.

Come in questa Regola non si contiene ogni osseruanza di giustitia.

Cap. LXXIII.



Oi habbiamo descritta questa Regola, accioche offeruandola noi nelli Monasterij, in qualche modo mostriamo di hauere, ò honestà di costumi, ouero qualche principio di viuere Religioso. Ma per quelli, che si affrettano di peruenire alla perfectione di essa conuersatione, ci sono le Dottrine de santi Padri, l'offeruanza delle quali conduce l'huomo all' altezza della perfectione. Imperoche quale scrittura, ò parlare della diuina autorità del Vecchio, e Nuouo Testamento non è rettissima norma, e regola della vita humana? Ouero in qual Libro de Santi, e Cattolici Padri non risuona questo, che per dritto corso cerchiamo di peruenire al nostro Creatore?

re?

ve? Similmente ancora le Collationi de' Santi Padri, e gli Instituti, e Vite loro, e parimente la Regola del nostro Padre San Basilio che altro sono, se non essempi, & instrumento delle virtù de' Monaci di buona vita, & ubbidienti? Le quali tutte cose à noi pigri, e che male, e neghigentemente viuiamo, generano gran confusione, e vergogna. Qualunque adunque tu sù, il quale ti affretti di andare alla celeste Patria, con l' aiuto di Dio, offerua perfettamente questa minima Regola, fatta per i principianti, & all' hora finalmente à quelle maggiori alterze di dottrine, e virtù, delle quali habbiamo di sopra fatto mentione, mediante la diuina gratia, peruerrai. A chi farà queste cose gli sarà aperto, il Regno del Cielo. Amen.

## C O S T I T U T I O N E .

1. **S**I come il santissimo Padre dice, che nella offeruanza della Regola non è tutta la perfettione, ma solo vn principio di viuere Religioso: così ancora deuono tutti sapere, che benchè la Costituzione non poche cose aggiunge alla santa Regola, tanto nello stretto modo di viuere, quanto nello allontanarsi dal secolo, e fuggite ogni occasione di peccare, tuttavolta non si propone in essa vn esatto rigore della vita Eremitica.

2. Perciò strettamente si esortano tutti i nostri Eremiti, che non contenti de' santi documenti della Regola, nè degli ordini di queste Constitutioni, si sforzino ascendere à maggiore eccellenza

lenza di perfezione, il che più facilmente potranno conseguire, se con gli occhi della mente, mireranno i santi costumi degli antichi Padri, e principalmente del nostro Padre S. Romualdo, e de' suoi feruentissimi Discepoli, e cercheranno imitarli, così nelle virtù, come nell'austerità della vita, in quanto nostro Signore gli darà spirito, e forza: ma prima fermino bene il piede, di stabilirsi nella puntuale osservanza di queste Constitutioni, quali sono obligati tutti ad osservare.

3 Auuertischino i Superiori ad esser molto circospetti à fare il precetto d'Vbbidienza formale, quale obliga à peccato mortale; lo possono però fare, tanto in scritto, quanto in voce quando à loro parerà esser di bisogno. Nel resto, per trasgressione di Regola, ò Constitutione, Atti Capitolari, & Ordini scritti de' Visitatori, non s'incorre in alcuna colpa, eccetto chi facesse contro i tre Voti, e la Stabilità. Ma ben possono i trasgressori di esse per negligenza, ò affetto disordinato, peccar venialmente, e per dispregio mortalmente.

4 Sono nondimeno obligati dire la colpa in Capitolo, e fare le penitenze tassate nella Regola, e Constitutioni, ò che si tasseranno in altri Decreti de i Capitoli, quando però gli saranno imposte dal Superiore, le quali tutte potranno essi Superiori moderare, mutare, alleggerire, ed in tutto rilassare, secondo che altroue ne i suoi luoghi si è notato.

5 Auuertano però, che la souerchia clemenza, ouero trascuratezza in correggere i delin-


quenti, non sia cagione, che si dissolua l'offeruanza; del che loro saranno rei nel cospetto di Dio. Et accioche nessuno possa pretendere ignoranza di quanto hà da fare; si ordina, che della Regola, e Costituzioni, che si contengono in questo volume, se ne leggano in ogni di vna parte pubblicamente innanzi la Lettione di Compieta.

\*\*\*

## Il Fine della Prima Parte.

# SECONDA PARTE

DELLE COSTITVTIONI  
Della Congregatione degli Eremiti  
Camaldolesi di Monte Corona.



*Del luogo, e tempo di celebrare il Capitolo  
Generale . Cap. I.*



**S**VOLE la Congregatione per mezzo de' suoi Capitoli, che per Priuilegio Apostolico celebra, di stradicare la Zizania, che forsi era germogliata ne i campi della Religione, e restituire la candidezza dell' osseruanza: Però si ordina, che ogni due anni si faccia il Capitolo Generale legittimamente, e con quell'ordine, che di sotto si dirà. E che detto Capitolo si faccia nel sacro Eremo di Monte Corona, & il tempo assegnato à fare il Capitolo, sarà sempre ordinariamente la terza Domenica dopo Pasqua di Resurrettione . Ma occorrendo caso di necessità, essi Difinitori nel Capitolo, & il Padre Maggiore frà l' anno con i Visitatori, potranno ò prolungare, ò abbreviare il tempo

Q<sup>2</sup>

come

come parerà loro esser meglio, e più espediente .

2 Essendosi ordinato che il Capitolo si faccia ogni due anni ; nell'anno che non si farà il Capitolo, nell'istesso tempo, e luogo si farà la Dieta, nella quale interuerranno il Padre Maggiore con li due Visitatori Generali , & il Procuratore Generale di Roma, e li due Visitatori particolari, che douranno visitare il sacro Eremo di Monte Corona, quali però si douranno eleggere con questo riguardo, che non interuenghino in Dieta più di due di qual si sia natione . Qual Dieta hauerà tutta l'autorità , che hà il Capitolo Generale , fuorche in quelle cose , che in queste Costituzioni sono riserbate all'istesso Capitolo . E benchè in essa non si faccia nuoua elettione vniuersale de' Prelati ; potrà nondimeno prouedere alle Prelature vacanti, ò per morte, ò per rinuntia, ò per altra causa , alle quali non hauesse proueduto il Tribunale à suo tempo, e con giusta causa, à relatione delle Visite, ò per altra strada informata, sospendere i Prelati , ò mutarli da vna Prelatura in vn'altra ; ma non potrà deponerli, se non con formarne prima il processo. Nel qual caso di depositione, potrà procedere all'elettione di nuouo Prelato come sopra. Farà ancora quelle mutationi di Famiglie , che giudicherà necessarie : promuouerà i Chierici agl' Ordini, e prouederà à tutti i negotij occorrenti della Religione ; ma non potrà fare Ordinationi generali, nè dichiarare le Costituzioni in cose graui .

3 Al principio, il progresso, e fine della Dieta, faran-

faranno quelli medesimi che si prescriuono nel Capitolo Generale, eccettuate quelle cose, che sono improprie alla Dieta, e proprie al Capitolo Generale, benché non con tanta solennità nell'Officio, e nella Messa.

*Quelli che deuono andare à Capitolo, e che cosa deuono seco portare. Cap. II.*



La celebratione del Capitolo Generale deuono andare, & assistere tutti i Prelati della Congregatione cioè, il Padre Maggiore, i Visitatori, Procurator Generale, e tutti i Priori Conuentuali de' quali nessuno sarà scusato di non ritrouarsi al luogo, e giorno assegnato, quando non proua di esser impedito da infermità, o graue necessitá: Peroche facendo il contrario, sarà sottoposto alla priuatione della voce attina, e passiuua per vn'anno.

2 Si eccettuano da tal obligo i Priori di Polonia, quali possono sempre venire à Capitolo se vogliono, ma solo il quarto anno sono obligati, come sopra: auuertendo però, che questi nel venire si vniscino tra'di loro insieme per manco spesa, & in caso di necessitá, non conduchino seco più di vn Compagno, del cui nome prima daranno auuiso a' Padri Superiori, e da loro n'aspetteranno risposta.

3 Da questi in fuori, che detti habbiamo, nessuno ardischi temeratiamente andare al luogo

del Capitolo, ò della Dieta, se non sarà chiamato dall'istesso Capitolo, ò Dieta; ò almeno da essi Padri Maggiore, e Visitatori; altrimenti facendo, e di propria autorità andandoui, deue esser posto in prigione per vn mese: eccetto però in caso di vrgentissima necessitá, la quale, se sia tale, ò nò, gl'istessi Padri Difinitori del Capitolo, ò della Dieta giudicheranno.

4 Tutti questi Padri, che deuno andare al Capitolo, procurino portar con essi vna giusta, e soprabbondante prouisione di danari per il viatico, sì per l'andare, come per il ritornare, accioche non siano sforzati di grauare altri, mancandoli la prouisione.

5 I Priori nò lascino in modo alcuno di portar la copia de' conti dell'introito, & esito, ben calcolato, e bilanciato con la nota del debito, che resta in Casa: qual copia deue esser collationata con l'originale da due Padri deputati dal Priore, e dalli medesimi sottoscritta, auuertendo, che in fine di ciascheduna facciata, vi sia posta la somma di essa, e che le partite siano espresse, e distinte.

6 Nell'istessi quinterneti di copie, si noteranno ancò le prouisioni, che restano in Casa, delle quali hauendole prima viste, facciano fede li suddetti due Padri con sottoscriuerla. Il quale quinterno di copia, come di sopra, se i Priori non possono portare in persona, per esser restati nel suo luogo legitimamente impediti, lo mandino per vn fedel portatore, cò lettere dirette al Capitolo Generale, contenenti lo stato, e necessitá di quel luogo.

7 E quello che non porterà, ò manderà detti conti, come di sopra, sia priuato di Prelatura per vn'anno. E chi non porterà il danaro, che *pro tempore* sarà tassato dal Capitolo Generale al suo Eremo, ò non l'haurà sodisfatto, doue gli sarà stato ordinato, non possi ballottare, nè esser ballottato nella elettione delli Difinitori, e speccialmente al Padre Procuratore Generale, si per la sua contributione, come per altri assegnamenti da pagarfi in Roma, cada nella pena di sospensione *ipso facto incurrenda*, se dentro l'anno non hauranno sodisfatto: eccettuati quelli di Germania, e di Polonia, quali cadano nella detta pena, se dentro vn'anno, e mezzo non hauranno sodisfatto l'intera sodisfattione, e tanto siano sospesi, quanto staranno à sodisfare, e contrauenendo sino al Capitolo Generale, siano priuati di voce attiuu, e passiuu, nè le loro persone siano numerate nelli Vocali, e lo stesso sia di quelli, che deuono portare li quindennij à Capitolo per Monte Corona.

8 Finalmente tutti quelli, che sono obligati di andare al Capitolo, deuono tronarsi nel luogo di esso la festa feria, prima della detta terza Domenica. Nondimeno, se tutti non saranno presenti il detto giorno, purchè due parti delle tre, de' Padri da congregarsi, si trouino presenti; si mandi tuttania ad essecutione la celebratione del Capitolo, nè per l'absenza loro, sia riputata inualida, ma legittima, e canonica.

*Modo d'incominciare il Capitolo.*

*Cap. III.*



A forma d'introdurre il Capitolo usata da' nostri Maggiori, e che qui viene ordinata, è questa: cioè, che il Sabato, che precede la detta Domenica, vno de' Prelati congregati, à cui il Padre Maggiore hauerà commandato, dichi la Messa la mattina per la Congregatione, con l'Oratione dello Spirito Santo, pregando per il buon principio, e successo del futuro Capitolo.

2 Finita Nona, e fatta l'Oratione ordinaria, si darà il segno d'incominciare il Capitolo con il suono della Campanella, per lo spatio di vn *Miserere*, con dieci tocchi (il qual modo di suonare à Capitolo, si deue obseruare sempre, che bisogn darne segno) e dato, che sia il detto segno, tutti gli Eremiti, che in quel tempo si troueranno presenti nell'Eremo (dalli Rinchiusi in fuori) si radunino insieme nel Capitolo delle Colpe, ò in altro luogo deputato à ciò dal Padre Maggiore: doue essendo tutti inginocchiati, il Padre Maggiore intuoni il Salmo 66. *Deus misereatur nostri, &c.* seguitando gli altri alternatiuamente insino alla fine del Salmo; poi il *Kyrie eleison, Pater noster, & Saluos fac seruos tuos & Mitte nobis Domine, &c. & Nihil proficiat inimicus in nobis: & Emitte Spiritum tuum, & creabuntur; & Post partum Virgo inuiolata, &c. &*

&c. & *Domine exaudi orationem meam & Dominus vobiscum*, con le loro risposte, l'Oratione dell'istessa Domenica, l'Oratione *Deus qui corda fidelium*, &c. e l'Oratione *Omnipotens sempiterne Deus, qui facis mirabilia magna solus*, &c. per la Congregazione, la quale finita, che sia, si dice dal P. Maggiore l'Antifona, *Sancta Maria, cum Beatissimis Patribus nostris Benedicto, & Romualdo, & omnibus Sanctis intercedat pro nobis ad Dominum Deum nostrum. Amen.*

3 Il che finito, stando tutti à sedere, e con silenzio attentamente ascoltando: il Padre Maggiore farà vn'esortationcella, la quale tutta deue esser drizzata al buon successo, e felice fine del Capitolo, esortando tutti alla Confessione, e Comunione da farsi per l'istesso fine nella Messa Conuentuale della seguente mattina. In oltre ordinerà, che i Sacerdoti ancora tutti con diuotione, e feruore; debbano dir Messa con l'Oratione dello Spirito-santo, sì come tutti parimente con continue orationi pregheranno nostro Signore per il sopradetto fine di prosperità, e felice successo del Capitolo Generale. La Domenica poi il Padre Maggiore celebrerà la Messa Conuentuale dopo Terza, nella quale comunicherà tutti i Fratelli, & anco i Vocali, che non hauessero potuto celebrar Messa.

*Dell' elezioni in commune , che si hanno  
da fare nel Capitolo Generale.*

*Cap. IV.*



Vtte l'elezioni de'Superiori, s'hanno da fare secondo la forma del Concilio di Tréto per voti segreti, e del Decreto di Clemente VIII. tutti gli Elettori, prima di procedere all'elezione, deuono giurare di eleggere i migliori, e più idonei, secondo il dettame della loro coscienza, & anco si deuono leggere le Costituzioni, doue trattano delle qualità, e requisiti degli Eligendi .

2 Si oservi l'vso antico della Congregatione in fare l'elezioni con ballotte di faue negre , e bianche, sì che le negre significhino il voto affirmatiuo, e le bianche il negatiuo: E nescuno s'intenderà eletto, se non hauerà almeno la maggior parte , cioè più della metà de'voti à suo fauore . Et occorrendo che due, ò più siano pari ne i voti fauoreuoli , sopra la metà per l'istessa Prelatura, ouero Vffitio: si torni di nuouo à ballottare l'vno, e l'altro delli concorrenti, e chi haurà più voti, s'intenda eletto: Ma se medesimamente saranno pari de'voti fauoreuoli sopra la metà, sia preferito, e s'intenda eletto quello, che sarà più antico di Professione .

3 Occorrendo che alcuno sia posto à partito, e ballottato per qualche Prelatura, ouero Vffitio;

vsci-

uscirà fuori del Difinitorio ( se vi sarà dentro, ) e si scosterà tanto, che non possa intendere quello che di lui si dice nel Difinitorio; nè ritornerà dentro, finche finita la sua ballottatione, vi sarà richiamato. Il simile si farà, quando si tratterà di qualche altro negotio, nel quale sia interessato alcun Difinitore, che douerà uscir fuori, benchè fosse il Presidente.

4 Chi per sè, ò per altri procurerà diretta, ò indirettamente voce, ò suffragio per conseguire qualche Vffitio; oltre l'altre pene, e censure poste contro quelli, che in simil modo ambiscono Vffitij, incorrerà per Decreto di Clemente VIII. *ipso facto*, nella priuatione degli Vffitij, che hauerà, e nell'inhabilità à qualsiuoglia altro in perpetuo. Sopra di che non potrà essere dispensato, se non dal Sommo Pontefice: le quali pene si estendono anco à quelli, che saranno complici, ò che lo sapranno, e non lo riueleranno.

5 Si deue però auuertire, che non perciò si proibisce agli Elettori di trattare insieme fra' loro delle qualità, habilità, & anco delli meriti, ò demeriti degli Eligendi, e delli rispetti, e conuenienze, che giustamente possono far preferire, e stimare più degno vno, che l'altro; esortando, e persuadendo modestamente, e con carità religiosa, ad eleggere i più degni, senza procurar però con prieghi, doni, ò promesse, che si dia la voce, più à questo, che à quello; che queste sono le suburnationi, e pratiche, delle quali s'intendono le Costituzioni, e Decreti de i Sommi Pontefici,

6 Finalmente, se alcuno procurerà lettere di fauore, ò raccomandatione da' Prelati, ò Principi secolari, ò da qualsiuoglia altra persona fuori della Congregatione per il Capitolo Generale, ad effetto di ottenere qualche Vffitio, sia priuato di voce attiuu, e passiuu per due anni.

7 E se alcuno farà qualche maligno trattato in alcuna elezione, nel termine di quindici giorni, oltre la consueta astinenza; digiuni tre volte in pane, & acqua, e tre volte si disciplini in Cella da se stesso, & inginocchione dica tre volte i Salmi Penitentiali, con le Litanie.

*Della rinuntia della Prelatura, e dell'assoluzione de' Padri Vocali. Cap. V.*



A stessa Domenica dopo Nona, finita che sarà l'Oratione, si darà il segno del Capitolo, e tutti i Prelati al suono della Campanella, entreranno nel Difinitorio, dove congregati, prima si faccia l'Oratione vocale simile à quella del giorno precedente con i suoi Versetti & Orationi.

2 Le quali finite, il Padre Maggiore ordini à i Prelati, che secondo l'vso solito, ogni vno deponghi la Prelatura, e subito tutti (da i Padri Visitatori in fuori) dichino humilmente la colpa de i difetti commessi nella loro amministrazione, e rinuntiando la Prelatura, si gettino in terra. All' hora il Padre Maggiore accettate le rinuntie

in nome, e vece del Capitolo, imponghi à loro qualche penitenza, per le negligenze commesse, e pronuntij, che tutti i Prelati della Congregazione tanto presenti, quanto assenti, che à sorte non hanno potuto venire, sono assoluti dalle Prelature, come anco gli altri da altri Vffitij, & Vbbidienze. Benche gli assenti dureranno ne i loro gouerni, come deputati dal Capitolo Generale, finche il loro Successore venga, ò con lettere li rimuoua, tenendo tutti in questo mentre il loro luogo.

3 Et accioche l'electioni che si hanno da fare nel Capitolo, siano più stabili, ferme, e valide, & anco per quiete, e tranquillità de' Padri Vocali, il Padre Maggiore gli assoluerà, e dispenserà in questa maniera: Tutti i Padri Vocali s'inginocchiino, & vno dica il *Confiteor Deo &c.* con alta voce, e gli altri con voce bassa: & il Padre Maggiore, il *Misereatur &c.* e l'*Indulgentiam &c.* e dopo gl'assoluerà, dicendo.

*Io N. in quanto si estendono i nostri Priuilegij, vi assoluo da ogni censura di scomunica, sospensione, & interdetto, e di ogni altra sentenza, e pena; e vi dispenso sopra ogni irregolarità in quanto posso, e voi haucte bisogno per fare legittime, e canoniche l'electioni: eccettuate però le censure, sentenze, pene, & irregolarità contratte per difetti concernenti all'electioni da farsi in questo Capitolo, e le dedotte ad forum fori, e vi pronuntio, e dichiaro legittimi Vocali.*

4 Assoluti, che hauerà il Padre Maggiore nel  
su-

ſudetto modo i Vocali, ancor'eſſo genufleſſo dirà la ſua colpa, e rinuntierà il Maggiorato, la qual rinuntia accetteranno i Padri Viſitatori in nome, e vece del Capitolo, e lo dichiareranno aſſoluto dall'Viſitio, con imporli qualche ſalutare penitenza: Et eſſi poi à ſuo luogo, e tempo quando haueranno reſo conto della Viſita, rinuntieranno l'Viſitio loro.

5 Dopo queſto, prima che ſi proceda ad alcuna elettione, tutti i Vocali giureranno vno dopo l'altro, di elegger quelli che in coſcienza giudicheranno migliori, in queſta forma.

*Io N. giuro, che in queſto Capitolo eleggerò i migliori, e più idonei, ſecondo il dettame della mia coſcienza, ſeruata però la diſpoſitione delle Coſtitutioni. E queſto ſolo giuramento basterà per tutte l'elettioni, che ſi faranno nel Capitolo.*

*Dell'elettione de i Padri Diſinitori, e del Padre Preſidente. Cap. VI*



Padri Diſinitori ſi hanno da eleggere de i Padri Vocali, che faranno preſenti al Capitolo; mentre però quelli non ſiano ſtati Diſinitori nel Capitolo Generale immediate precedente, quali non poſſono eleggerſi.

2 Si douranno eleggere ſei Diſinitori, cioè due per Natione, cioè Eccleſiaſtica, Veneta, e Napolitana: e venendo i Padri Priori di Polonia, ſe ve ne faranno quattro eleggibili, ſe ne debbano eleg-

leggere due, come si fa delle altre Nationi, sì che in questo caso siano otto; ma se fossero meno di quattro eleggibili, se ne elegga vn solo, sì che siano sette: e se ve ne fusse vn solo capace di elettione, possa il Capitolo metterlo in Difinitorio, ma non sia obligato, accioche l'elettione resti libera. Niuna Natione può hauer più che due Difinitori, e di nessuna Città, ò Territorio può esser più che vn Difinitore, & ogn' vno s'intenda di quella Natione, nella quale haurà Professato.

3 Si ballotteranno tutti ad vno ad vno, cominciando da i Padri Visitatori, seguitando gli altri Padri Vocali, secondo che saranno primi di Professione; e si noteranno sempre le faue negre, e bianche, che ciascheduno hauerà hauute.

4 Finiti di ballottare tutti i Padri Vocali, si vedrà quanti di essi haueranno hauuto voti fauoreuoli più della metà, e se questi saranno solamente sei, ò otto, *respectiue* come sopra, tutti resteranno Difinitori canonicamente eletti; ma se saranno meno di sei, ò sette, ò otto *respectiue*, si tornerà à fare nuoua ballottatione per tanti Difinitori, quanti mancheranno al detto numero. E se saranno eletti più del numero sudetto, s'intenderanno per non eletti quelli, che tra' essi haueranno hauuto meno voti degli altri.

5 Il simile s'intenda, quando saranno passati più Difinitori dell' istessa Città, e Territorio, che quello, che hauerà hauuti maggior quantità di voti, quello s'intenda eletto.

6 Di più, perche si è detto, che di nessuna Natione

zione possono essere più di due Difinitori, se nella prima ballottatione riuscissero eletti tre, o più Difinitori dell'istessa Natione, quelli sopra i due, che haueranno hauuti più pochi voti fauoreuoli, si terranno per non eletti, e si metteranno a nuouo partito li Vocali di quelle Nationi, delle quali nella prima ballottatione non sarà stato eletto alcun Difinitore, o vno solo.

7 Eletti gli sei, o sette, o otto Difinitori, *respective*, nel modo, e forma sopra posta, essi solo resteranno nel Difinitorio, uscendo fuori tutti gli altri; ma però prima i Padri Visitatori gli consegneranno le Visite sigillate da loro, fatte nel progresso della Visita; il che anco si deue intendere de' Visitatori particolari.

8 Usciti, che saranno dal Difinitorio tutti gli altri Vocali; I Padri Difinitori nel medesimo modo per voti segreti eleggeranno vno di essi per Presidente, il quale sarà Capo del Difinitorio, e questi haueranno la suprema autorità, e potestà di tutta la Congregazione.

*Dell' electione dello Scriba e Vicario del Capitolo, & Vfficiali. Cap. VII*



Auendo disposte le cose, come si è detto di sopra, i Padri deuono procedere all' electione de' Ministri, accioche tutte le cose, mentre dura il Capitolo, con debito ordine siano disposte, e trattate. E principalmente si elegghi lo

lo Scriba, il quale subito dopo l'elettione sua, secondo il tenore de' nostri Priuilegij, hauerà autorità di publico Notario intorno à quelle cose, che sono del Capitolo, il quale però deue essere vno de' Difinitori. L'vffitio dello Scriba farà, di scriuer diligentemente, & ordinatamente nel Libro degli Atti tutto il progresso del Capitolo, e quanto si tratterà, e sarà risoluto nel Difinitorio; e dopo la conclusione del Capitolo, dourà legger publicamente quanto haurà scritto in presenza de' Fratelli, che tutti l'intendino (eccettuate però quelle cose, che a' Padri sarà parso bene di tacerle) Leggerà ancora le lettere dirette al Capitolo, alle quali risponderà secondo l'ordine de i Padri. Annoterà di più lo Scriba le cose, che per cagione di dette lettere deuono trattarsi, e così annotate, le darà al Padre Presidente, il quale à suo luogo, e tempo le proporrà, e difinite che siano, egli le metterà nel sopradetto Libro.

2. Secondariamente elegghisi vno di quei Padri, che sono fuori del Difinitorio per Vicario Generale in spirituale, e temporale, il quale in esso luogo faccia l'vffitio del Priore, disponendo ogni cosa che spetterà al gouerno di essa Casa, e Famiglia, eccetto quello che i Padri Difinitori hauranno voluto riserbarfi.

3. Segue l'elettione del Depositario, al quale si diano tutti i danari, che i Priori hanno portato seco, e parimente quelli, che si ritrouano appresso i Visitatori; i quali danari tutti deue tener ben guardati sotto chiaue, e sarà tenuto render-

ne conto alla fine del Capitolo.

4 Dipoi si faranno due Computisti, i quali à due, per due si diuidino i libri, e cõti di quelli, che hanno hauuta l'amministratione de i luoghi, e beni della Religione, e per ragione di calcolo gli vadino esaminando: bilancino i debiti, e crediti, notino i difetti, & alla fine diano in scritto à Padri Difinitori il conto fatto, e cauato da questi, con vna piena relatione. Et vn'altro si deue eleggere per vedere i conti delli medemi Computisti.

5 Riferischino ancora quelle cose, che saranno loro parse hauer bisogno di correctione, auuertimento, ò altro rimedio; accioche essi Padri possino prouederui opportunamente.

6 Si farà poi l'Ostiaro del Capitolo vn Conuerso prudente, e buono, perche hà da vdire, e fedelmente riferire l'imbasciate di quelli, che stanno di fuori per trattare con i Padri. Deue chiamar subito quelli, che deuono esser chiamati, dare il segno del Capitolo all'hore competenti; e con ogni diligenza eseguire l'altre cose commessegli da i Padri Difinitori.

7 E similmente deuono esser deputati i Lettori, e Ministri, tanto delle prime, quanto delle seconde mensè, cioè il Refettorario, e due, ò trè altri Fratelli per seruire.

8 In oltre il medesimo Scriba noterà i nomi di tutti gli Eletti, tanto Difinitori, come Vfficiali prenominati, incominciando dalle Dignità loro, sino al minimo, e consegnerà detta nota al Padre Presidente, il quale innanzi la Benedittione

ne della cena del detto giorno di Domenica, la douerà leggere con alta voce in presenza di tutti, e vi aggiungerà in fine vn' esortationcella, accioche detti Fratelli durante il Capitolo, procurino con più diligenza, che le cose passino bene, attendino all' offeruanza Eremitica, e Regolare, & alle continue orationi con tutto l'animo.

*Dell' ordine, che deue offeruarsi da i Padri  
Difinitori nel trattare i negotij.*

*Cap. VIII.*



Euono i Padri Difinitori venire ogni notte con gli altri al Matutino in Chiesa, & i giorni di Festa anco al Vespro, e l'altre Hore diurne possono dirle priuatamente. E non vi essendo legittimo im-

pedimento, non lascino di celebrare la Messa ogni giorno. E mentre si dice Prima in Choro, nella seconda feria il Padre Presidente dirà la Messa con l'Oratione dello Spiritosanto; e così ogni giorno vno di essi almeno, seruato l'ordine della Professione, à detta hora deue dir la Messa, con la detta Oratione: E gli altri Difinitori, se non la diranno l'ascoltino.

2 La qual Messa finita, dato che sia il segno dall' Ostiario, tutti deuono andare in Difinitorio, doue congregati, e detto segretamente il *Pater noster*, il Padre Presidente dirà, *Et ne nos inducas &c. V. Emitte Spiritum tuum. V. Domine ex-*

*audi orationem meam. V. Dominus vobiscum.* e l'Oratione, *Actiones nostras*, &c. e questo si offerui sempre nel principiare il Difinitorio.

3 Ma innanzi che comincino à trattare i negotij della Religione, è debito della carità, che si spedifchino prima quelli ( se alcuno ve ne farà ) che aspettano di fuori la resolutione, ò risposta di qualche loro negotio.

4 Dipoi si doueranno legger le lettere, tanto portate da i nostri luoghi, quanto venute d'altrove, e dallo Scriba si notino quelle, che ricercano prouisioni, ouero risposta. Ma per leuar via le cagioni di sospetto, gli Eremiti, che scriuono al Capitolo Generale, deuono dietro la lettera porre il nome del luogo, di doue ella viene, come per esemplo, di Ruha, del Monte di Ancona &c. & prima che lo Scriba l'apra, il Priore del luogo di doue ella viene, se è nel Difinitorio, eschi fuori mentre si legge.

5 Lette le lettere, si chiamino i Visitatori, i quali con debito ordine deuono riferire, e leggere la Visita di ciaschedun luogo, stando auuertiti i Padri ad ogni cosa minutamente, se alcuna di esse richiedesse nuoua prouisione. Et in tanto se farà presente alcuno, che habbia interesse in detta Visita, eschi fuori; e l'istesso faccia il Padre Presidente, quando si tratta di lui; & in quel mentre il primo Difinitore tiene il suo luogo. E riferita la Visita, si brugino tutte le notule di essa, e quelle cose, che non denono esser più vedute. Et i Padri Visitatori inginocchioni dichino la

loro colpa, rinuntiando l'vffitio loro, & il Padre Presidente data, che hauerà la loro penitenza, gli dichiarati assoluti.

6 E subito, se faranno alcuni in detto luogo, che per qualche occasione non siano stati visitati, si chiamino, e si visitino: E medesimamente, se alcuni deuono esser puniti, ò corretti de' loro difetti, se faranno presenti, si punischino, e corregghino, e se faranno assenti, si tassi loro la penitenza, e se ne commetta, l'esecutione à suo tempo, e luogo.

7 Si legghino gli Ordini, e Statuti del Capitolo passato, e si punischino quelli, che non l'haueranno eseguiti.

8 Dipoi si chiamino i Priori passati, che non si trouano in Difinitorio, e si dimandi loro diligentemente dello stato, necessitá, ò prosperità de' luoghi, e delle persone. E quini si corregghino quelli, che sono degni di correctione, quale non si tralasci mai, & à quelli principalmente, che troueranno hauer mancato in qualche cosa nel gouerno, se sarà bisogno, si dia ancora la penitenza, benché siano Difinitori. Et in questa parte non si perdoni à veruno, ma vguualmente si faccia giuditio à tutti quelli degni di correctione.

9 Il Padre Presidente proponghi quello, che si hà da trattare, e ne ricerchi il parere di ciascheduno de' Difinitori, incominciando dal primo, infino all'vltimo, e dopo tutti, esso dichi il parer suo: E così eseguito, se ne faccia il solito Scrutinio per voti; e se due Padri Difinitori d'ac-

cordo vorranno proporre qualche cosa spettante al buon gouerno della Congregatione, lo possono fare, e douerà mettersi à partito, ancorche non vogli il Padre Presidente.

10 E se alcuna cosa proposta, & esclusa in Capitolo Conuentuale, sarà proposta al Capitolo Generale, e passerà, si dichiara esser nulla, ogni volta, che al Capitolo Generale non venghi specificato, che è stata prima esclusa nel Capitolo Conuentuale.

11 E quando le materie sono graui, ò difficili, differischino la resolutione, per quando di nuouo conuerranno, ò nel seguente giorno; accioche venghino con più maturità esaminate, e massimamente se saranno Atti Capitolari, concernenti la commune obseruanza, quali non deuono mai fare, se non sono sforzati da necessità.

12 Dichiarando però, che l'Ordinationi, & Atti Capitolari, che non spettano alla commune obseruanza, obligano subito all'esecutione di essi, per fin che non sono riuocati. Ma gl'altri che spettano all'obseruanza commune, deuono ancor'essi offeruarsi subito fatti (se non sono contrarij alle Constitutioni, ò Atti Capitolari confirmati.) Ma per hauer forza di legge, è necessario, che siano confermati dal seguente Capitolo, il che non seguendo, s'intendino senz'altra dichiarazione riuocati. E questo istesso modo si offerui nella riuocatione di dette nuoue Ordinationi.

13 Nel consultare dourà ogni vno sforzarsi di esser breue, dicendo solo quello, che è à proposito,

posito, e lasciando le cose vane, e fouerchie, perche tutto quello, che quiui si tratterà, deue esser cosa sostantiale, e quello, che non farà tale, non si tratti nel detto luogo in verun modo. Non si dichi tra di loro parola dispiaceuole, nè cō voce, ò con segno si rompa, ò si offenda la santa carità. Nessuno difendi ostinatamente il suo parere; ma detto che l' hauerà, si rimetti facilmente all'opinion de i più. Sia lontana ogni mormoratione, e nessuno mostri sdegno, che si sia difinita cosa contro il parer suo; ma ciascuno pigli il tutto in buona parte. E chi farà altrimenti, ne sia punito.

14 Deue ogni vno guardarfi di non far conoscere ad altri il suo voto con cenni, ò parole, intorno alle determinazioni da farsi: ma tenendo la faua chiusa nella mano, la metti cautamente, nella Bussola, sì che nessun altro la veda:

16 E sopra tutto sia espressamente prohibito à ciascuno di far pratiche segretamente intorno alli negotij, che si deuono trattare, ò publici, ò particolari, ò proprij, che siano; ma si habbia innanzi agli occhi solo l'vtilità vniuersale, e molto più la verità, e la giustitia, pensando prudentemente il danno, che ciascuno fa all'anima sua, & al prossimo, se darà il voto con mala intentione, ò contro la ragione, e douere. E per questo deposta ogni passione, col timor di Dio, s'habbia mira alla gloria di sua diuina Maestà, & alla salute dell'anima.

16 E perche le cose che si trattano in Difinitorio, deuno esser taciute, e tenute in silentio,

potendo suscitare, quando si sapessero, odio, e scandalo trà gli Eremiti. Perciò si comanda in virtù di santa Vbbidienza, e sotto formal precepto, che nessuno ardischi di riferire, ò riuellare (e massimamente à quella persona della quale particolarmente si è trattato in Difinitorio in sua assenza) cosa alcuna di quello, che si è trattato, e segretamente difinito, ò fatto: dalla qual riuellatione possa nascer in modo alcuno discordia, odio, ò scandalo, sotto pena di esser cacciato fuori del Difinitorio. Nè sia lecito ad alcuno dimandare alli Difinitori delle cose, che si fanno in Capitolo.

17 Fatte tutte le sudette cose, si deuono chiamare i Computisti, i quali doueranno sommarimente esporre gli errori, e difetti, che haueranno trouati ne i Libri de' conti, & anco le spese fouerchie, e ciò che vi sia di momento. Et i Difinitori inteso che haueranno il tutto, corregghino, e punischino quelli che haueranno male amministrato, secondo parerà loro giusto; per proueder almeno con questo risentimento agli errori, che possono commetterfi per l'auuenire.

18 E se occorrerà, che s'imponghino tasse, ò pagamenti esstraordinarij dalla Sede Apostolica, ouero dal Capitolo per bisogni della Congregatione; all'hora bisognerà prouedere, che tutti gli Eremiti per rata debbano contribuirui, & in queste tasse prima che si facciano, siano intesi tutti i Priori degli Eremiti venuti à Capitolo.

19 E finalmente doueranno i Padri confidera-

derare tutte quelle cose, che per Costituzione, o Atti Capitolari sono riserbate al Capitolo, accioche vi si pigli il debito espediente, e prouisione, prima che finischi il Capitolo, poiche tra anno, non vi è autorità di risolvere, o disfinirle.

20 Ultimamente si elegghino due Scrutatori Chierici timorati di Dio, che seruino in quello che bisogna intorno alla nominatione de i Prelati, che si hanno da eleggere.

*Dell' electione del Padre Maggiore, & altri Prelati. Cap. IX.*



Pedite che saranno felicemente le sudette cose; nel giorno che deue farsi l' electione de' Prelati, la mattina mentre si reciterà l' Hora di Prima in Choro, si deue celebrare la Messa dello Spiritosanto, con la

Commemoratione de i Santi Padri Benedetto, e Romualdo; alla quale douranno ritrouarsi presenti tutti gli altri Padri Difinitori, che per sorte quella mattina non celebreranno Messa, i due Chierici eletti per Scrutatori, e l' Ofsiario del Capitolo. E quei Padri Difinitori, i quali per qualche legittimo impedimento non haueranno potuto celebrare, almeno riceueranno il santissimo Sacramento.

2 Finita la Messa, i Padri Difinitori entreranno nel Difinitorio, & iui recitate l' Orationi, come nel Sabbatho, e Domenica precedente furono

reci-

recitate, daranno principio all'elettione de' Prelati, con legger prima la Costituzione delle loro qualità, e condizioni, che farà il Capitolo seguente, & il Capitolo secondo della santa Regola, con la sua Costituzione in fine.

3 Nell'elettione de' Prelati da farsi nel Capitolo, haueranno voto attiuo solo i Padri Difinitori, e la voce passiuua quelli che saranno nominati dalli Padri Difinitori; nelle quali nominationi, deuono offeruarsi i gradi delle precedenze delle Dignità, e luoghi; incominciando da esso Padre Maggiore, poi seguano i Visitatori, il Procurator Generale, & i Priori successiuamente, secondo il loro grado: E dette nominationi si faranno in questo modo.

4 Si chiamino i Chierici Scrutatori, & il Padre Presidente gli comandi in virtù di santa Vbbidienza, di far l'vffitio loro fedelmente, e non riuelar mai cosa ad alcuno, che sia detta, nè fatta nello Scrutinio. E preparate innanzi tante polize di carta bianca dell'istessa forma, e grandezza, quante si stima poter esser bastanti per le nominationi, ciascun Difinitore in vna poliza di quelle, scriuerà segretamente il nome di quel Padre, che vorrà proporre, e nominare per l'elettione, da farsi in questa forma. *Io N. nomino per Maggiore, ò per N.* esprimendo il nome della Prelatura, il Padre *N.* e ciascuno da per sè metterà nella Buffola de i Scrutatori la sua poliza in modo piegata, che non possa esser conosciuta da nessuno.

5 I due Scrutatori deputati, riceuute che ha-  
ueranno tutte le polize, vsciranno dal Difinitorio  
in vna stanza, à ciò destinata, & iui segretamente  
noteranno in modo di breue memoriale, i nomi  
di quelli, che faranno stati nominati alla Prela-  
tura, di cui si è trattato; e ritornati in Difinito-  
rio, riferiranno à i Padri Difinitori quelli, che  
faranno stati nominati, dicendo: *Sono nominati al-  
la Prelatura N. il P. N. & N.* tacendo però il no-  
me, & il numero di quelli, che gli hanno nomi-  
nati; e lascieranno su la tauola, auanti à i Padri  
Difinitori, la nota, ò memoriale fatto de' nomi-  
nati.

6 Et accioche non si pigli errore, si ricorda,  
che à nessun Difinitore è lecito di nominare se-  
stesso; e contrafacendosi da alcuno, incorra in  
grauissima pena, da tassarsi dagli altri Difinito-  
ri, e però i Scrutatori, se nel veder le polize cono-  
sceranno, che alcun Difinitore habbia nominato  
se stesso nella sua poliza, subito doueranno ma-  
nifestarlo agli altri Padri Difinitori, con mostra-  
re l'istessa poliza, sotto pena di vna disciplina cir-  
colare.

7 Vsciti fuori i Scrutatori, si farà special bal-  
lottatione di ciascheduno nominato; e prima si  
porranno à partito i Difinitori nominati, e poi  
gli altri di fuori, secondo il grado della Profes-  
sione. E chi hauerà hauuti più voti in fauore, ol-  
tre la metà, quello s'intenda hauere ottenuta la  
Prelatura, della quale si è trattato; ma se nessuno  
hauerà hauuti più voti della metà in suo fauore,  
all'

all' hora di nuouo si faccia la nominatione, e poi si ballottino i nominati, come di sopra, il che si douerà fare infino sia eletto vno delli nominati con la maggior parte de i voti.

8 Se alcuno sarà eletto Priore, ò ad altro Vfsitio, e ricuserà di accettarlo, adducendo giusta causa, deue essere inteso; ma se i Difinitori non vorranno innouare altro, esso si quieterà nella loro resolutione.

9 Eletto ciascun Prelato, il Padre Presidente à nome suo, e di tutti gli altri Difinitori, di nuouo gli debba eleggere in questa forma: *Io N. in nome mio, e di tutti questi Reuerendi Padri Difinitori eleggo, e pronuntio il P. N. per Maggiore della nostra Congregatione: e l'istesso farà degli Prelati, secondo il loro ordine. E se sarà eletto il Presidente, il primo Difinitore di nuouo l'eleggerà, come di sopra è detto. E non si deue in modo alcuno tralasciare questa elettione, perche in essa, secondo i Dottori, consiste l'essenza dell'elettione, e l'elettioni particolari fatte con i suffragij da i Padri Difinitori, seruono come di preambolo per inuestigare la loro volontà, e conoscere qual soggetto essi intendono, che sia à nome loro eletto alle Prelature.*

*Di alcuni requisiti necessary a' Prelati.*

Cap. X.



Non si può elegger nessuno per Maggiore, che non sia stato per cinque anni Professo in questa Congregatione, e se non sarà stato Priore, o Visitatore, eccetto in caso di grã necessitã: Non può essere alcuno

Maggiore continuamente, più che per quattro anni.

2 I Visitatori non possono durare più che per due anni, nè possono essere eletti, se non saranno stati Professi per quattro anni, eccetto ancora in caso di necessitã.

3 Tanto il Maggiore, quanto i Visitatori, durante il loro vffitio, non possono esser Priori di alcun luogo.

4 Il Maggiore, e Visitatori ciascuno di loro' hà da esser di diuersa Natione.

5 Il Procurator di Roma, non potrà essere di quella Natione, della quale sarà il Maggiore.

6 Nessuno può essere eletto per Priore, se non sarà stato Professo quattro anni nella Congregatione, eccetto in caso di necessitã, che all' hora il Capitolo potrà dispensare, & anco giudicare la qualità del caso: il che anco può giudicare, quando per necessitã vorrà, che il Padre Maggiore, sia eletto prima delli cinque anni di Professione, o il Visitatore prima delli quattro.

7 Nessuno può esser Priore nell' istesso Ere-  
mo più che per quattro anni continui; il che s'  
intende ancora del Procurator Generale di Roma

8 Nessuno può esser Prelato più che per sei  
anni continui, intendendosi per Prelatura ogni  
Vffitio, che habbia voce nel Capitolo Generale:  
E dopo detti sei anni di Prelatura, doueranno  
vacare in ogni modo per due anni continui da  
qualsiuoglia Prelatura: dichiarando che manco  
tempo di vacanza fra li sei, non fa caso, nè si nu-  
mera. Intendendosi esser finiti li due anni da vn  
Capitolo all'altro, e quando gli mancassero due,  
ò tre mesi, se gli possa dispensare dal Capitolo  
Generale, ò Dieta, e infra anno dal Tribunale.

9 Ogni Natione douerà almeno hauer tanti  
Priori, quanti Eremiti hà; ma quella Natione che  
hauerà il Procuratore Generale, potrà hauere vn  
Prior meno degli Eremiti che hà, eccettuato l'E-  
remo di Vienna, il Priore del quale possa essere  
d'ogni Natione.

10 Le Nationi della nostra Congregatione,  
sono vna lo Stato della Chiesa: L'altra la Lom-  
bardia, ò Dominio di Venetia: L'altra il Regno  
di Napoli: L'altra de i Polacchi, e Vienna.

11 Chi sarà stato fuggitiuo, ouero Apostata  
per più di vn mese, non può esser Prelato, se non  
sarà dispensato dal Capitolo Generale dopo ot-  
to anni, come si è detto nel suo luogo.

12 Chi non hauerà portato il Libro de' con-  
ti del suo Eremito à Capitolo: per quell'anno non  
potrà esser eletto Prelato. Di più non potrà esser

Priore, chi per ordinaria indispositione non potrà fare la vita commune.

13 In fine si auuertono gli Elettori, che cosi nell'electione de' Difinitori, come de' Priori, & altri Prelati, non basta per sodisfare al loro obligo di elegger quello, che giudicano buono; ma sono obligati di elegger quelli, che in loro coscienza giudicano migliori, e facendo altrimenti, peccano mortalmente, benchè non haueffero dato il giuramento di eleggere i migliori.

*Della riforma de' Luoghi, e del fare le Famiglie. Cap. XI.*



Opo l'electione de' Prelati, segue l'ordinare le Famiglie de' luoghi, e deputare i Frati à i luoghi loro come sarà conueniente, ò necessario: Ma sopra tutto si deue auuertire, che non si facciano mutationi di Frati da luogo à luogo, senza cagione, e gran necessitá, e massimamente da' luoghi lontani, ò se essi se ne stiano quieti: Perche la troppo facile, e frequente mutatione d'Eremiti, non fù lodata giamai, percioche partorisce molti mali; e per questo non deue darsi orecchio à certi incostanti, & instabili, che non vorrebbero far'altro mai, che andar vagando da vn'Eremo, all'altro; ma più tosto bisogna esortarli, e sforzarli anco à fermarsi.

2 E se ad alcuno per mutatione, ò per altro  
nego-

negotio gli conuerrà far viaggio, sia obligato portar lettere dimissorie del Padre Priore, altrimenti non habbia ricetto ne i nostri luoghi, se non per vna notte; se però non fosse Padre di tal qualità, che rimuouesse ogni dubbio, che potesse hauerfi di lui.

3 Habbiano in oltre l'occhio i Difnitori nel far delle Famiglie, alle facultà del viuere di ciascun luogo, & alle commodità delle habitationi; accioche i luoghi non siano grauati oltre il poter loro, & i Frati venghino à patire: E nelle collocationi delle Famiglie, si offerui l'vqualità, senza grauare alcuno, dicendo la Scrittura: *Non fare altrui, quello che non vuoi per te*: Et i Priori accettino patientemente quei Frati, che saranno loro consegnati, se però non haueranno qualche ragione in contrario; sapendo ogn'vno, che quel che fanno i Superiori (massimamente con consiglio) si fa da Dio stesso, e così si prouede all'anime opportunamente.

*Della conclusione, e publicatione del  
Capitolo. Cap. XII.*



Pedito tutto quello, che appartiene al Capitolo, eleggeranno i Padri i Visitatori, che douranno visitare il luogo della residenza del Padre Maggiore, e de' Visitatori, i quali lo visiteranno prima del

Capitolo Generale, ò della Dieta.

2 Dopo si rinegghino tutti gli Atti Capitolari, leggendoli lo Scriba, & ascoltandoli attentamente gli altri, e qui si emendino, e corregghino; aggiungendo, e minuendo, secondo parerà a' Difinitori, e particolarmente si segnino quelle cose, che i Padri vogliono, che siano segrete, accioche non venghino à publicarsi.

3 Si riserbino poi i Difinitori per tre giorni l'autorità dopo letta la tauola, accioche, ò tutti, ò la maggior parte di essi, ritrouandosi nel medesimo luogo, possino esercitar l'autorità loro in quello, che sarà bisogno; ma non però riuocare cosa alcuna già stabilita, e se alcuno di essi uscirà fuori de i termini del luogo, perda l'autorità: Ne i quali tre giorni i Padri Difinitori precederanno à tutti i Prelati, & anco al Padre Maggiore nel Difinitorio, fuori del quale il Padre Maggiore precederà à' Difinitori.

4 Riuedute che saranno le cose stabilite dal Capitolo, si scriuino al Libro degli Atti distinte, & ordinatamēte con buona mano dal detto Scriba, ouero da altri, purchè esso di propria mano si sottoscrina. E la mattina seguente si celebri la Messa con l'Oratione, *Deus, qui nos à seculi vanitate, &c.* e dopo Nona finita l'Oratione ordinaria, al suono della Campanella, tutti gli Eremiti si congreghino nel Capitolo delle Colpe.

5 Doue sedendo tutti i Padri, il P. Presidente deue esortarli con breue sermone alla vera, e pròta Vbbidienza, & ad accettare ogni vno la sua Croce, e portarla patientemente: E finito che ha-

uerà di dire, si lenarà in piedi lo Scriba, e stando innanzi all'Altare, douerà legger cò alta, & intelligibil voce, come Notario gli Atti, e Decreti dei Padri da quelli in poi, che deuono tenersi segreti.

6 E finita questa publicatione, il Padre Maggiore piglierà il suo luogo, & intuoni il *Te Deum laudamus*, e cantato, che farà, potrà soggiungere di più quello, che gli parerà con vna vninersale ammonitione per l'intiera offeruanza dell' ordinationi fatte in Capitolo, e denuntierà, tanto à Prelati, quanto à sudditi, che in termine di tre giorni si spedischino, e si mettino in viaggio per andare à i luoghi della loro Vbbidienza. Proibirà ancora, che nessuno senza licenza, e consenso del Priore del medesimo luogo, possa di quiti portar via cosa alcuna.

7 Oltre à questo si ordina, che ciascuo Priore porti seco la copia di tutti gli Atti, e Decreti spettanti al suo luogo, & alla commune offeruanza, e publicatela prima alla sua Famiglia, la descriua nel Libro del suo Eremo. Et il Priore, ouero in sua assenza, il primo in Dignità, ouero Professo di quel luogo, e Famiglia, che sarà presente, che tralascierà di pigliare detta copia, e rescriuerla come di sopra, debba digiunare vn giorno in pane, & acqua, & inginocchiarsi dichi vna volta i sette Salmi Penitentiali, con le Letanie, & Orationi.

8 Dato còpimento alla celebratione del Capitolo, si rendino le Borse dal Depositario alli Priori (cioè à ciascheduno la Borsa del luogo doue

doue è fatto Priore; ma ciò con saputa del Padre Presidente, il quale deputerà persona che assista, accioche il tutto passi con buon'ordine, auuertendo che, sì come tutti i Priori, che sono venuti à Capitolo, hanno portato il loro viatico, tanto per l'accesso, quanto per il ritorno, così ogni vno deue hauere danaro, che lo conduca al luogo, doue è destinato. E perche questo succeda ordinatamente, à quelli, che per vacanza, ò per altro rispetto restano senza Prelatura, debbano esser consegnate le Borse di quei luoghi per quali sono state fatte Prelature nuoue, cioè che non erano del corpo del Capitolo, perche à questi tali deue esser dato il viatico dal luogo, doue si ritrovano di Famiglia, il che s'intende anco del Maggiore, ò Visitatori, e se alcuna Borsa non hauesse danaro sufficiente, per il ritorno, debba supplire l'Eremo, dal quale è presa, e se ve ne sia di vantaggio, debba al medesimo Eremo esser restituito l'auanzo.

*Dell'autorità de i Padri Maggiore, e Visitatori. Cap. XIII.*



**I**nfra anno il Padre Maggiore con i Visitatori fanno il commune supremo Tribunale della Religione: Et in tutti gli Eremi, ouero luoghi della Congregatione hanno quella medesima autorità, che al suo tempo suole hauere il Capitolo Generale, eccet-

tuando però quelle cose, che in queste Costituzioni, ò per altre difinitioni, e dichiarazioni sono state espressamente riserbate allo stesso Capitolo.

2 Il Padre Maggiore solo, non può disporre delle cose de' luoghi ( nè meno di quello doue ei risiede) in pregiuditio de' Priori, nè intromettersi nel gouerno di Casa, ouero nel Sabbatho ascoltare le colpe de' Frati: Potrà nondimeno fare alli Priori, & à sudditi insieme, & à ciascheduno di loro le debite correttioni, tanto generali, quanto particolari, sempre che gli parerà necessario, come anco minuire, e rimetter le penitenze di qualunque sorte tassate infra l'anno, ò da Prelati, ò dalle Costituzioni ( purchè li penitenti humilmente lo richiedino ) secondo gli parerà espediente per la salute dell'anime; & il medesimo potranno fare nell'atto della Visita i Padri Visitatori, ma non in altro tempo.

3 Sarà anco cura del Padre Maggiore far osservare gli ordini del Capitolo Generale, e medesimamente mantenere l'antiche consuetudini, e buoni costumi della Religione, il che doueranno ancora adempire i Priori nelle loro giurisdittioni, altrimenti ne sia grauata la coscienza di essi.

4 Il Padre Maggiore con i Visitatori, possono in ogni luogo, e tempo correggere, e punire ciascun Frate, & anco Prelato à loro arbitrio, e visitare i luoghi, e le persone, quando, e doue gli piacerà, e medesimamente mutare i Frati di luogo à luogo, e fare ogni altra cosa, che gli parerà utile delle persone, e de i luoghi. Ma le mutationi

si fac-

si facciano di rado, ò non mai, se non vi si considera il pericolo dell' anima ouero qualche urgente necessit .

5 Se alcun Prelato (il che Dio non voglia) far  conuinto di esser dispregiatore de' Precetti di Dio, ouero di santa Chiesa, ò della Regola, ò Costituzioni, ò dell' ordini e difinitioni del Capitolo Generale, ò della santa Vbbidienza, sia deposto; e se far  corruttore de i Religiosi costumi, ò negligente in modo, che ne possa succedere graue scandalo, ò ruina del luogo del suo Priorato, deue essere ammonito in due, ò tre termini assegnategli dal Padre Maggiore, che desista, e si emendi; e non si emendando, sia deposto: e se fusse il Maggiore, che si douesse deporre, i Visitatori deuono vsare   lui i medesimi termini.

6 In ogni caso di depositione, ò di creatione di nuouo Maggiore per morte, ò per altro accidente: i Visitatori deuono chiamare quattro altri Prelati, con li quali procedano alla depositione, ò elettione canonicamente nel modo, che si nomina, & elegge il Maggiore nel Capitolo Generale: e nel tempo che non vi far  Maggiore, i Visitatori supplischino in suo luogo nell' amministrazione.

7 Ma alla depositione, ò creatione di vn Visitatore, ò altro Prelato, basta che siano cinque, si che se dour  eleggersi di nuouo vn Priore, il Padre Maggiore, e Visitatori doueranno chiamare due Prelati di quella natione doue si trouano   fare tal elettione, si che siano cinque: ma per l' elettione,

ne, ò depositions d'un Visitatore doueranno conuocarsi il Padre Maggiore insieme con il Visitatore, e tre Prelati come sopra, e così in numero di cinque vniti insieme, faranno l'electione, ouero depositions.

8 Il Padre Maggiore, insieme con i Visitatori potrà tanto nell'atto della Visita, come in altro tempo, dichiarare ogni dubbio di momento intorno al culto diuino, e cerimonie, ancorche nascesse dalle Costituzioni, ouero dichiarazioni fatte da' Padri Difinitori. Ma i dubbij di poco momento li possa dichiarare il Padre Maggiore solo, & anco i Visitatori (questi però nell'atto della Visita.) E nel medesimo modo i Priori potranno dichiarare i dubbij leggieri, che possono occorrere; ma non però quelli d'importanza; se bene tanto il Padre Maggiore, come i Visitatori, & i Priori haueranno autorità di dichiarare, se i dubbij siano importanti, ò leggieri, & alla loro dichiarazione douerassi quietare ogni vno: Li quali se non haueranno dichiarato bene, doueranno soggiacere al giudicio del Capitolo Generale.

9 In oltre tutti li negotij graui della Congregatione, e casi che occorreranno fra l'anno, si riportino al Padre Maggiore, à cui si conuiene la speditione di essi, insieme con i Padri Visitatori, con li quali ancora in atto di Visita i Priori conferischino le cose graui, che occorrono.

10 Debbano i Visitatori ogn'anno infallibilmente, se non saranno impediti da qualche gra-

ue neceffità, hauuto il confenfo dal Padre Maggiore, uifitare tutta la noftra Congregatione in Italia: e perche in Polonia, & in Germania non fi puole andare ogni'anno, ma folo quando fi ftimerà neceffario, fi proueda però ò dal Capitolo Generale, ò dalla Dieta, ò dal Padre Maggiore, e Uifitatori, accioche ogn' anno, fe fi può, fiano anch'effi uifitati, e fe alcuno fi sentirà aggrauato dalli Uifitatori Generali, habbia il fuo ricorfo al Padre Maggiore, ò al Capitolo Generale, ò alla Dieta, e fe da i Uifitatori delegati al Tribunale.

11 Quando i Uifitatori di ordine, e confenfo del Padre Maggiore uifiteranno gli Eremi della Congregatione, riterranno la medefima autorità, che fogliono hauere infieme con il Padre Maggiore; ma non pollono uifitare quel luogo doue effi rifiedono. E fe mentre faranno in Uifita occorrerà qualche cofa ardua, e difficile, piglino fempre il parere del Padre Maggiore; e fe farà poffibile, & il cafo patifchi dilatione, n'afpettino il parer fuo prima che vi facciano decifione alcuna.

12 Potrà il Padre Maggiore fempre che vuole, andare con i Uifitatori alla Uifita della Religione, ma non mancherà di farlo ogni terzo, ò quarto anno. Chi *pro tempore* farà Maggiore, e che vorrà fare qualche Uifita particolare, potrà menare seco due Uifitatori à fua elezione.

13 Non s'ingerifchino i Uifitatori in verun modo nell'amminiftratione del luogo, oue fi troneranno in Uifita; nè à loro fia lecito accettar la

rinuntia di alcun Priore , senza consenso del Padre Maggiore: anzi punischino quello, che rinunterà il suo Priorato .

14 L'autorità de' Visitatori è commune tra essi due, quando sono in Visita in modo tale, che l'vno senza l'altro non possa essercitare la sua giurisdittione in luogo alcuno, se però dal Maggiore non gli sarà ordinato di visitare qualche luogo, ò di fare altra cosa. Et in questo caso , il Visitatore mandato con vn altro Sacerdote assegnatogli in compagnia dal Padre Maggiore, habbia l'intiera, e piena autorità ( se però non gli sarà limitata ) che hanno il Padre Maggiore , e l'altro Visitatore insieme .

15 Nel Visitare offeruino l'antico stile, e modo della Congregatione, cominciando dalli Padri Prelati, ò Superiori, e *successiue* dalli primi di Professione. E nel visitare l'Officine, e Celle, tanto del Priore , quanto di altro Frate, sia sempre presente detto Padre Priore. E non manchino in modo veruno di riuedere i Libri de' conti, particolarmente per farne relatione alla Dieta .

16 Quando i Visitatori partiranno per la Visita , doueranno tutti insieme con il Padre Maggiore, eleggere due Vicevisitatori, i quali mentre loro sono fuori , possino insieme con il Padre Maggiore, spedire i negotij con piena autorità. E perche è stata antica consuetudine di eleggere à questo effetto i primi Padri in dignità costituiti, ò più antichi di Professione, che restano in Casa; però si offerui il medesimo per l'auuenire, se  
però

però non fosse giudicato douersi fare altrimenti, per qualche giusta, & importante causa, e con matura consideratione; quali Vicevisitatori, subito che ritorneranno di due Visitatori Generali, perderanno l'antorità.

17 Li Visitatori ancora deuono visitare ( oltre gli Eremi, e luoghi ) i Beneficij curati, e non curati, e prouedere à quello, che vi farà di bisogno, e gli ordini, e decreti, che si faranno da loro in atto di Visita per ciascun luogo, siano registrati in vn Libro particolare, & i Visitatori porteranno copia di essi al seguente Capitolo Generale: Quali ordini s'intendino hauer vigore sempre mai, finche dal Capitolo Generale, ò da altri Visitatori susseguenti in Visita, non venghino riuocati, & i Visitatori medesimi, ò altri che saranno *pro tempore* s'informeranno, se siano stati obseruati.

18 Li Visitatori deputati à visitare il luogo della residenza del Padre Maggiore, e de' Visitatori, non vi debbono andare, nè vi esercitino giurisdittione alcuna, sin dopo Pasqua, se però non saranno chiamati dal Padre Maggiore, e così auanti la Dieta proportionatamente.

*Del pigliar nuoui luoghi . Cap. XIV.*



E farà offerto alcun nuouo luogo alla Congregatione, si douerà accettare, se non hauerà qualità repugnanti all' Istituto Eremitico; nè si possino repudiare, tanto i luoghi offerti, quanto gli accettati, se non per voti segreti della maggior parte de' Vocali, che faranno concorsi al Capitolo Generale. Si potrà ancora cercare d'hauer nuoui luoghi, quando (essendo cresciuta la moltitudine degli Eremiti) i luoghi nostri non fossero capaci.

2. L'acceptar nuoui luoghi, spetta al Capitolo Generale, con questo però, che non si debba acceptar luogo alcuno, nel quale non possino essere alimentati, e gouernati dodici Eremiti, secondo il Decreto di Gregorio XV. E nel pigliar nuoui luoghi, si dene hauer cōsideratione à molte cose; e principalmente al sito, & alla solitudine, se possono adattarsi secondo l' Eremitica usanza. Deuono detti luoghi hauer la faccia verso Mezzogiorno, & Oriente, non già à Settentrione. Habbiano le Selue grandi, e folte, & abbondanza d'acqua. Sarà anco molto à proposito, se il sito del luogo darà qualche mostra di diuotione, e se è posto tra persone fedeli, e diuote: ma se non possono hauer tutte queste conditioni, non manchino le principali, e necessarie.

*Conclusione, e confirmatione delle Costituzioni. Cap. XV.*



Ordinate già le presenti Costituzioni, per maggior loro fermezza, e vigore, commandino i Padri Definitori di commune consenso con i Padri Vocali, che tutte le Costituzioni, che in questo Libro appariscono descritte, siano perpetue, e si offeruino fedelmente, & inuiolabilmente, insieme con la Regola del nostro santissimo Padre Benedetto, da tutti gli altri Eremiti della nostra Congregazione presenti, e futuri perpetuamente.

2 Quali Costituzioni, nè in tutto, nè in parte si potranno mai riuocare, mutare, ò alterare, eccetto se per due Capitoli continui non saranno riuocate, mutate, ò alterate con tutti li suffragij, ouero per tre Capitoli continui con la maggior parte de' voti fauoreuoli. Ma l'ordinazioni Capitolari, cioè Atti Capitolari appartenenti alla commune obseruanza, che sogliono farsi da i Definitori del Capitolo Generale, dopo che saranno vna volta legittimamente fatte, e confermate nel modo detto di sopra al suo luogo, non si potranno nè anco esse annullare ò cassare, se non per due segneti Capitoli, come già si è detto al Cap. V.

*Forma di vestire i Nouitij. Cap. XVI.*

Mmeso che farà dopo la proua di quaranta giorni il Nouitio all' Habito, se gli darà per mano del Superiore in giorno che sia, se si può, festino, nel quale al detto Superiore, dopo l' Offertorio della Messa Conuentuale, & il Maestro presenti detto Nouitio innanzi all' Altare, instrutto di quello, che hauerà da dire, e fare, e porti sotto il Tonichino, che douerà essergli meso, prima fattagli ancora la Corona, se è Chierico, al quale genuflesso, e con le mani giunte, riuolto il Sacerdote dirà. Che dimanda la carità vostra? Et egli douerà rispondere con alta voce: Dimando humilissimamente la misericordia di Dio, e l' Habito della santa vostra Religione Eremitica Regolare: Et il Sacerdote soggiunghi: Hauete voi figliuolo piena informatione della forma, e modo della vita nostra, secondo il tenor della Regola, e Costituzioni, e quanto è austera, e difficile, alla quale forsi potrete à pena resistere? Et il Nouitio rispondi: Reuerendo Padre, io sono benissimo informato, & hò pienamente considerato il tutto, & ancorche mi conosca debole à tanta impresa, confido tuttauia nella gratia di Dio onnipotente, & hò speranza nell' aiuto di esso, e nelle vostre orationi, di potere arriuare al colmo di questa vostra santa vita, e durarui fino alla morte, come hanno fat-

to gli altri, che vi hanno perseverato fino al fine: Onde vi prego per l'amor di Dio, à non vi sdegnare di concedermi il santo Habito vostro, pregando nostro Signore Dio, che per sua pietà, e misericordia mi presti gratia di eseguir questa mia buona volòtà, & adempire questo mio buon desiderio: Et all'hora concluda il Sacerdote dicendo: Siaui concesso, secondo la fede, e la dimanda vostra, e la gratia di Dio sia sempre in vostro aiuto: E dopoi incominci il Salmo 50. *Miserere mei Deus &c.* dicendolo insieme con il Maestro da vna parte, & il Choro segua dall'altra fino al fine, con il *Gloria Patri*, e poi *Kyrie eleison &c.* *Ostende nobis Domine misericordiam tuam &c.* *Esto ei Domine turris fortitudinis &c.* *Nibil proficiat inimicus in eo, &c.* *Mitte ei Domine auxilium de sancto &c.* *Domine exaudi orationem &c.* *Domineus vobiscum &c.* & il Choro faccia le risposte; e finito questo, il Sacerdote dichi l'Oratione, *Deus indulgentia Pater &c.* come nell'originale latino. E finito queste Orationi, il Sacerdote, & il Maestro dichino inginocchiati infino al fine l'Hinno, *Veni Creator Spiritus &c.* Et il Choro rispondi à vicenda. E dopoi il Sacerdote spogli il Nouitio, dicendo. *Exuat te Dominus veterem hominem cum actibus suis;* leuandogli all'hora tutti i suoi abiti secolareschi, e vestendolo del nostro Habito, dichi: *Induat te Dominus nouum hominem &c.* & il Choro reiteri sempre le medesime parole. E poi il Sacerdote dichi queste Orationi, *Domine Iesu Christe &c.* con l'altre due, come nell'originale latino.

tino. E fatto tutto questo, si asperghi il Nouitio d'Acqua benedetta, dicendo, *Asperges me &c.* & gli f. muti il nome, ponédogli lo di qualche Santo, ouero di qualche altro buono Eremita delli nostri già morto. Auuertendo, se si può commodamente, che non vi sia altro di quel nome.

2 E finalmente soggiunghi il Sacerdote qualche breue esortatione per accendere tanto più il Nouitio à pigliare animosamente la strada della perfectione, & à seguirla con perseueranza, & infine gli dia la Benedittione, dicendo, *Benedictio Dei omnipotentis. Pa ✱ tris & Fi ✱ lij & Spiritus ✱ sancti descendat super te, & maneat semper tecum. Amen.* e di qui lo riduchi il Maestro al suo luogo, e le sue spoglie, e ciò che vi è di suo, si mettinò nella Dispensa commune, doue si conferuino fino al tempo della Professione.

*Forma di fare la Professione degli Eremiti nostri. Cap. XVII.*



Inito il tempo della proua del Nouitiato, & ammesso il Nouitio dal Capitolo à far la Professione; fatta che hauerà la Confessione generale, nel giorno che douerà far Professione, il Superiore दौरa celebrare la Messa Conuentuale, nella quale si presenterà il Nouitio; e finito l'Offertorio, il Nouitio già presentato auanti all'Altare, stando con il capo scoperto, legghi con alta, & intelligibil voce

la sua Professione scritta prima da lui nel Libro delle Professioni, ouero da altri à richiesta di esso, se egli non saprà scriuere. E sarà la forma di detta Professione commune à tutti, tanto Sacerdoti, e Chierici, quanto ancora Laici, se bene hauessero fatta Professione in altre Religioni.

*Forma della Professione .*

**I**O, N. prometto la stabilità mia in questa Congregatione degli Eremiti Camaldolesi, e la conuersione de' miei costumi, Vbbidienza, Pouerità, e Castità, secondo la Regola del Padre nostro S. Benedetto, e Constitutioni della detta Congregatione, all'Altissimo, & onnipotente Dio, & à tutti i Santi, e specialmente à quelli le cui Reliquie sono in questa Chiesa, & à i legittimi Superiori dell'istessa Congregatione à di ... del mese ... l'anno ...

2 E subito letta come di sopra, il Profidente la metta sopra l'Altare nel corno dell'Epistola, e la fermi di sua mano, e se non sà scriuere la segni con il segno della Croce in mezzo, e si sottoscriueranno ancora due Testimonij; lasciando poi detto Libretto sopra l'Altare, il Sagrestano lo conferni in Sagrestia: Et il Professo baciato l'Altare, se ne ritorni auanti à quello, doue inginocchiato, e con le mani giunte dichi con voce alquanto alta, Padri miei pregate per me. Et all' hora il Sacerdote douerà pregare in questo modo, *Oremus fratres carissimi, vt quod ore frater iste*

*pro-*

*professus est, opere feliciter compleat, auxiliante Domino nostro Iesu Christo &c.* e leuatosi quivi in piedi il Professo, alzando le mani nel principio, e giungendole in fine, inginocchiandosi, dichì tre volte. *Suscipe me Domine secundum eloquium tuum, & viuam, & nō confundas me ab expectatione mea.* Et il Choro replicherà il medesimo: il Professo seguirà il *Gloria Patri &c.* & il Choro risponderà, *Sicut erat &c.* Dopo il Sacerdote benedirà il Cingolo nuouo preparato dal Sagrestano in vn bacile, dicendo quest' Oratione, cioè, *Domine Deus bonarum virtutum dator &c. vt in originali.* Et aspergerà con l'Acqua benedetta, & incenserà il detto Cingolo nuouo, & il Professo insieme, e leuandogli il Cingolo vecchio dichì, *Exuat te Dominus veterem hominem cum actibus suis.* E cingendolo del nuouo, soggiunga, *Induat, & praeingat te Dominus nouum hominem, qui secundum Deum creatus est in iustitia, & sanctitate veritatis.* Et il Choro ripeterà le medesime parole; & il Sacerdote soggiungerà, *Kyrie eleison &c. Pater noster &c. Et ne nos &c. Saluum fac seruum tuum &c. Ostende ei Domine misericordiam tuam &c. Esto ei Domine turris fortitudinis &c. Nihil proficiat inimicus in eo &c. Mitte ei Domine auxilium de sancto &c. Domine exaudi orationem meam &c. Dominus vobiscum &c.* con le risposte da farsi dal Choro; e segua le seguenti Orationi, cioè, *Omnipotens sempiternus Deus &c. vt in originali.*

2 Finite le Orationi, il Sacerdote intunerà il *Te Deum laudamus &c.* quale canteranno vi-

cendeuolmente, e con vn poco di pausa, l'vno, e l'altro Choro . In questo mentre il nuouamente Professo anderà à prosternerfi sopra vn panno negro , riuolto però in fianco sopra il lato dextro , e con il capo sopra vn cuscino , se gli porrà sopra vn'altro panno negro, che lo copra tutto con due candele accese di tre oncie , l'vna al capo, e l'altra alli piedi, & iui offerendosi tutto à Dio, pregherà per tutto il Mondo . E finito di cantare il *Te Deum laudamus, &c.* in Choro , il Sacerdote stando in piedi, e riuolto verso il Professo, dirà, *Surge qui dormis, & exurge à mortuis, & illuminabit te Christus:* e tolto via di sopra il Professo il panno negro , esso si leuerà in piedi , e si presenterà auanti l'Altare inginocchiato sopra il primo scalino, & il Sacerdote lo benedirà, dicendo, *Benedictio Dei Patris omnipotentis, &c.* & breuemente l' esorterà all' offeruanza di quanto hà promesso à Dio, & alla perseueranza . E finalmente, accioche conosca di esser fatto per la Professione , membro della Religione , il Sacerdote l'abbraccierà, dandogli il bacio della pace, come faranno parimente tutti gli altri Sacerdoti , & Fratelli Professi, secondo il grado, e Professione loro, pregandogli dal Signore Iddio perseueranza, con queste parole , *Dominus custodiat introitum tuum, & exitum tuum, ex hoc nunc, & vsque in seculum, &c.* Et il nuouo Professo risponderà, *Orate Deum pro me:* il che fatto da tutti, il Professo vada al suo luogo , & il Sacerdote finita la Messa, se ne torni in Sagrestia .

Cum autem sicut eadem expositio subiungebat, præfati exponentes Constitutiones huiusmodi quo firmitus subsistant, & feruentur exactius, Apostolicæ Confirmationis robore communiri summoperè desiderent: Nos specialem ipsis exponentibus gratiam facere volentes, & eorum singulares personas à quibusuis excommunicationis, suspensionis, & interdicti, alijsq. Ecclesiasticis sententijs, censuris, & pœnis à iure vel ab homine quauis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodata existūt ad effectum præsentium dumtaxat consequendum harum serie absoluentes, & absolutas fore censentes, supplicationibus eorū nomine Nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, de memoratorum Cardinalium consilio, omnes, & singulas Constitutiones præinsertas auctoritate Apostolica tenore præsentium confirmamus, & approbamus, illisque inuiolabilis Apostolicæ firmitatis robur adijcimus, ac omnes, & singulos Iuris, & facti defectus, si qui desuper quomodolibet interuenerint, supplemus. Decernentes easdem præsentibus litteras, omnesque, & singulas  
 • Con-

Constitutiones præinsertas semper firmas, validas, & efficaces existere, & fore, suosque plenarios, & integros effectus sortiri, & obtinere, ac illis ad quos spectat, & pro tempore quancumque spectabit, in omnibus, & per omnia plenissimè suffragari, & ab illis respectivè inuiolabiliter observari, sicque in præmissis per quoscumque Iudices Ordinarios, & Delegatos, etiam Causarū Palatij Apostolici Auditores iudicari, & definiri debere; ac irritum, & inane si secus super his à quoquā quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari. Non obstantibus Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, ac quatenus opus sit dictæ Congregationis Montis Coronæ, eiusque Eremorum, & Domorum Regularium quarum vis etiam iuramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis, & consuetudinibus, priuilegijs quoque indultis, & litteris Apostolicis in contrarium præmissorum quomodolibet concessis, confirmatis, & innouatis. Quibus omnibus, & singulis illorum tenores præsentibus pro plenè, & sufficienter expressis, & insertis

habentes, illis aliàs in suo robore permanfuris ad præmissorum effectum hac vice dumtaxat specialiter, & expressè derogamus, cæterisque contrarijs, quibuscumque. Volumus autem, vt earundem, præsentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius Notarij publici subscriptis, & sigillo personæ in Ecclesiastica dignitate constitutæ munitis, eadem prorsus fides in iudicio, & extra adhibeatur, quæ præsentibus ipsis adhiberetur, si forent exhibitæ, vel ostensæ. Datum Romæ apud S. Mariam Maiorem sub Annulo Piscatoris die vigesima septima Septembris 1669. Pontificatus Nostri anno tertio.

I. G. Slusius.

*Confirmatio Indultorum, seu Privilegio-  
rum, ac Indulgentiarum, nec non Sta-  
tuti, siue Decreti Capituli Generalis,  
ac extensio Constitutionis sel. rec. Cle-  
mentis Papæ VIII. quæ incipit Ambi-  
tiosam ad Eremitas Camaldulenses  
Montis Coronæ.*

C L E M E N S

P A P A N O N V S

AD PERPETVAM REI MEMORIAM.

**E**X iniuncto Nobis diuinitus, meritis  
licet imparibus, Apostolicæ seruitu-  
tis officio, ad ea libéter intendimus,  
per quæ felici Congregationum quarum-  
libet, præsertim Eremitarum Camaldulen-  
sium Montis Coronæ successui, & Religio-  
forum in ea Altissimo famulantium quieti,  
spiritualique consolationi prouidetur, ac vt  
Priuilegia, Indulta, & Indulgentiæ per Ro-  
manos Pontifices Prædecessores Nostros  
eis concessa, eò firmiùs illibata persistant,  
quo sapius fuerunt Apostolica auctoritate  
munita Nostræ confirmationis robur, pro-

ut in Domino conspicimus, salubriter expedire: Cum sicut accepimus Camaldulensis Ordo in summa puritatis, & deuotionis perfectione, cum bonæ famæ, & virtutum, odore ad ædificationem militantis Ecclesiæ, cooperante Domino, per longam annorum seriem, ac exemplari Religiosorum suorum vita, & sanctimonia semper floruerit, & floreat, nihilominus, postquam fel. rec. Urbanus Papa VIII. Prædecessor Noster Eremū Camaldulensem Hetruriæ, siue Prouinciæ Aretinæ, ac Congregationem Montis Coronæ Ordinis Camaldulensis Perusinae, seu nullius Diocesis earumque respectiue Eremos, Monasteria, membra, & alia regularia loca ab eis quomodolibet dependentia, inuicem perpetuò vniuerat, incorporauerat, ac in vnam solummodo Congregationem Eremitarum Camaldulensium nuncupandam erexerat, & instituerat, ita ut Camaldulensis Hetruriæ Eremus totius Congregationis esset caput, ac vltèrius vnionem, & incorporationem, aliàs de Camaldulensi Eremo in Montibus propè Taurinensem Ciuitatem sita, vnà cum omnibus alijs Eremis, & locis, ab ea dependentibus, siue ad illam  
quo-

quomodolibet spectantibus, supradictæ Cōgregationi Montis Coronæ factas approbauerat, & confirmauerat, inter dilectos filios Eremitas Camaldulenses Nationis Heturriæ Sacræ Eremiti nuncupatos, ex vna, ac illos Nationum Status Nostri Ecclesiastici, Dominij Veneti, Regni Neapolis, Poloniæ, & Germaniæ, qui olim sub Congregatione Sacræ Eremiti Montis Coronæ comprehendebantur, ex altera, ac illos Pedemontanæ Nationis, ex reliqua partibus variæ lites, & diffentiones exortæ fuerint, Nos ob peculiarem, quem erga hunc Eremitarum Ordinem gerimus affectum, considerantes, nullum aptius remedium adhiberi potuisse, ad consequendam animorum quietem, & firmiorem charitatem, quam dictas Nationes separare, & reducere ad formam regiminis, quo gubernabantur, ante illarum vnionem, vt præfertur factam: Propterea, dictas vnionem, & incorporationem dictæ Eremiti Camaldulensis Heturriæ, siue Prouinciæ Aretinæ prædictæ, ac Congregationis Montis Coronæ, earumque respectiuæ Eremitarum, & aliorum Regularium locorum, ad inuicem, sic, vt præfertur à prædicto Urbano

Prædecessore vnitorum, nec non aliam vnionem, siue incorporationem prædictæ Eremiti Camaldulensis in Taurini Montibus, vt præfertur sitæ, vna cum eis dependentibus, & annexis ad prædictam Congregationem Montis Coronæ, ab eodem Urbano Prædecessore, etiam vt præfertur confirmatam reuocauimus, dissoluimus, & annullauimus, iuribusque, & effectu, penitus, & omninò euacuauimus, ac Nationes prædictas ab inuicem separauimus, easque ad formam regiminis, quo, antea dictas vniones respectiuè gubernabantur reduximus, prout in Nostris litteris, in forma Breuis sub Datum 24. Octobris anno Domini 1667. Pontificatus Nostri anno primo, plenius continetur, subinde Nos Constitutionem à præmemorato Urbano Prædecessore Nostro, super translatione Eremitarum, de vna Prouincia, siue Natione ad alteram Prouinciam, seu Nationem, iuxta formam, ab eodem Urbano Prædecessore præscriptam, reuocauimus cassauimus, ac similiter annullauimus, prout in alijs Nostris litteris in eadem forma Breuis, de super sub Datum Romæ 23. Martij anni eiusdem Domini 1668. Pontifica-

tus Nostri, similiter anno primo, expeditis, vberius etiam continetur. Et cum sicut etiam accepimus, in Capitulo Generali habito, de presenti anno pro maiori Regularis disciplinae obseruantia, sub Nostro, & Sedis Apostolicae beneplacito, fuerit statutum, siue decretum, quod si aliquis ex Eremitis praedictis, siue sit ipsius Congregationis Montis Coronae Maior, siue sint Visitatores, aut Procurator Generalis, aut quilibet alius, quacunque alia dignitate suffultus, quascunque Praelaturas, Dignitates, munera, & officia quaecunque, aut quascunque alias honorum gratias, mediante quorumcunque Principum, tam Ecclesiasticorum, etiam Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium, seu Praelatorum, etiam de gremio, dictae Congregationis de Monte Corona existentium, quam saecularium fauore, a Sede Apostolica directè, vel indirectè, absque consensu Capituli Generalis impetrauerit, littere pro consequenda dicta Praelatura, siue Dignitate munere, aut officio, aut quacunque alia, honorum gratia, etiamsi litterae Apostolicae fuerint, dummodo in eisdem litteris Apostolicis, de praedicto statuto, siue decreto expressa,

pressa, & specifica mentio facta non fuisset, nullius essent roboris, vel momenti, Nos qui certè scimus, & ex euidencia facti conspicimus, quod non benè colitur pacis Auctor, nisi in pacis tempore, & ambitio est vitiorum mater, sanctitatis tinea, ac cordis excæatrix. Motu proprio, ac ex certa scientia, & matura deliberatione Nostris, dictæque Apostolicæ potestatis plenitudine, etiã ex voto Congregationis, sub die 19. Iulij præsentis anni habitæ, dilectorum Filiorum Nostrorum Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalium, negotijs, & consultationibus Episcoporum, & Regularium præpositorum, cui hoc negotium discutiendum commiseramus, prædictos Eremitas Montis Coronæ amplioris gratiæ, fauore prosequi volentes, prædictarumque, & aliarum litterarum, etiã in simili forma Breuis, si quæ sint, superinde confectarum tenores, etiam veriores præsentibus pro expressis habentes, statutum, siue decretum prædictum, nec non omnia, & singula Indulta, Priuilegia, & Indulgentias, hæctenus à diuersis Romanis Pontificibus Prædecessoribus Nostris, eidem Congregationi Eremitarum Camaldulensium,

Mon-

Montis Coronæ concessa, ac reuocationes, dissolutiones, & separationes Eremitarum Hetruriæ, & Congregationis Montis Coronæ, ac Eremitarum Camaldulensium, propè Taurinum, sic ab inuicem per Nos factas, & reuocationem statuti Urbani Prædecessoris Nostri huiusmodi super translatione Eremitarum prædictorum, aliaq. per Nos gesta, & ordinata pro maiori, & firmiori substantia, Apostolica auctoritate approbamus, & confirmamus, illisque perpetuæ, & inuolabilis firmitatis robur adijcimus, omnesque, & singulos, tam iuris, quàm facti, solemnitatumq. etiam substantialium defectus, si qui forsan quomodolibet interuenerint, in eisdem supplemus, nec nõ Constitutionem, aliàs à san. mem. Clemente Papa Octauo, similiter Prædecessore Nostro, quæ incipit, *Ambitiosam*, contrà Camaldulenses Monachos, officia, & dignitates ambientes editam, pro maiori supradicti statuti, siuè decreti corroboratione, ad eosdem Eremitas Camaldulenses Montis Coronæ extendimus, illamq. omnes comprehendere, ac eosdem ad eiusdem Constitutionis obseruantiam, strictè obligatos esse, cum earundem

poenarum in dicta Cōstitutione contra transgressores comminatarum incurſu declaramus, ac eiſdem Eremitis Camaldulenſibus Congregationis Montis Coronæ itinerantibus, ſiue genuflexis, aut aliàs deuotè Coronam Domini recitantibus, centum dierum Indulgentiam vltra aliàs Indulgentias, iam pro dictis Coronis recitantibus conſeſſas, de nouo pariter, dicta auctoritate concedimus, & elargimur: Præſentes quoque ex eo quod in præmiſſis, quicumque intereſſe habentes, ſeù habere prætendentes, præmiſſis non conſenſerint, nec ad ea vocati, vel auditi fuerint, nullo vnquam tempore, quouis quaſito colore, vel ingenio, de ſubreptionis, vel obreptionis, aut nullitatis vitio, ſeù intètionis Noſtræ, aliove quomolibet, quantumuis magno, & ſubſtantiali, ac excogitabili, & inexcogitabili defectu notari, impugnari, infringi, retractari, in ius, vel controuerſiam vocari ad viam, & terminos iuris reduci, ſeù aduerſus illas aperi-tionis oris, reſtitutionis in integrum, aliudque, quodcunque iuris facti, vel gratiæ remedium impetrari, aut impetrato, vel etiam Motu ſimili conſeſſo in iudicio, vel

extra illud, vti, seù se iuuari posse, neq. sub quibuscunque similium gratiarum reuocationibus, limitationibus, derogationibus, aut alijs contrarijs dispositionibus, etiam per Nos, & Sedem prædictam, quibusuis de causis, etiam necessarijs quomodolibet faciendis comprehendi, sed ab illis semper exceptas, & quoties illæ emanabunt, toties in pristinum statum, etiam sub Datum posteriori per Maiorem dictorum Eremitarum pro tempore existentem, quodocunque eligenda concessas, semperque validas, & efficaces esse, & fore, suosque plenarios, & integros effectus fortiri, & obtinere, dictisque Eremitis in omnibus, & per omnia perpetuò suffragari, ac ab omnibus illis ad quos spectat, inuiolabiliter, & inconcussè obseruari, sicque, & non alias in præmissis omnibus, & singulis, per quoscunque Iudices, & Commissarios, etiam Causarum Palatii Nostri Apostolici Auditores, & Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinales, etiam de Latere Legatos, Vicelegatos, dictæque Sedis Nuntios, sublata eis, & cuilibet eorum quauis aliter iudicandi, & interpretandi facultate, iudicari, & diffiniri debere, irritum

tum quoq. & inane decernimus, si secus super his à quosquam quavis auctoritate, scienter, vel ignoranter, contigerit attentari. Quocircà Dilectis Filijs Nostris, nunc, & pro tempore existentibus, Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Camerario, & Vicecancellario, ac Causarū Curie Cameræ Apostolicæ Generali Auditori, per præsentem committimus, & mandamus, quatenus ipsi, vel duo, aut vnus eorum per se, vel alium, seu alios præsentem has nostras litteras, & in eis contenta, quæcunque, vbi, & quando opus fuerit, ac quoties pro parte dilectorum filiorum Maioris, ac aliorum Superiorum dictæ Congregationis Camaldulensis Montis Coronæ, vel alicuius ex eis fuerint requisiti, solemniter publicantes, eisq. in præmissis efficacis defensionis præsidio assistentes faciant, confirmationem prædictam, ab omnibus, quos illa concernit inuiolabiliter obseruari, ipsosq. Maiorem, & Superiores, ac Religiosos dictæ Cōgregationis Camaldulensis Montis Coronæ, ac præmissis omnibus, & singulis pacificè frui, & gaudere non permittentes, eos desuper per quoscunq. quomodolibet molestari, contradictores, quoslibet, & rebelles per

per sententias, censuras, & pœnas, aliaq. opportuna iuris, & facti remedia, appellatione postposita compescendo, legitimisq. iuper his habendis processibus, sententias, censuras, & pœnas ipsas, etiam iteratis vicibus, seruata forma Concilij Tridentini aggra- uando, inuocato etiam, si opus fuerit, auxilio brachij sæcularis; Non obstantibus præmissis, ac fel. rec. Bonifacij Papæ Octauæ Prædecessoris Nostri, de vna, & Concilij Generalis de duabus Dietis: Dummodò quis, vltra tres Dieats, earundé vigore præsentium extra suam Ciuitatem, vel Diocesim, ad iudiciũ non trahatur, ac quibusuis alijs Constitutionibus, & Ordinationibus, ac primo dictæ Congregationis etiam iuramento, confirmatione Apostolica, vel quauis firmitate alia roboratis statutis, & consuetudinibus, priuilegijs quoque indultis, & litteris Apostolicis quibusuis locis, & personis, etiam speciali mentione, & expressione dignis, sub quibuscunq. tenoribus, & formis, ac cum quibusuis etiam derogatorijs, derogatorijs, alijsque efficacioribus, & insolitis clausulis, irritantibusq. & alijs decretis in genere, vel in specie, etiam Motu pari quo-


quomodolibet concessis, approbatis, & in-  
 nouatis, quibus omnibus, & singulis, etiam-  
 si de illis specialis, specifica, expressa, ac  
 de verbo ad verbum non autem per clau-  
 sulas generales idem importantes, mentio,  
 aut quæuis alia expressio habenda, aut ali-  
 qua alia exquisita forma, ad hoc seruanda  
 foret, tenores huiusmodi, etiam veriores, ac  
 Datum etiam presentibus pro plenè, & suf-  
 ficienter expressis, & insertis habentes, hac  
 vice dumtaxat, harum serie, latissimè, &  
 plenissimè derogamus, cæterisque contra-  
 rijs quibuscunque. Datum Romæ apud San-  
 ctam Mariam Maiorem sub Annulo Pesca-  
 toris. Die decima quinta Octobris 1669.  
 Pontificatus Nostri anno tertio.

Loco \* Annuli Piscatoris.

*F. Murolus Secret.*

*foris. G. ab Hinnesdael.*

Formula de' titoli, e sottoscrizioni da praticarsi inuolabilmente nelle Lettere, che si scriuono gli Eremiti l'vno all'altro.



*Nelle soprascritte.*

**A**lli Prelati supremi, cioè Presidente, Difinitori, Maggiore solo, Maggiore, e Visitatori insieme: *Alli molto RR. PP. in Christo Offeruandissimi, li PP. &c.*

Alli Prelati ordinarij, Visitatori, Procuratore di Roma, e Priore: *Al molto R. Padre, &c.* e così anco alli Vicepriori, quando si scriue da' sudditi.

Alli Sacerdoti, etiam Vicepriori, quando se gli scriue da chi non è lor suddito: *Al R. Padre Frà N. Eremita Camaldolese di Monte Corona.*

Alli Chierici: *Al Venerabile Religioso Frà N. Eremita Camaldolese di Monte Corona.*

Alli Conuersi: *Al Diuoto Religioso Frà N. Eremita Camaldolese di Monte Corona.*

Gli stessi titoli si offeruino nel principio delle Lettere, leuato il nome delle persone, o Prelatura; e dentro della Lettera basterà vna volta vsare il titolo conueniente alla persona, e poi dire *la P.V.* semplicemente, o parlare in terza persona

Alli Chierici, e Laici basterà parlare in seconda  
persona.

*Nelle sottoscrizioni.*

**A**lli Prelati supremi: *Della P.V. molto R.* (o-  
uero in plurale) *Minimo suddito Frà N. E-*  
*remita Camaldolese di Monte Corona.*

Alli Prelati ordinarij: *Della P. V. R. fratello in*  
*Christo.* Se farà vguale chi scrine: *Frà N. Eremita*  
*Camaldolese di Monte Corona.* Se farà Sacerdo-  
te, non suddito: *Minor fratello in Christo.* Se farà  
Chierico, ò Laico: *Humil figliuolo in Christo.*  
Se farà suddito di qualunque grado si sia: *Vb-*  
*bidiente suddito Frà N. Eremita Camaldolese*  
*di Monte Corona.*

Alli Sacerdoti semplici, se farà vguale: *Di V. P.*  
*fratello in Christo.* Se farà Laico: *Humil figliuo-*  
*lo in Christo.* Se farà Chierico: *Minor fratello*  
*in Christo.*

Alli Chierici, se farà Chierico chi scrine: *Vostro*  
*fratello in Christo.* Se farà Laico: *Minor fratello*  
*in Christo.*

Quando dalli Prelati supremi si scrine alli Prela-  
ti ordinarij: *Di V. P. R. fratello in Christo.*

Alli Sacerdoti semplici: *Di V. P. come fratello in*  
*Christo:* à gli altri basterà mettere il nome solo.

Quando dalli Prelati ordinarij si scrine alli Sa-  
cerdoti: *Di V. P. come fratello in Christo.* Se si  
scrine à Chierici: *Vostro come fratello.* Se scriuo-  
no à Laici, basterà solo il nome.

Quando

Quando da' Sacerdoti semplici si scriue à' Chierici: *Vostro come fratello in Christo*. Alli Laici basterà solo il nome.

Quando da' Chierici si scriue à' Laici: *Vostro come fratello*.

Ogn'altro titolo, come, *honorando, diletto, dignissimo, humilissimo*, & ogn'altra forma di sottoscrizioni, come, *seruo affectionatissimo, humilissimo*, & altri; sì come il nome della Casata, tanto di chi scriue, quanto à chi si scriue, sia proibito espressamente, sotto pena di vn digiuno in pane, & acqua à chi contrauerrà; & à chi riceuendo simili lettere, non ne darà auiso subito alli Superiori, accioche possino correggere i trasgressori con detta pena, & altre arbitrarie ancora.

L F I N E.

# TAVOLA

Dell' vna , e dell' altra Parte delle  
Costituzioni .

*Il primo numero significa la carta , il secondo il numero della margine .*



**BBATE.** Questo nome non è in vso nella nostra Congregatione, ma di Priore, e di Magiore. pag. 26. num. 1. I Prelati deuono offeruare la dottrina di S. Beadetto circa la descriptione dell' Abbate nel cap. 2. della Regola. 27. 2.

*Accettar luogo nuouo, quale, da chi, come. 282. vedi Luogo nuouo .*

*Accusatore, se non proua, ò è conuinto, che pena. 103. 5, Sottoscriue le sue denuntie nelle Visite. 104. 5.*

*Acqua benedetta da chi si benedice ogni Domenica. 72. 11: A chi si deue dare, e mentre si fa l'Asperges, come stanno in Choro gli Eremiti. 70. 5.*

*Accendere le lucerne del Choro, e le candele in Chiesa chi deue. 59. 7.*

*Accettatore di persona punito. 121. 2.*

*Adoratione della Croce, e suo ordine. 86. 21.*

*Agrumi, e frutti, non si possono cogliere senza licenza, eccetto, &c. 143. 20.*

*Alienationi, e ciò che si deue offeruare nel farle. 29. 3.*

*Animali atteggiatori, e latrabili, eccetto i cani, &c. proihbiti. 43. 5.*

*Antifone à chi tocchi dirle, e quando. 58. 4. 5.*

*Annuersarij quanti, per chi, e quando, e se si possono trasferire.*

T A V O L A.

- ferire. 130. 14. Alle Laudi di essi, & alla Messa, che candel-  
le si accendono, & alla Cassa in mezzo della Chiesa 131.  
15.
- Anni di Prelatura.* Vedi Prelatura, Maggiore, Visitatori . Pro-  
curator Generale, e Priori .
- Anni di Professione.* Vedi Professione, Maggiore, Visitatore, e  
Priore .
- Apostata, e fuggituo.* Deue esser cercato da' Superiori. 104. 1.  
Quando torna, e che pena incorre. 105. 1. Che si deue fa-  
re nel riccuerlo . 104. 1. Può essere dispensato alla Pre-  
latura, e come. 105. 2. Chi senza licenza v' a Roma, ò da  
vn luogo all'altro nostro, ò al Padre Maggiore , incorre  
pena. 106. 4.
- Appellatione* fatta in che caso sospende la pena. 217. 16. 17.
- Arbore* è prohibito il tagliarlo anche al Priore, e come. 13. 2.  
Vedi Selua .
- Archiuio* per conseruare Scritture , e Bolle in ogni Eremo .  
217. 19 .
- Armi* si lascino alla porta dell'Eremo. 225. 4. Vedi Portinaro.
- Arte* alcuna non si esserciti dagli Eremiti senza licenza. 185. 1
- Artefici* à chi deouono consegnare i loro lauori. 185. 1. Prohi-  
bito il prometterli, e donarli. 185. 1.
- Affolutione* del percossore del Chierico . A chi s'aspetti. Se  
ciò è publico . 35. 9. Degli scomunicati . 154. 1. Vedi  
Censura. Generale quante volte se dia l'anno, e come. 154  
2. 3. Non s'affolui il rubbatore di Reliquie non restituite .  
114. 3.
- Asperges*, quando si fà &c. 70. 5. Vedi Acqua benedetta .
- Astinenza* come si fà. 136. 5. Con frutti nell'estate, e quando  
si trasferisce. 139. 5. Non passa settimana , che non si facci.  
139. 5. Astinenza data per pena , come si fà. 139. 6. Nelle  
Quaresime quando, e con che. 140. 9. Quando si dispensa  
140. 9. A' Conuerfi si concede vino, e frutti. 140. 9.
- Atti Capitolari* si faccino per necessità . 262. 11. I spettanti  
alla commune obseruanza, obligano subito, &c . 262. 12.  
Quali hanno forza di legge, e quãdo s'intendino riuocati.  
262. 12. I Difinitori segnino quelli, che non vogliono pu-  
blicare. 273. 2. 273. 5. I spettanti à ciascun Eremo chi ve li  
deue

## T A V O L A.

deue portare scritti. 274. 7. Ispettanti alla commune of-  
feruanza come si possono annullare. 183. 2.  
*Aue Maria* si suona detta Compieta, e come, e la notte do-  
po le Laudi, e di giorno dopo Nona, ò Vespro. 77. 7. Suoi  
tratti, & interualli, e quando si dice inginocchione. 77. 8.  
Si suona anco morto l'inferno. 129. 12.  
*Auuocato* si elegge dal Capitulo Conuentuale. 30. 3.  
*Autorità della Dieta.* Vedi Dieta. Del Maggiore, con Visita-  
tori. 275. 1. Del Maggiore solo circa le correzioni. 275. 2.  
Con Visitatori circa i dubbij. 278. 8. Circa i negotij gra-  
ui. 278. 10. Circa il condurre Visitatori in Visita partico-  
lare. 279. 12. Circa il limitare a' Visitatori l'autorità, ò l'  
assegnare altro Compagno à vn Visitatore. 280. 14. Circa  
l'eleggere i Visitatori. 280. 16.

## B

**B**agni quando, da chi, e col consiglio di quanti Medici si  
concedino. 128. 8. A chi si permette l'andarui si dà da-  
nari, e Compagno. 128. 8.  
*Ballotta*, e ballottare. Chi procura ballotte, ò voti per sè, ò  
di altri per ottenere vfficij, che pena. Vedi Vfficio, La-  
bianca nega, la negra afferma. 250. 2. Quando sono pati,  
che si fa. 250. 2. Non si deue dare à conoscere in modo  
alcuno la sua balla. 263. 14. Pratica segreta intorno a' ne-  
gotij del Capitulo Generale, prohibita. 263. 15. Ordine  
del ballottare i Prelati in Difinitorio. 267. 7. Quan-  
do si torni à nominare, e ballottare. 267. 7. Vedi Difini-  
torio.  
*Banditi*, Debitori, ò Contumaci della Corte non deuono  
hauer ricetto ne i nostri luoghi da' Priori. 174. 7.  
*Barba* portino i nostri Eremiti, e che si costuma circa i peli  
intorno alla bocca. 227. 5.  
*Barberia*, quale, e di che cose prouista. 227. 4.  
*Barbiere* quale deue eleggersi. 227. 4. A che è tenuto 127. 5.  
8. Ogni tre settimane tosa, ò rade, e come. 227. 5. Chi  
passa il detto tempo senza licenza, è priuato del vino. 227.  
5. Giorni deputati per la Barberia quali. 228. 6. Fuor di  
detti

T A V O L A.

- detti giorni non si può senza licenza radere, ò tofare alcuno. 228 7.  
*Benedittione* delle cose concesse si rinuoua ogni anno. 119.  
 8. *Benedittione* della mensa. 136.4.  
*Bere* sua misura, e modo. 146. 1.2.  
*Berrettini* due si concedono. 182. 14. Non si vâ mai col berrettino solo. 181. 13.  
*Bestie* altrui non vadino per l'Eremo, e non vi entrino, à chi s'aspetti. 226. 6.  
*Bicchieri* di vetro prohibiti. 111.6.  
*Breviario* Monastico deue offeruarsi a pieno. 54. 1. 57. 1.  
*Borse* quando si consegnano al Depositario del Capitolo Generale. 257. 3. Quando da esso si rendino a' Priori. 274. 8.

C

- C** *Alzette* degli Eremiti quanto lunghe. 181. 11. Due para di Punte si concedono. 182. 14.  
*Campane* delli nostri Eremiti, quali, e quante. 159. 1. Vedi Messa.  
*Candele*, quando deuono accendersi sopra l'Altare. 63. 1. 2. 63. 2. Chi le accende. 64. 2. Nelle Feste di prima Classe, e della seconda, che celebra il Superiore quante se ne accendino, e di che peso, e così nelle Messe Copuentuali, nelle Feste doppie, semidoppie, &c. nella Vigilia della Pentecoste, e Domenica delle Palme. 73. 15. Di che peso le portino gli Eremiti nelle Processioni. 86. 18. Nel Triangolo dell' Altare all' Adoratione della Croce, nella canna il Sabato santo, & il giorno della Purificatione. 86. 18. Bianche si adoprano, eccetto, &c. 86. 20. Nelli Annuersarij, nell' Essequie, al Cataletto, e Cassia nella Chiesa. 131. 15.  
*Caneuaio* si dà per aiuto al Cellerario, e suo vfficio. 112. 10.  
*Cani* permessi per guardia 43. 5.  
*Cappelli* bianchi possono hauere gli Eremiti. 181. 13.  
*Capozzale* degli Eremiti come deue essere. 92. 2.4.  
*Capitolo*. Tre si vsano nella Congregatione. Generale, Conuentuale, e delle Golpe. 28. 1.  
*Capitolo Conuentuale*, come si suona per significarlo. 28. 2.

## T A V O L A.

Chi vi hà voce. 28. 2. Che si offerua, e chi propone le cose: 28. 2. Per quali cose si congrega. 29. 3. Riuelar cosa trattata in Capitolo, è prohibito, e che pena. 30. 4. Fà gli Vffiuiali di casa quando, e come. 213. 2. 3. Dà licenza di far nuoue fabbriche. 219. 24.

*Capitolo delle Colpe.* Di quali difetti vi si dice la colpa. 158. 1. 216. 11. Si fa il Sabato, ò in altro giorno. 214. 7. Con che ordine. 215. 8. 9. 10. Con breuità, e come si dicono le colpe. 216. 11. Con che ordine. 216. 12. Le penitenze, che vi si danno. 217. 15. Vi si fanno chiamare i negligenti. 217. 15. Vi si congregano tutti gli Eremiti nel principiare il Capitolo Generale. 248. 2. E dopo per sentir leggere la Tauola. 273. 4. 5.

*Capitolo Generale* determina i giorni, ne' quali possono entrar le Donne in Chiesa. 16. 10. Doue si fà, che cibi si danno il Mercordì. 139. 4. Finito si dà l'assolutione generale, con che ordine, forma, doue. 154. 2. 3. Circa quale età, dispensa de' Nouitij. 186. 1. Professi di altre Religioni con che auuertenza riceue. 186. 3. Dispensa che alcuno si ordini da Messa auanti cinque anni di Professione. 205. 2. Che fà in occasione di lettere di falsa infamia. 234. 4. Perche, doue, in che tempo si fà, e quando si può allungare, ò abbreviare il tempo. 243. 1. Chi deue trouarsi. 245. 1. Chi obligato non vi si troua, la penitenza. 245. 1. I Priori di Polonia, almeno vi vengono il quarto anno, e con chi. 245. 2. Non vi può andare alcuno non Prelato, se non chiamato, e la pena. 246. 3. Con che prouisione di danati vi vâ il Priore. 246. 4. Porti la copia de' conti del suo Eremo. 246. 5. 6. Quando non vi vâ la manda: altrimenti incorre &c. 247. 7. In che giorno vi deue trouarsi presente, chi vâ. 247. 8. Forma d'introdurre il Capitolo. 248. 1. Quando si suoni la prima volta, e con qual segno: chi conuiene, doue, e l'oratione, che si fà. 248. 2. Chi fà l'esortatione, à che fine, e che si ordina. 249. 3. Come vi si fanno l'electioni, e suoi requisiti. 250. 1. & segu. Vedi Electione. Quali lettere si leggino. 260. 4. Nelle lettere scritte al Capitolo, che si offerua. 260. 4. Qual cosa passata nel detto Capitolo è nulla. 262. 10. Dispensa circa gli anni di Professione.

## T A V O L A.

- feffione per l'elezione del Maggiore, Visitatore, e Priore in che caso. 269. 6. Si accertano luoghi nuoua con che auuertenza. 282. 1. 2. Vedi Difinitore, Difinitorio.
- Capo** quando profondamente s'inchini. 83. 8. Quando in Choro, & in Chiesa si tenghi coperto, scoperto, o mezzo coperto. 84. 11. 84. 12. Non sono tenuti gl'infermi. 84. 13. Quando si scuopri, & inchini à gli altri. 210. 2. 3. Sopra non vi si porta mai il berrettino solo. 181. 13.
- Carcere.** A carcerati non si parla. 99. 1. Quando vi si pone l'Apostata, o fuggitiuo per vn mese. 104. 1. 106. 3. Et il Couerso, che senza licenza vada à Roma. 106. 4. E chi senza licenza vada da vn luogo all'altro de'nostri. 106. 4. E chi vada per ricorso al P. Maggiore. 106. 5. Vedi Apostata, Fuggitiuo, Pena, Proprietà, Percossa, Prigione.
- Carne** è prohibito mangiarla di qualunque sorte, e ciò che è condito di carne, o brodo. 145. 1. Si concede facilmente col consiglio del Medico. 145. 1. A' secolari non si concede dentro le Croci dell'Eremo. 145. 2. Chi ne mangia, che pena incorre, e se è Prelato da chi è punito. 145. 3.
- Casi** riseruati all'Ordinatio sappiano bene gli Eremiti esposti à confessar secolari. 34. 7. Riseruare casi può il Priore, &c. 35. 9. La publica percossione del Chierico è riseruata al Priore. 35. 9.
- Cella** quanto lontana vna dall'altra: dalla Chiesa, e dall'Officine. 14. 4. Non vi si può entrare, eccetto &c. 15. 7. Nella prima stanza si parla. 16. 8. Chi vi entra, o lo permette, che penitèza. 16. 8. A sequestrati in Cella non si parla. 99. 1. Si visita due volte l'anno. 118. 5. Tutte hanno vna medema ferratura, eccetto, &c. 118. 6. Di giorno non si può ferrare. 119. 7. Da vna all'altra non si trasportano niente. 119. 10. Si tenghi polita. 239. 3. Si visita da' Visitatori con l'assistenza del Priore. 280. 15.
- Cellario** quale si elegge dal Capitolo Generale, o Conuentuale. 109. 2. Tiene tre libri per notare, e quali. 109. 3. Sarà Sacerdote di anni cinque di Professione. 109. 2. Qual sia il suo vfficio. 110. 4. 5. 6. 7. Fa il tutto con consenso del Priore: rende conto ogni mese, quanti gli si danno per aiuto. 111. 9. 10. Tiene danati. 117. 1. Se commetterà fraude.

T A V O L A.

- de. 118. 3. Visita due volte l'anno le Celle col Priore. 118. 5. S'è parziale, è punito. 121. 2. Fà la prouisione de' panni, e quando. 179. 1. 2.
- Cera gialla* quando si adopera nelle nostre Chiese. Vedi Candele.
- Cerimonie* nel Choro come si fanno, e deuono offeruarsi. 54. 1. 2. 3.
- Cereo*. Due auanti l'Altar maggiore si accendono all'Eleuatione, e si smorzano dopo la Communione: negli altri Oratorij vn solo. 73. 16. Cereo Pasquale di che peso, quando deue ardere, e fino à che giorno. 86. 19.
- Chierico*. La sua percossione publica è riseruata al Priore. 35. 9. Reciti vn Salterio col *Requiem* in fine del Salmo, ogni volta, che l'Annauerario si fà. 130. 14. Quanti Salterij dirà à ciascun morto de' nostri. 131. 17. Ordinato da Messa che luogo ricupera. 201. 1. Il Diacono preso l'Habito non precede Nouitio riceuuto prima. 201. 3. Promouerlo agli Ordini à chi s'aspetti, & à chi l'essaminarlo. 205. 1. Dopo anni cinque di Professione si promuoue alla Messa, e chi innanzi vi dispensa. 205. 2. Chi si fà ordinare senza licenza, ò fà ordinare altri, incorre in pena 205. 3. In che dottrina deue instruirsi. 206. 5. Dichi tutto il Salterio ogni settimana. 79. 1. Vedi Eremita Heddomadario.
- Chiesa* vi si offerui il silentio 41. 2. 3. Vicino si proibisce ogni importuno rumore. 4. 5. Nell'entrarui, & uscire, che si offerua. 52. 5. & 85. 16. In tempo di Oratione ogni parlare, e strepito è proibito, e quale particolarmente, e quando. 170. 2.
- Chyrie eleison* si cominci sempre dalla banda del Priore, eccetto, &c. 66. 2.
- Choro*, non si appoggi in esso, eccetto per vecchiaia, & infermità. 82. 6. L'vn Choro risguardi l'altro, quando si stà genuflesso. 82. 6. Vi si vfa conformità. 85. 14. Finito l'Offitio prima del Superiore nessuno si parta, eccetto &c. 85. 15. Non vi si entra senza mantello. 85. 16. Forestieri secolari, ò Religiosi non s' introducono senza saputa del Superiore, se però, &c. 85. 16. Sommo silentio in esso, e la pena di chi contrafà. 170. 1. 170. 2. In Choro chi corregge. 156. 2.

## T A V O L A.

- Cibi** come si disponghino in tutto l'anno. 138. 1. 139. 4. 5. 8.  
 9. 141. 142. 143. e suoi numeri. Quali la Vigilia di Natale, & il Sabbatho santo. 141. 10. Nel Venerdì occorrendo la Festa di Natale, ò di S. Romualdo. 141. 12. Di grasso, e di magro quali. 142. 15. Quali si cuocono in Cella. 142. 16. Cibi cotti non mangiati si mettono fuori ogni giorno. 143. 19. Il dar de' cibi doue si fà il Capitolo Generale. 138. 4. Nelle Rogationi. 138. 4.
- Cilicio** con licenza del Confessore il Professo può portare à tēpo, ò sempre. Il Nouitio cō licēza del suo Maestro. 167. 2
- Cingolo**, ò Cintura de' Choristi, e de' Conuersi. 181. 12.
- Coletione** si fà in Cella, doue si porta frutti, e vino, ne i giorni di mensa commune, che si digiuna. 135. 3. Si fà con frutti, ò pane. 143. 21. Nell' Inuerno si può fare dopo Compieta, e l'Oratione. 148. 2.
- Colpa**, come si deue considerare dal Superiore in Capitolo. 93. 2. Quali siano le colpe leggieri, quali le graui, e loro penitente. 95. 2. 95. 3. Le più graui. 95. 1. 2. Come si portino i Superiori con tali colpeuoli. 97. 3. Pene delle colpe più graui. 97. 4. Alle segrete, segreta pena. 98. 6. Colpe grauissime, e sue pene. 102. 1. 2. In Capitolo si dice la colpa delle trasgressioni, e difetti manifesti. 158. 1. 216. 11. Con che ordine, & offeruanza si dice. 216. 12.
- Communione** si deue fare ogni Domenica, eccetto &c. 35. 10. Dell' Auuento, e della Quaresima mai si trasalascia. 35. 10. Il Giovedì santo da tutti si fà, con che ordine, & offeruanza. 35. 11. Per Comunicarsi più dell' ordinario, licenza del Superiore. 36. 12. Alla Communione innanzi l'Altar maggiore due cerei ardono: nelle Cappelle vn solo 73. 16.
- Computisti** del Capitolo quattro, suo vffitio, e cura di auuertire, e riferire a' Difinitori. 258. 4. Riferiscono a' Difinitori i difetti trouati. 264. 17.
- Compieta**. A che hora, e con che auuertenza si suoni. 76. 6. Suo segno, e quando si abbreui. 76. 6. Dopo Lettione innanzi Compieta si suoni la Campanella. 76. 7. Vedi Segno.
- Concorrenza** de' voti nelle eletzioni come si termini. 255. 4. 5. 6. 7. 267. 7.
- Confessione**. Fra noue giorni ciascuno si confessi. 33. 2. Chi senza

T A V O L A .

- senza licenza passa, che pena. 33.2. Generale con chi la può fare il Nouitio . 196. 1. Confessione generale innanzi che si vesti l'Habito il Nouitio con chi può farla. 190. 12. Innanzi la Professione. 196. 1.
- Confessori* si espongono dal Priore, senza sua licenza si può mutare. 33.3. Eremiti forestieri nostri da chi si possono confessare. 33.3. 34.6. Sacerdote nouello non si espone, non esfaminato prima, & approuato. 34.4. Per necessità il Priore può esporlo fino alla Visita. 34.4. Deputati per li secolari si approuino dal Diocesano. 34.7. Confessori possono assoluere di ciò, che può il Priore, eccetto &c. 35.9. Ma non il rubbatore di Reliquie, non restituite. 114.3.
- Conformità* nelle cerimonie si vfi. 85.14. Nel vestire, & in tutto. 85.15.
- Congiurare.* Congiura contro il Superiore è punita di disciplina circolare. 237.2.
- Conseruatore* si elegge dal Capitolo Conuentuale. 29.3.
- Consuetudini* antiche, e costumi della Religione facci osservare il Padre Maggiore. 276.3.
- Contrastare* col Superiore vi è pena. 237.2.
- Contumaci* della Corte. 174.7.
- Conuersatione* con forestieri prohibita. 43.16.
- Copia* de' conti quale porti à Capitolo il Priore. 246.6. Quando si mandi. 246.6.
- Conuerso.* Vedi Heddomadario. Deue lodare Dio sette volte il giorno, andar' à Matutino. 68.1.3. Dice ottanradue Pater noster, & Aue Maria, e come gli diuide. 68.2. Nelle ferie il giorno si troui à Prima, e Compiera, nelle Feste anco à Vesprou, & Offitio de' Morti. 68.3. Chi dopo Prima ferue la Messa, la suoni 70. 2. Quanti Pater noster, & Aue Maria per ciascuno Anniuersario. 130. 14. A' sudditi, ò Prelati morti quanti ne deue dire 131.17. Fa l'astinenza solita con vino, e frutti in ogni tempo. 140. 9. Se vā tardi all'Offitio, ò si parte innanzi, al fine pigli la venia. 151.2. Quanti libri può tenere. 206.7.
- Oratione* diuersa di giovani, e di vecchi, 93.2. In Choro à chi tocchi, e quando. 156.2. Come si corregge iui. 157. 3. In Disinitorio non si lasci mai la correctione de' Prelati.

## T A V O L A.

261.8.264.17. Vedi Maggiore, Visitatori, Priore, Superiore, & Errore .

*Cosciali, ò Calzoni* prohibiti alli Eremiti. 181.11.

*Coffinitioni* si leggino innanzi la Lettione di Completà con la Regola, e quanto. 241.5. Si offeruino. 283.1. Come possono esser riuocate, mutate, & alterate. 283.2.

*Croce* grande si pianta discosto dalla porta dell' Eremo perche . 16. 9. Vedi Donne . All' adoratione della Croce come vi si vada dal Celebrante, e dagli altri Eremiti. 86.21. Quando si adopri. 59.7.

*Cuoco* dura nell'vfitio suo vn'anno, suo carico, e cura. 123.2. 123.3.4. Se gli dà compagno. 124.5. Coglie, e piglia da tutti gli Horti per vfo della Cucina. 143.20.

*Cuocere in Cella*, si possono solamete frutti, & agrumi. 142.16

*Cura* di anime non si esserciti da nostri Eremiti. 15.6.

*Custode* delle Selue. 115.7. Vedi Selua .

### D

**D***Danari* nõ si possono tenere dagli Eremiti; eccetto il Priore, e Cellerario. 117.1. Come si prendino per viaggio, & à chi si rende l'auanzo. 120. 11.12. Nõ può il Priore dar licenza, che si dimandino a'parenti, ò amici. 175.2. Danari de' Nouitij come si conseruino. 197.1. Vedi Nouitio. Che prouisione ne porra chi v`a à Capitolo. 246.4. Chi non porta al Capitolo, ò non pagarà i Danari tassati al suo Eremo. 247.7. In tempo di Capitolo si depositino in mano del Depositario eletto. 257.3.

*Debile* come si tratti circa il letto. 92.5. Oltre i viatici se gli danno le caualcature. 231.10.

*Debitori* non habbino ricetto ne i nostri luoghi. 174.7.

*Decime*. Vedi Tasse.

*Depositario* in mano sua si depositano i danari da' Priori, e Visitatori: si legge da' Difinitori. 257.3. Quando rende le Borse a' Prelati. 274.8.

*Depositione* di Prelato fra anno, per qual causa si facci, e con qual ordine. 277.5.6.277.7.8.

*Dieta* si fa quando, doue, e come, e chi vi concorre, e che autorità

TAVOLA.

- torità hà. 244.2. Chi altri vi vâ non chiamato, incorre in penz. 246.3. Danari da portarsi. 46.4.
- Difesa* quale è prohibita per altri, ò per se stesso. 233.1. Dall' ingiusta, e disordinata che nasce. 234.2. Chi difende falsamente, ò iniquamente come si castighi. 234.3. Difese al Reo. 103.4.
- Disfinitore* quando deue vschire di Disfinitorio. Vedi Disfinitorio. Chi si elegge per Disfinitore. 254.1. Se ne eleggono otto, quali e come. 254.2. Si ballottano tutti i Vocali, e si notano le faue. 255.3. Chi s'intende ottenuto. 255.4. 255.5. Sette Disfinitori eleggono lo Scriba del Capitolo. 156.1. Il Vicario di casa, & altri Vfficiali. 257.2. Deuono andare à Marutino, le Feste à Vespro, e celebrare ogni giorno, ò sc̄tir Messa. 259.1. Il Primo Disfinitore quando tiene il luogo del Presidente. 260.5. Disfinitori che deuono leggere. 261.7. Interrogano i Priori, correggono, &c. 261.8. Nel consultare, che offeruino. 262.13. Non lascino penetrare il lor voto. 263.14. In virtù di santa vbbidienza è prohibito il riuelare cosa trattata. 263.16. Corregghino i mali amministratori. 264.17. Celebrino, ò si communicchino nel giorno dell' electione de' Prelati. 265.1. Che leggono auanti l' electione. 266.2. Che offeruono nelle nominationi delle Prelature. 266.3. Come si scriuono le polize. 266.4. Si riservono l'autorità per tre giorni: e chi la perde. 273.3. Che precedenza hanno in questi tre giorni. 273.3. Vedi Capitolo Generale. Capo delli Disfinitori è il Presidente. 256.8.
- Disfinitorio*. Esce il Disfinitore quando è ballottato, ò si tratta de' suoi interessi. 250.3. Quando vi conuenghino tutti i Vocali. 252.1. Ciascun Prelato vi renuntia la Prelatura. 252.2. Vi restano solo gli otto Disfinitori. 256.8.
- Digiuno*. Per digiuno chi mangia l' Estate, la mattina se li dà il tutto. 138.3. Come si fâ il digiuno il Mercordì in detto tempo. 138.4. Nelle Rogationi. 139.4. Del Venerdì, Vedi Astinenza. Dalli 13. di Settembre fino à Pasqua. 139.7. Dalli 13. di Settembre fino à San Martino: e dal Natale fino alla Quinquagesima che si offerua. 140.8. E nell'vna, e l'altra Quaresima. 140.9. Nella Vigilia di Natale, e Sabbatho santo. 141.10. Digiuni di diuotione. 141.11.
- Del

## T A V O L A.

- Del Venerdì** mai si dispensa. 141. 12. Festa di S. Romualdo, e di Natale non dispensa il digiuno, ma &c. 141. 12.
- Disciplina** quante volte, e quando, e per quanto spatio di tempo si fa, &c. 166. 1.
- Dispensa** del silentio quante volte, e quando. 41. 3. Vedi Silentio
- Dispensiero** si dà per aiuto del Cellerario, chi deue eleggerfi, suo carico. 111. 9. Non sia parziale. 121. 2.
- Donationi** 29. 3. Vedi Heredità. Legati.
- Doni**, o presenti non possono dare, o riceuere gli Eremiti, eccetto i frutti. 175. 1.
- Donne** non entrino ne i nostri Eremiti, nè passino le Croci, pena di scomunica. 17. 11. Eccetto tre giorni nelle Chiese, e Forestarie. 16. 10. Chi permette che passino le Croci, pena. 17. 11. Non si può tener cura di Donne, nè confessarle, se non, &c. nè parlargli senza il Compagno. 17. 11.
- Dormire**, doue, e come dormono gli Eremiti. 91. 1. A che hora la sera si vadi à letto 91. 1. Dormitione del giorno quanto tempo, quando, e come. 162. 1. 2. Si suona dal Sagrestano per vn Pater noster &c. con cinque tocchi. 163. 2. In questo tempo ciascuno si ritira in Cella. 163. 3. Fine della dormitione. 163. 4. Quando si digiuna, quale è il fine della dormitione. 163. 4. Dopo Maturino non si dorme senza licenza. 163. 5. Oue sono gli Hospitij, non si può dormir la notte fuori di essi. 168. 1.
- Dubbio**, quale dichiara il Maggiore, &c. 278. 8.

## E

- E** **Distij** nuoni quando, e con quali licenze si faccino. 218. 23. 219. 24.
- Eteofina** di quanto si fa per ciascun morto de' nostri, à chi, come 132. 18. Lasciara da' Nouitij, si conuertì in vso della Chiesa, altrimenti &c. 198. 3. 4.
- Electione** de gli Vfficiali di Casa. 213. 2. 3. 4. Vedi Vfficiali.
- De' Superiori, come si fa. 250. 1. Si giuri di eleggere i migliori, e si leggino le Costituzioni delle qualità degli eligendi. 250. 1. Si fa con faue negre, e bianche. 250. 2. Che si fa, essèdo i voti pari. 250. 2. Quali pratiche prohibite nelle electioni. Vedi Pratica. Vfficiali eletti da' Difinitori. Vedi
- Difi-

T A V O L A.

**Difinitore.** Auanti l'elezioni, che s'offeru in tempo di Capitolo. 265. 1. Che si legge, 265. 2. Precedenza nell'elezioni, ò nominationi. 266. 3. Nuoua nominatione, ò elezione quando. 268. 9. Chi eletto ricusa l'vffitio. 268. 8. Anni di Professione per l'elezione del Maggiore. 269. 1. De' Visitatori, 269. 2. De' Priori. 269. 6. Di qual Nazione si elegge il Procurator Generale. 269. 5. Qualità degli eligendi. 269. 270. e loro numeri.

**Elettori** quali giurino di eleggere i migliori. 250. 1. Quando, e con che forma. 254. 5. Possono trattare delle qualità degli eligendi. 251. 5. Vedi Difinitore. Elezione.

**Eremo** quanto lontano dalle Città, ò Luoghi. 13. 1. Frà le Selue 13. 2. Chiuso di Siepe &c. 14. 3. La Clausura di esso non si alteri senza licèza. 14. 5. Non v'entrano Donne Vedi Donne. Eremo di Monte Corona si chiama Sacro, & è Capo di tutta la Congregatione. 207. 1. Dall'Eremo portar cosa alcuna prohibiro da chi, e quando. 274. 6. Accettar Eremi. Vedi Luogo nuouo.

**Eremita.** Suo modo di viuere aggiustato. 7. Voto solenne che fa 9. Doue habiti. 13. 1. Non eschi senza licenza. 14. 3. Non s'ingerischi ne i negotij de' secolari, nè de' parèti. 14. 5. Non frequenti le Chiese de' secolari, nè esserciti cura di Anime. 15. 6. Andando alla Cella d'altri, che osserua 16. 8. Da chi si confessi in Casa, ò in viaggio. 33. 3. 34. 6. Hà rinunciato à quali Priuilegi 39. 3. Quando, doue, e di che parli. Vedi Silentio. Non parli con Nouitij senza licenza. 43. 6. Nè conuersi con chi senza licenza 43. 6. Dichì, ò ascolti ogni giorno la Messa. 70. 2. 3. Dichì notte, e giorno l'Offitio in Choro, ancorche sia solo nell'Eremo, e come. 80. 1. In tempo d'Offitio non parla di Choro, eccetto. &c. 81. 2. Come deue entrare in Chiesa, in Choro, & in Refettorio. 85. 16. Come, e doue dormi; tenghi cura delle cose del luogo come sacre. 116. 8. Non facci maggiore austerità senza licenza. 148. 5. Quale sia nel caminare, nel parlare, in tutte l'attioni, & in Cella. 238. 2. 239. 3. Quando pecchi veniale, ò mortale per trasgressione della Regola &c. 241. 3. è obligato dirne la colpa, e farne la penitenza &c. 241. 4. Errorè in Choro qual sia, da chi, quale, e come si corregghi, ò si passi. 156. 1. 157. 2.

*Esfer.*

T A V O L A.

*Esercizio corporale* si farà ogni giorno vn' hora, eccetto &c. 160

1. A che hora, in che luogo, che Orationi si dice innanzi, e dopo 161. 2. I Nouitij separatamente col loro Maestro, eccetto, &c. 161. 3. Il Capitolo delle Colpe, & il far del pane l'impedisce. 161. 4. Si suona con venti tocchi di Campanella. 161. 5. Che esercizio si facci in Cella. 161. 6. Negligenti all'esercizio. 161. 4.

*Essequie*, e loro ordine. 130. 13. Et Annuersarij. 131. 15. 16. Vedi Morte.

*Estare*, suo tempo, quale s'intendi. 42. 4.

*Euangelio* la notte con quale offeruanza si dichì dal Superiore. 62. 1. A Messa quando vi s'adoperi l'incenso. 11. 8.

F

**F** *Abricare* quando si possa. 218. 23. 219. 24. Vedi Edifitij nuoui.

*Famiglia* della Badia di Monte Corona à chi sottoposta. 223.

10. Si visiti spesso dal Priore &c. 220. 10. De' Luoghi si dà da' Difinitori. 271. 1. Con che mira. 272. 3. Di Famiglia riceuino i Priori i Frati destinatigli. 272. 3.

*Fanciulli* inhabili per la vita Eremitica. 107. 1.

*Ferire* à morte è colpa grauissima, e sua pena. 102. 1. 2.

*Ferramentario*, e suo vffitio. 115. 6.

*Festa* di Natale, ò di S. Romualdo non dispensa il digiuno Regolare. 141. 12. Di Precetto non ammette dispensa di Silentio, se non per necessitá. 42. 4. In quali celebra, e guida l'Offitio il Superiore. 62. 2. S'offeruino le Diocesane. Quali di Diuotione della Religione. 141. 11.

*Foresteria*, sua positura, sito, e qualità. 173. 1. Letti di essi quali. 173. 1.

*Foresterario*, suo vffitio, tanto del Conuerso, quanto del Sacerdote. 173. 2. 173. 3. e 4.

*Forestieri* di essi prohibita la prattica. 14. 5. 43. 6. Come si riceuino. 173. 1. Se gli lauano i piedi. 174. 5. A chi non si dà ricetto 174. 7. Con persone segnalate può mangiare il Prelato 183. 1. Come gli si dà precedéza. 202. 5. Non si trattenghino più di tre giorni. 203. 1. I vicini non si trattenghino,

T A V O L A.

- no, se &c. 225. 2. Chi si mandi via. 225. 3. Deponghino l'arme alla porta. 225. 4. Auviso da darlegli 225. 5. In tempo del Capitolo si spedifchino prima. 260. 3.
- Forme* di vestire i Nouitij. Vedi Nouitio. Di Professione. Ved di Professione.
- Forma* del vitto nostro s'offerui, nè si muti, o alteri senza licenza. 148. 4.
- Formaggiu* quanto se ne dia ogni settimana fuori delle Quadregesime. 142. 18.
- Forno*, sua necessità, e qual sia il Fornato, e suo carico. 227. 3.
- Fuggiuuo* 104. 1. Vedi Apostata.
- Fruiti*, radici, agrumi quando si dispensano. 142. 17. Cogliera senza licenza non si possono. 143. 20. Si donano, e riceuono scambievolmente tra gli Eremiti. 175. 1.

G

- G***enuflessione*. A quali Hinni, e Versi si fa in Choro. 83. 9. Si fa. al Maggiore, al Presidente. 210. 1. Al Priore solo in Cella. 210. 1. I Nouitij al Maestro loro ancora. 210. 1. Al segno dell'Aue Maria, eccetto &c. 77. 8. Dell' Eleuatione del Sacramento in ogni luogo. 73. 13. Per quali errori in Choro. 156. 1.
- Giouanetti* non atti per la vita Eremitica. 107. 1.
- Giouani* nouellamente usciti dal Nouitiato come, e da chi governati, insegnati, e custoditi. 90. 1.
- Giuramento* de' Prelati di eleggere i migliori. 254. 5. Vedi Elezione. Difinitore.
- Gloria in excelsis*. 72. 9.
- Gouerno* vniuersale di tutta la Congregatione nel Maggiore, e Visitatori. 208. 3.
- Gaanti* prohibiti agli Eremiti. 181. 14.

H

- H***abitazioni* Eremitiche quali. 14. 3. Vedi Eremo. Luogo nuouo.
- Habitare* insieme in Cella prohibito. 91. 1.

## T A V O L A.

- Heddomadario Sacerdote*, suo vfficio in Choro, & in dir Messa. 58.4. Impedito chi fa il suo vfficio. 60.8. Quando cominci l'Heddomada, e finisca Il Sabbatho la prostratione. 61.9. In piedi dice le Orationi 83.7. Vedi Messa.
- Heddomadario Chierico*, suo vfficio, e che dice a qualunque Hora. 58.5. Con chi dice in mezzo del Choro gli Inuitatorij, e quando 58.5. 59.6. Serue la Messa, nelle Feste solenni. 59.6. Quando, e con che ordine piglia, e dà la Pace. 59.6. E che offerua, e dice. 72.10. Doue è vn sol Chierico, e chi supplisce, & in che 59.6. Quando questo è impedito, chi gli succede. 60.8. Quando cominci, finischi, & il Sabbatho facci la prostratione. 61.9.
- Heddomadario Conuerso*, sua diligenza, e carico. 59.7. Porta la Croce nelle Processioni. 60.7. Impedito manda vno in suo luogo, altrimenti &c. 60.7. Serue la Messa Conuentuale, eccetto &c. 71.7. Aiuta il Chierico nel ministrare il Turibolo, & il Sacerdote in Sagrestia, quando. 71.7. A Matutino, e Prima, chiama chi vi manca. 152.1.
- Herbe* non si possono pigliare da tutti gli Horti. 143.20.
- Heredità* da chi s'accettino, ò si rinuntiano. 29.3.
- Hora* del pranzo, e della cena degli Eremiti 148.1.3.
- Hore Canoniche*. A tutte nell'entrare in Chiesa, che si fa. 52.5. Nel dirle, quando s'inchini, e stiasi in piedi, &c. 54.1.2. Come si dichì Prima. 69.1. A che hora, e come si suoni. 69.1. Terza. 75.1. Sesta. 75.4. Nona. 75.4. Vespro. 76.5. Compìeta. 76.6. Vedi Offitio diuino, e Segno.
- Horologio*, è cura del Sagrestano il temperarlo. 113.2. Sia in tutti i nostri luoghi. 159.2.
- Horto commune*, e quale l'Hortolano. 226.2.
- Hospitij*, hosterie, e case de' secolari si fuggino dagli Eremiti. 230.6. Vedi Viaggio.
- Humiltà* quanto necessaria. 44. Suoi gradi, e quali. 45. E se gli deuono offeruare. 50.1. Humile sia l'Eremita con i Superiori. 237.1.

I

**I**mparar lettere possono gli Eremiti. 205.5. Vedi Lettione.

## T A V O L A.

- Incarcerati.* Vedi Carcere. Sequestrati. Pena.
- Incensare* quando si deue l'Altare, da chi, e con che ordine. 71. 8.
- Inclinazioni* profonde in Choro quando si faccino. 83. 7. Inclinarsi agli altri chi deue, e come. 207. 2. 3.
- Incorrigibilita* colpa grauissima, e che s'offerui con gl'incorrigibili. 102. 1. 2.
- Indulgenza* plenaria dicendo, *Angelus Domini* &c. al suono dell'*Aue Maria*, e soggiungendo, *Gratiam tuam* &c. 77. 8.
- Indulgenza* dell'*Exaudiat*, concessa da Urbano Ottauo. 88. 3.
- Infermeria* quale, doue, e che commodità deue hauere. 125. 2. Non si adoprinno lenzuoli, ma capezzali di piuma, e mazzate agli aggrauati di male. 126. 2. In essa si permette carne quando. 128. 9. 10.
- Infermiro* di che carità, diligenza, e cura sia. 126. 3. Sollecito in chiamare il Medico. 126. 3.
- Infermo* può appoggiarsi in Choro. 82. 6. Non è tenuto all'osservanza d'alcune cose in Choro. 84. 13. Dall'austerità de' letti si dispensa 92. 5. 126. 2. Non si guardi à spesa per curarlo. 126. 3. Si visita dal Medico deputato, quando da altri. 126. 4. Doue non si può curare. 126. 5. Si visitano dagli Eremiti nell'Infermeria à beneplacito, e quando in Cellula. 127. 7. Quando li concedino i Bagni, come, e che prouisione, e compagno gli si dà. 128. 8. Mangia carne, quando, e doue. 128. 9. 10. Non li manchi il Superiore d'aiuti spirituali. 129. 11.
- Insalata cotta* quando si può dare. 138. 1. Fuori delle Quaresime, & astinenze quando si può fare d'herbette crude. 138. 2. Non si mangi la cruda, e la cotta. 138. 2.
- Inquisitione* de' delinquenti come si facci. 103. 4.
- Istrumenti* delle buone opere quali. 31. Cap. 4. Gli aggiunti due, frequente confessione, e comunione. 33. 1. A che principalmente seruino. 36. 14.
- Intimationi* fatte al Nouitio si scriuino dallo Scriba. 187. 4.
- Intuonar* de' Salmi, Cantici, Hinni à chi tocchi in Choro, e sua regola. 65. 1. La *Salue Regina*, e simili. 66. 3.
- Inuentario* di ciò ch'appartiene alla sua Vbbidienza, chi deue fare

T A V O L A .

fare frà vn mese, e perche. 116. 8 .

*Inuerno* suo tempo, e quanto duri. 42. 4.

*Itineranti*, che deuono offeruare . Vedi Viaggio . Danari .  
Veste .

L

**L** *Aico*, e suo obligo. Vedi Conuerso. Heddomadatio, Eremita.

*Lauare* i piedi si deue a' forastieri, da chi. 174. 5.

*Lauatorio* chi deue farlo à suo tempo. 218. 8.

*Laudi* Matutine, come si celebrino. 63. 1. Vedi Matutino .

*Legati*. Vedi Heredità .

*Legna* quando si faccino, e si diano agli Eremiti. 111. 7. Nel farle, che s'auerti, e nel brugiarle. 111. 7. Legna, o arbori nel circuito dell'Eremo non si tagliano. 14 2. Vedi Selua.

*Lenzuoli* prohibiti à gli Eremiti. 92. 2.

*Lettere* non si mandino, nè si riceuino senza licenza. 175. 1. 2  
Aprir lettere del P. Maggiore, ò Visitatori, quali pene, & à che si conoschino. 176. 3. Il P. Maggiore, e Visitatori non aprino l'vna dell'altro. 176. 3. Nè l'Eremita dell'altro, nè il Priore, nè il Superiore in assenza del Priore. 576. 5. Le lettere tutte si portino al P. Maggiore, e riceuute, che fa. 177. 6. Che sigillo s'adoperi, e da chi. 177. 6. Lettere di ragguaglio scriuino ogni due mesi i Priori al P. Maggiore, e Visitatori. 219. 25. Lettere di false infamie scritte al Capitolo, ò alla Dieta, si castigano. 234. 4. Lettere di fauore per ottener Vffitij, chi procura qual pena. 252. 6. Quali lettere si leggino in Capitolo, da chi. 260. 4. Nelle lettere dirette al Capitolo, che si offerua, e perche. 260. 4. Lettere Testimoniali quando si portino 230. 3. Demissoriali del Priore quando. 272. 2.

*Lettoni*. A Matutino chi le legge, e con quale offeruanza. 55. 3. 57. 2. 58. 3. Nelle Feste solennissime chi legge l'Homilia. 55. 3. 4. Il Lettore stà col capo tutto, o mezzo scoperto, secondo il tempo. 84. 11. Lettione della prima, e seconda mensa in Refettorio à chi tocchi. 135. 2. Profetie del Sabato santo, e della Vigilia della Pentecoste. 86. 21. di Com-

## T A V O L A.

- pieta* 150. 1. Chi non vi si troua 150. 3.  
*Lettonne* del Pane. 161. 4.  
*Lettonne* di Theologia morale, e conferenza due volte la settimana à che hora. 164. 1. Mancando Lettore, chi supplisce, e come. 165. 1. Lettonne della Regola, e Coltitutioni sia ogni sera auanti la lettonne di Compiera. 242. 5.  
*Lettori* della prima, e seconda mensa in tempo, e luogo del Capitolo. 258. 7. Lettori del Choro. Vedi Lettonne.  
*Letto* come hà da essere, quali il saccone, coperte, e capezzale. 92. 2. 3. circa ciò gl'infermi si possono dispensare. 92. 5. Letti della Foresteria quali, 92. 6.  
*Libreria* commune. 112. 4. Quali Libri non si tenghino in essa. 112. 4. Vedi Libri.  
*Libraro* è il secondo ministro delle cose di Casa, suo Vfficio, e diligenza. 114. 4. 115. 5.  
*Libri* quali prohibiti, o sospesi non si tenghino. 114. 4. Non si può portare più che tre Libri, e come. 119. 10. Quanti può tener il Conuerso, e quali 206. 7. Libri che tenghi il Priore, e che vi noti. 217. 19. 218. 20. Quali deouono essere in ciascuno Eremo, e che notato. 218. 21. 22. Libro delle Professioni da chi, e doue si conserui. 287. 2. Libro de' conti del suo Eremo chi non porta à Capitolo. 270. 12.  
*Licenza* di andar lontano. Vedi andare. Maggiore.  
*Liti*, Si debbano fuggire le liti, e cercare gli aggiustamenti. 108. 4.  
*Lucerne* chi l'accomodi in Choro per la notte. 114. 2.  
*Luogo*, ò Luoghi, doue non s'ammette dispensa di silentio. 41. 2. da vno all'altro Luogo, che si può portare. 119. 10. Vedi Veste. Viaggio.  
 Non si graino di Famiglia più del douere. 272. 3. 274. 6.  
 Nell'amministratone del Luogo chi non s'ingerischi. 276. 2. 279. 13.  
*Luogo nuouo* offerto quale sia, da chi, e come s'accetti. 182. 1. Quando si possi cercare Luoghi nuoui. 282. 2. Che risguarda s'habbi nell'accettarlo. 282. 2.

## T A V O L A.

## M

**M** *Aestro de' Nouitiij*, li confessa, eccetto &c. 340.5. Re-  
cita con essi l'Offitio della Madonna, doue. 81. 3.  
Li corregge in Choro. 156. 2. Si elegge dal Capitolo Ge-  
nerale, di che qualità. 193. 1. Suo vffitio, diligenza, & am-  
maestramenti. 193. 2. 3. Visiti le Celle, e loro ogni giorno  
dopo Compieta ascolta le lor colpe &c. 194. 3. 4. Può esser  
sospeso da chi 194. 5.

*Maggiore*. Supremo Prelato della Congregatione. 26. 1. In  
quali Feste guida l'Offitio, e dice la Messa Conuentuale.  
62. 2. In quali giorni dà l'assolutione generale, suo ordine,  
e forma. 154. 2. 3. Dà licenza di andare più di cinquanta  
miglia. 169. 2. Non apri le lettere de' Visitatori. 176. 3. Non  
hà mensa particolare. 2. Risiede nell'Eremo di Monte Co-  
rona, e con Visitatori gouerna vniuersalmente la Congre-  
gatione. 207. 2. Fà essortatione al principio del Capitolo,  
celebra la Messa Conuentuale. 249. 3. Ordina, che i Prela-  
ti rinunzino la Prelatura, accetta, e dà la penitenza con di-  
chiararli tutti liberi 252. 2. Dà l'assolutione generale à tut-  
ti i Vocali, e come. 253. 3. Rinuntia il Maggiorato in ma-  
no de' Visitatori. 253. 4. Requisiti per esser' eletto Maggiore.  
269. 1. Dura quattr'anni. 269. 1. Non può esser' insieme  
Priore 269. 3. Nè dell'istessa Natione de' Visitatori. 269. 4.  
Innanzi cinque anni di Professione può alcuno essere eletto  
per dispensa. 269. 6. Sua precedenza, e de' Difinitori. 273. 3.  
Autorità del Maggiore, con Visitatori. 275. 1. 2. Corregge  
tutti, relassa quali penitenze. 275. 2. Che deue far' offeruare.  
276. 3. Con i Visitatori punisce, visita, e mura. 276. 4. Sua  
depositione, e che si ricerca. 277. 5. 6. Quali dubij dichiara  
con Visitatori, e quali solo. 278. 8. Se li riportano i negotij  
grauì per l'espeditioe. 178. 9. Con quali Visitatori spedisce  
i negotij. 279. 1. Vede la causa del grauame fatto da' Visita-  
tori. 279. 11. Si communicano con lui cose difficili delle Vi-  
site. 279. 11. Quando può andare, ò deue alla Visita. 269. 12.  
In Visita particolare, chi può menar seco. 279. 12. Quando,  
e con chi elegge i Vicevisitatori. 280. 16. Può chiamare i

## T A V O L A .

Visitatore del Luogo della sua residenza auanti Pasqua 281  
18. Vedi Priore. Superiore, &c.

*Mangiare.* Si mangia solo perche. 134. 1. Quando si mangi  
infirme in Refettorio. 135. 2. Chi legge. 135. 2. Segni che  
si fanno. 135. 3. Quando si fa l'astinenza. 136. 5. In tempi  
di digiuno la Domenica come si può mangiare. 139. 7. Ho-  
ra di pranzo, e di cena l'Estate. 148. 1. L'Inuerno di Dome-  
nica à che hora si può cenare, e gli altri di far colectione.  
148. 2. Frà pranzo, e cena nè si mangia, nè si beue. 148. 2.  
Hora del pranzo ne i giorni di digiuno. 148. 3. Superiori  
non mangiano con forestieri, eccetto &c. 183. 1.

*Mantello* come si porti 181. 9. Senza non si entri in Chiesa,  
nè in Choro, nè in Refettorio. 85. 16. Mantello detto si por-  
ta per l'Eremo. 180. 8. Sua forma, e materia. 180. 7.

*Matarazzi* di lana prohibiti, 92. 2.

*Matutino* à che hora si suoni, suoi segni, & interualli. 52. 2. 3.  
4. Come si celebri 54. 1. 2. 3. 4. 56. 57. e numeri 80. 1. Al  
suono di Matutino, che si deve osservare 52. 5. Chi non vâ  
à Matutino che pena incorre. 152. 2. Le Laudi come si di-  
chino. Vedi Hore Canoniche. Vedi Offitio diuino.

*Medico* si elegge dal Capitolo Conuentuale. 126. 4. Non si  
vâ à lui senza licenza, &c. 126. 4.

*Medicarsi* in casa de' secolari, &c. prohibito. 126. 5. Vedi In-  
fermo.

*Mensa* particolare prohibita al Priore, & al Maggiore. Vedi  
Maggiore Mangiare. Superiori. 183. 1.

*Messa.* La Conuentuale da chi si dice. 58. 4. Nelle solennità.  
62. 2. Dopo Prima. 70. 2. Quale non si lasci mai, e perche. 70  
2. Si celebri spesso 70. 3. In che tempo. 70. 4. L'Heddomada-  
rio à che tempo parato innanzi l'Altare. 70. 5. Da l'Acqua  
benedetta, e comunica, e rinnoua le parricole. 70. 5. Quan-  
do si canti Messa. 71. 6. Quali ornamenti de' Sacerdoti. 71.  
7. Serue la Messa vn solo, e chi. 71. 7. In quale Messa s'in-  
censa l'Altare. 71. 8. *Gloria in excelsis*, quando. 72. 9. Mes-  
sa priuata all'Altar maggiore nelle Feste come si suoni. A  
Messa dopo Prima. Conuentuale. 72. 12. Al *Sanctus*. All'E-  
leuatione dell'Holia. 72. 13. Nelle Feste solenni. 73. 13.  
Per chiamare i Sacerdoti à celebrare, & i Ministri à ser-  
uire.

## T A V O L A.

- uire. 73. 14. Candele d'accendersi. Vedi Candele. Che Cerei. Vedi Cereo. Nelli Anniuersarij obligo d'vna Messa per Sacerdote. 130. 14. A ciascuno morto de'nostri. 131. 17. Messa innanzi all'electione de' Prelati. 265. 1.
- Minaccia* di dare, con qual pena è castigata 236. 2.
- Ministro* per seruir la Messa. Vedi Messa. Ministro della Foresteria. Vedi Foresterario. Ministro nel dar a' Fratelli bisognosi piaceuole. 121. 1. Non partiale. 121. 2. Come si porti verso i vecchi. 133. 1. Ministro della prima, e seconda mensa in tempo di Capitolo si eleggono dalli Difinitori. 258. 7.
- Molino* nelli nostri Luoghi si loda il farlo. 226. 1.
- Monache*, l'andar à i loro Monasteri, & il celebrare nelle loro Chiese come è prohibito. 17. 11.
- Monachi*. Quattro sorti. 13. 17. 18.
- Mormoratori* si punitichino grauemente. 233. 4.
- Morte*. Morto l'Inferno si suona l'*Aue Maria*, si fanno tre segni, quali, e quando. 129. 12. Quando si porta in Chiesa, e suoi funerali. 130. 13. A ciascun morto de'nostri, che obligo del Sacerdote, e del Chierico. 131. 16. 17. E de' Conuersi, e la pena se non sodiffanno. 131. 17. Elemosina da farsi, da chi, come, e fra che tempo. 132. 18.
- Mutande* si concedono. 181. 11.
- Mutatione* de' Frati si facci per necessità, e particolarmente. 271. 1. 276. 4. Mutati portino le lettere Dimissorie del Priore, altrimenti, &c. 272. 2. Vedi Viaggio.

## N

- N***atione*. Di quale s'intendi l'Eremita. 254. 2. Di diuersa siano il P. Maggiore, e ciascun Visitatore fra loro. 269. 4. Et il Procuratore Generale di diuersa del P. Maggiore. 269. 5. Quanti Prelati può hauere ciascuna Natione. 270. 9. Quella del Procuratore Generale può hauer meno vn Priore. 270. 9. Quali le Nationi della nostra Congregatione. 270. 10.
- Negligente* al Choro, e sua correctione. 152. 1. 2. 3. All'esercitio manuale. 150. 4. Al Capitolo delle Colpe. 217. 15.

## T A V O L A.

*Negotij* della Religione con che ordine si trattino in Capitolo Generale. 259. 1. 2. & seg. Vedi Capitolo Generale, Difinitore. Difinitorio. I graui fra anno à chi si riportino. 278. 9.

*Nome*. Come si chiamino l' vn l'altro gli Eremiti. 210. 4. Della Congregatione, e de' Superiori. 26. 1.

*Nominazione* de' Prelati nell' electioni in Difinitorio. 266. 4.

*Nonz.* Quando si suoni, segni, & interualli. 75. 4.

*Novitio*. Si confessa dal P. Maestro, eccetto &c. 34. 5. Non parli, nè conuersi con Professi senza licenza. 43. 6. 78. 1.

L' Offitio in Choro con gli altri. 80. 1. Fuori del Choro col Maestro. 81. 3. Dopo la Professione stà vn'anno in Nouitiato, nè hà voce in Capitolo &c. 90. 1. Dopo il Nouitiato da chi è instrutto. 90. 1. Da chi in Choro, & altroue si corregge. 156. 2. Fà l'esercitio separatamente col Maestro, &c. 161. 3. Nè far la disciplina più dell'ordinario, nè portar cilicio senza licenza. 166. 1. 2. Nel riceverlo à che s'hà l'occhio, l'età sua, circa la quale chi dispensa. 186. 1. Che inquisitione si deue fare, e che offeruare. 186. 2. 18. 5. Di

altra Religione si può riceuere solamente dal Capitolo Generale. 186. 3. Che protesta gli si fanno, quando. 187. 4. Per Chierici si riceuino di sufficiente intelligenza. 187. 5.

Di che si esami ni tanto il Chierico, quanto il Conuerso. 188. 6. Chi lo propone in Capitolo. 188. 7. Da chi può esser mandato via. 189. 8. Stà quaranta giorni nel proprio suo habito, e che fà. 189. 9. 10. Non se gli dà l' Habito senza licenza del Padre Maggiore, e Visitatori. 189. 9. Et approbatione nuoua del Capitolo Conuentuale. 189. 12.

Prima dell' Habito fa la Confessione generale, e con chi. 190. 1. 2. Offeruatione, e Confessione generale di quell'anno auanti la Professione. 196. 1. Dopo l' Habito preso, de' vestiti, e danari suoi, che se ne fà, ò dispone. 197. 1. Non se gli dimandi, nè facci dimandare cosa sua, sotto pena di disciplina circolare. 198. 2. Che del suo restato in Casa, si conuertì in seruitio della Chiesa, altrimenti &c. 198. 3.

Il bugiardo trouato innanzi la Professione si cacci, &c. 199. 6. Precedenza di Nouitio Sacerdote. 201. 2. 3. Al P. Maestro s'ingnocchino. 210. 1. Nouitij, ò Professi di Nouitiato

pri-

T A V O L A .

primi dicono la colpa in Capitolo, e come. 216. 12. Forma di vestirli. 284. 1. Nel giorno della Professione si comunica. 286. 1. Forma della Professione &c. 187. 1. & seg.

O

**O**bedienza. Primo grado è obedir subito. 37. cap. 5. Come si deue obedire. 38. Reg. Da essa pende la conseruatione della disciplina regolare. 38. 1. Maggiore obseruanza d'vbbidienza, e perche. 38. 2. Quali cose senza vbbidienza, e consenso del Superiore si possono fare. 38. 2. Per il Voto dell'Vbbidienza à che priuilegi si è rinunziato. 39. 3. Vbbidir si deue al Superiore. 237. 1. Precetto d'Vbbidienza quando oblighi à peccato mortale. 241. 3.

*Obediense di Casa*, come si fanno, numero, & ordine. 213. 2. 3. 4. Si piglino con prontezza, quando si legghino, e doue. 214. 5. Due si possono dare à vno, & vna diuidere. 214. 5. Dopo la scusa fatta vna volta, non replicare. 232. 1. 2. 3.

*Oblato*. Non è tenuto all' obseruanza del nostro viuere, ma solo à'digiuni della Chiesa. 149. 6. Età del riceuerli. 186. 1. Come, e doue si riceui, che si offerui, e da chi s'instruischi. 190. 13. Dopo vn'anno da chi possa mandarsi via, e perche. 191. 15. Può partire quando vuole. 191. 15. Dopo sett'anni può riceuerli per Conuerso. 191. 16. Che promette nell'ingresso. 191. 17. Quelli che partono da se, o si mandono via, non si riceuino. 191. 17.

*Obligbi perpetui di Messe*, che si deue offeruare nel riceuerli. 198. 5.

*Obliggo dell'Offitio diuino*. Vedi Offitio diuino.

*Officiali di Casa* quando, e come si elegghino. 213. 2. 3. 4. Loro numero, & ordine. 213. 4. Si publica l'election loro in Capitolo delle Colpe, quando. 213. 4. Vedi Obediense. Vno può hauer due Vbbidienze. 214. 5. Si fanno dopo Capitolo Generale, e Diera. 214. 4. Officiali che si eleggono dalli Disfinitori. Vedi Disfinitore.

*Officine*, chi non può entrare senza licenza, eccetto &c. 16. 8. Pena. 16. 8. Si visitano da' Visitatori. 280. 16.

*Offitio diuino*. Chi lo cominci, Vedi Heddomadario' Sacerdo-

T A V O L A.

- te. Chi intuoni i Salmi, Cantici, Hinni. 65. 1. Chi intuoni la *Salve Regina*, &c. 66. 3. Non si parte dall'Offitio se non per necessit . 81. 2. Non si appoggi se non, &c. E si offeruino le cerimonie. 82. 6. Chi v  tardi, che deue fare. 152. 2. Obligo dell'Offitio, e di che altro. 167. 1. Vedi Hore Canoniche, Matutino, Prima, &c. e Vedi Segno .
- Offitio della beatissima Vergine*, si dice in Choro quando . 80. 3. in quali giorni. 81. 3.
- Offitio de' Morti*, vna volta la settimana si dice in Choro, eccetto &c. 82. 5. Con questo, e con gli Anniuersarij si sodiff  all'obligo di Quaresima, &c. 82. 5.
- Olio santo* all'Infermo si amministri   tempo. 129. 11.
- Oratione mentale*, quando , e per quanto spatio di tempo si facci. 87. 1. Quale il segno di essa, & il fine. 88. 2. 3. Da che debito di Oratione non   alcuno disobligato. 167. 1. Oratione da farsi nel cominciare il Capitolo Conuentuale. 29. 2. Il Generale. 248. 2. Sempre in principio del Difinitorio. 250. 2.
- Ordine* . Chi si promoue agli Ordini si essamini, in che tempo. 205. 1. Anni di Professione quanti per esser promossi alla Messa. 205. 2. Chi f  ordinare s ,   altri senza licenza, pena 205. 3.
- Ordini*, e decreti de' Visitatori doue si registrino, e suo vigore. 281. 17. Vedi Atti Capitolari . Ordini del Capitolo antecedente legghino i Difinitori. 261. 7.
- Offitio* del Capitolo, sue qualit , & vfficio. 258. 6. 259. 2. Sta   alla Messa che si celebra auanti l'electione de' Prelati. 265. 1.
- Ottaua* di S. Romualdo in che tempo , e doue si celebri nell'vna, e nell'altra Festa. 141. 11.

P

- P** *Ace* quando, da chi, e come si dia. 59. 6. 72. 10.
- Pane*, sue qualit , modo di distribuirlo. 144. 1. Segno di fare il pane. 161. 5. Fornaro, sua cura, & vfficio. 227. 3.
- Panni* da chi si prouedino, &   che tempo. 179. 1. 2.
- Pannaro* li taglia, sua cura, e diligenza. 182. 17.

## T A V O L A.

- Paolo Giustiniani* da Venetia dilatò la nostra Religione. 9.  
*Parlar con Donne* non si può senza il Compagno che, &c.  
 Vedi Donne.
- Parole brutte*, ò ingiuriose chi dice è punito. 236. 2. Vedi Si-  
 lentio .
- Parziali* da chi puniti. 121. 2. Vedi Accettatore di persone.
- Partirsi* dalla Religione è pena grauissima. 102. 1. 2. Vedi A-  
 postata .
- Peli* intorno à' labri si taglino spesso per riuerenza . 227. 5.
- Pena*. Penitenza. Punitione, quali, e graui. 95. 2. 96. 3. Sia  
 punito grauemente come s'intende. 96. 3. Delle colpe più  
 graui. 96. 4. Pena di carcere non apporta infamia quan-  
 do. 97. 4. Pena del peccato contro la castità. 98. 5. Peniten-  
 za segreta à colpa, &c. 98. 6. Delle colpe grauissime, e qua-  
 li riseruarè à' Difinitori. 102. 2. Mormoratori , &c. Vedi  
 Mormoratori . Di chi cuoce in Cella poluanti 142. 16.  
 Di chi mangia carne. 145. 3. Di chi è trouato à ragionar  
 in Choro. 170. 2. Di chi non laua i piedi à' forastieri. 174.  
 5. Di chi dimanda cosa alcuna à' Nouitij, &c. 198. 2. 3. 4.  
 Di chi si fa ordinare, ò fa ordinar' altri senza licenza. 205.  
 3. Quali penitente in Capitulo si frequentino. 216. 13. Pe-  
 nitenza che si sospende per appellatione. 217. 16. 17. Pe-  
 na di chi passa, e non fa il tofo. 225. 5. Di chi và senza  
 Compagno. 229. 1. Di chi scriue false infamie. 234. 4. Di  
 chi ingiuria, minaccia, ò percuote. 236. 2. Di chi contrasta,  
 ò congiura contro il Prelato. 237. 2. Di chi non si troua  
 al Capitulo Generale. 245. 1. Di chi và al Capitulo, ò alla  
 Dieta senza licenza. 245. 3. Di chi non porta, ò manda co-  
 pia de' conti di Casa. 247. 7. 270. 11. Di chi non vi potta  
 il danaro rassatogli, &c. 247. 7. Di chi fa pratiche. 251. 4.  
 7. Di chi procura lettere. 252. 6. Difinitori che riuelano i  
 trattati. 263. 16. Di chi non potta atri Capitolari, spettan-  
 ti al suo Eremo. 274. 7.
- Penitente* rassate nella Regola, e Costituzioni si possono mo-  
 derare, &c. 241. 4. 276. 2. Con che auuertenza. 241. 5.
- Percuotere* il Prelato è pena grauissima. 102. 1. 2. Percosso-  
 re come si castighi. 100. 2. 236. 2.
- Pietanza* quando si dà. 138. 1. 139. 5. 139. 7. 8. 9. Sua quan-  
 tità,

T A V O L A .

tità, e peso. 141. 14. Di magro si può dare in cambio di grasso, ma nò al coneratio. 142. 15. Di formaggio è sei oncie, e quando si dà. 142. 18. Delle viuande cotte si metti fuori l'auanzo l'istesso giorno. 143. 19.

*Piatti adoperati, si rendino ben netti.* 124. 3. 143. 19. Si portino via dal Cuoco. 143. 19.

*Portinaro* sua diligenza, e cura. 225. 2. Tiene la porta ferrata. 7. fà deporre l'armi, e le custodisce. 225. 3. 4. Che auviso dà à' stranieri 225. 5. Come si governi circa le bestie di Casa, e de' Forastieri. 226. 6. *Pottinaro* del Capitolo Generale. Vedi *Ostiaro*.

*Pratica prohibita*, e sua pena da chi si dispensi il delinquente. 251. 4. Qual non è prohibita. 251. 5. Et intorno à' negotij del Capitolo. 263. 16. Vedi *Ostio*.

*Precedenza* de' nostri Luoghi. 207 1. del Maggiore. 207. 2. De' Visitatori in occasione di Visita. 208. 3. De' Visitatori fra loro. 208. 4. Del Priore nel suo Eremo, e del Maestro de' Nouitij. 208. 5. De' Sacerdoti, Chierici, Couersi, & Oblati. 208. 6. De' Priori, e Visitatori hospiti. 208. 7. Del Prefidente. 256. 8. Nelle nominationi, & elettioni de' Prelati. 266. 3. De' Difinitori, e del P. Maggiore 273. 3. De' Nouitij Sacerdoti. Vedi *Nouitio*. De' forastieri. Vedi *forastiero*.

*Precetto* di santa Vbbidenza, che vi bisogni per obligare à peccato mortale. 241. 3. *Precetto* tale de' Difinitori di non riuolare. 263. 16. O *Scrutatori*. 266. 4.

*Predicare* può l'Eremita con licenza del Capitolo Generale. 206 6.

*Prelati* depongono la Prelatura auanti che si facci il Difinitorio, e doue. 252. 2. Come si nominino nell' elettioni, ordine, e precedenza. 266. 3. 4. Dopo sei anni vacano due anni, & vno non basta. 270. 8. Vedi *Priore*, *Superiore*, &c. Vedi *Prelatura*.

*Prelatura* non si dia à chi non può far vita commune. 169. 11. Perche se ne deponghi alcuno, e con che termine. 277. 5. Per depositione, ò elettione del P. Maggiore, quãti deouono radunarsi, e chi. 277. 6. Di due Visitatori. 277. 7. Di vn solo, ò altro Prelato. 277. 7. Chi rinuntia in Visita è punito: 177. 14.

T A V O L A .

*Presenti* fra Eremiti se si diano, e riceuino, quali. Vedi Doni.  
*Presidense* in tempo di Capitolo quando se gli parla, ò scontra se gl'inginocchia. 205. 1. è eletto da' Difinitori. 256. 8.  
 Publica in Refettorio la nota de' Ministri eletti in Difinitorio. 258. 7. Quando celebra la Messa dello Spirito Santo. 259. 1. Quando esce di Difinitorio. 260. 5. Propone i Negotij, e che offerua. 261. 9. Conferma l'electione fatta de' Prelati, come è del Presidente à Prelatura il primo Difinitore. 268. 9. Fà l'effortatione auanti che si legghi la Tauola. 273. 5.

*Preti* forastieri come si trattino. 198. 4.

*Prigione* 99. 1. 102. 2. 103. 3. 101. 1. 105. 3. 4. 5. 117. 1. 236. 2. Vedi Carcere. Prigionia non apporta infamia. Vedi Pena.

*Prima* à che hora si suoni, suoi segni, & interualli. 69. 1. Versetto che si dice al suo suono. 49. 7.

*Priore* non può far tagliata d' arbori senza licenza nella Clausura. 14. 2. Non mandi Frati fuori, nè meno egli vi vada senza necessità. 15. 7. 217. 8. Qual deue essere. 27. 2. Espone i Confessori. Confessore per li Nouitij. 34. 4. Può riseruarfi i casi, come. 35. 9. Tiene cura di quei, che sono usciti del Nouiriato, ò deputa altri. 90. 1. Quando può tener danari. 117. 1. Quali cose concede à' sudditi, e quali no. 118. 4. Visita due volte l'anno le Celle, con chi. 118. 5. La sua cura, visita, e carità con gl' Infermi. 127. 6. 128. 9. 10. Con i motibondi. 129. 11. Con i vecchi. 133. 1. Et in che caso può dar la licenza oltra cinquanta miglia. 169. 2. Non dà ricetto à' Banditi, à' Debitori, & à' Contumaci della Corte. 174. 7. Non può dare licenza à' sudditi di dimandar danari à chi. 175. 1. Deue legger le lettere de' sudditi. 176. 3. 4. Prouede i panni, e visita le Celle per saperne il bisogno. 159. 1. 2. Non hà mensa particolare, nè mangia con forastieri, eccetto, &c. 183. 1. Facci ordinare à tempo debito i sudditi, & istruire. 205. 4. 5. Precedenza sua nell' Eremito, & altroue. 208. 3. 4. 5. 7. Giunto al suo gouerno, che fà subito. 213. 2. 3. Può rimuouere i negligenti. 214. 6. Quando tiene il Capitolo delle Colpe, come si governi, che annuntij, dispongghi, raccomandandi, e dispensi. 215. 216. 8. 9. 10.

TAVOLA.

11. 217. 14. Che penitente frequenti, può mutarle, & alterarle, &c. 216. 13. Quali Libri deue hauere, e che notarui. 217. 19. 20. 21. 22. Scriui la morte de' sudditi agli altri Epoghi. 218. 21. Quando facci nuoue fabbriche, e sue licenze. 217. 23. 219. 24. Ogni due mesi ragguagli della sua Casa i Superiori. 219. 25. Quando nomini il Superiore di Casa, e quale. 222. 4. Lasci in scritto che vuole si facci. 222. 9. Danari, e copia de' conti che porta, ò manda al Capitolo Generale. 245. 4. 5. 6. 297. 7. Si corregge, e punisce da chi. 276. 2. 4. Perche può esser deposto, e che s' offerui. 277. 58. Che dubij può dichiarate. 278. 8. Conferischi i negotij graui in Visita con i Visitatori. 278. 6. Vedi Superiore di Monte Coron. Prelato. Prelatura.
- Priore* del sacro Eremo hà sottoposta la Famiglia dell' Abbadia, la visita, corregge, &c. 223. 10.
- Priuilegi* ottenuti à fauore dell' Eremita dopo la Professione restano nulli. 39. 3.
- Processioni* quali si faccino, e che ordine s' offerui. 85. 17. 86. 18. In quali si porti candela in mano. 86. 18.
- Processi* quali, e quando si mandino à Superiori. 103. 4.
- Procuratore* secolare da chi si elegge. 29. 3.
- Procuratore Generale* quando si elegge. 266. 3. Non sia della Nazione del P. Maggiore. 269. 5. Dura quattr'anni. 270. 7. Nazione di esso può hauere vn Priore meno degli Eremi che hà. 270. 9.
- Professo nouo* resta nel Nouitiato per vn'anno. 90. 1. Vedi Nouitio.
- Professi* à chi debbano confessarsi. Vedi Confessione, Confessore. Viaggio.
- Professione.* Quando si ammette il Nouitio, e che ordine. 196. 1. Si sottoscriue in presenza de' testimonij. 196. 1. Innanzi disponghi delle cose sue. 197. 1. Quando si punisce il nouo Professo trouato bugiardo. 199. 6. Anni di Professione si ricerca negli Eligendi à Prelatura. Vedi Maggiore. Priore. Visitatori. Innanzi la Professione fa la sua Confessione generale, e si comunica il giotno della Professione. 286. 1. Forma della Professione, e che si offerua. 287. 2. 288. 3.
- Profetie* con che ordine si recitino. 86. 21.

T A V O L A .

*Promotione* agli Ordini spetta al Capitolo Generale, & alla Dieta. 205. 1. 244. 2. Vedi Ordine.

*Proprietà* affatto proibita, nè si può tener danari in alcun modo, e luogo. 117. 1. Nè si può tenere cosa ascosa. 118. 5. Pena del Proprietario. 117. 1. 2. 3. e seg.

*Prostratione* in Choro per errore commesso, quando si fa. 156. 1.

*Publicatione*, e conclusione del Capito'lo Generale. 273. 4. 5.

*Putti* non atti per la vita Eremitica. 107. 1.

Q

**Q** *Varesima*, che cosa in essa maggiormente deuno offeruare i Monaci. 165. Cap. 49. Molto più gli Eremiti. 166. 1. 2.

R

**R** *Reclusione* dopo cinque anni di Professione si concede a' quali, e da chi. 19. 1. 2.

*Rinchiusi*, e loro Celle. 20. 3. Offeruanza loro. 21. 7. 22. 8. 9. 10. A che tempo non hanno voce attiuu, & i Rinchiusi in perpetuo non l'hanno attiuu, nè passiuu. 22. 11. Infermi non si visitino senza licenza. 127. 7.

*Ricreatione* degli Eremiti quando si fa. 41. 3. 136. 6. Che si offerui. 136. 5. 137. 7. 8. Non si piglino istrumenti da sonare imprestito da' secolari, nè si vadi alle loro case, &c. 136. 6. 137. 8. Delle Vendemmie per vn giorno. 137. 9.

*Refettorio* in quali giorni vi si mangi. 132. 2. Suoi segni, & interualli. 135. 3. Se in tali giorni si digiuna, si porti la sera alle Celle vino, e frutti. 135. 3.

*Regola, e Costituzioni* si offeruino. 283. 1. Si leggono ogni sera auanti Completa. 241. 5. Vedi Costituzioni.

*Religiosi* d'altra Religione si accettino solo dal Capitolo Generale. 186. 3. Forastieri come si trattino. 202. 5.

*Reliquie de' Santi*, ò altro, che deue offeruare l' Eremita nel mostrarle. 72. 11. Chi le rubba non si assolui, se non le restituisce. 114. 3.

*Reo*, e sue difese. 103. 4.

Reo

T A V O L A.

- Residenza* del P. Maggiore, e Visitatoti. 207. 2. 208. 3.  
*Responsorij* come si dichinò in Choro. 80. 1.  
*Rinunzia* di Prelatura come, e con quale ordine si fa. 252. 2.  
 Non si accetti in Visita senza consenso del P. Maggiore. 279. 13. Vedi Prelatura.  
*Riuolare* cose trattate in Capitolo Conuentuale, quando s'incorre pena. 30. 4. Quale, e quando da' Difinitori. 263. 16.  
*Riueranza* d'inferiori verso i Superiori, & altri. 210. 1. 2. 3. 4.  
*Robbe* de' Nouitij si depositino in mano del Cellerario, e si riserbino in Dispensa fino alla Professione. 197. 1.  
*Rogationi*, si digiuna, e come. 138. 4.  
*S. Romualdo*. Institutione dell'Ordine Camaldolese, conuersione nell'Eremò di quanto tempo, e che lasciò à' suoi Discipoli. 7. Doue lo fondò, e stabili. 9. Vigilia della sua Festa 141. 11.

S

- S**acerdote hà due giorni la settimana per celebrare à sua intentione, eccetto, &c. 198. 5. Heddomadario, e suo vffitio. 58. 4. Vedi Heddomadario Sacerdote. Nouitio Sacerdote, e sua precedenza in Choro. 201. 2. 3. Per tre anni fa l'Vbbidienze de' Chierici. 201. 2. Dice la Messa con l'Oratione dello Spirito santo, nel luogo del Capitolo. 249. 3.  
*Sagramento* dell'Eucharistia si conferui decentemente. 36. 13. Quando si rinuoui. 36. 13. E chi. 70. 5.  
*Sagrestano*, e sua auuertenza nel suonare Compieta. 76. 6. Sua cura, & vffitio. 113. 1. 2. 3. E aiutato da' Nouitij, e se gli dà Compagno. 113. 2. 160. 2. Chiami quelli, che mancano all' Hore del giorno in Choro. 152. 1. Non lasci passeggiar nessuno per Chiesa. 170. 2. Conferui il Libro delle Professioni. 287. 2.  
*Salterio* si recita ogni settimana priuatamente da chi. 79. 1.  
*Scapolare* di che materia, e forma si facci. 180. 4. Quanti se ne concedono. 182. 14.  
*Scarpe* da Romito quali. 181. 13.  
*Schiauine* quali, e quante si concedono. 92. 3.  
*Scommunica*. Chi può scomunicare. 235. Dalla riserva-  
 ta al Priore non assolue il Confessore, e quale. 35. 9. Si assolue

## T A V O L A .

- solue dal Priore, con che ordine, e forma. 154. 1. 2. Oltre la scomunica di che altra pena è punito il percosso del Fratello. 236. 2.
- Scriba* del Capitolo Conuentuale, nota le determinazioni nel Libro degli Atti. 28. 2. E l'intimazioni che si fanno alli No- uitiij. 187. 4. Da chi si elegge. 213. 2. 4.
- Scriba* del Capitolo Generale da chi si elegge, e suo vfficio, &c. autorità. 256. 1. 257. 1. Scriue le determinazioni del Ca- pitolo. 273. 4. Legge la Tauola, doue, e come. 273. 5.
- Scrutatore*, due si eleggono, e quali. 265. 20. Stanno alla Mes- sa che si celebra innanzi l'electione de' Prelati, &c. 259. 1. Gli si fa precetto, &c. 266. 4. Loro vfficio. 267. 5. Obligo che hanno sotto pena di disciplina circolare. 267. 6.
- Scusa*, di chi è corretto, si ascolti per vna volta. 217. 16. Qua- le sia lecita. 232. 1. 2.
- Secolari* non si ammettono in commercio commune, eccetto, &c. 14. 5. Non si frequentino le loro Chiese. 15. 6. Non siano introdotti in Celle. 15. 7.
- Sedero* quando si deue all'Offitio diuino in Choro. 84. 10. Sie- dono gli Eremiti quando beuono. 147. 2.
- Sedia* prima del Choro nell'vna, e l'altra parte, nessuno l'oc- cupi, fuor del Priore. 209. 8.
- Segno* di Messa priuata all'Altar maggiore in giorno di Festa dopo Prima, e della Conuentuale. 72. 12. Del *Sanctus*, e dell' Eleuatione. 72. 13. E di quando celebra il Superiore nelle solenni. 72. 13. Di chiamare i Sacerdoti à celebrare, & i Ministri à seruire. 73. 14. Segno della mensa commune. 135. 3. Di far' il pane, e dell' essercitio manuale. 161. 5. Del- la dormitione. 163. 4. Della morte dell' Infermo. 129. 12. Del Capitolo delle Colpe, e del Conuentuale. 29. 2. Del Ca- pitolo Generale. 248. 2. Segno dopo la Lettione di Compie- ra. 76. 7.
- Segno* di Matutino. 52. 2. 52. 3. 4. Di Prima. 69. 1. Di Terza. 74. 2. Di Sesta. 75. 3. Di Nona. 75. 4. Di Vespri. 76. 5. Di Compiera. 76. 6. Dell' *Aue Maria*. 76. 7. 77. 8.
- Selue* come si mantenghino. 13. 2. E nel circuito dell' Eremo non si taglia arbore senza licenza. 14. 2. Pena del Priore, che fa tagliata in senza il Capitolo Conuentuale. 14. 2.
- Che

## T A V O L A.

Che Selue deuono hauere i Luoghi nostri. 282. 2. Auuerenza che non si estirpino. 111. 7. Custode delle Selue, sua diligenza, e cura. 115. 7.

*Sepoltura*, che si offerua nel seppellire circa i lumi. 131. 15. Vedi morte.

*Sequestrati* in Cella è prohibito il parlargli, &c 99. 1.

*Sesta* come, & à che tempo si suoni. 75. 3. Vedi Segno.

*Sigillo* della Congregazione, ò il particolare d'altro luogo si adoperi da Superiori solamente. 177. 7.

*Silenzio*, e suoi documenti nella Regola. 40. cap. 6. In quali luoghi, e strade non si può parlare. 41. 2. 3. Quando, e quante volte la settimana si dispensi, e come. 42. 3. 4. Prohibito ogni importuno rumore, in che luoghi, tempi, e doue. 42. 5. Chi trasgredisce per vn *Miserere*, di che ò priuato. 42. 5. Non si parli à chi è imposto Silenzio. 99. 1. Nè dopo Compieta. 149. Reg. cap. 42. 150. 2. Silenzio sonno in Chiesa, & in Chora. 170. 1. 2.

*Singularità* di viuere non è lodata. 148. 5.

*Solitudine* vera, che ricerchi. 14. 5.

*Solennità* della prima Classe, & altre nelle quali celebra il Superiore, e guida l'Offitio. 62. 2.

*Spogliarsi* non è lecito nè per caldo, nè per viaggio. 91. 1.

*Stiuoli* prohibiti all'Eremici. 181. 14.

*Stuola* come, e quando s'adoperi. 72. 11.

*Strade* nelle quali non si può parlare. 41. 2.

*Strepito* doue, e quando è affatto prohibito. 42. 5.

*Suffragi* de' morti, come si celebrino. 130. 13. 14. 17. 18.

*Suffragi*, cioè faue da ballottare. Vedi Ballotta.

*Superiore*, che fà nel Capitolo di Casa. 28. 2. Suo carico in Choro à Matutino. 62. 1. In quali Solennità guida l'Offitio, e dice Messa Conuentuale. 62. 2. Intuona il *Magnificat*, e *Benedictus* all'Offitio Regolare. 65. 1. Il *Pater noster* con voce alta. Intuona la *Salue Regina*, &c. 66. 3. Incensa l'Altare quando. 71. 8. Quando dice il *Pater noster*, e dà le Benedittioni, come stà, 83. 7. Può dispensare circa lo stare col capo mezzo scoperto, e quando. 84. 13. Dispensa l'austerità de' letti à chi 92. 6. Come procedi contro i delinquenti nelle cause. 103. 3. 4. 5. Cerchi gli Apostati, e fug-

## T A V O L A.

fuggitiui. 104.1. Non sij partiale. 121.2. Facile nel conceder carne all' animalato. 147.1. Dispensa con se stesso, e con altri nel modo del viuere. 149.6. 148.2. Che fa, quando alcuno manca in Choro, o vien tardi. 152.1.2. Coregge gli errori in Choro, e come. 156.2.3. Facci à suo tempo suonare l'Offitio diuino. 159.1. Non dormi fuori degli Hospitij doue sono. 168.1. Che dia alli itineranti. 231.10. Non graui i sudditi indiscretamente. 233.4. Pena di chi con lui contrasta, ò congiura contro. 237.2. Electione de' Superiori, come si faccino. Vedi Electione.

*Superior di Casa* quando il Priore lo notificchi, e nomi. 221.2.3. Se non nomina chi s'intende Superiore. 221.3. Con che mira si deue eleggere. 222.4. Sua autorità in temporale, e spirituale, e tempo. 222.5.6. E soggetto al Priore. 222.7. Non può sostituire altri. 222.9. Senza necessità non mandi fuori i Frati in tempo del Capitolo; nè fabricare, nè vendere, &c. 222.9.

*Superiore della Badia di Monte Corona*, sottoposto al Priore di detto factio Eremo. 223.10. Non possa essere mutato da detto Priore, ma ripreso, e castigato. 223.10.

## T

**T** *Agliare* arbore verde. Vedi Arbore. Tagliata d' Arbori come la può fare il Priore. 14.2. Vedi Arbore. Selua. *Tassa*. Pena di chi non paga i danari tassati al suo Eremo. 247.7. Fatta dalla Sede Apostolica, ò dal Capitolo Generale, come si prouedino. 264.18.

*Tazze* delli Eremiti di terra, ò legno. 110.6. Si tiene con tutte due le mani, e si siede quando si beue. 147.2.

*Tauola* del Capitolo Generale, quando, doue, e da chi si legge. 273.4.5.

*Tempo* del Capitolo Generale. 244.1. Della Dieta. 244.2. Delli Prelati, & altri che deouono partirsi dal luogo del Capitolo Generale. 274.6.

*Toniche* di che materia, quando si danno. 180.6. Quante se ne permettono, e quali. 182.14.

*Tonicini* di che materia, quando si danno. 180.4. Quanti se

ne

## T A V O L A.

ne per mettono. 182. 14.  
*Trafgressione* della Regola, Costituzioni, Atti Capitolari, Ordini de' Visitatori, quando è peccato, e di che sorte. 241. 3.  
*Trefnesimo* si celebra sempre à ciascuno morto nel Luogo, doue è morto. 131. 16.

### V

**V** *Ccelli garruli*, ò delitiosi prohibiti. 43. 5.  
*Vasi* del Vino, e sue qualità. 145. 1. 2.  
*Vecchi* come si trattino circa l'austerità de i letti. 92. 5. Dal Cuoco con licenza del Superiore. 123. 3. Come infermi, e dopo sessant'anni sono esenti dall'astinenza. 133. 1. Come si trattino dal Priore. 133. 1.  
*Venerdi* sempre si digiuna con cibi Quadragesimali, eccetto. &c. 141. 12.  
*Venia* si piglia in mezzo del Choro, da chi, e quando 61. 9. Da' Conuersi quando. 152. 2. Quando alla sedia del Choro, e quando in mezzo da chi erra all' Offitio, e chi è in ciò negligente. 156. 1.  
*Vespro* à che hora si suoni, suoi segni, & interualli. 76. 5. Nelle Feste doppie, di Natale, di S. Romualdo. 76. 5.  
*Versetto*, *Pone Domine*, &c. si dichi al suono di Prima. 43. 7.  
*Vestimenti*, e vesti non si taglino senza licenza. 39. 2. Si dormi vestito, e solo. 91. 1. Nè si può spogliare. 91. 1. Quali si possono portare da chi vâ à stare altroue. 119. 10. Chi fâ il contrario nè fâ nota, ne riceue la sottoscrizione. 119. 10. Di che materia si danno, lor nome, e misura, e quali duplicati. 179. 180. 181. e numeri. Hauui i nuoui si restituischino i vecchi. 182. 14. Da chi si prouedino, & à che tempo. 179. 1. 2. Veste di Oblati, qualità, e misura. 182. 15. Non si può concedere ad alcuno per portare. 181. 16. Osseruatione di chi taglierà i panni, e calzette. 182. 17.  
*Vestire* i Nouitij, e sua forma. 284. 1. 285. 1.  
*Vestimenti* Sacerdotali quali vsano frà noi. 71. 7.  
*Vetri* per bere prohibiti agli Eremiti. 110. 6. Da vsarsi nell' Eremo.  
*Viaggio* chi lo fâ, da chi si può confessare. 34. 6. Per necessitâ può dormire col suo compagno. 91. 1. Andando à stare altroue

T A V O L A .

troue, che può portare. 119. 10. Spenda solo i danari in cose necessarie al viaggio. 120. 11. Subito arriuato restituischi l'auanzo à chi. 120. 12. A che Oratione è obligato. 167. 1. Più di cinquanta miglia non vada senza licenza. 169. 2. Non vada solo, sotto pena di vn'astinenza. 229. 1. Suo compagno, quale. 229. 2. Nell'uscire, e nel ritorno, che fa. 230. 3. Dichì l' Itinerario, e gl' idioti che. 230. 4. Non si metti in viaggio di Festa, e sua cura di ritornare. 230 5. Che non riferischi nè fuori, nè tornato à Casa 230, 8. Non è tenuto à digiuni della Regola &c. ma che. 231. 9. Se gli danno danari, e caualcature, e cose necessarie. 231 10. Si contenti negli alloggi del poco. 231. 10. Porti le lettere Dimissorie del Priore, altrimenti, &c. 272. 2.

*Vicario* di Casa in tempo del Capitolo, sua electione, cura, & autorità. 257. 2.

*Vicepriore*. Vedi Superiore di Casa.

*Viceuistatori*, e loro autorità, e tempo. 280. 16.

*Vigilie* che da noi si digiunano per diuotione. 141. 11. Di S. Romualdo come. 141. 11.

*Vino* sempre si beui inacquato. 144. 2. In tazza tenuta con ambedue le mani. 147. 2.

*Visita*. Precedenza di Visitatori in Visita. 208. 3. Riferendosi le Visite, l'interessato esce dal Definitorio. 260. 5. Nel luogo, & in tempo di Capitolo, chi si troua non visitato, si visiti. 271. 6. Come si diuidino le Visite. 279. 11. In Visita può andare sempre il Maggiore, & in Visita particolare chi può condur seco. 279. 12. Si offerui l'antico stile, e che altro si facci. Vedi Visitatori.

*Visitatori* non aprino le lettere del P. Maggiore. 176. 3. Esaminino li Chierici. 205. 1. Risiedano nel sacro Eremo col Padre Maggiore, & hanno l'vniuersale governo. 208. 3. Precedenza trà' Priori, frà loro stessi, e quando sono hospiti in qualche Luogo nostro. 208. 3. 4. 7. Quando rinuntiano al loro vffitio. 252. 2. 253. 4. 260. 5. Quando consegnino le loro Visite sigillate. 256. 7. 260. 5. Durano nell'vffitio due anni soli, nè prima di quattro anni di Professione si eleggono. 269. 2. 6. Siano frà loro di diuersa Natione. 267. 4. Di che Natione deue essere ciasçun Visitatore. 269. 4. Nell'istesso

## T A V O L A.

istesso tempo non possono esser Priori. 269. 3. Elezione de' Visitatori del Luogo della residenza del P. Maggiore, e Visitatori, e quando visitino. 272. 1. Non vi vadino prima di Pasqua, se non chiamati, 281. 18. Che penitente in Visita possono minuire, e rilassare. 276. 2. 277. 7. Dichiarano i dubbij col P. Maggiore, e soli in Visita. 278. 8. Spediscono i negotij graui con lui. 178. 9. Come si diuidino per la Visita. 278. 10. Con quali il Maggiore spedisce i negotij. 278. 10. Loro autorità in Visita, e nelle cose ardue, che faccino. 279. 11. Non s'ingeriscino nell'amministrazione, nè accettino rinuntia di Prelato in Visita. 279. 13. Autorità loro è commune in che modo, e se vn solo è mandato con vn Sacerdote. 280. 14. Quando eleggono i Vicevisitatori. 280. 16. Visitano ancora i Benefitij curati, e non curati, e li prouedono. 281. 17. Portano al Capitolo seguente i decreti fatti in Visita, e gli seguenti Visitatori s'informano dell'osservanza loro. 281. 17.

*Visitare gl' Infermi può ciascuno ogni giorno à suo beneplacito.* 127. 7.

*Vocali del Capitolo Conuentuale quali siano.* 29. 2. *Del Generale.* 245. 1. *Di ciascuna Natione.* 270. 9.

*Voti, cioè faue che si adoperano nelle ballottazioni. Vedi Ballotta. Elezione.*

### Z

**Z**elo che deuono hauer gli Eremiti. 238. 1.

**Zoccoli** di legno coperti si diano. 181. 13. Scoperti possono portare gli Rinchiusi. 22. 10.

---

### ERRORI. CORRET.

Carte 7. Verso 19. Proueduto      Cor. Proueduto

Car. 13. Verso 13. Eremiti      Cor. Eremiti


Car. 71. Verso 23. Messa      Cor. Mensa

Car. 235. V. 1. o chi      Cor. o à chi

### SECONDA PARTE.

Car. 272. Verso vltimo. o della      Cor. e della Dieta

Car. 284. V. 6. Et il Maestro      Cor. Il Maestro



Vlor Maas Antão Dni S. m.

Verdens in fernis maximal  
Francisco

---

6 666

38.55

9 5

Biblioteka Jagiellońska



stdr0029922

